

Università degli Studi di Genova
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO
CURRICULUM DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE,
INTERNAZIONALE
XXXIII CICLO



Tesi di dottorato

“Pianificazione successoria: tradizione e attualità”

Tutor:

Chiar.mi Professori

Donato Carusi

Andrea Fusaro

Candidato:

Giacomo Munari

Anno Accademico 2020 - 2021

*A Ilaria
e
al piccolo Lori*

“Non dalla ricchezza nasce la virtù, ma che dalla virtù deriva, piuttosto, ogni ricchezza e ogni bene per l’individuo come per gli stati”

Platone, Apologia di Socrate, cap. 17.

INDICE
– CAPITOLO I –

La pianificazione successoria: limiti e strumenti tradizionali

1. Premessa	1
2. I limiti posti dalle norme imperative in tema di pianificazione successoria	5
2.1 Cenni sul principio di delazione e di divieto dei patti successori	5
2.2. I legittimari	8
2.3 L'intangibilità della legittima: rinvio	17
3. Il principio di autonomia testamentaria	18
4. Il negozio testamentario	20
4.1 Segue: le forme ordinarie del testamento	22
4.2 Il testamento olografo	23
4.3. Il testamento pubblico	24
4.4. Il testamento segreto	25
5. Le modalità di revoca del testamento	26
6. Le liberalità	27
6.1. Cenni generali	27
6.2 Le liberalità tra coniugi	28
6.3 La donazione	29
6.4 La liberalità non donativa	31
6.4.1. Inquadramento	31
6.4.2 L'animus donandi nella liberalità non donativa	34
6.4.3. Segue: le ipotesi più frequenti di liberalità non donative	35
7. La revocabilità degli atti liberali	41
7.1 L'ingiuria grave quale causa di ingratitudine	44
7.2. Segue: ingiuria grave e infedeltà coniugale	46
8. La tutela dei legittimari	48
8.1. Le azioni offerte dall'ordinamento	48
8.2. La riforma del 2005	51
8.3. Gli strumenti per arginare il problema	52
8.4. Cenni sulla collazione e sull'imputazione	53

9. La legge “dopo di noi” nel quadro della pianificazione successoria a favore di persone con disabilità	54
9.1 Segue: gli strumenti di separazione patrimoniale di cui all’articolo 6 legge 112/2016	56
10. Il dovere di consulenza del notaio nella pianificazione successoria	57

– CAPITOLO II –

Il trust

1. Destinazione patrimoniale e testamento	60
1.1. Premessa	60
1.2. Il principio di cui all’articolo 2740 c.c.	62
1.3 Destinazione patrimoniale, proprietà vincolata e pianificazione successoria	66
2. Inquadramento dell’istituto e Convenzione dell’Aja del 1985	69
3. Il trust interno	75
3.1. Trust interno e trust di diritto interno	79
4. I soggetti coinvolti	81
4.1 Il disponente	81
4.2. Il trustee	82
4.3. I beneficiari	82
4.4. Il Guardiano	83
5. L’istituzione del trust	84
6. Il trust testamentario	86
7. La tutela dei legittimari	91
7.1. Il rapporto con l’articolo 549 c.c.	91
7.2. Azione di riduzione e trust	94
8. Profili di diritto tributario ... ma non solo	101
9. Il trust “dopo di noi”	100
10. Il ruolo del Notaio	102

– CAPITOLO III –

L’atto di destinazione

1. Il nuovo articolo 2645-ter c.c.	104
1.1. Natura giuridica	106
1.2. l’atipicità del contenuto	109

1.3. la struttura	111
2. Gli elementi essenziali	114
2.1. La forma	114
2.2. L'oggetto	115
2.3. La durata	115
2.4. Meritevolezza degli interessi e dintorni	116
2.5. I soggetti coinvolti	118
3. Il vincolo testamentario di destinazione	120
3.1. Sull'ammissibilità	120
3.1.1. Premessa	120
3.1.2. La tesi dell'inammissibilità	122
3.1.3. La tesi positiva	126
4. Autonomia testamentaria e articolo 2645-ter c.c.	134
4.1. La forma del vincolo di destinazione di fonte testamentaria	134
4.2. Struttura del testamento recante un vincolo di destinazione	138
4.3. I limiti posti ai vincoli testamentari di destinazione	142
4.3.1. Il divieto di alienazione	142
4.3.2. Il divieto di sostituzione fedecommissaria	144
4.3.3. Il divieto di usufrutto e di rendite successive	145
4.3.4. Il divieto di autodesinazione	146
5. La tutela dei legittimari	147
5.1. I legittimari come beneficiari del vincolo	148
5.2. I legittimari come destinatari del vincolo a favore di altri	150
5.3. I legittimari come terzi rispetto al vincolo di destinazione	151
6. Una possibile casistica di interessi meritevoli di tutela	151
7. Il ruolo del Notaio	153
Osservazioni conclusive	156
Bibliografia essenziale	166

CAPITOLO I

La pianificazione successoria: limiti e strumenti tradizionali

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. I limiti posti dalle norme imperative in tema di pianificazione successoria; 2.1 Cenni sul principio di delazione e di divieto dei patti successori; 2.2. I legittimari; 2.3 L'intangibilità della legittima: rinvio; 3. Il principio di autonomia testamentaria; 4. Il negozio testamentario; 4.1 Segue: le forme ordinarie del testamento; 4.2 Il testamento olografo; 4.3. Il testamento pubblico; 4.4. Il testamento segreto; 5. Le modalità di revoca del testamento; 6. Le liberalità; 6.1. Cenni generali; 6.2 Le liberalità tra coniugi; 6.3 La donazione; 6.4 La liberalità non donativa; 6.4.1. Inquadramento; 6.4.2 L'animus donandi nella liberalità non donativa 6.4.3. Segue: le ipotesi più frequenti di liberalità non donative; 7. La revocabilità degli atti liberali; 7.1 L'ingiuria grave quale causa di ingratitudine; 7.2. Segue: ingiuria grave e infedeltà coniugale; 8. La tutela dei legittimari; 8.1. Le azioni offerte dall'ordinamento; 8.2. La riforma del 2005; 8.3. Gli strumenti per arginare il problema; 8.4. Cenni sulla collazione e sull'imputazione; 9. La legge "dopo di noi" nel quadro della pianificazione successoria a favore di persone con disabilità; 9.1 Segue: gli strumenti di separazione patrimoniale di cui all'articolo 6 legge 112/2016; 10. Il dovere di consulenza del notaio nella pianificazione successoria.

1. Premessa

Nella società odierna sovente è avvertita l'esigenza di spogliarsi di beni e dismettere la propria ricchezza anticipatamente rispetto alla propria dipartita nel tentativo di soddisfare interessi dei propri cari e di evitare l'insorgere di future controversie tra i soggetti beneficiari di lasciti *mortis causa*.

Gli strumenti a disposizione dei privati per il conseguimento di tali obiettivi sono, nel quadro della legislazione italiana, in numero assai vasto; ciò nondimeno in tempi meno recenti accadeva spesso che il soggetto disponente si avvallesse principalmente – soprattutto per ragioni economiche e pratiche – dei negozi tradizionali ideati, anche nell'intenzione del legislatore, per gli scopi appena enunciati: in particolare, le liberalità e il testamento che, comunque, rispondono all'esigenza di soddisfare "il programma" di dismissione del patrimonio che il disponente si è prefissato.

Tuttavia, parallelamente a tali mezzi, negli ultimi anni, hanno fatto la loro comparsa nell'ordinamento altri, più innovativi, strumenti di pianificazione¹, che consentono di raggiungere la meta prestabilita attraverso modalità apparentemente più rapide quanto

¹ Uno strumento che sovente viene utilizzato per la pianificazione successoria, a esempio, è la costituzione di una società "cassaforte" all'interno della quale vengono collocati i beni di famiglia. Sul punto si rinvia ad A. FUSARO, *La società semplice quale strumento per la pianificazione successoria*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, 2, pp. 445 ss.

all’obiettivo dei trasferimenti desiderati, tuttavia più complesse nel procedimento e maggiormente rischiose dal punto di vista della stabilità del risultato finale, con conseguente possibile vanificazione dello sforzo del disponente nel perseguimento dei propri obiettivi.

Lo scopo del presente lavoro è fornire una visione complessiva di alcuni degli strumenti di cui può avvalersi il privato e di offrire, nella parte conclusiva, spunti di riflessione “de iure condendo”, con l’auspicio di modifiche normative che possano modernizzare il diritto italiano delle successioni, in armonia con le emergenti esigenze della società.

Ove si parli di strumenti atti a perseguire scopi pianificanti, doveroso è il richiamo alla Legge 22 giugno 2016 numero 112 (cosiddetta Legge “Dopo di noi”) – di cui meglio si vedrà in seguito – la quale, oltre alla previsione di agevolazioni di natura fiscale, ha incoraggiato in via generale l’utilizzo di negozi di destinazione patrimoniale alcuni dei quali, fino all’entrata in vigore della predetta novella, non erano contemplati dal legislatore se non in norme di carattere tributario².

L’utilizzo di questi ultimi negozi, permette di vincolare beni imponendovi obblighi di gestione conformi a un fine eletto dal disponente³ e consente altresì l’opponibilità ai terzi del programma, limitando le iniziative esecutive sull’oggetto del vincolo alla tutela dei soli crediti coerenti con la destinazione assegnata ai beni stessi.

Nella prassi accade, infatti, che taluno, oltre a prevedere il trasferimento di determinati beni ai propri cari per il momento in cui avrà cessato di vivere, intenda preservare l’unitarietà del patrimonio familiare, consentendo ai superstiti di condurre una vita agiata senza tuttavia dissipare in breve tempo il patrimonio⁴ preservandolo dalle insidie che possono derivare da consulenze improvvise o iniziative gestionali eccessivamente rischiose.

Fondamentale per condurre la presente analisi è comprendere cosa si intenda per pianificazione successoria: trattasi del fenomeno per il quale un soggetto, con l’intenzione di prevedere il trasferimento del proprio patrimonio anticipatamente,

² S. LOCONTE, *Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale*, Milano, 2019, p. IX.

³ Si confronti con S. T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, Napoli, 2017, p. 9.

⁴ In alcune aree geografiche del nostro Paese, è particolarmente avvertita l’esigenza di garantire il trasferimento intergenerazionale dei patrimoni importanti. Si pensi ai Palazzi dei Rolli di Genova che vengono tramandati di generazione in generazione in alcuni casi a partire dalle famiglie che originariamente li costruirono.

pone in essere una serie di operazioni negoziali – contrattuali e non – volte a produrre effetti sui beneficiari solamente in seguito alla sua dipartita⁵.

Le ragioni che inducono un soggetto a pianificare la propria successione, come si è già accennato, possono essere molteplici⁶: prima fra tutte, nella prassi, è la motivazione di natura fiscale, poiché operando una pianificazione successoria atta a evitare ingenti prelievi da parte dell'erario sul patrimonio costruito dal *de cuius* lungo la propria vita, è possibile anticipare in termini di certezza sulla base della legislazione vigente al momento della pianificazione la riduzione del patrimonio che il prelievo fiscale comunque genera all'atto del suo trasferimento⁷.

Un'altra ricorrente ragione pianificatoria attiene al desiderio del *de cuius* di preservare un clima non conflittuale tra i propri discendenti o, più specificamente, tutelare anticipatamente i membri più fragili della famiglia dalle possibili prepotenze dei più intraprendenti: ebbene, proprio attraverso una consapevole e coscienziosa pianificazione successoria – assistita da competenti consulenti – le controversie ereditarie possono essere arginate.

Anche nei casi in cui il soggetto non abbia eredi legittimari e desideri perseguire finalità coerenti con le proprie convinzioni personali (etiche, religiose, politiche etc.), magari anche evitando una successione legittima che beneficerebbe soggetti non graditi, la pianificazione offre la possibilità di attribuire al proprio patrimonio un destino che lasci un segno tangibile oltre la vita del disponente.

Invero, tale esigenza programmatica, se pur particolarmente vitale nel pensiero moderno, è stata sempre avvertita nella storia da tutti gli ordinamenti del mondo, tanto che già nel diritto romano era conosciuto l'istituto giuridico del testamento.

Peraltro, malgrado la pianificazione successoria da sempre sia stata perseguita attraverso il negozio di ultima volontà – definito tuttora come “strumento socialmente rilevante”⁸ – attualmente esso viene spesso sostituito dall'utilizzo di altri strumenti⁹,

⁵ Secondo V. BARBA, *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in AA. V.V., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, p. 192, “la pianificazione ereditaria è affidata a una molteplicità di atti, aventi struttura e natura diversa gli uni dagli altri, ma medesima funzione”.

⁶ Si segnala A. FUSARO, *Una casistica in tema di pianificazione successoria*, in *Notariato*, 2008, 2, pp. 188 ss. ove sono indicati dei casi pratici di soggetti che volevano perseguire tale fine per motivi sensibilmente differenti l'un l'altro.

⁷ Da anni, infatti, si parla di modificare l'imposta sulle successioni e delle donazioni di cui al decreto legislativo 346/1990 riducendo le franchigie stabilite dalla legge per determinati soggetti; l'allarme generato da tali ricorrenti notizie sempre più spesso incoraggia operazioni di pianificazione anticipata.

⁸ Così definito da G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, 2009, p. 7.

come meglio si vedrà in seguito, vuoi per ragioni di carattere fiscale, vuoi per altre motivazioni¹⁰: si prenda il caso di un soggetto che intenda lasciare ai propri due figli una cospicua somma di denaro investita in titoli azionari gestiti da due differenti istituti di credito: qualora il soggetto voglia attribuire i due *dossier* ai figli tramite il negozio testamentario, all'apertura della successione i beni risulterebbero tassabili con le aliquote ordinarie previste in materia. Se invece il disponente trasformasse i titoli in liquidità conferite in due distinte polizze vite di analogo valore di riscatto indicando quali beneficiari rispettivamente l'uno e l'altro figlio, il lascito perverrebbe ai discendenti con esenzione da imposte¹¹ e conseguente riduzione del valore dell'asse ereditario che rileva ai fini dell'operatività delle franchigie di legge; operazioni del genere sono molto ricorrenti nel nostro ordinamento, malgrado l'Italia sia tuttora considerata un paradiso fiscale¹² dal punto di vista dell'imposta sulle successioni.

Tra l'altro, le norme che regolano il diritto successorio italiano, risultano essere tra le più datate e non più rispondenti alle attuali esigenze della società, specialmente per i patrimoni maggiormente cospicui per i quali il negozio testamentario ha senz'altro perso il ruolo centrale quanto alla trasmissione della ricchezza familiare¹³, per l'emergente successo di nuovi strumenti pianificatori¹⁴.

⁹ È possibile, infatti, notare anche sulla base della relazione del Ministero della Giustizia del 2018 che nel 2018 vi è stata una percentuale, rapportata al numero di decessi del 12,86% di successioni testamentarie ed il residuo di successioni legittime.

¹⁰ Come osservato da A.A. CARRABBA, *Pianificazione successoria, disposizione testamentarie e destinazioni*, in AA. VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, p. 433, in realtà la riduzione della valenza dello strumento testamentario, per regolare la vicenda *mortis causa* va già dedotta da quanto disposto nel codice civile, in quanto lo stesso accorda prevalenza alla successione legittima, in ragione dell'interesse della famiglia, ponendo forti limiti all'autonomia del testatore (Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento, I, Profilo negoziale dell'atto. Appunti dalle lezioni*, Milano 1976, p. 17).

¹¹ Tale previsione risulta espressamente inserita all'articolo 12 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 numero 346, secondo il quale non concorrono a far parte dell'attivo ereditario le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.

¹² L'Italia è, infatti, nel mirino dell'Unione Europea la quale, ricercando un principio di fiscalità comune europea, gradirebbe che il Paese si uniformasse alla tassazione di altri Stati europei con riferimento alle successioni quale, a titolo di esempio, la Francia che prevede delle aliquote ben più alte di quelle previste dal nostro ordinamento.

¹³ Così S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, pp. 466 ss.; si veda anche P. RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, Padova, 2010, pp. 3 ss.; M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008, *passim*.

¹⁴ N. LIPARI, *Prospettive della libertà di disposizione ereditaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 3, p. 799; lo stesso autore richiama S. RODOTÀ, *Ipotesi sul diritto privato*, in *Il diritto privato nella società odierna*, Bologna, 1971, p. 13; V. FERRARI, *Successioni per testamento e trasformazioni sociali*, Milano, 1972, p. 49 ss.; E. PEREGO, *"Favor legis" e testamento*, Milano, 1970, p. 37; P. SCHLESINGER, *v. Successioni (diritto civile): parte generale*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 748.

Nel prosieguo si perseguirà l'obiettivo di affiancare al taglio teorico una, per quanto possibile sintetica analisi della prassi, in quanto sovente è proprio dall'esperienza concreta che sorgono gli spunti per l'elaborazione di nuove teorie e nuovi istituti.

2. I limiti posti dalle norme imperative in tema di pianificazione successoria

2.1. Cenni sul principio di delazione e di divieto dei patti successori

I principi cardine dei quali ci sembra opportuno – se pur brevemente – illustrare i tratti salienti, per intraprendere l'indagine sugli strumenti idonei al perseguimento della pianificazione successoria, sono contenuti nelle disposizioni successive alla norma di apertura del secondo libro del codice civile, rubricato “delle successioni”: gli articoli 457 e 458 c.c., infatti, prevedono specifici veti con i quali il disponente da sempre è tenuto a confrontarsi, consistenti nella previsione di due sole forme di delazione ereditaria (la successione legittima e quella testamentaria), nel divieto dei patti successori e, in ultimo, e nella inderogabilità delle norme di tutela della posizione dei legittimari.

Come noto, infatti, l'articolo 457 c.c. – che sostanzialmente riproduce l'articolo 720 del codice civile previgente¹⁵ – statuisce che l'eredità si devolva per legge o per testamento, implicitamente escludendo che la successione *mortis causa* possa essere disciplinata da contratto *inter vivos*¹⁶; tale principio viene sviluppato dal successivo articolo 458 c.c. che introduce il divieto dei “patti successori”¹⁷. In particolare, è sanzionata con la nullità ogni convenzione¹⁸ con la quale si disponga anticipatamente del proprio patrimonio per il tempo successivo alla propria dipartita.

¹⁵ In realtà, il vecchio codice utilizzava la nozione di “devoluzione della successione”, mentre l'attuale ha preferito utilizzare l'espressione eredità in quanto non coincidente con il concetto di successione.

¹⁶ Si confronti con C. CICERO, *Il divieto del patto successorio nel codice civile italiano e le sue motivazioni*, in *Riv. not.*, 2018, 4, p. 699 ss.; si veda anche la relazione al codice civile del Guardasigilli in base al quale viene statuita l'inammissibilità della forma contrattuale, ribadita poi dal successivo articolo 458 c.c.

¹⁷ Secondo R. NICOLÒ – M. STELLA RICHTER (dir.), *Rassegna di giurisprudenza sul codice civile*, Milano, 1969, p. 7, il patto successorio consiste in una convenzione avente per oggetto la disposizione di beni facenti parte di una successione prima della sua apertura e quali parti contraenti il futuro *de cuius* e coloro che egli o la legge chiamano all'eredità; si tratta, quindi, di un negozio recante patti che impegnano il disponente a istituire erede un determinato soggetto (patto confermativo), o patti che obbligano un soggetto a disporre di diritti che potrebbero derivargli da una successione altrui, (patto dispositivo) o, ancora, comportano una rinuncia anticipata a diritti successori non ancora sorti (patto rinunciativo); *ex multis*, Cass. 7.3.1960, n. 576, in *Giust. civ.*, v. *Successione in genere*, p. 20); va infine rimarcato che il divieto di patto successorio non riguarda solo la qualità di erede ma anche la qualifica di legatario (sul punto si rinvia a G. GIAMPICCOLO, *Atto mortis causa*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1959, *passim*).

¹⁸ Invero, con la legge 14 febbraio 2006 numero 55, è stata introdotto nell'ordinamento un importante strumento disciplinato dagli articoli 768 bis e seguenti c.c. che rappresenta una deroga espressa al

Tale norma risulta coerente con la matrice romanistica del nostro codice (il diritto romano, infatti, non prevedeva i patti successori¹⁹) e differisce di gran lunga dalla tradizione germanica, che tutt'ora, invece, ammette la successione ereditaria di fonte contrattuale.

Nonostante le ragioni della presenza nel nostro codice di tale norma siano ampiamente dibattute, la teoria più convincente sembra ricondurre la scelta del legislatore al fatto che il testamento sia indicato come unico atto idoneo a garantire la disposizione *mortis causa*²⁰ e il divieto di cui all'articolo 458, consono al brocardo "*viventis non datur hereditas*"²¹ intenda garantire il principio di autonomia testamentaria, di cui meglio si vedrà in seguito, che verrebbe irrimediabilmente compromesso dal patto successorio: l'autonomia del testatore, infatti, è illustrata chiaramente all'articolo 679 c.c. in base al quale è possibile per il disponente revocare il proprio testamento in ogni momento fino al termine della vita²².

divieto dei patti successori: ci si riferisce, ovviamente al "patto di famiglia", definito come contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti. La ratio di tale norma è consentire all'imprenditore di assegnare l'azienda al legittimario che ritiene possedere capacità tali da mantenere la continuità aziendale (così S. LOCONTE, *Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale*, cit., p. 241, il quale afferma altresì che "lo scopo del legislatore è preservare la continuità del tessuto imprenditoriale italiano e con essa il mantenimento dei livelli occupazionali e del buon funzionamento del sistema economico aziendale"); sul patto di famiglia rinviare a tutta la dottrina che si è occupata del nuovo istituto risulterebbe estremamente difficoltoso; ci si limita a segnalare, tra i contributi più importanti: A. FUSARO, *I patti di famiglia*, in G. FERRANDO (dir.) *Il nuovo diritto di famiglia*, Bologna, vol. II, 2008, pp. 857 ss.; I. RIVA, *Patto di famiglia*, in SCIALOJA, BRANCA, GALGANO, *Commentario del Codice Civile e codici collegati*, Bologna, 2021, *passim*.

Il patto di famiglia costituisce un validissimo strumento di pianificazione successoria, tuttavia risulta riservato solo agli imprenditori. Per esigenze contenutistiche il presente elaborato non tratterà del tema nonostante si abbia consapevolezza che l'istituto di cui agli articoli 768 *bis* e seguenti c.c. rappresenti una delle maggiori novità in tema di pianificazione successoria.

¹⁹ Si rinvia a B. BIONDI, *Diritto ereditario romano*, Milano, 1954, p. 169; più in generale si veda G. VISMARA, *Storia dei patti successori*, Milano, 1986, *passim*.

²⁰ In questo senso F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2012, p. 222, il quale prosegue affermando che viene esclusa implicitamente anche la *donatio mortis causa* (si veda anche F. SANTORO PASSARELLI, *Donazione per caso di morte e a causa di morte*, Saggi, II, p. 849 ss.; F. TALASSANO, *Variazioni sul tema della donazione mortis causa*, in *Giur. it.*, 1960, IV, pp. 79 ss.).

²¹ In questo senso, F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, p. 10.

²² Tale opinione è espressa da C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano 1964, p. 40; C. CECERE, *Patto successorio*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, II, Torino 2004, p. 1101; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2015, p. 40; L. FERRI, *Successioni in generale*, 3, in SCIALOJA, BRANCA, *Comm. Cod. Civ.*, art. 456-511, Bologna-Roma, 1997, p. 101; si veda anche C. CICERO, *op. ult. cit.*, p. 699 e M. IEVA, in *Comm. Cod. c.c. Gabrielli*, CUFFARO – DELFINI (cur.), art. 456-564, Torino, 2009, p. 31. Sui patti successori, doveroso il rinvio alla monografia di V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, in *Quaderni di Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2015, *passim*.

In dottrina è stato anche affermato che il divieto di patti successori trovi ragione nella necessità di attribuire esclusiva considerazione alla volontà del *de cuius* con riguardo alla sua successione²³; tale interpretazione, peraltro, riguarderebbe solo il patto successorio istitutivo (contratto) e non anche il rinunziativo e il dispositivo; più interessante, invece, una terza teoria che fonda la *ratio* di tale veto sulla necessità di tutela di soggetti inesperti e prodighi, inclini a dilapidare in anticipo i beni oggetto della futura successione²⁴.

La portata dell'articolo 458 c.c., peraltro, nel corso degli ultimi anni, è stata attenuata sia per effetto della introduzione di una espressa e specifica deroga mediante l'inserimento dell'istituto del patto di famiglia, sia per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento dell'Unione Europea 4 luglio 2012 numero 650, che apre ai patti successori "transfrontalieri"²⁵: all'articolo 3 di detto testo comunitario, il patto successorio viene definito come "*l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo*".

Il successivo articolo 25 stabilisce che il patto successorio deve essere disciplinato, quanto ad ammissibilità, effetti e validità sostanziale, dalla legge applicabile alla successione del *de cuius* se questi fosse deceduto al momento della conclusione del patto (secondo il criterio generale della residenza abituale), ma al terzo comma consente una deroga a tale criterio statuendo la facoltà delle parti di scegliere quale legge regolatrice del patto successorio quella che una di esse avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'articolo 22 del citato regolamento²⁶ (seguendo il criterio della cittadinanza al momento della scelta o della morte).

In base dunque a detto regolamento, a un cittadino europeo sarebbe consentito "attingere alla disciplina successoria del Paese in cui ha la residenza al momento della stipulazione del patto successorio, che in quel Paese può essere, almeno in parte, consentito"²⁷.

²³ Cfr. F. MAGLIULO, *Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale*, in *Riv. not.*, 1992, pp. 1418 ss.

²⁴ Così G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 40.

²⁵ Sul regolamento 650/2012 e i patti successori si veda, tra gli altri, V. PUTORTÌ, *Il divieto dei patti successori istitutivi alla luce del regolamento UE 650/2012*, in *Diritto delle Successioni e della famiglia*, 3, 2016, pp. 845 ss.

²⁶ Si confronti con D. GIRARDI, *Il regolamento UE n. 650/2012 e la legge applicabile alla successione*, in <https://www.federnotizie.it>.

²⁷ M. V. DE GIORGI, *Patti successori, compatibilità della legge straniera con l'ordine pubblico e tutela dei legittimari*, in AA. VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, p. 417.

Nonostante le deroghe previste espressamente da fonti nazionali e comunitarie, il principio del divieto di patti successori, rimane cardine dell'ordinamento e, come tale, non derogabile se non nei casi specificamente sopra indicati; pur tuttavia il Regolamento UE potrebbe indurre il legislatore italiano a ripensare a contenere il rigore del divieto di patti successori onde evitare che esso sia eludibile solo da costoro che possono permettersi di preconstituire le condizioni di applicazione di una legge straniera²⁸.

2.2. *Segue: i legittimari*

Il terzo dogma che il disponente è tenuto a rispettare nei casi in cui intenda pianificare il destino dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere riguarda le norme in tema di successione necessaria, che tutelano una particolare categoria di soggetti denominati legittimari ai quali la legge riserva una quota di eredità o di altri diritti (cioè una quota di riserva).

La disciplina dei "legittimari", come noto, si rinviene in un unico capo del titolo I del libro II del codice civile, suddiviso in due sezioni: la prima sezione individua i diritti riservati a tale categoria, la seconda disciplina le forme per la reintegrazione della quota di riserva in caso di lesione. La tutela di questa particolare categoria di eredi, se pur condivisa da molti Paesi, risulta sconosciuta in alcuni Paesi dell'area di *Common Law* ove tradizionalmente si tende a incentivare l'assoluta libertà di ciascuno di disporre delle proprie sostanze²⁹.

Secondo la stessa A. "la norma impone di interrogarsi sulla natura del divieto, al fine di stabilire se essa debba reputarsi espressione di un principio di ordine pubblico internazionale, con considerati validi ed efficaci nel nostro ordinamento patti successori, pur validamente stipulati secondo una legge straniera, ancorché uno Stato non facente parte dell'Unione Europea".

²⁸ Sulla norma in tema di patti successori rapportata al citato regolamento si rinvia ad A. FUSARO, *Quale avvenire per i patti successori in Italia dopo il Regolamento europeo delle successioni?*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014, pp. 637 ss.

²⁹ In realtà, anche nel Regno Unito la libertà testamentaria è stata mitigata attraverso l'*Inheritance Provision for Family ad Dependants Act* del 1975, in forza del quale il giudice può assegnare beni del *de cuius* a favore di suoi congiunti a seguito di richiesta formale per assolvere al mantenimento (per una esaustiva spiegazione si rinvia all'importante saggio di A. FUSARO, *I diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2012, n. 12, pp. 747 ss.; si veda anche A. FUSARO, *I legittimari in Italia e negli ordinamenti stranieri. La riserva e altre tecniche di protezione successoria*, in AA. V.V., *Libertà di disporre e pianificazione successoria*, Napoli, 2017, pp. 319 ss.).

Secondo F. MARUFFI, *La composizione qualitativa della quota di riserva*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, p. 157, non si tratta di una vera e propria quota di riserva in quanto dipendente esclusivamente dalla valutazione del giudice. (si veda anche A. IANNACCONE, *Legittimari ed eredi legittimi nel diritto comparato*, in *Notariato*, 1997, p. 469).

Da sempre ci si è interrogati sulla natura giuridica della successione necessaria e numerosi sono stati gli studi dottrinali che hanno affrontato l'argomento: alcuni, infatti, la considerano un *tertium genus*, in quanto connotata da caratteristiche che la distinguono sia dalla successione necessaria sia da quella testamentaria³⁰; alcuni autori, poi, l'hanno definita come successione a titolo particolare in quanto il legittimario non può essere considerato erede in quanto la legge gli assegna un attivo netto che può pervenire anche attraverso altre forme quali le liberalità³¹; altri la definiscono "successione legittima potenziata"³² in quanto la necessaria e la legittima devono considerarsi due facce della stessa medaglia avendo in comune sia il titolo costitutivo (legge), sia il fondamento, ossia la tutela della famiglia: tale teoria sarebbe confermata anche nel disposto dell'articolo 457 c.c., che escluderebbe aprioristicamente un *tertium genus*, stabilendo la devoluzione ereditaria solamente per legge o per testamento³³.

La successione necessaria ha, in buona sostanza, come presupposto il fatto che una piena autonomia dei privati che intendano pianificare la propria successione collide con l'interesse della collettività e soprattutto con quello della famiglia, la tutela della quale è realizzata con un istituto che proviene dal diritto romano ed è appunto fortemente limitativo della piena facoltà di disporre per testamento³⁴.

Ciò nondimeno, le norme in tema di legittimari producono, come si vedrà in seguito, effetti significativi sulla certezza dei traffici giuridici, stante il possibile recupero di beni trasferiti a terzi "in spregio ai diritti dei legittimari"³⁵.

E' quindi opportuno approfondire brevemente la *ratio* dell'istituto in questione.

Alla luce delle disposizioni degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, in realtà, la successione necessaria, pur se disciplinata anteriormente dal codice civile, sembra particolarmente coerente con le finalità di tutela della famiglia assunte dalla Repubblica all'atto della sua nascita.

³⁰ Tra i molti, V. R. CASULLI, *Successioni (dir. civ.); successione necessaria* in *Noviss. Dig. It.*, XVIII, Torino, 1971, p. 787.

³¹ Così L. FERRI, *Dei legittimari, Art. 536-564* in SCIALOJA – BRANCA, *Comm. cod. civ.*, Bologna Roma, 1981, p. 7.

³² A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1947, p. 218.

³³ Tale teoria prevalente trova riscontro in numerosi autori tra i quali si segnalano, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 392, F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Comm. cod. civ.*, M. D'AMELIO - E. FINZI (dir.), *Libro delle successioni per causa di morte e delle Donazioni*, Firenze, 1941, p. 266.

³⁴ Sulla libertà di disporre, si rinvia all'autorevole contributo di S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, cit., p. 466 ss.

³⁵ Così A. SEMPRINI, *La progressiva erosione della legittima in natura*, in *Dir. fam. pers.*, 3, 2017, pp. 1054 ss.

Uno dei più illustri studiosi in materia successoria³⁶ richiama, peraltro, anche l'articolo 47 della Costituzione, che incoraggia il risparmio in tutte le sue forme, osservando che l'assenza della legittima indurrebbe ad aumentare i consumi trascurando l'importanza del trasferimento intergenerazionale, anche solo parziale, dei patrimoni. Vi è, tuttavia, anche chi sostiene come in realtà la successione necessaria non sempre tuteli le relazioni familiari ma spesso sia fonte di contrasti generando sovente controversie ereditarie³⁷.

La continuità del patrimonio familiare, infatti, potrebbe essere perseguita anche con altre modalità senza compromettere così significativamente la libertà testamentaria; non convince, peraltro, neppure chi afferma che la successione necessaria debba essere intesa quale "supporto economico tra i più stretti congiunti", in linea col principio di solidarietà nelle relazioni familiari, in quanto tale supporto può essere superfluo ogniqualvolta i legittimari risultino essere autosufficienti e quindi "non bisognosi di sostegno economico"³⁸.

Occorre, peraltro, evidenziare che l'articolo 536 c.c. all'interno del quale vengono individuati i soggetti legittimari, ha subito importanti modifiche nel corso del tempo: in particolare, la formulazione originaria è mutata a seguito della riforma del diritto di famiglia avvenuta, come noto, con la legge 19 maggio 1975 numero 151, che ha assegnato un ruolo centrale al coniuge elevando il concetto di famiglia nucleare a scapito di quello di famiglia patriarcale³⁹ e parificando quasi totalmente i figli legittimi a quelli naturali⁴⁰, in attuazione dell'articolo 30 della Costituzione; il secondo mutamento significativo della norma in esame è avvenuto nel 2012, anno nel quale il legislatore ha eliminato qualsivoglia distinzione tra figlio naturale e figlio legittimo contemplando semplicemente la nozione unitaria di "figlio"⁴¹.

Ai fini del presente lavoro va sottolineato come l'articolo 536 c.c. distingue tra la riserva di una quota di eredità (a beneficio del coniuge, dei figli e in mancanza di

³⁶ G. BONILINI, *Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, pp. 223 ss.

³⁷ S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?*, in *Riv. Not.*, 2007, 4, pp. 815 ss.

³⁸ A. SEMPRINI, *La progressiva erosione della legittima in natura*, cit., pp. 1054 ss.

³⁹ Così G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 411, il quale, a sua volta, richiama quanto affermato da L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte Speciale. Successione necessaria*, Milano, 1961, p. 153.

⁴⁰ L'unica forma di privilegio era la facoltà offerta ai figli legittimi di commutare la quota di riserva ai figli naturali di cui meglio si vedrà infra.

⁴¹ Cfr. Legge 10 dicembre 2012, numero 219.

questi agli ascendenti⁴²) e la riserva di altri diritti quali il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il diritto di uso sui beni che la corredano a beneficio del solo coniuge al quale oggi è stato parificato il partner dell'unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016 numero 76.

Le norme in esame sono destinate a operare solo laddove la successione legittima, che già risponde a criteri di tutela delle principali relazioni familiari, sia limitata nei suoi effetti da disposizioni testamentarie o donazioni *inter vivos* che riducono le quote di riserva.

Con particolare riferimento al coniuge, la prassi insegna che non di rado esso viene pretermesso dal progetto di trasferimento della ricchezza, malgrado sia il legittimario investito dei maggiori diritti (come si è accennato, oltre alla quota di riserva, ha diritto altresì all'abitazione sulla casa coniugale⁴³ e all'uso sui mobili presenti al suo interno).

Il coniuge è, in effetti, la figura che ha acquisito il maggior rafforzamento di tutela a seguito della riforma del '75, che ha finalmente dato attuazione al principio di uguaglianza sostanziale dei coniugi di cui all'articolo 29 della Costituzione⁴⁴.

Prima della citata novella, infatti, al coniuge era riservato il solo diritto di usufrutto sui due terzi del patrimonio del defunto mentre attualmente viene assegnato allo stesso un'ampia quota di riserva pari alla metà del patrimonio del defunto (riducibile con la presenza di figli fino a un quarto) oltre al diritto di abitazione sulla casa coniugale e sui mobili che la corredano, diritto che spetta anche laddove il legittimario in oggetto decida di rinunciare all'eredità.

⁴² Va peraltro rilevato che nonostante la riforma, continuano ad essere esclusi dai legittimari i parenti collaterali: ciò ha portato una parte di dottrina a dubitare della costituzionalità della norma in esame laddove esclude i fratelli e le sorelle del *de cuius* (così G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 411 che richiama il pensiero di A. D'AMBROSIO, *L'illegittimità costituzionale dell'art. 536 c.c. laddove non prevede tra i legittimari dei fratelli e delle sorelle del de cuius*, in *Arch. Civ.*, 2001, p. 413).

⁴³ Sul diritto di abitazione di cui all'articolo 540 seconda comma, la bibliografia è vastissima; ci si limita a segnalare: AA.VV., *Dal diritto di abitazione ai diritti di abitazione*, *Studio del Consiglio Nazionale del Notariato* 6/2015, *passim*; D. POLETTI, *A proposito del diritto di abitazione del coniuge superstite (e di interessi creditor)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2015, p. 403; G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 540 comma 2 c.c.*, in *Dir. fam. pers.*, 2008, 2, p. 955 ss.; G. MUSOLINO, *Uso, abitazione e servitù irregolari*, Bologna, 2012, *passim*; F. PARENTE, *Tecniche acquisitive dei diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite*, in *Giur. it.*, 1982, II, pp. 152 ss.; G. MUSOLINO, *I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite nella fattispecie del coniuge separato*, in *Riv. not.*, 2014, pp. 1034 ss.; M. IEVA, *La successione necessaria*, *Successioni, donazioni, beni*, vol. II, *Le successioni e le donazioni*, I, in N. LIPARI - P. RESCIGNO (dir.) *Tratt. dir. civ.*, Milano, 2009, pp. 53 - 54.

⁴⁴ M. F. TOMMASINI, *I rapporti familiari tra tradizione e attualità*, in *Dir. fam. pers.*, 1, 2018, pp. 259 ss.

Pertanto, come autorevolmente osservato, la successione ereditaria, a seguito della citata modifica, “*da strumento attuativo di una trasmissione generazionale (e quindi verticale) di una ricchezza nella quale trova espressione l'interesse della famiglia (come stirpe), si ridefinisce come salvaguardia di interessi individuali di una cerchia di soggetti, legati (in orizzontale) da vincoli di solidarietà e di affetti*”⁴⁵.

Nondimeno, attraverso l'attribuzione del diritto di abitazione, la legge assicura al coniuge superstite il godimento dell'ambiente in cui viveva e svolgeva la vita familiare⁴⁶, dovendosi rinvenire dunque la *ratio* della norma nella conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare oltre che nella custodia della memoria del coniuge scomparso. Tale diritto viene considerato dall'orientamento dominante⁴⁷ una vocazione a titolo particolare, intesa quale “legato *ex lege*”, scelta legislativa che ad oggi rappresenta un patrimonio comune di molti stati europei. L'acquisto del diritto di abitazione dell'uso sulle cose che corredano la casa familiare, infatti, avviene in ogni caso anche laddove il coniuge rinunci all'eredità⁴⁸.

E' opportuno, tuttavia, chiedersi come il diritto di abitazione possa incidere sulla legittima spettante al coniuge e come il soggetto che intenda pianificare la propria successione ne debba tenere conto. E' stato, infatti, osservato come i legati di cui all'articolo 540 c.c. debbano non tanto gravare sulla quota di riserva, bensì sulla quota di disponibile⁴⁹ determinando gli stessi un “incremento quantitativo della quota contemplata a favore del coniuge”⁵⁰.

⁴⁵ G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, 4, pp. 803 ss..

⁴⁶ G. MUSOLINO, *Diritto di abitazione del coniuge superstite. Il trasferimento in altro alloggio non è causa di estinzione*, in *Riv. not.*, 2020, 5, pp. 913 ss. Per una nozione di casa adibita a residenza familiare si veda Cass., 27.2.1998, n. 2169, in *Giur. it.*, 1998, p. 1794, con nota E. BERGAMO, *L'oggetto del diritto di abitazione riservato al coniuge superstite*; in *Fam. dir.*, 1998, p. 390, secondo cui trattasi di quella ove era stata localizzata in modo prevalente e stabile la vita familiare.

⁴⁷ Tra le molte Cass. 10.3.1987, n. 2474, in *Vita not.*, 1987, p. 759; Cass. 27.2.1988, n. 2159, in *Giur. it.*, 1988, I, 1749; Cass. 6.4.2000, n. 4329, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 739; Cass. 23.5.2000, n. 6691, in *Rass. dir. civ.*, 2002, p. 396; Cass. 11.3.1988 n. 2403, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1121; Trib. Roma, 22 gennaio 2015; Cass., 30.4.2012, 6625, in *Fam. dir.*, 2012, p. 869; Cass., 12.6.2014, n. 13407; in particolare si rinvia a G. VICARI, *I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite*, in *Riv. not.*, 1978, p. 1309, che lo annovera tra i legati. Si veda anche G. BONILINI, in G. BONILINI, G. F. BASINI, *I legati*, in P. PERLINGIERI (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2003, pp. 11 ss.; C. COPPOLA, *I diritti d'abitazione e d'uso spettanti ex lege*, in *La successione legittima*, in G. BONILINI (dir.), *Tratt. dir. succ. e don.*, 3, Milano, 2009, pp. 106 ss.

⁴⁸ G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2013, p. 163.

⁴⁹ L. FERRI, *I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite*, in *Il regime patrimoniale della famiglia a dieci anni dalla riforma-Convegno di studi organizzato dal Comitato regionale dei Consigli Notarili dell'Emilia Romagna-Milano*, 1988, pp. 34 ss.

⁵⁰ Come indicato da Cass., 6.4.2000, n. 4329, il calcolo deve avvenire prima individuando la quota di riserva del coniuge superstite e successivamente andranno ad aggiungersi a questi il diritto di abitazione

Pertanto, solo se la disponibile non è capiente i diritti di uso e abitazione gravano sulla quota di riserva del coniuge; se neppure quest'ultima risulti capiente i citati diritti graveranno su quanto la legge prevede per gli altri legittimari, essendo necessario che il valore venga dedotto dall'asse prima della divisione tra coeredi⁵¹.

Trattasi quindi di prerogative che la legge ha voluto assicurare alla relazione familiare che subirebbe il più gravoso pregiudizio qualora al decesso del coniuge la cessazione della convivenza non fosse quanto meno compensata dalla conservazione del contesto abitativo ove si svolgeva la perduta comunione materiale e spirituale della coppia.

La pianificazione successoria non può quindi trascurare il rispetto di prerogative che trovano la loro più profonda *ratio* nel vincolo matrimoniale che fonda quella società naturale cui la Costituzione guarda con rispetto e impegno di tutela.

Tralasciando la categoria degli ascendenti, i quali vengono considerati “legittimari di secondo ordine”⁵², stante la loro chiamata ai sensi degli articolo 536 e ss. c.c. solamente in caso di assenza di figli o loro discendenti, interessante risulta la categoria di questi ultimi legittimari per i quali normalmente il disponente desidera pianificare la propria successione per esigenze di equa distribuzione del patrimonio o, non di rado, per divisione ragionata dello stesso in prevenzione di possibili contrasti tra discendenti.

Come noto, i mutamenti che hanno riguardato questa categoria di legittimari sono molteplici essendo risultato necessario superare le discriminazioni – a scapito dei figli nati fuori dal matrimonio – presenti nell'originario codice del '42, così come d'altra parte nella legislazione di molti altri Paesi Europei.

La normativa in tema di filiazione è stata quindi oggetto, da parte del legislatore di interventi che hanno realizzato una “lenta ma progressiva eliminazione di gravi ed ataviche discriminazioni”⁵³, portando nel 2012 ad affermare una nozione giuridica unitaria di figlio⁵⁴.

e quello di uso che andranno a gravare sulla disponibile sempre che questa sia capiente. (La pronuncia è stata annotata rispettivamente da: R. TRIOLA, *Osservazioni in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite*, in *Vita not.*, 2001, p. 141; R. CICCARIELLO, *Il diritto di abitazione del coniuge superstite*, in *Notariato*, 2001, pp. 357 ss.; G. TEDESCO, *I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite nella successione legittima*, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 2198.

⁵¹ Si confronti su quanto statuito da Cass., SS. UU., 27.2.2013, n. 4847, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 748, con nota T. PERTOT, *I diritti di abitazione ed uso nella successione legittima del coniuge: la soluzione delle sezioni unite*.

⁵² G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 172.

⁵³ A. DEL GIUDICE, *La filiazione prima e dopo la riforma*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 337.

⁵⁴ Con la legge 10 dicembre 2012, n. 219.

Il Codice civile nella sua versione originaria, infatti, che pure aveva modificato la disciplina previgente, rifletteva una società patriarcale che tendeva a emarginare e discriminare i figli nati fuori dal matrimonio prevedendo un trattamento sensibilmente differente della prole a seconda del contesto di nascita⁵⁵.

Pochi anni dopo l'emanazione del Codice, l'avvento della Costituzione repubblicana sancì tuttavia principi fondamentali assegnando al legislatore un obiettivo perequativo; in particolare, già in sede di assemblea costituente, era emersa nitidamente una specifica attenzione verso la prole nata fuori dal matrimonio. In tale ambito, il dibattito sviluppatosi per la definizione del testo dell'art. 30 c.c. aveva registrato dapprima semplici esternazioni di pietà nelle parole di coloro che si dichiaravano favorevoli a “non fare ricadere le colpe del genitore su chi non ha domandato di venire al mondo”⁵⁶, ma maturato poi una vera e propria consapevolezza circa la necessità di dare attuazione al principio generale di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Carta in corso di elaborazione⁵⁷.

Anche con riguardo al tema dei discendenti, una tappa fondamentale del cammino di adeguamento della normativa al principio di uguaglianza è rappresentata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975⁵⁸ che, tra le altre innovazioni, sostituì l'espressione “figli illegittimi” con “figli naturali” e parificò le quote successorie⁵⁹.

Nel 2006, un importante contributo nella stessa direzione fu assicurato dall'entrata in vigore della legge 8 febbraio n. 54, che si proponeva di riconoscere il diritto alla bigenitorialità a tutti i minori e, a tal fine, estese la regola dell'affido condiviso anche a procedimenti giudiziari relativi a figli di genitori non coniugati⁶⁰.

⁵⁵ Sulla disciplina prevista in materia di filiazione dall'originale impianto del Codice civile si rinvia al saggio di D. CARUSI, *La filiazione fuori dal matrimonio nel diritto italiano (1865-2013)*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, pp. 369 ss.

⁵⁶ In questo senso si espresse l'onorevole Cevolotto, nella seduta del 30 ottobre 1946, in F. CALZARETTI (cur.), *La nascita della costituzione*, in www.nascitacostituzione.it.

⁵⁷ A tale proposito, di notevole interesse l'intervento tenuto dall'onorevole Nadia Gallico Spana, nella seduta del 17 aprile 1947: «la questione nel suo complesso che è impostata male, perché non si tratta né di compassione né di pietà; si tratta di stabilire prima di tutto un diritto di eguaglianza che è già stato sancito dall'articolo 3. Nell'articolo 3 non si è detto che vi era una categoria di cittadini che aveva diritto soltanto alla pietà e non alla eguaglianza di tutti i diritti; si è detto che tutti sono eguali di fronte alla legge. E le affermazioni fatte in quell'articolo debbono essere riconfermate e non si deve cercare su questioni particolari di infirmarne il valore», in F. CALZARETTI (a cura di), *La nascita della costituzione cit.*

⁵⁸ Legge 19 maggio 1975, n. 151.

⁵⁹ Si confronti con D. CARUSI, *op. ult. cit.*, p. 376.

⁶⁰ A. DEL GIUDICE, *op. ult. cit.*, pp. 337 ss.

Eppure, solamente la legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha pienamente realizzato la parificazione di tutte le forme di filiazione⁶¹ rendendo lo *status* un “concetto irrilevante” rispetto al figlio⁶² e adeguando, altresì, l’ordinamento italiano agli altri Paesi europei⁶³; la nuova formulazione dell’art. 315 c.c.⁶⁴ riconosce pari dignità sociale⁶⁵ a tutti i figli, eliminando ogni aggettivo atto a denunciarne l’origine e rimuovendo la più grave discriminazione sopravvissuta alla riforma del 1975, che consisteva nel negare rapporti di parentela tra il figlio nato fuori dal matrimonio e la famiglia d’origine del genitore naturale⁶⁶.

Non è mancato chi ha rilevato che la novella rappresenta una vera e propria “rivoluzione copernicana” che potrebbe porre le basi per “la riedificazione dell’intero diritto di famiglia e delle successioni”⁶⁷.

Ai fini della presente ricerca risulta interessante quanto statuito dalla predetta legge 219/2012 la quale ha demandato al Governo, tra l’altro, l’adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, con facoltà anche al figlio naturale di utilizzare le azioni di cui all’articolo 533 e seguenti del codice civile⁶⁸.

⁶¹ Si veda sul punto, M. G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in www.comparazionecivile.com, la quale afferma che attraverso tale riforma “si realizza [...] il disegno da tempo auspicato dalla dottrina [...] di eliminare la disuguaglianza consistente già nell’attribuzione di stati differenti ai figli, dipendenti dalla generazione, con le diversità di trattamento che ne conseguono, nel rispetto dell’art. 30 Cost., che rivela nella scelta dell’espressione “figli nati fuori dal matrimonio,” la volontà di attribuire pari dignità alla filiazione legittima e naturale”.

⁶² A. GORASSINI, *Un nuovo fonema giuridico. Lo Stato unico di figlio nel tempo dell’eclissi del diritto civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 385.

⁶³ Sulla riforma della filiazione la bibliografia è vastissima: ci si limita a segnalare C. M. BIANCA, *La riforma del diritto della filiazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, pp. 437 ss.; G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. Giur.*, 2013, p. 526 ss.; R. AMAGLIANI *L’unicità dello stato giuridico di figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, pp. 554 ss.; M. BIANCA, *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, pp. 509 ss.; G. BALLARINI, P. SIRENA, *Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, pp. 535 ss.; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, pp. 207 ss.; M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 3; V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. dir.*, 2013, pp. 226 ss.; M. DOGLIOTTI, *La nuova filiazione fuori dal matrimonio: molti luci e qualche ombra*, in *Fam. dir.*, 2014, pp. 480 ss.

⁶⁴ La norma dispone che “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

⁶⁵ Già da anni autorevole dottrina affermava che “i figli sono figli e basta!” (C. M. BIANCA, *Dove va il diritto di famiglia?*, in *Familia*, 2001, p. 10).

⁶⁶ Si confronti con F. PROSPERI, *Unicità dello status filiationis e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, p. 282.

⁶⁷ C. CICERO, *Filiazione (riforma della)*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 2016.

⁶⁸ L’articolo 2 della citata legge 10 dicembre 2012 numero 2019, recante la denominazione “Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”, infatti, dispone espressamente che “Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni

La risposta dell'esecutivo non si è fatta attendere: con il decreto legislativo 28 dicembre 2013 numero 154, infatti, oltre all'eliminazione della dicitura figli legittimi e naturali sostituita con la sola parola "figli", è stato altresì abrogato il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile recante la disciplina del cosiddetto "diritto di commutazione"⁶⁹; esso era già stato, comunque, mitigato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che lo aveva rimodulato trasformandolo da insindacabile diritto meramente potestativo dei figli legittimi in un diritto a esercizio puntualmente controllato⁷⁰, che peraltro aveva resistito anche ai dubbi di incostituzionalità sollevati da un giudice di merito, ritenuti manifestamente infondati dal giudice delle leggi⁷¹.

Va poi detto che l'ordinamento offre una tutela anche ai figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili, ai quali spetta un assegno di mantenimento all'istruzione e all'educazione pari all'ammontare della rendita della quota di eredità cui avrebbero diritto se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata⁷². La legge indica, altresì, i soggetti che sono tenuti a corrispondere tale somma di denaro⁷³.

Ci sia consentito ricordare come legittimari siano pure, in applicazione dell'istituto della rappresentazione di cui all'articolo 467 c.c., i nipoti *ex filii*, ove quest'ultimi non possano o non vogliano accettare l'eredità, con l'unica peculiarità che il legittimario che succede per rappresentazione, ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione deve imputare anche le liberalità fatte al suo ascendente senza espressa dispensa⁷⁴.

discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi: [...] l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile".

⁶⁹ Cfr. articolo 71 d.lgs. 28 dicembre 2013 numero 154.

⁷⁰ Cfr. Corte Cost., 18.12.2009, n. 335, in <http://www.comparazionedirittocivile.it>.

⁷¹ Cfr. Corte Cost., 18.12.2009, n. 335, cit. Secondo C. MAZZÙ, *La facoltà di commutazione riconosciuta agli eredi legittimi resiste all'usura del tempo*, in <http://www.comparazionedirittocivile.it>, tale pronuncia "rappresenta un esempio di scuola della capacità di resistenza di regole contenenti forme di diritto diseguale grazie al rinvio a principi generali o concetti-valvola, che ne consentono l'attualizzazione nell'ordinamento e la sincronia col mutato assetto dei rapporti e con l'evoluzione delle concezioni sociali".

⁷² Cfr. articolo 580 c.c.

⁷³ Si veda G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 438 il quale richiamando un'autorevole voce (.. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., 480, MARINARO, *I diritti dei figli privi di stato*, Napoli, 1991, pp. 25 ss.) afferma che parte della dottrina amplia la categoria dei figli facendovi rientrare anche i figli che benché astrattamente riconoscibili, in concreto non siano stati riconosciuti.

⁷⁴ Sul punto F. MAGLIULO, *I poteri del testatore nella composizione della legittima*, in AA. V.V., *Tradizione e modernità nella prassi notarile*, Milano, 2017, p. 106, secondo il quale "Le ragioni di tale specifica previsione di imputazione risiedono nella considerazione che colui che succede per

2.3. L'intangibilità della legittima: rinvio

Come noto, i diritti che la legge riserva ai soggetti indicati all'articolo 536 c.c. non possono essere in alcun modo "sacrificati"⁷⁵; tale disposto è confermato con la seconda norma di apertura del libro secondo del codice civile, ove viene detto espressamente che il testatore non può pregiudicare in alcun modo i diritti che la legge riserva ai legittimari. In realtà, ciò emerge da due istituti chiave, ossia il divieto imposto al testatore di imporre pesi e condizioni sulle quote spettanti agli aventi diritto e le azioni offerte ai legittimari a tutela dei propri diritti⁷⁶.

Molti autori si sono chiesti se l'intangibilità della legittima debba essere intesa in senso qualitativo o quantitativo.

Ebbene, ad oggi si ritiene che l'intangibilità vada intesa in senso quantitativo⁷⁷, potendo il testatore soddisfare i diritti che spettano ai legittimari con i beni che ritiene, purché il loro valore rispetti le quote di riserva e si tratti di beni rientranti nell'asse ereditario: tale orientamento maggioritario fornisce un più ampio margine di manovra al testatore, manlevandolo dall'onere di disporre in favore di ogni legittimario una quota formata da una parte di ogni cespite⁷⁸.

Con riferimento all'articolo 549 c.c. che vieta espressamente ogni disposizione che diminuisca i diritti dei legittimari, occorre considerare che esso costituisce comunque un limite alla disponibilità e a disposizioni che ne pregiudichino il pieno godimento⁷⁹; pertanto, il testatore non potrà imporre pesi sulla legittima, salvo alcune eccezioni⁸⁰.

rappresentazione succede iure proprio sebbene in forza di una delazione per relationem, tant'è che egli può succedere al de cuius ancorché abbia rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentra (art. 468, secondo comma, c.c.).

Ne deriva che, in mancanza della disposizione di cui all'art. 564, terzo comma, c.c., egli potrebbe reclamare la quota di legittima del proprio ascendente senza imputare quanto da quest'ultimo ricevuto a titolo di liberalità dal *de cuius*."

⁷⁵ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 467.

⁷⁶ Cfr. C. CICERO, *Legittimari (tutele dei)*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, Torino, 2018, *passim*.

⁷⁷ Tra le molte, Cass., 28.6.1968, n. 2202 in *Giust. civ.*, *Mass.*, 1968, p. 1127; Cass., 9.1.1967 n. 92, in *Dir. giur.*, 1968, p. 671 con nota di G. STOLFI, *Sulla figura del legittimario*, Cass., 12.9.2002, n. 13310, in ... e Cass., 9.2.2005, n. 2617 e L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., pp. 89 ss., e G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 469.

⁷⁸ C. CICERO, *Legittimari*, cit., *passim*.

⁷⁹ Invero, come osservato da C. CICERO, *Legittimari*, cit., *passim*, recente dottrina si è espressa nel senso di escludere dal predetto divieto il legato in sostituzione di legittima riferendosi l'articolo 549 ai soli "pesi".

⁸⁰ Le eccezioni a cui ci si riferisce sono, oltre a quelle indicate all'articolo 549 c.c. stesso, la cautela sociniana, il legato in sostituzione di legittima, *l'institutio ex re certa*, nonché l'articolo 692 c.c., ma soprattutto i diritti di cui all'articolo 540 secondo comma che, come detto, gravano sulla disponibile ma se questa non bastasse, sulla quota di riserva del coniuge e se nemmeno questa basta, sulla quota di riserva dei figli.

Gli oneri e i pesi cui fa riferimento l'articolo 549 c.c. vanno intesi in senso tecnico, comprendendovi tuttavia ogni disposizione che comporti una modifica alla disponibilità della quota riservata ai legittimari in quanto tali.

E' importante peraltro specificare in quali sanzioni possano incorrere disposizioni in spregio all'articolo 549 c.c.; si riscontrano, al riguardo, differenti opinioni, ricostruite da autorevole dottrina che possono riassumersi in due filoni: da una parte, vi è chi ritiene l'inefficacia dei pesi che comunque può essere eccepita dal solo legittimario⁸¹; dall'altra viene affermata la nullità delle disposizioni che impongono pesi sulla quota di legittima che andrebbero ritenuti come non apposti⁸² per illiceità della causa e dell'oggetto dovendo dunque trovare applicazione l'articolo 634 c.c.

Con riferimento alle tre azioni a tutela della quota di riserva, se ne rinvia la trattazione al successivo paragrafo 8 del presente capitolo.

3. Il principio di autonomia testamentaria

Quando un soggetto intende pianificare la propria successione, il primo strumento di cui dispone è, come ovvio, il testamento, definito atto *mortis causa* per eccellenza. Prima di affrontare le modalità con le quali è possibile predisporre il proprio testamento, anche alla luce di quanto emerso nella prassi, è opportuno soffermarsi brevemente sul principio di autonomia testamentaria⁸³.

Tale prerogativa, assicurata dall'ordinamento giuridico alle persone fisiche⁸⁴, rappresenta ad oggi la "massima espressione dell'autonomia negoziale"⁸⁵: attraverso il testamento, infatti, ciascuno può regolare i propri interessi patrimoniali per il periodo in cui avrà cessato di vivere, nel rispetto delle norme imperative tra le quali, in particolare, quelle deputate alla tutela dei legittimari, i cui diritti come si è visto non possono essere pregiudicati⁸⁶.

⁸¹ L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, 2, in A. CICU F. MESSINEO, *Tratt. dir. civ. comm.*, XLIII, 2, Milano, 2000, pp. 95 ss.

⁸² Così G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, p. 473 che richiama, tra gli altri, L. FERRI, *Dei legittimari*, art. 536-564, in SCIALOJA – BRANCA (cur.), *Comm. cod. civ.*, 1981, Bologna – Roma, p. 103 e F. SANTORO PASSARELLI, *Appunti sulla successione necessaria*, Padova, 1936, p. 71.

⁸³ In tema di autonomia privata e testamento, doveroso il rinvio almeno a G. BONILINI, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. Not.*, 2000, pp. 789 ss.; A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, 1, pp. 39 ss., *passim*; N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, *passim*.

⁸⁴ R. SACCO, *Autonomia nel diritto privato*, in *Dig. disc. priv.*, IV, sez. civ. I, Torino, 1987, pp. 517 ss.

⁸⁵ N. DI MAURO, *Profili generali del testamento*, Napoli, 2018, p. 12.

⁸⁶ La bibliografia in materia di testamento è molto vasta; ci si limita a segnalare: G. BONILINI, v. *Testamento*, in *Dig. Disc. priv. sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, pp. 338 ss.; G. CRISCUOLI, v. *Testamento*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXXI, Roma, 1994, pp. 1 ss.; G. AZZARITI, v. *Successione (diritto civile)*:

È, infatti, pacifico come la successione testamentaria sia atta a soddisfare l'interesse individuale del testatore – a differenza della successione legittima disposta a tutela dell'interesse collettivo della famiglia⁸⁷ – prevalendo sulla legittima⁸⁸.

Ebbene, l'autonomia testamentaria⁸⁹ si esplica nella libertà di scelta del contenuto, delle forme e dell'inserimento di elementi accidentali nel negozio predetto⁹⁰.

Va peraltro rimarcato come la stessa, con riferimento al contenuto, si limiti alla scelta dei chiamati e alle modalità della delazione; senza dubbio raggiunge l'espressione massima attraverso l'attribuzione di legati, poiché è possibile anche creare cosiddetti "legati atipici". Altri aspetti della delazione sono, invece, sottratti all'autonomia privata in quanto regolati direttamente dalla legge quali i poteri del chiamato e la disciplina dell'accettazione⁹¹.

L'autonomia testamentaria del soggetto (e dunque la volontà del disponente) è correlata al principio di certezza, non dovendo sussistere dubbi sulla persona destinataria delle disposizioni a pena di loro nullità, così come stabilito dall'articolo 628 c.c.⁹².

Altro principio fondamentale in materia riguarda la personalità dell'atto: l'unico soggetto abilitato a indicare il destinatario delle disposizioni è, infatti, il testatore stesso, non essendo ammesso in alcun caso un testamento redatto tramite rappresentante sia legale che volontario⁹³; tale principio si desume dall'articolo 631

successione testamentaria, in *Noviss. Dig. It.*, XVIII, Torino, 1977, p. 805 ss.; P. RESCIGNO (cur.), *Trattato breve successioni e donazioni*, I e II, Padova, 2010, *passim*; G. BONILINI, (dir.), *Trattato diritto delle successioni. e donazioni*, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, *passim*; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in P. RESCIGNO (cur.), *Trattato*, cit., p. 6, M. ALLARA, *Il testamento*, Padova, 1934, *passim*; A. CICU, *Testamento*, 2 ed., Milano, 1951, *passim*; G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1965, *passim*; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., *passim*; R. CALVO, G. PERLINGIERI (cur.), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, Napoli, 2015, *passim*; V. CUFFARO, *Il testamento in generale: caratteri e contenuto*, in P. RESCIGNO (cur.), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994, pp. 794 ss.

⁸⁷ Così G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 663; A. ALBANESE, *Sostituzioni, rappresentazione e accrescimento. I meccanismi successori tra autonomia privata e delazione legale*, Padova, 2007, *passim*.

⁸⁸ Cfr. articolo 457 c.c. in base al quale "non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria".

⁸⁹ cfr. P. RESCIGNO, *Nozioni generali*, in P. RESCIGNO (cur.), *Trattato breve*, cit., p. 731.

⁹⁰ Sul concetto di autonomia testamentaria e, più in generale, di autonomia privata si rinvia a N. DI MAURO, *Profili generali*, cit., p. 104; A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, p. 39 ss.; A. CICU, *Testamento*, cit., p. 1 ss.; N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, *passim*.

⁹¹ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 663; L. FERRI, *Successioni in generale*, Artt. 456 - 511, in SCIALOJA – BRANCA, *Comm. cod. civ.*, 1990, Bologna – Roma, p. 79.

⁹² Va rilevato che in tal senso si spiegano anche le disposizioni di cui agli articoli 629 e 630 c.c.

⁹³ G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 261.

c.c. ed è confermato dal divieto espresso di testamento collettivo di cui all'articolo 589 c.c.⁹⁴.

Gli altri due principi ai quali occorre fare espresso riferimento sono il principio del formalismo e la permanente revocabilità dell'atto a ciascuno dei quali sarà riservato *infra* un paragrafo autonomo.

4. Il negozio testamentario

Secondo il disposto dell'articolo 587 c.c. il testamento è l'atto in base al quale un soggetto dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Senza alcuna presunzione di completezza, si segnala che in dottrina la sua qualificazione tra i negozi giuridici è tutt'altro che pacifica: vi è, infatti, chi ha sostenuto che ricondurre l'istituto a tale ambito non tenesse conto della funzione che lo caratterizza⁹⁵: in particolare, il testamento non è titolo della successione ma un presupposto di effetti che l'ordinamento a esso riconnette: l'apertura "testata" di una successione avrebbe come unico effetto solamente l'esclusione della successione legittima⁹⁶; vi sono poi autori che lo qualificano come atto negoziale che si distingue da quelli *inter vivos* in quanto il testamento, a differenza del contratto che incide sui rapporti giuridici, semplicemente designa colui che sarà proprietario dei beni⁹⁷; diverso è il pensiero di altra dottrina – ritenuta maggioritaria – che, accostando le disposizioni testamentarie a una espressione di autonomia privata, attribuiscono alla volontà del testatore il ruolo di indicare le norme applicabili alla successione⁹⁸.

⁹⁴ In realtà, come noto, vi sono delle eccezioni al principio di personalità del testamento con riferimento al beneficiario delle disposizioni così come indicato all'articolo 631 – a esempio – o ancora, il testatore ha facoltà di destinare genericamente i beni a favore dei poveri e di indicare un terzo di determinare l'uso specifico (sul punto si veda a G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 704).

⁹⁵ N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, cit., pp. 50 ss.

⁹⁶ N. LIPARI, *op. ult. cit.*, p. 217.

⁹⁷ G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, pp. 39 ss.

⁹⁸ Sostengono la teoria del negozio giuridico dell'atto di ultima volontà tra gli altri: M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 113; M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957, p. 26; C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2. La famiglia - Le successioni, cit., p. 731; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, cit., p. 15 e, in particolare, nota n. 29; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 206 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 418; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Volume I, cit., p. 32 – 33. Ricondurlo nella categoria dei negozi, peraltro, comporta la possibilità di avvalersi delle norme in tema di contatto e più in generale di avvalersi dunque del principio di autonomia privata contenuto nell'articolo 1322 c.c.

Pertanto, è possibile trattarsi di un “negoziò giuridico tipico la cui causa va rintracciata nella regolamentazione degli interessi *post mortem* di un soggetto”⁹⁹. Ancora, può essere definito come atto patrimoniale – attributivo con la conseguenza che le disposizioni non patrimoniali avrebbero soltanto la forma dell’atto testamentario¹⁰⁰.

Va peraltro ricordato come la formulazione dell’articolo 587 c.c. abbia creato insidie interpretative inducendo a ritenere che le disposizioni a contenuto non patrimoniale possano essere presenti solamente nei casi previsti dalla legge, con il dubbio che esse vengano considerate vere e proprie disposizioni testamentarie¹⁰¹.

Nonostante l’opinione contraria di un’autorevole voce¹⁰², l’orientamento maggioritario è oggi incline a ritenere ammissibile che nel testamento possano essere contenute disposizioni di carattere non patrimoniale anche oltre ai casi previsti dalla legge ben potendo lo stesso esprimersi attraverso i contenuti più vari¹⁰³ comprensivi anche di valide disposizioni “capricciose e bizzarre”¹⁰⁴ e indicazioni afferenti interessi non patrimoniali cosiddette atipiche¹⁰⁵.

In buona sostanza, l’autonomia testamentaria consente di inserire nel testamento qualsiasi disposizione con l’unico limite della “liceità dei motivi che la ispirano”: come osservato dalla miglior dottrina, infatti, la funzione del testamento non può esaurirsi nella sola disposizione a titolo universale e particolare potendo lo stesso essere veicolo di dichiarazioni di volontà e di scienza che “non è di poco conto (che) possano determinarsi attraverso l’atto mortis causa”¹⁰⁶.

⁹⁹ Così G. BONILINI, *Testamento*, cit., p. 341.

¹⁰⁰ V. BARBA, *Il contenuto atipico del testamento*, Studio CNN 114-2020/C, *passim*.

¹⁰¹ V. BARBA, *op. ult. cit.*

¹⁰² Cfr. F. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazione*, cit., pp. 399 ss.

¹⁰³ Sul punto G. GIAMPICCOLO, *Il Contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà*, Milano, 1953, p. 1 ss.

¹⁰⁴ G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, cit., p. 9; si veda anche G. BONILINI, *Il testamento. Lineamenti*, Padova, 1995 pp. 1 ss.

¹⁰⁵ Secondo G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico*, cit., *passim*, è possibile considerare atipica quella disposizione testamentaria che, pur essendo prevista espressamente da una norma, non importi una istituzione di erede o di legatario e che non siano né complementari né accessorie a quelle. A titolo di esempio si prenda il riconoscimento del figlio naturale piuttosto che la revoca del testamento o la revocazione della revocazione. Come ricostruito da V. BARBA, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., l’autore giunge a tale affermazione partendo dalla nozione contenuta all’articolo 587 c.c. in base alla quale la funzione tipica (lo scopo) del testamento sarebbe quello di disporre dei beni, letta in combinato disposto con il successivo articolo 588 c.c. avente ad oggetto le disposizioni a titolo universale e particolare. Da ciò consegue dunque che tutte le disposizioni diverse da quelle di cui sopra hanno contenuto “atipico”.

¹⁰⁶ G. BONILINI, *Autonomia testamentaria, fondamenti costituzionali e bilanciamento di principi*, in AA. V.V., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, p. 19.

Il medesimo autore¹⁰⁷ afferma che, malgrado si stia andando verso un declino “quantitativo e qualitativo” dell’istituto, viste anche le possibilità di ricorrere ad altri strumenti, non tramonta la convinzione che il testamento resti un istituto elementare, vitale ed essenziale in qualunque ordinamento giuridico, capace di regolare molteplici interessi anche non patrimoniali allo scopo di valorizzare la personalità umana.

Il testamento, quindi, è tutt’ora un mezzo privilegiato di pianificazione successoria pur nella possibile combinazione con altri e più innovativi metodi di trasmissione intergenerazionale dei patrimoni.

4.1. Segue: Le forme ordinarie del testamento

Il testamento è un negozio a forma vincolata: ferma la necessaria forma scritta, le modalità della sua redazione possono essere adattate alle diverse prospettive e necessità del testatore conservando validità a partire dal rispetto dei suoi principali requisiti imposti a pena di nullità.

Il legislatore, affrontando il problema della forma del negozio testamentario, non si è limitato a un semplice rinvio alle norme sull’atto pubblico o sulla scrittura privata che disciplinano le dichiarazioni negoziali solenni¹⁰⁸ preferendo introdurre una disciplina separata e fortemente differenziata in base a tre diverse tipologie di forme ordinarie previste dall’articolo 601 c.c.

4.2. Segue: Il testamento olografo

Il testamento olografo, tra le tre forme ordinarie dell’atto di ultima volontà¹⁰⁹, è, come noto, la modalità più agevole per colui che desideri disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere pur richiedendo il rispetto di requisiti minimi di forma¹¹⁰ quali la scrittura manuale, la data e la sottoscrizione da parte del testatore¹¹¹.

¹⁰⁷ G. BONILINI, v. *Testamento*, cit., p. 339.

¹⁰⁸ Sul punto si rinvia a R. TRIOLA, *Il testamento*, Milano, 1998, p. 44.

¹⁰⁹ Si rinvia a G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (cur.), *Comm. cod. civ.*, Bologna – Roma, 1986, pp. 1 ss.; E. MARMOCCHI, *Forma dei testamenti*, in P. RESCIGNO (cur.), *Trattato Breve*, cit., pp. 845 ss.

¹¹⁰ Cfr. M. C. TATARANO, *Il testamento*, in P. PERLINGIERI (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, Napoli, 2003, p. 115.

¹¹¹ Sulla carenza di uno dei requisiti tali da determinare la nullità del testamento, si rinvia ad A. FUSARO, *La nullità del testamento per difetto di forma*, in *Fam. dir.*, 12, 2013, pp. 1141 ss.

L'olografo, peraltro, oltre ad essere il negozio che maggiormente esalta il principio di autonomia testamentaria, ha l'evidente vantaggio di essere l'unico strumento idoneo a mantenere il carattere dell'assoluta segretezza¹¹² delle disposizioni di ultima volontà sino alla morte del *de cuius* e presentare una indiscutibile economicità nella sua predisposizione: quando, infatti, un soggetto disponga delle proprie sostanze utilizzando una delle altre forme previste dall'ordinamento (testamento pubblico o segreto), le ultime volontà – o semplicemente la loro esistenza – vengono conosciute quanto meno dal notaio e da due testimoni. Tuttavia, le citate prerogative dell'olografo trovano un limite nel rischio che la predisposizione del testo senza l'ausilio di un tecnico possa generare ragioni di invalidità del testamento o che la conservazione in autonomia del documento possa determinarne lo smarrimento o, infine, che terzi possano venirne in possesso e distruggerlo.

Pertanto, nella prassi, spesso accade che, per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, chi decide di redigere un testamento olografo lo consegna a titolo di deposito fiduciario a un notaio “non in quanto pubblico ufficiale ma nella veste di detentore qualificato al pari di quella che potrebbe essere qualsiasi persona di fiducia”¹¹³, il quale, eseguita una verifica informale del contenuto a titolo di mera consulenza privata, lo custodisce nella massima segretezza comunicandone l'esistenza ai chiamati dopo la morte del *de cuius*, in quanto semplicemente in possesso di un testamento in virtù di quanto previsto dall'articolo 620 c.c.

La consegna del testamento olografo al notaio di fiducia, inoltre, è senza dubbio la modalità più efficace per garantire l'autenticità del documento anche in quanto sovente redatto proprio alla presenza del pubblico ufficiale.

Ebbene, senza dubbio, ferma restando la possibilità che il testamento risponda all'intento di pianificare la successione ereditaria, talvolta esso può risultare inadeguato al compimento di operazioni articolate con le quali il testatore desideri suddividere un patrimonio rilevante perseguendo finalità variegata o atipiche.

4.3. *Segue: Il testamento pubblico*

¹¹² Sul punto R. TRIOLA, *Il testamento*, cit., p. 73; F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1963, p. 404, M.C. TATARANO, *Il testamento*, cit., p. 115.

¹¹³ Così P. BOERO, *La pubblicazione*, in R. CALVO, G. PERLINGIERI (cur.), *Diritto delle successioni*, cit., tomo II, p. 892.

Seguendo la definizione di cui all'articolo 603 c.c., il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Confrontato con l'olografo, esso presenta prerogative e limiti che possono essere riassunti come segue. Senza dubbio, trattandosi di atto pubblico, esso fa piena prova fino a querela di falso di tutto quello che il notaio attesta in sua presenza e dunque del contenuto, della dichiarazione fatta dal testatore, della data e della sottoscrizione. Tra l'altro, come già accennato al paragrafo precedente, se il negozio viene direttamente redatto dal notaio, più agevolmente vengono evitati errori, improprietà di linguaggio e rischi di invalidità delle clausole grazie alla competenza del professionista. La forma in questione consente la redazione di valide ultime volontà anche ai soggetti impossibilitati, per le più svariate ragioni, a redigere il testo di proprio pugno. Va poi ribadito che la modalità di conservazione presso il notaio, che comportano il fatto che esso vada "repertoriato" nel registro degli atti di ultima volontà, ne garantisce una più sicura conservazione anche in caso di morte o cessazione dalle funzioni del notaio stesso.

Gli elementi che spesso nella prassi inducono a preferire il testamento olografo a quello pubblico riguardano per lo più esigenze di "segretezza" (il pubblico richiede la presenza di due testimoni), di contenimento dei costi di redazione e conservazione.

Trattasi tuttavia di questioni facilmente superabili quanto meno sotto il profilo dell'esigenza di segretezza: infatti, i due testimoni sovente sono rappresentati da collaboratori del notaio stesso tenuti anch'essi al segreto professionale oppure da soggetti "fidati" del testatore.

Quanto ai costi si può ritenere che, soprattutto quanto l'asse ereditario è consistente, le garanzie di corretta redazione e conservazione del testamento perché esso svolga la funzione cui è destinato superino ampiamente l'onere che il testatore deve affrontare.

Tra l'altro, questa tipologia di testamento è particolarmente efficace per consentire all'interessato di riflettere approfonditamente e decidere con precisione i propri lasciti avvalendosi di una consulenza specialistica, atteso che rientra negli obblighi del notaio indagare la volontà delle parti ai sensi dell'articolo 47 della legge notarile¹¹⁴ sicché proprio il predetto professionista è il principale alleato di colui che intende pianificare la propria successione.

¹¹⁴ Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

4.4. Segue: Il testamento segreto

L'ultima forma ordinaria di testamento è il "segreto", forma intermedia¹¹⁵ tra olografo e pubblico recante tre vantaggi fondamentali: segretezza del contenuto, corretta conservazione e autenticità della data.

Malgrado tali apprezzabili caratteristiche, si può affermare con certezza che tale forma di testamento nella prassi sia divenuta desueta: sono gli stessi notai a sconsigliarne l'impiego poiché esso presenta un solo limitato rafforzamento delle prerogative dell'olografo ma una consistente differenza *in pejus* delle caratteristiche e garanzie del testamento pubblico.

L'atto è comunque ricompreso tra i "testamenti per atto di notaio" nonostante il testatore non dichiara la propria volontà al pubblico ufficiale ma gli consegna solamente una scheda recante le sue ultime volontà autonomamente compilate¹¹⁶.

Peraltro, i due testamenti per atto di notaio hanno in comune il fatto che il testatore comunica al professionista le sue volontà (nel pubblico tutte le ultime volontà, nel segreto la sola volontà di fare testamento), ma, nella forma segreta la dichiarazione del testatore è "*per relationem*" ossia all'atto di consegna al notaio della scheda testamentaria egli dichiara che, una volta che avrà cessato di vivere, diverranno efficaci le volontà che ha racchiuso nel documento consegnato in busta chiusa¹¹⁷.

Un vantaggio certo del testamento segreto riguarda il fatto che la sua validità prescinde dalla redazione di pugno dal testatore ben potendo il testo essere redatto a mano da un terzo o con mezzi meccanici.

Interessante osservare come in questo particolare frangente storico caratterizzato dalla pandemia di COVID – 19, il testamento segreto abbia rappresentato come non mai le esigenze di molti disponenti soddisfacendo requisiti di corretta conservazione contestualmente alla possibilità di redazione e consegna del documento in condizioni di sicurezza sotto il profilo sanitario attesa la brevità del contatto tra cliente e professionista per il perfezionamento dell'incombente.

¹¹⁵ R. TRIOLA, *Il testamento*, cit., p. 201.

¹¹⁶ Sulla locuzione "atto di notaio" si potrebbe osservare che essa riguarda unicamente gli atti ove viene manifestata una volontà negoziale davanti al pubblico ufficiale, il quale la traduce in forma giuridicamente valida (in quel caso il testamento segreto non potrebbe essere considerato atto di notaio): tuttavia, pare maggiormente ragionevole considerare atto di notaio laddove si intenda come atto del notaio qualunque atto ove viene richiesta per la validità la collaborazione del notaio sicché non è improprio qualificare tale il testamento segreto (A. PATANÉ, *Sulla natura giuridica del testamento segreto e sull'efficacia probatoria della scheda*, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, p. 809).

¹¹⁷ Così M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., pp. 87 ss.

Risulta che in alcuni casi il testatore abbia addirittura consegnato la busta chiusa al notaio sulla soglia della propria porta di casa utilizzando come testimoni i vicini anch'essi appena affacciati sul medesimo pianerottolo condominiale.

Ciò rivela come uno strumento di pianificazione successoria che pareva ormai superato abbia in realtà di recente recuperato efficacia e notorietà in ragione delle situazioni contingenti.

5. Le modalità di revoca del negozio testamentario

Tra i “connotati irrinunciabili” del testamento, rientra senza dubbio la facoltà di revoca di tutte o parte delle disposizioni come previsto espressamente dall'art. 587 c.c. e confermato nell'art. 679 c.c., secondo il quale tale facoltà non è rinunciabile, risultando inefficace ogni clausola o condizione contraria¹¹⁸.

Le modalità offerte al testatore per l'esercizio di tale facoltà sono indicate negli artt. 680, 682, 684, 685 e 686 c.c.: mentre la revoca espressa richiede una rigorosa formalità – e dunque atto notarile o nuova redazione testamentaria – quella tacita può attuarsi mediante comportamenti concludenti, ivi compresa l'ipotesi di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo.

Sebbene gran parte della disciplina delle revoca testamentaria risulti chiara, vi è una modalità di revoca tramite comportamento concludente che, nonostante fondata su una norma dall'apparente chiaro tenore letterale, è stata oggetto di numerose interpretazioni e merita quindi un breve cenno.

L'art. 684 c.c. prevedendo tale comportamento del testatore, rappresenta un'assoluta novità rispetto all'assetto del codice previgente, nel quale non erano contemplati i relativi effetti; la nuova disposizione ha colmato un vuoto normativo che aveva dato adito ad ampio dibattito circa il dispiegamento o meno degli effetti del testamento distrutto e la configurabilità di una revoca in siffatta evenienza¹¹⁹.

¹¹⁸ Invero, benché risulti pacifico che le clausole derogatorie in tal senso siano sempre nulle, le stesse potrebbe avere un importante valore di fatto: un caso che si potrebbe prendere quale esempio è quello riportato da A. CICU, *Il testamento*, Milano, 1969, p. 13) ove il testatore deroga preventivamente ad un futuro testamento dichiarando che, qualora questo avvenisse, sarebbe dovuto a sottoposizione a violenza morale: ebbene, in tal caso tale clausola derogatoria ben potrebbe essere utilizzata quale elemento di provato per stabilire nel nuovo negozio quanto sia viziata la volontà del testatore (F. TRIOLA, *Il testamento*, cit., p. 396).

¹¹⁹ Con riguardo al dibattito esistente nel tempo di vigenza del precedente codice si segnalano, tra i molti, G. DEIANA, *Distruzione del testamento olografo*, in *Foro it.*, 1935, I, c. 1926; M. FERRARA, *Distruzione e ricostruzione del testamento olografo*, in *Foro it.*, 1937, I, c. 590; F. CARNELUTTI, *Distruzione o destinazione alla distruzione della scheda del testamento olografo*, in *Foro it.*, 1937, IV, c. 97; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., *passim*; per una completa ed esaustiva ricostruzione si rinvia a A.

E' opportuno ricordare che l'articolo trova applicazione alle sole disposizioni testamentarie revocabili, restando escluse dal suo ambito operativo le clausole recanti contenuti testamentari atipici, quali ad esempio il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio¹²⁰.

Infine, sempre nella prospettiva della pianificazione successoria, è importante tenere presente le modalità di revoca delle disposizioni testamentarie per garantire al testatore il pieno e consapevole esercizio dell'autonomia testamentaria comprensiva della conservazione del diritto di mutare efficacemente e consapevolmente i propri intendimenti fino al termine della propria vita.

6. Le liberalità

6.1. Cenni generali

Poiché il testamento presenta la scontata caratteristica che i lasciti acquistano efficacia al momento dell'apertura della successione, è ovvio che il prelievo fiscale sul trasferimento di ricchezza *mortis causa* avvenga contestualmente alla presentazione della denuncia di successione il cui termine decorre dal decesso del *de cuius*.

Il disponente pertanto, oltre a risolvere tutte le problematiche di cui abbiamo trattato per seguire l'obiettivo di destinare il proprio patrimonio in base ai propri *desiderata*, deve anche affrontare il tema della imposizione fiscale che subiranno i destinatari dei suoi lasciti in ragione della legislazione vigente al momento del suo decesso, che potrebbe differire da quella vigente al momento della pianificazione successoria.

Qualora dunque il testatore volesse fruire di una legislazione fiscale particolarmente favorevole (quale può ritenersi quella attuale che assicura importanti franchigie a beneficio di particolari categorie di eredi¹²¹) dovrebbe attuare i trasferimenti dei beni anticipatamente rispetto alla propria morte.

CILLEPI, *Testamento olografo redatto in più originali e distruzione di uno solo di essi*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, pp. 515 ss.

¹²⁰ G. MUSOLINO, *La revoca per distruzione del testamento olografo*, in *Riv. not.* 2010, p. 806.

¹²¹ A titolo di esempio si prenda la franchigia che il d.lgs. 346/1990 prevede a favore del coniuge e dei figli dell'importo di un milione di euro e dell'imposta prevista con aliquota del 4% superata la predetta soglia: l'aliquota prevista (peraltro la stessa prevista attualmente in sede di successione stante la medesima natura dell'imposta di successione e di donazione) senza dubbio risulta assai vantaggiosa confrontata con quanto normativamente previsto nel Paese d'oltralpe che, oltre ad avere un franchigia assai limitata, prevede un'aliquota per trasferimenti analoghi che si aggira attorno al 30%.

Allo stato, l'istituto che offre indicazioni certe circa la tassazione dei trasferimenti patrimoniali anticipatori degli effetti di una successione ereditaria è la liberalità ossia ogni atto – libero e spontaneo – comportante l'impovertimento del soggetto che lo compie e il contestuale arricchimento del beneficiario¹²².

Ovviamente la definizione comprende sia la liberalità in senso proprio che il trasferimento senza corrispettivo realizzato per finalità diverse dalla liberalità quali un risparmio lecito di imposta.

L'atto liberale può essere compiuto attraverso vari istituti il che richiede di richiamare la distinzione tra liberalità donative, ossia compiute con lo strumento per eccellenza offerto dall'ordinamento per il loro compimento (la donazione) e liberalità non donative ossia altri negozi che producono gli stessi effetti della donazione pur non rientrando nell'istituto dal punto di vista formale quale previsto dall'articolo 769 c.c.¹²³.

Nel soffermarci, pertanto, sulle liberalità occorre prima precisare che trattasi, sovente, di tipici negozi successori anticipatori, finalizzati “*alla predisposizione in vita di un assetto successorio futuro da parte del donante, attraverso un'attribuzione patrimoniale definitiva, (salvo revocazione ex. art. 800 c.c.)*”¹²⁴.

6.2. Segue: le liberalità tra coniugi

Il codice civile, nella sua formulazione originaria, vietava, all'art. 781 c.c., le liberalità tra i coniugi¹²⁵: a parere del guardasigilli, infatti, l'eliminazione di tale impedimento – già presente nel codice del 1865 – avrebbe arrecato un grave pericolo e turbamento della relazione sentimentale non dovendo quest'ultima essere basata su calcoli utilitari¹²⁶.

Eppure, la netta discriminazione dettata dalla norma in esame ha spinto il giudice delle leggi, nei primi anni settanta, a dichiararne l'illegittimità costituzionale¹²⁷ poiché in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

¹²² Così G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1506.

¹²³ Sul punto si rinvia a A. TORRENTE, *La donazione*, in A. CICU – F. MESSINEO – L. MENGONI, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano 2006, p. 4 ss.; si veda anche A.A.CARRABBA, *Donazioni*, in P. PERLINGIERI (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2009, *passim*.

¹²⁴ F. SCAGLIONE, *I negozi successori anticipatori*, in *Riv. not.*, 2, 2012, pp. 347 ss.

¹²⁵ Da tale divieto erano escluse le liberalità d'uso di cui all'art. 770, secondo comma c.c.

¹²⁶ Si veda *Relazione al codice civile*, p. 80, reperibile su www.consiglionazionaleforense.it.

¹²⁷ C. Cost., 27.06.1973, n. 91.

Da allora, marito e moglie possono validamente compiere reciproche elargizioni liberali in via diretta e indiretta¹²⁸. Tuttavia, le formalità richieste dall'art. 769 c.c. inducono sovente i coniugi a porre in essere atti diversi dalla donazione tipica; tali negozi, peraltro, vanno tenuti ben distinti dalle liberalità d'uso le quali possono essere assimilate alle obbligazioni naturali¹²⁹ essendo compiute non tanto per spirito di liberalità bensì per adempiere a un dovere morale e sociale¹³⁰.

Molteplici sono gli esempi di atti, compiuti dai coniugi, finalizzati a realizzare i medesimi scopi della donazione; tra questi, figura il conferimento in danaro di un coniuge a beneficio dell'altro per l'acquisto di un immobile¹³¹ ossia l'adempimento del terzo di cui meglio si vedrà in seguito.

6.3. La donazione

Senza presunzione di completezza, esamineremo molto brevemente il contratto di donazione che, proprio alla luce di quanto appena esposto in tema di negozio successorio anticipatorio risulta strettamente connesso con il diritto delle successioni, e pur configurandosi come contratto tipico, non appartiene al libro IV del codice civile ma rientra nelle disposizioni di chiusura del libro II.

Ai sensi dell'articolo 769 c.c., la donazione è il contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra parte disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Tale nozione risulta sensibilmente diversa da quella contenuta all'articolo 1050 del codice previgente essendo oggi venuti meno i requisiti dell'attualità e della irrevocabilità poiché non più rispondenti ad alcuna esigenza pratica e dogmatica¹³².

L'elemento soggettivo caratteristico della donazione che la differenzia dagli altri negozi a titolo gratuito è l'*animus donandi*, cioè l'intenzione del soggetto donante di procurare al donatario un vantaggio patrimoniale non consistente nell'adempimento di un obbligo¹³³ con contestuale arricchimento del donatario e conseguente

¹²⁸ Sul tema si rinvia al saggio di C. GRANELLI, *Donazioni e rapporto coniugale*, in *Giur. it.*, 6, 2002, pp. 1313 ss.

¹²⁹ Sul punto si rinvia per tutti a D. CARUSI, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, in P. PERLINGIERI, (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2004, p. 256.

¹³⁰ Si confronti con Cass., 19.9.2016, n. 18280, in *Riv. not.*, 2017, 1, p. 123.

¹³¹ Si veda, in ultimo, Cass., 4.10.2018, n. 24160, in *Guida al diritto*, 2018, 46, p. 81.

¹³² G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1507.

¹³³ Così G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, p. 832.

impoverimento del donante; emerge dunque la vera essenza dell'atto donativo, integrante diminuzione del proprio patrimonio per puro spirito di liberalità.

Tale *ratio* ha portato il legislatore a prevedere obbligatoria, al fine della stipula del contratto di donazione, la formalità dell'atto pubblico e la necessità dei due testimoni, così come previsto espressamente dall'articolo 782 c.c.¹³⁴ (salvo per le donazioni di modico valore¹³⁵) e dell'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato: si ritiene, infatti, che la particolare solennità di tale negozio sia dovuta al fatto che il donante deve percepire l'importanza dell'atto che sta andando a compiere spogliandosi di un suo bene senza riceverne un corrispettivo.

Come osservato, lo strumento donativo contribuisce sensibilmente a supportare la volontà del soggetto che intende pianificare la propria successione conferendo al negozio un ruolo centrale¹³⁶, grazie altresì alla valorizzazione dei motivi che sono ammessi per tale negoziazione, come l'apposizione di *modus* con esplicazione del motivo ma anche attraverso l'inserimento nel contratto di altri elementi accidentali, quali il termine e la condizione¹³⁷.

Pertanto, raramente dietro un negozio donativo si cela solamente uno spirito di liberalità mentre più spesso l'atto risponde a finalità di pianificazione successoria e di eventuale risparmio di imposta.

Si prenda a titolo di esempio il caso di un padre che, intimorito dalla modifica della pressione fiscale, sia già d'accordo con i suoi eredi legittimi sulle modalità di divisione del patrimonio immobiliare e decida di effettuare donazioni di nuda proprietà di immobili a favore dei figli: in tale ipotesi lo spirito di liberalità non

¹³⁴ Sulla forma richiesta all'articolo 782 c.c. si rinvia a F. SPOTTI, *L'onere della forma ex art. 782 c.c. e l'elargizione liberale di denaro correlata ad un successivo acquisto*, in *Fam. Dir.*, 2020, 12, pp. 1148 ss.

¹³⁵ Sul punto si rinvia all'analisi della miglior dottrina, A. FUSARO, *Le Sezioni Unite rimarcano la differenza tra liberalità indirette e donazioni di valore non modico prive della forma pubblica*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 5, pp. 1336 ss.

¹³⁶ Secondo A.A. CARRABBA, *Le Donazioni "morti causa"*, in *Riv. Not.*, 2006, 6, p. 1449 ss., "nella concreta esperienza negoziale la prevalenza della volontà del donante, peraltro in funzione successoria, è manifesta, ad esempio, nel caso di donazione modale in conto di legittima ad un figlio della nuda proprietà dell'unico bene di famiglia con riserva di usufrutto in favore del disponente sua vita natural durante, con obbligo posto a carico del donatario di corrispondere all'unico fratello, magari diversamente abile, una determinata somma di denaro e/o di effettuare in favore dello stesso fratello prestazioni vitalizie assistenziali alla morte del donante o ancora è rinvenibile nella donazione, spesso connessa al primo caso esemplificato, di usufrutto di un bene per il tempo della morte del donante al proprio coniuge, che peraltro presenta un'attribuzione determinabile con esattezza solo al momento del decesso del soggetto disponente".

¹³⁷ A.A. CARRABBA, *Le Donazioni "mortis causa"*, cit., pp. 1449 ss.

costituisce la vera e unica causa del negozio che intende semplicemente anticipare gli effetti della trasmissione ereditaria.

Come si vedrà nel seguito, nonostante le donazioni siano un ottimo strumento per perseguire i fini di pianificazione successoria, non sono esenti da rischi in considerazione di alcuni istituti che ne coordinano gli effetti con la successione ereditaria del donante.

6.4. La liberalità non donativa

6.4.1. Inquadramento

Come poc'anzi accennato, le liberalità, intese quali strumenti finalizzati alla pianificazione successoria, possono attuarsi mediante lo strumento tipico della donazione o utilizzando altri negozi normalmente preordinati a finalità non liberali, pur tuttavia rientranti nella più ampia nozione di liberalità non donativa di cui all'articolo 809 del codice civile.

Tale disposizione, rubricata “norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità”¹³⁸, riveste la funzione di norma di chiusura¹³⁹, raggruppando tutti quei negozi che, pur non rientrando nel tipo contrattuale di cui all'art. 769 c.c., perseguono

¹³⁸ In dottrina, si veda tra i molti G. IACCARINO, *Le principali ipotesi di donazioni indirette*, in G. IACCARINO (dir.), *Successioni e donazioni*, II, Torino, 2017, pp. 2548 ss.; G. AMADIO, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, in AA. VV., *Liberalità non donative e attività notarile. I quaderni della fondazione italiana per il Notariato*, 2008, pp. 8 ss.; A. PALAZZO, *Le donazioni*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, VI, Milano, 2009, pp. 88 ss.; A. TORRENTE, *La donazione*, in A. CICU – F. MESSINEO (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXII, Milano, 1956, pp. 59; U. CARNEVALI, *Le donazioni*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato di diritto privato*, VI, *Successioni*, Tomo II, Torino, 1982, p. 449; F. CASULLI, v. *Donazione*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1964, pp. 988 ss.; A. CATAUDELLA, *Successioni e donazioni. La donazione*, in M. BESSONE (dir.), *Trattato di diritto privato*, V, Torino, 2005, p. 58; G. IACCARINO, *Liberalità indirette, Codice delle successioni e delle donazioni*, Torino, 2014, pp. 1368 ss.; F. TASSINARI, *Ipotesi dubbie di liberalità non donative, Liberalità non donative e attività notarile*. Milano, 2008, pp. 23; G. IACCARINO, *Liberalità indirette. Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, Milano, 2011, p. 45. A. CHECCHINI, v. *Liberalità (atti di)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990; L. GATT, *La liberalità*, Torino, 2002; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1651; A. PALAZZO, *Le donazioni. Art. 769 - 809*, in *Comm. Schlensiger*, Milano, 1994, p. 191, E. MORETTI, *Art. 809*, in GABRIELLI (dir.), *Commentario del codice civile*, 2010, pp. 591 ss.; F. ALCARO, *Le donazioni indirette*, in *Vita not.*, 2001, pp. 1059 ss.; G. IACCARINO, *Donazioni indirette e "ars stipulatoria"*, Milano, 2008; A. NARICI, *Le liberalità non donative*, in P. FAVA (cur.), *Successioni e donazioni*, Milano, 2017, pp. 2641 ss.

¹³⁹ G. IACCARINO, *Liberalità indirette. Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, cit., p. 31; G. AMADIO, *Attribuzioni liberali e "riqualificazione della causa"*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 3, p. 497; A.A. CARRABBA, *Le donazioni*, in CALVO - PERLINGERI (cur.), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, cit., p. 1661. In senso contrario, V. ROPPO, *Le liberalità fra disciplina civilistica e norme fiscali: una sfida per il ceto notarile*, in *Notariato*, 2002, 4, p. 427, il quale afferma che la norma “sembra quasi ammiccare all'interprete, e lanciargli una sorta di sfida beffarda, come se dicesse: guardami, sono qui; sembra che io concluda, definisca ed esaurisca il discorso della donazione, mentre in realtà non concludo, non definisco, non esaurisco nulla; bensì apro un mare di problemi, e di problemi molto difficili”.

gli stessi scopi¹⁴⁰. Per identificare tali atti, nel tempo, sono state impiegate varie locuzioni: alcuni¹⁴¹ hanno parlato di “liberalità non donative”, altri¹⁴² di “liberalità indirette”¹⁴³. La discrepanza terminologica deve attribuirsi alle varie teorie¹⁴⁴ e applicazioni giurisprudenziali¹⁴⁵ che si sono susseguite, legate alla natura giuridica dei diversi atti¹⁴⁶. Nondimeno, non sono mancati studi dottrinali riguardanti differenti profili tra i quali la forma e la nozione.

Proprio la recente pronuncia della Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole¹⁴⁷, ha indotto molti giuristi a interrogarsi nuovamente sulle formalità

¹⁴⁰ C. CICERO, *Donazioni indirette e donazioni tipiche ad esecuzione indiretta: il problema della forma*, in *Giur. It.*, 2018, 1, p. 307, rileva che la stessa disposizione “può assumere le caratteristiche del ‘Giano bifronte’ dal momento che chiude e allo stesso tempo apre il sistema delle donazioni”.

¹⁴¹ A. FUSARO, *In tema di liberalità non donative: ricognizione della casistica e analisi della prassi*, in *Obb. e Contr.*, 2012, 6, pp. 864 ss.; G. AMADIO, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, cit., pp. 8 ss.; F. TASSINARI, *Ipotesi dubbie di liberalità non donative*, cit., pp. 23 ss.; A. PISCHETOLA, *Expressio causae nelle liberalità non donative*, in *Notariato*, 2017, 4, pp. 475 ss.

¹⁴² G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, cit., pp. 1368 ss. G. SPELTA, *Liberalità indirette e donazioni di non modico valore al vaglio delle Sezioni Unite*, in D'ANGELO - ROPPO (dir.), *Annuario del Contratto 2017*, Torino, pp. 222 ss.

¹⁴³ In tema si veda G. IACCARINO, *Liberalità indirette. Enunciazione*, cit., p. 30, il quale afferma che le espressioni donazioni indirette e liberalità indirette o atipiche sono equivalenti.

¹⁴⁴ Sul punto si rinvia ad A. FUSARO, *In tema di liberalità non donative: ricognizione della casistica e analisi della prassi*, cit., pp. 864 ss. Si veda anche G. IACCARINO, *op. ult. cit.*, p. 28, il quale allude alla teoria del negozio indiretto nel quale sussiste una divergenza tra lo scopo perseguito dalle parti e la funzione tipica del negozio.

¹⁴⁵ Cass., 22.6.1949, n. 1561, in *Foro it.*, 1949, I, c. 467; Cass., 21.4.1956, n. 1277, in *Foro it.*, 1956, I, c. 2040; Cass., 28.6.1963, n. 1771, in *Rep. Foro it.*, 1963, v. *Donazione*, nn. 15 e 17; Cass., 29.7.1968, n. 2727, in *Foro pad.*, 1970, I, c. 46; Cass., 3.5.1969, n. 1465, in *Mass. Giur. it.*, 1969, p. 599; Cass., 16.10.1970, n. 2054, in *Giust. Civ. Mass.*, 1970, p. 1084; Cass., 5.12.1970, n. 2565 in *Giust. civ.*, 1971, 1, p. 585; Cass., 28.1.1972, n. 201 in *Temi*, 1973, p. 161; Cass., 29.5.1974, n. 1545, in *Giust. civ. Mass.*, 1974, p. 700; Cass., 16.10.1976, n. 3526 in *Rep. Foro it.*, 1976, v. *Donazione*, nn. 4 e 13; Cass., 11.10.1978, n. 4550, in *Riv. not.*, 1978, p. 1341; Cass., 8.7.1983, n. 4618, in *Giust. Civ. Mass.*, 1983; Cass., 15.12.1984, n. 6581, in *Riv. not.*, 1985, p. 724; Cass., 19.2.1985, n. 1446, in *Giust. Civ. Mass.*, 1985; Cass., 27.2.1986, n. 1266, in *Giust. Civ. Mass.*, 1986; Cass., 28.11.1988, n. 6411, in *Giust. Civ. Mass.*, 1988; Cass., 7.12.1989, n. 5410, in *Giur. It.*, 1990, p. 1590; Cass., 23.12.1992, n. 13630, in *Giust. Civ. Mass.*, 1992; Cass., 10.2.1997, n. 1214, in *Riv. not.*, 1997, p. 422; Cass., 15.11.1997, n. 11327, in *Riv. not.*, 1998, p. 182; Cass., 21.1.2000, n. 642, in *Notariato*, 2000, p. 514; Cass., 29.3.2001, n. 4623, in *Giust. Civ. Mass.*, 2001; Cass., 15.1.2003, n. 502, in *Riv. not.*, 2004, p. 711; Cass., 24.2.2004, n. 3642, in *Giust. Civ. Mass.*, 2004; Cass., 16.3.2004, n. 5333, in *Giust. Civ.*, 2005, 1, p. 199; Cass., 27.02.2004, n. 4015 in *Giust. Civ. Mass.*, 2004; Cass., 7.6.2006, n. 13337 in *Obb. Contr.*, 2006, 12, p. 1033; Cass., 30.1.2007, n. 1955, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007; Cass., 6.11.2008, n. 26746, in *Giust. Civ.*, 2009, 11, p. 2384; Cass., 9.5.2013, n. 10991 in *Giust. Civ. Mass.*, 2013; Cass., 2.9.2014, n. 18541 in *Giust. Civ. Mass.*, 2014; Cass., 25.2.2015, n. 3819, in *Riv. not.*, 2015, 4, p. 807; Cass., 21.10.2015, n. 21449, in *Resp. Civ. Prev.*, 2016, 6, p. 1993; Cass., SS.UU., 27.7. 2017, n. 18725, in *Giur. It.*, 2018, 1, p. 305.

¹⁴⁶ Sul punto, si veda, in ultimo, M. MARTINO, *Le sezioni unite e le liberalità non donative: dalla donazione indiretta alla donazione tipica ad esecuzione indiretta*, in *Corr. giur.*, 2017, 10, pp. 1216 ss., il quale effettua una distinzione tra donazione indiretta e liberalità. Mentre la prima “evoca l’idea di una donazione nascosta sotto le sembianze di un diverso atto che produce indirettamente gli effetti propri del contratto tipico, la liberalità è, invece, concetto che evoca segnatamente la connotazione dell’interesse (per l’appunto “liberale”) di un determinato assetto effettuale: parrebbe prestarsi ad un più ampio ventaglio di fattispecie, quantunque, come detto, la rubrica dell’art. 809 c.c. faccia riferimento specificamente ad “atti” e, dunque, all’insieme di atti e negozi, esclusi apparentemente i fatti”.

¹⁴⁷ Cass., SS.UU., 27.7.2017, n. 18725, cit.

richieste per il compimento di una liberalità non donativa¹⁴⁸, dal momento che il giudice di legittimità si è “limitato a ribadire la nullità della donazione di danaro effettuata senza l’atto notarile”¹⁴⁹.

Ancora, poiché il codice civile non prevede una definizione¹⁵⁰ degli atti di cui all’art. 809 c.c., tale compito è tradizionalmente spettato alla dottrina; invero, l’operazione risulta tutt’altro che semplice¹⁵¹, poiché la categoria si riferisce “ad una infinità di condotte eterogenee poste in essere con la finalità di raggiungere gli stessi effetti economici del contratto di donazione che, peraltro, includono, oltre ai negozi giuridici, anche atti materiali”¹⁵².

Eppure è stato rilevato che, siccome l’art. 809 c.c. comprende tutti gli atti diversi dal contratto di cui all’art. 769 c.c., la nozione in oggetto si può estrapolare in negativo dalla definizione di liberalità¹⁵³, la quale si caratterizza per lo spirito che induce un soggetto a spogliarsi di un suo bene offrendolo in dono ad altri attraverso l’utilizzo dello strumento tipico previsto dal legislatore per tale finalità, ossia il contratto di donazione¹⁵⁴.

¹⁴⁸ A. FUSARO, *Le Sezioni Unite rimarcano la differenza tra liberalità indirette e donazioni di valore non modico prive della forma pubblica*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 5, pp. 1336 ss.; G. SPELTA, *Liberalità indirette e donazioni di non modico valore al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., pp. 222 ss.; M. MARTINO, *Le sezioni unite e le liberalità non donative: dalla donazione indiretta alla donazione tipica ad esecuzione indiretta*, cit., pp. 1216 ss.; N. MUCCIOLI, *Le sezioni unite sull’esecuzione indiretta della donazione tipica: brevi osservazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 12, pp. 1685 ss.; C. CICERO, *Donazioni indirette e donazioni tipiche ad esecuzione indiretta: il problema della forma*, cit., p. 307.

¹⁴⁹ A. FUSARO, *Le Sezioni Unite rimarcano la differenza tra liberalità indirette e donazioni di valore non modico prive della forma pubblica*, cit., pp. 1336 ss.

¹⁵⁰ Secondo L. COPPO, *Donazioni e liberalità non donative*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 4, 2019 pp. 1385 ss., il legislatore ha preferito astenersi dal dettare una definizione sia dall’elencare gli atti che vi in quanto, astrattamente, rientrano in essi un numero indefinito di atti che si prestano a realizzare un arricchimento in capo al destinatario a fronte di un impoverimento di chi lo compie; di qui il riferimento della citata norma alle liberalità che « risultano » da atti diversi dalla donazione.

¹⁵¹ A.A. CARRABBA, *Le donazioni*, cit., p. 1663, rileva, infatti, che per esse è difficile anche un’espressione linguistica che si attagli a tutte le diverse ipotesi.

¹⁵² Pensiero espresso da G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, cit., p. 1372. Sul concetto di liberalità si veda Cass., 24.6.2015, n. 13087, in *Giust. Civ. Mass.*, 2015, che ha rimarcato la necessità di distinguere “non solo tra negozio a titolo gratuito e negozio a titolo oneroso, ma anche tra gratuità e liberalità. In particolare l’assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso), non basta invece ad individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all’incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obbiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l’obbligazione”.

¹⁵³ G. AMADIO, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, cit., p. 9.

¹⁵⁴ Secondo S. PICCININI, *Gli atti di liberalità*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato breve*, cit., p. 361, la donazione “è intesa dalla dottrina tradizionale quale sottocategoria del negozio gratuito e su questa costruzione è fondata anche la codificazione che presenta alcune fattispecie di contratti a titolo gratuito”.

Di conseguenza, sarà non donativa – o indiretta – quella liberalità effettuata attraverso un negozio abitualmente utilizzato per finalità diverse da quelle di cui all'art. 769 c.c., che tuttavia trova la sua causa concreta¹⁵⁵ in quella stessa della donazione diretta¹⁵⁶; assumono, così, un ruolo fondamentale i reali interessi dei contraenti, in ossequio al principio dell'autonomia privata, poiché essi possono raggiungere il medesimo risultato di un contratto tipico anche senza l'utilizzo del suo schema legale¹⁵⁷. La causa di tale negozio potrà ravvisarsi nel concreto scopo del donante di procurare un arricchimento al donatario per soddisfare i propri fini non patrimoniali¹⁵⁸.

6.4.2. *L'animus donandi nella liberalità non donativa*

Evidenziata la non necessarietà della forma pubblica per la liberalità in esame e individuata la sua definizione, occorre porsi una domanda: in che modo è possibile ravvisare l'*animus donandi*?

Esso - coincidente con la stessa volontà di donare¹⁵⁹ - costituisce l'elemento di affinità tra la donazione e gli atti di cui all'art. 809 c.c.¹⁶⁰, in quanto l'arricchimento del destinatario di per sé non è sufficiente a integrare la liberalità¹⁶¹. E' proprio la presenza dell'*animus* che permette di valutare l'intento soggettivo del donante, cioè di verificare se l'elargizione gratuita sia realmente spontanea¹⁶².

La predetta caratteristica implica che tra gli atti di cui all'articolo 809 c.c. e la donazione in senso proprio vi sia "identità di sostanza e dunque identità di problemi":

¹⁵⁵ Con riguardo alla causa concreta, è doveroso il rinvio a V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 4, pp. 957 ss.

¹⁵⁶ In questo senso A. FUSARO, *In tema di liberalità non donative: ricognizione della casistica e analisi della prassi*, cit., p. 864, secondo il quale "è qualificata non donativa qualsiasi liberalità attuata attraverso uno strumento giuridico formalmente caratterizzato da uno scopo diverso da quello di cui agli artt. 769 ss. c.c., laddove la causa concreta sia in realtà la medesima della donazione diretta".

¹⁵⁷ Sulla causa concreta delle donazioni indirette, si veda V. CAREDDA, *Donazioni indirette*, cit., pp. 220 ss.; G. AMADIO, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, cit., pp. 8 ss., F. ALCARO, *Le donazioni indirette*, cit. Si veda anche Cass., 24.6.2015, n. 13087, cit., secondo cui "la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio ... deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso...".

¹⁵⁸ M. KROGH, *Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie nel sistema delle donazioni e degli atti ricognitivi di liberalità*, Studio n. 107- 2009/C; l'A. prosegue affermando che tale indagine permette di escludere dalle liberalità tutti quegli atti che hanno solo all'apparenza la gratuità come quelle assolte per adempiere a obblighi di natura morale e giuridica come le obbligazioni naturali.

¹⁵⁹ Idea di B. BIONDI, *Le donazioni*, in F. VASSALLI (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, Tomo IV, Torino, 1961, pp. 96 ss., ripresa da F. CELLI, *La donazione di cosa altrui*, in *Riv. not.*, 2017, 3, pp. 451 ss.

¹⁶⁰ S. CATAUDELLA, *Successioni e donazioni. La donazione*, cit., p. 55; G. AMADIO, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, cit., osserva che "l'intento di liberalità evoca immediatamente la formula normativa spirito di liberalità proprio delle donazioni di cui all'art. 769 c.c."

¹⁶¹ G. AMADIO, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, cit., pp. 8 ss.

¹⁶² S. PICCININI, *Gli atti di liberalità*, cit., p. 360.

il legislatore, infatti, ha dedicato a tali negozi un apposito articolo del codice solamente al fine di sottoporli alla disciplina prevista per la donazione estendendovi tutte le norme in tema di tutela dei legittimari.

In proposito, l'onere della prova risulta sovente assai difficoltoso¹⁶³: l'indagine, infatti, andrebbe riferita al momento della conclusione del negozio, quando il donante avrebbe dovuto avere, quale intento, il solo spirito di liberalità e nessun altro scopo¹⁶⁴. Un siffatto apprezzamento, che compete ai giudici di merito, se sorretto da ragioni logiche, non è censurabile in sede di legittimità¹⁶⁵.

6.4.3. *Segue: Le ipotesi più frequenti di liberalità non donative*

Con riguardo alle fattispecie che hanno dato luogo alle liberalità, si può considerare che è spesso la giurisprudenza ad avere ravvisato l'*animus donandi*¹⁶⁶ in negozi non rientranti nello schema tipico della donazione ma, al riguardo, non essendo possibile affrontare in modo esaustivo tutte le fattispecie concrete rientranti nella categoria in esame, ci soffermeremo su due sole tipologie di negozi che possono dar luogo a liberalità non donative oltre al *trust* di cui tratteremo nel successivo capitolo II del presente lavoro.

Occorre precisare che le fattispecie di cui infra nella prassi sono utilizzate sovente ai fini della pianificazione successoria quali negozi anticipatori dei trasferimenti ereditari.

Segue: Il conto corrente cointestato

Tra i vari negozi che possono dar luogo a una liberalità di cui all'art. 809 c.c., finalizzata a pianificare la successione di un soggetto, figurano i depositi bancari¹⁶⁷ e, in particolare, la cointestazione di conto corrente con versamento compiuto da un solo soggetto: con tale contratto, ciascuno dei contitolari può operare nel rapporto con la

¹⁶³ Sul punto, G.F. NICODEMO, *Donazione indiretta e cointestazione del libretto bancario al portatore. La difficile prova dell'animus donandi*, in *Riv. not.*, 2009, 5, pp. 1215 ss.

¹⁶⁴ Cass., 9.5.2013, n. 10991, in *Giust. Civ., Mass.*, 2013.

¹⁶⁵ Cass., 10.4.1999, n. 3499, in *Giur. it.*, 1999, p. 2017.

¹⁶⁶ Sul punto si rinvia all'elenco fornito dall'ordinanza interlocutoria di Cass., 4.1.2017, n. 106. che rimette alle Sezioni Unite la qualifica circa la natura e la forma della liberalità indiretta.

¹⁶⁷ In tema si veda R. NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita not.*, 1971, pp. 153 ss., secondo cui i depositi bancari permettono di raggiungere il risultato proprio della liberalità *inter vivos* e di realizzare una valenza *mortis causa*.

banca effettuando versamenti, prelevamenti o pagamenti di somme¹⁶⁸; una delle principali peculiarità dell'istituto è la carenza di un completo dato normativo di riferimento¹⁶⁹, poiché il codice civile vi dedica l'art. 1854 c.c.¹⁷⁰ che disciplina esclusivamente i rapporti tra i correntisti e la banca; le relazioni interne tra i cointestatari del conto sono, invece, regolate dall'art. 1298, secondo comma, c.c. in base al quale le quote di proprietà delle somme depositate si presumono uguali se non risulta diversamente e, di conseguenza, in mancanza di prova contraria, il concreditore non può disporre di somme eccedenti la metà senza il consenso – espresso o tacito – dell'altro. Se, tuttavia, il saldo attivo discende dal versamento di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che il secondo possa avanzare diritti sul medesimo e dunque, anche quando abilitato a compiere operazioni autonomamente, questi non può disporre trasferimenti in proprio favore senza il consenso del primo¹⁷¹.

Deve, inoltre, sottolinearsi che il regime ordinario della fattispecie contrattuale in esame prevede firme congiunte per tutte le operazioni; l'utilizzo disgiunto del conto, è, infatti, soggetto a specifica pattuizione¹⁷².

In ogni caso la contestazione del conto potrebbe configurare liberalità solo laddove le somme ivi versate risultassero appartenere – in origine – a uno solo dei soggetti cointestatari o qualora le sue operazioni eccedessero le somme personalmente versate. Ciò non sarebbe, comunque, ancora sufficiente per configurare una donazione indiretta. Invero, le concrete finalità per le quali l'originario proprietario del denaro

¹⁶⁸ Sul punto A. MUSTO, *Il conto corrente cointestato: da fattispecie "tipica" a tipologia di liberalità non donativa?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, pp. 549 ss.; M.R. MORELLI, *Materiali per una configurazione del conto corrente bancario come contratto legalmente tipico*, in *Giust. Civ.*, 1998, p. 139; M.R. MORELLI, *Il conto corrente bancario*, in *Contratti bancari*, nella *Giurisprudenza Bigiavi*, Torino, 2002, pp. 260 ss.; G. CAVALLI, v. *Conto corrente. II. Conto corrente bancario*, in *Enc. Giur., Treccani*, VIII, 1988, 1.

¹⁶⁹ E. MINERVINI, *In tema di conto corrente bancario cointestato e di morte del cointestatario*, in *Banca Borsa*, 2017, 6, pp. 746 ss. Lo stesso A. segnala, inoltre, N. SALANITRO, *Le banche e i contratti bancari*, in Vassalli (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1983, p. 132, nota 2.

¹⁷⁰ L'articolo dispone che: "nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto".

¹⁷¹ Cass., 9.7.1989, n. 3241, in *Banca borsa*, 1991, 1; Cass., 22.10.1994, n. 8718, in *Giust. Civ. Mass.*, 1994; Cass., 19.2.2009, n. 4066, in *Banca borsa*, 2011, 4, con nota di DE RITIS; si veda anche MINERVINI, *In tema di conto corrente bancario cointestato e di morte del cointestatario.*, cit., pp. 746 ss., il quale fa presente che il problema dei rapporti interni in seguito della soluzione elaborato dalla Suprema Corte è molto dibattuto.

¹⁷² Sul punto si rinvia a M. CALLEGARI, *Art. 1854*, in E. GABRIELLI (dir.), *Commentario del codice civile*, Torino, 2010, p. 900. In questo senso Cass., 5.7.2000, n. 8961, in *Giust. Civ. Mass.*, 2000, p. 1493; Cass., 1.10.2012, n. 16671, in *Foro it.*, 2013, I, c. 566; Cass., 20.3.2017, n. 7110, in *Giust. Civ. Mass.*, 2017; Cass., 7.4.2017, n. 9063, in *Diritto & Giustizia*, 10 aprile 2017.

versato sul conto decidesse la cointestazione potrebbero essere molteplici: si pensi al caso in cui un soggetto gravemente malato decida di recarsi all'estero per sottoporsi a cure, che dunque cointesti il suo conto a una persona fidata affinché gestisca i suoi interessi in sua assenza; o, ancora, si prenda l'esempio dei coniugi titolari di conto corrente cointestato le cui liquidità sono alimentate da uno solo di essi, malgrado entrambi effettuino prelievi per fronteggiare le spese della famiglia¹⁷³; in questi casi è indubbio il depauperamento del soggetto che ha stanziato le somme ma, ai fini della configurazione di una liberalità, occorre che, a fianco al requisito oggettivo, sussista quello soggettivo, vale a dire *l'animus donandi*, il quale non può essere ricavato dalla mera contitolarità del conto¹⁷⁴. Per appurarne la sussistenza, infatti, è opportuno verificare che la *ratio* della cointestazione risieda proprio nella volontà di donare il denaro all'altro cointestatario attraverso un negozio diverso dal contratto di donazione¹⁷⁵.

Provare in giudizio quanto appena detto si è rilevato, nel corso degli anni, operazione assai complessa per due ordini di ragioni: in primo luogo, raramente lo spirito di liberalità compare in dichiarazioni scritte¹⁷⁶; inoltre, è accaduto sovente che le problematiche siano state sollevate dagli eredi del presunto donante il quale, nel frattempo deceduto, si era "portato nella tomba" la prova dell'intento liberale.

In ogni caso, il conto corrente cointestato, quale forma di deposito bancario, è stato utilizzato quale metodo alternativo al testamento per regolare la vicenda successoria essendo ricompreso nei cosiddetti negozi "trans mortem"¹⁷⁷ e non di rado la sua reale finalità consiste nel contenere l'importo complessivo dell'asse ereditario di uno dei cointestatari.

¹⁷³ In quest'ultimo caso, A. NARICI, *Le liberalità non donative*, cit., p. 2651, nota 30 parla di "*causa familiae*".

¹⁷⁴ Sul punto, A. MUSTO, *Il conto corrente cointestato: da fattispecie "tipica" a tipologia di liberalità non donativa?*, cit., pp. 549 ss.

¹⁷⁵ I. RIVA, *Il conto corrente bancario cointestato nel quadro delle donazioni indirette*, in *Corr. Giur.*, 2018, 2, pp. 192 ss. afferma che il ricorso a una modalità di realizzazione alternativa, diversa dalla donazione diretta, fa sì che grava sul beneficiario l'onere di asserire la prova dell'*animus donandi*.

Si veda anche E. TOMAT, *Versamenti in conto corrente cointestato, animus donandi e donazione di beni futuri*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 7-8, pp. 594 ss., secondo cui "resta imprescindibile un'indagine sulla sussistenza dell'*animus donandi*, quale fondamentale elemento che contraddistingue gli atti di liberalità e che, secondo l'opinione maggioritaria, si identifica nella stessa causa degli atti liberali".

¹⁷⁶ Questo accade perché, essendo le donazioni indirette soggette comunque a tassazione (si veda l'art. 56 bis d.lgs. 31.10.1990, n. 346), il donante vuole evitare di versare soldi nelle casse dell'erario.

¹⁷⁷ Si veda M. PALAZZO, *L'autonomia patrimoniale nella vicenda successoria*, in *Giust. Civ.*, 3, 2019, p. 537 e M. IEVA, *I fenomeni parasuccessori*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato breve*, cit., pp. 68 ss.

Segue: L'orientamento giurisprudenziale in tema di cointestazione di conto corrente

Sebbene abbia avuto maggiore scalpore una pronuncia successiva, il *leading case* in materia risale al 1999¹⁷⁸: nel caso di specie, un uomo aveva deciso di cointestare il proprio libretto di deposito bancario alla sua convivente *more uxorio*. Alla morte, i fratelli del defunto chiedevano alla donna la restituzione di alcuni beni, tra i quali le somme contenute nel libretto. La convenuta resisteva in giudizio affermando che quelle somme erano state oggetto di donazione durante la relazione sentimentale. Il Tribunale accoglieva le domande attoree osservando, con riguardo alle somme di danaro, che le relative donazioni erano nulle per mancanza della forma pubblica; la Corte di appello riformava la sentenza rigettando quanto chiesto dagli attori e statuendo che la cointestazione aveva dato luogo a una donazione indiretta. La Cassazione, tuttavia, rigettava il ricorso dei fratelli fornendo le seguenti precisazioni: in primo luogo, veniva affermato che le donazioni indirette sono sottratte al requisito della forma solenne e, dunque, ritenute valide qualora siano state osservate le prescrizioni del negozio tipico volto di fatto a realizzare lo scopo della liberalità. Si precisava, poi, che costituisce donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la detta somma, all'atto della cointestazione risulti essere appartenuta a uno solo dei cointestatari. Infatti, con il versamento si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario ma per la validità di questa donazione, aggiungeva la Corte, è sufficiente la forma scritta richiesta per il negozio – mezzo, che tuttavia deve accompagnata anche dall'*animus donandi*. Sul punto, il giudice di legittimità, dichiarando quest'ultimo “requisito imprescindibile della donazione indiretta”, affermava che esso comporta l'accertamento che al momento della cointestazione il proprietario del danaro non abbia avuto altro scopo se non quello di donare: tale apprezzamento va compiuto dai giudici di merito e, se sorretto da adeguate ragioni logiche, non è censurabile in sede di legittimità.

La successiva pronuncia¹⁷⁹ vede, invece, protagonista una signora che aveva lavorato per molti anni come collaboratrice domestica in una famiglia che – raggiunta l'età del pensionamento – l'aveva invitata a rimanere. Dopo qualche tempo, divenuta molto anziana, decideva di cointestare il libretto a uno dei padroni di casa per facilitare la gestione del proprio danaro. Alla sua morte, venivano trattenute le somme dall'ospite

¹⁷⁸ Cass., 10.4.1999, n. 3499, cit.

¹⁷⁹ Cass., 12.11.2008, n. 26983, in *Riv. not.*, 2009, 5, p. 1215.

la quale affermava di essere stata autorizzata preventivamente dalla defunta; ciononostante, i legittimari la citavano in giudizio chiedendo la restituzione delle somme. Nei primi due gradi di giudizio fu esclusa la sussistenza dell'*animus donandi*. La Cassazione confermò tale decisione asserendo che la ricorrente aveva male interpretato il precedente di cui sopra, nell'utilizzarlo a sostegno della propria tesi¹⁸⁰, e ribadì che “la sussistenza dell'*animus donandi* è presupposto imprescindibile della liberalità indiretta ed è legato all'apprezzamento del giudice di merito”¹⁸¹.

¹⁸⁰ In particolare, la ricorrente affermava che la mera cointestazione di un libretto bancario e la disponibilità di esso da parte di uno dei cointestatari avrebbe dato luogo a una liberalità d'uso o a una donazione indiretta.

¹⁸¹ Un caso del 2010 (Cass., 14.1.2010, n. 468, in *Giust. Civ.*, 2011, 2, p. 531) si presenta quasi speculare al precedente: in particolare, una signora aveva vissuto per molti anni in una casa con persone cui non era legata da rapporti di parentela e, poco prima del decesso, non riuscendo più a gestire i suoi affari, aveva conferito a un membro della famiglia ospitante delega per amministrare conto corrente e titoli. Alla morte, il fratello della donna domandava la restituzione di quanto contenuto in quel conto. Nei primi due gradi di giudizio veniva ritenuto che non era stata raggiunta la prova della volontà di porre in essere un atto di liberalità non potendo la sola delega essere intesa quale donazione indiretta. La Cassazione dopo aver precisato l'ambito di applicazione della donazione indiretta con riferimento all'atto di cointestazione con firma e disponibilità disgiunte e ribadito che essa rientra nelle c.d. liberalità indirette e dunque la non necessarietà dell'atto pubblico per la validità, rigettava il ricorso affermando che la delega del titolare del conto corrente a terzi a operare sul conto, senza obbligo di rendiconto, non è sufficiente a provare l'*animus donandi*: infatti, questo era stato fatto non per spirito di liberalità ma per la ragione che il delegante non avrebbe più potuto effettuare operazioni bancarie date le sue gravi condizioni di salute.

Una vicenda del 2012 (Cass., 4.5.2012, n. 6784, in *Guida al diritto*, 2012, 24, p. 77), invece, vede protagoniste due sorelle; in virtù del rapporto di fiducia, la prima decideva di cointestare il proprio conto corrente all'altra affinché costei potesse svolgere le operazioni in caso di suo impedimento. Poco prima del decesso della proprietaria originaria delle somme, la cointestataria trasferiva gran parte del denaro sul suo conto corrente personale. Alla morte della sorella, gli eredi chiedevano la restituzione delle somme. Nei primi due gradi di giudizio venivano accolte le domande attoree. La convenuta ricorreva per cassazione affermando che, proprio per il rapporto di fiducia e affetto intercorrente tra le due, quel gesto costituiva donazione. Il giudice di legittimità rigetta il ricorso affermando che la Corte di merito “con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa” ha escluso che sia stata raggiunta la prova dell'intento di liberalità mentre ha ravvisato nella cointestazione un atto compiuto per sopperire a esigenze di carattere pratico della originaria titolare delle somme e dei titoli depositati da operare in caso di proprio impedimento in relazione al rapporto di fiducia e di affetto tra le due sorelle.

In una pronuncia del 2013 (Cass., 2.12.2013, n. 26.991, in *Guida al diritto*, 2014, 9, p. 80), invece, una signora citava in giudizio la nipote cointestataria del conto corrente del *de cuius* chiedendo di rimettere nell'asse quanto previsto di diritto. La convenuta costituendosi affermava che, in base all'art. 1298 c.c. metà della ricchezza le apparteneva e che, comunque, l'intestazione del conto doveva essere intesa come atto di liberalità del defunto e come ricompensa per tutti gli anni che lo aveva ospitato a casa sua. L'attrice aveva ragione nei primi due gradi di giudizio e pertanto veniva proposto dalla nipote ricorso per cassazione deducendo tra l'altro la violazione dell'art. 809 c.c. In applicazione dei principi sopra espliciti, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Una sentenza del 2014 (Cass., 16.1.2014, n. 809, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 7-8) riguarda, invece, due coniugi cointestatari di un conto corrente; uno dei due chiedeva in giudizio il riconoscimento del diritto di proprietà dei beni oggetto di un sequestro e, in particolare, delle somme di denaro presenti nel conto deposito cointestato. Il Tribunale accoglieva le domande attoree mentre in secondo grado veniva parzialmente riformata la sentenza riconoscendo il diritto nella sola misura del cinquanta per cento essendo stata configurata la decisione di cointestare i conti correnti. La Corte ha statuito che in presenza di conto cointestato si deve presumere la contitolarità delle somme ivi depositate, la quale può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e

E' doverosa un'ultima considerazione comune a tutte le pronunce: ognuna delle massime sopra citate restituisce al mittente il problema della natura della cointestazione delle somme richiedendo sempre la ricerca dell'*animus donandi* "tenute presenti tutte le circostanze del caso", sicché la semplice cointestazione del conto corrente non è di per sé equivalente alla comproprietà delle somme ivi depositate. Si tratta, peraltro, di un problema spinoso poiché, spesso, la prova dell'intento liberale risulta davvero impossibile, in particolare quando colui che ha posto in essere l'atto donativo è nel frattempo deceduto.

L'adempimento del terzo

Altro istituto utilizzato per porre in essere liberalità – e dunque pianificare la successione del disponente attraverso "trasferimenti anticipati" – è l'adempimento del terzo disciplinato dall'articolo 1180 del codice civile "con una dizione molto più chiara di quella contenuta nel codice del 1865"¹⁸².

Non capita di rado, infatti, che un genitore acquisti la casa per il proprio figlio, dunque pagando egli stesso parte¹⁸³ del, o addirittura l'intero prezzo di vendita.

Tale prassi riguarda da sempre gli acquisti immobiliari effettuati da giovani, ma è emersa chiaramente negli atti notarili di vendita solo dal 2006 a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 4 luglio n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha introdotto negli atti di cessione di immobili nei quali sia previsto un corrispettivo, l'obbligo in capo alle parti di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà "recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo".

Ebbene, qualora il prezzo sia corrisposto da soggetto diverso dall'acquirente (quale un genitore) ben potrebbe trattarsi di una liberalità indiretta – salvo il caso in cui

concordanti; viene altresì precisato che, affinché possa configurarsi una donazione indiretta della metà degli importi depositati nel tempo su un conto da uno soltanto dei correntisti, è necessario dare la prova dell'*animus donandi* che ha assistito ogni singolo versamento.

Una recente pronuncia del 2018 (Cass., 28.2.2018 n. 4682) conferma che la cointestazione di un conto è qualificabile come donazione indiretta qualora al momento dell'apertura del conto quella somma fosse appartenuta a uno solo dei cointestatari.

¹⁸² R. NICOLÒ, v. *Adempimento. L'adempimento del terzo*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, *passim*.

¹⁸³ Sovente accade che il genitore dia al figlio la base del prezzo per poi accendere un mutuo presso un istituto di credito (Cfr. *Il pagamento del prezzo della compravendita. Problematiche connesse alla mancata coincidenza soggettiva tra acquirente e finanziatore*, Studio n. 711-2008/C, *passim*).

Il pagamento del prezzo della compravendita. Problematiche connesse alla mancata coincidenza soggettiva tra acquirente e finanziatore.

l'erogazione della somma sia espressamente qualificata come prestito¹⁸⁴ – con tutte le conseguenze di cui agli articoli 809 e 737 c.c. riguardo alla revocazione e riduzione, nonché all'istituto della collazione¹⁸⁵.

In chiave di pianificazione successoria, senz'altro l'intestazione di immobili ai figli rappresenta già, comunemente, una efficace modalità di programmazione del passaggio generazionale oltre che di completamento degli obblighi di mantenimento spesso fino alla completa autosufficienza economica dei proprio figli.

Benché l'adempimento del terzo possa avvenire con riferimento a qualsiasi prestazione (e dunque proprio anche a titolo di regalia, come il pagamento di un viaggio vacanza a ragione delle nozze del beneficiario) l'intestazione di un immobile è forse l'esempio più evidente di pianificazione successoria.

Nel testo del negozio di vendita, spetterà al notaio, anche su richiesta della parte adempiente, “adeguare” la sua volontà facendo emergere o meno lo spirito liberale in quanto, come noto, la liberalità non donativa non richiede atto solenne¹⁸⁶.

L'emersione dell'*animus donandi*, tuttavia, potrebbe essere considerata come una sorta di “attentato” alla sicurezza dei traffici giuridici¹⁸⁷; per tale ragione sempre più spesso si tende a celare la “causa donandi”¹⁸⁸ in quanto, laddove quest'ultima emergesse, potrebbero presentarsi impedimenti rispetto all'ipotecare o rivendere l'immobile per la tradizionale diffidenza nei confronti degli acquisti di provenienza donativa¹⁸⁹.

Pertanto, nella prassi, qualora l'acquisto avvenga con l'adempimento del terzo, il notaio rogante suggerisce di farlo precedere con una donazione, con la forma prevista dall'articolo 782 c.c., di somma di denaro al beneficiario dell'adempimento che se ne avvarrà per pagare il corrispettivo: in tal caso, la liberalità resta disgiunta dalla vendita e non pregiudica in alcun modo la stabilità degli effetti dell'acquisto.

¹⁸⁴ In tal caso la liberalità potrebbe essere compiuta in futuro con una rimessione del debito con una scrittura privata o con un negozio testamentario.

¹⁸⁵ Cfr. A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 78; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit. p. 864.

¹⁸⁶ Anche in assenza di una esplicita enunciazione della provenienza del denaro, le nuove norme agevolano notevolmente i terzi nella ricostruzione del percorso finanziario. Una volta fatta emergere la fonte della provvista, non è tuttavia detto che ricorra una causa liberale.

¹⁸⁷ Così *Il pagamento del prezzo della compravendita. Problematiche connesse alla mancata coincidenza soggettiva tra acquirente e finanziatore*, cit, *passim*.

¹⁸⁸ Si afferma poi che, nonostante la inapplicabilità dell'imposta di donazione alle “liberalità o donazioni collegate”, le stesse donazioni indirette darebbero luogo al coacervo previsto dall'Art. 7 comma 2 *quater* dell'articolo 57, D.lgs 346/1990.

¹⁸⁹ In ultimo Cass., 17.4.2019, n. 10759 che qualifica il pagamento del prezzo da parte del genitore come una donazione indiretta dell'immobile.

Diverso è invece il caso del figlio che riconosca nell'atto di acquisto che parte del prezzo è stato pagato dal genitore a titolo di liberalità: in tal caso l'ascendente sarà tenuto a comparire nell'atto per confermare la circostanza, che farà emergere con chiarezza la causa liberale.

Tale ipotesi è in realtà molto rischiosa: la giurisprudenza, infatti, fatta eccezione per alcune pronunce¹⁹⁰, è incline a ritenere il pagamento del prezzo da parte di terzo per l'acquisto dell'immobile come donazione indiretta dell'immobile stesso¹⁹¹ con tutte le conseguenze del caso in ordine alla circolazione dell'immobile come meglio si illustrare in seguito.

7. La revocabilità degli atti liberali

Il principio di irrevocabilità delle donazioni, sancito dall'art. 1050 del codice civile previgente e considerato inutile relitto storico del diritto consuetudinario francese¹⁹², è venuto meno con la “nuova” formulazione dell'art. 769 c.c.¹⁹³.

In realtà il dogma, benché già affievolito da alcune norme del precedente codice, tutt'ora si rinviene nell'ordinamento essendo la donazione un contratto e trovando, di conseguenza, applicazione l'art. 1372 c.c.¹⁹⁴, in base al quale è possibile lo scioglimento del vincolo negoziale attraverso il mutuo consenso o per cause stabilite dalla legge. La cessazione degli effetti dell'atto donativo, tuttavia, è altresì possibile in ragione di altro istituto denominato “revocazione” che costituisce una “deroga” alla sopra citata disposizione¹⁹⁵.

¹⁹⁰ Cass., 31.1.2014, n. 2149 secondo la quale “La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo”.

¹⁹¹ Si confronti con Cass., 7.5.2015, n. 9194, secondo cui si ha donazione anche nel caso in cui vengano messe a disposizione del donante somme di denaro che soddisfino in parte l'obbligo di pagamento del prezzo di vendita”; nello stesso senso Cass., 17.4.2019, n. 10.759.

¹⁹² Si rinvia alla *Relazione al codice civile*, p. 79, cit.

¹⁹³ Tale principio, invero, nonostante fosse contenuto all'art. 1050 del codice previgente, era smentito da norme successive che consentivano la revocazione delle donazioni.

¹⁹⁴ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1616.

¹⁹⁵ Si confronti con A. PALAZZO, *Le donazioni*, in *Trattato Schlesinger*, Milano, 2000, p. 492. Di opinione differente G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006, p. 406, secondo il quale la revocazione è una delle cause di scioglimento del contratto di donazione richiamato genericamente dall'art. 1372 c.c. in quanto prevista espressamente dalla legge.

La revocazione è motivata dall'opportunità di far valere un interesse di tipo non patrimoniale¹⁹⁶ di ordine superiore, morale o familiare¹⁹⁷ permettendo a colui che ha posto in essere il negozio di valutare nuovamente l'atto compiuto¹⁹⁸.

Data la peculiarità dell'istituto, gli studiosi, escludendo l'analogia con l'invalidità e la rescissione, lo hanno ritenuto appartenente all'ambito dell'inefficacia negoziale per fatto successivo alla conclusione di un negozio¹⁹⁹, in particolare accostandolo alla risoluzione del contratto²⁰⁰ o all'azione revocatoria²⁰¹. Tuttavia, proprio per la sua singolarità, è ragionevole ritenere che si tratti di “un'autonoma forma di impugnativa nell'ambito delle ipotesi di inefficacia”²⁰² consistente in un diritto potestativo che permette di far venire meno gli effetti di un negozio in seguito all'accadimento di un fatto posteriore alla conclusione del contratto²⁰³.

Per quanto riguarda il suo ambito di operatività, esso trova applicazione nelle donazioni dirette e indirette²⁰⁴ fatta eccezione per le liberalità d'uso, quelle non soggette a collazione, le remuneratorie nonché le obnuziali²⁰⁵.

Ebbene, trattandosi di rimedio potestativo, il legislatore – per salvaguardare le esigenze di certezza dei rapporti contrattuali²⁰⁶ – ha aggiunto alcuni correttivi, prevedendo la possibilità di ricorrere alla revocazione in casi tassativamente elencati dalla legge²⁰⁷, e richiedendo che un soggetto terzo e imparziale (il giudice) sia tenuto

¹⁹⁶ Si confronti con E. HOFBAUER, *La revocazione delle donazioni per ingratitudine*, in *Fam. Pers. Succ.*, 11, 2009, pp. 919 ss.

¹⁹⁷ Così V.R. CASULLI, *op. ult. cit.*

¹⁹⁸ G. CAPOZZI, *op. ult. cit.*, p. 1622.

¹⁹⁹ Si confronti con A.A. CARRABBA, *Donazioni*, in P. PERLINGIERI (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, cit., p. 718; A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 554.

²⁰⁰ F. SANTORO PASSERELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 263; si veda anche U. CARNEVALI, *Le donazioni*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1997, p. 523.

²⁰¹ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, 2002, pp. 484 ss.

²⁰² Sul punto, A.A. CARRABBA, *op. ult. cit.*, p. 719; B. BIONDI, *op. ult. cit.*, p. 1040; A. PALAZZO, *op. ult. cit.*, p. 495.

²⁰³ Si confronti con C. COPPOLA, *Della revocazione della donazione*, in *Comm. Gabrielli*, Torino, 2010, p. 524, la quale afferma che si tratti di un rimedio negoziale potestativo per il caso di sopravvenienza di una incrinatura nella causa liberale dovuta ad un fatto successivo.

²⁰⁴ L'art. 809 c.c., infatti, dispone espressamente che “le liberalità diverse che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine [...]”.

²⁰⁵ Secondo B. BIONDI, *Le donazioni*, in F. VASSALLI (dir.), *Trattato di diritto civile*, Torino, 1961, p. 1045, non sarebbero revocabili neppure le donazioni manuali.

²⁰⁶ Si confronti con A. PALAZZO, *op. ult. cit.*, p. 492; A.A. CARRABBA, *op. ult. cit.*, p. 725; A. TORRENTE, *op. ult. cit.*, p. 559.

²⁰⁷ L'art. 800 c.c. consente, infatti, la revocazione della donazione solamente per ingratitudine e sopravvenienza di figli.

ad accertare – se pur con ampia discrezionalità²⁰⁸ – la sussistenza dei presupposti necessari per privare di effetti l'atto liberale.

Tali correttivi rappresentano le maggiori differenze le più grandi differenze tra la revocazione della donazione e la revoca del testamento, la quale, invece, può disposta direttamente dal disponente con qualsiasi atto successivo e non deve rispettare tassativi presupposti²⁰⁹.

7.1. *L'ingiuria grave quale causa di ingratitudine*

La causa di revocazione che maggiormente potrebbe riguardare la pianificazione successoria, oltre alla sopravvenienza di figli, consiste nella “ingratitudine”²¹⁰ che si manifesta come “inadempimento delle prestazioni riconducibili al valore giuridico diffuso della riconoscenza”²¹¹ e può far venire meno *l'animus donandi* di colui che ha posto in essere l'atto liberale.

Essa, infatti, non può considerarsi violazione di un dovere generale di gratitudine, bensì inosservanza di una determinata condotta cui il donatario è obbligato verso il donante²¹² ossia non tenere comportamenti illeciti nei suoi confronti: sotto questo aspetto, molte sono le analogie con le condotte che portano poi il soggetto a divenire indegno e dunque non più capace di succedere²¹³. Presenta tuttavia delle sfumature particolari l'ingratitudine dovuta a ingiuria grave, considerata “la più sfuggente tra le cause di revocazione della donazione”²¹⁴.

Nonostante mutui dal diritto penale l'offesa all'onore e al decoro della persona²¹⁵ la nozione “civilistica” di ingiuria grave è di difficile inquadramento: ciò deve attribuirsi alla sua elasticità²¹⁶ in quanto considerata ben più ampia²¹⁷ e, allo stesso tempo,

²⁰⁸ Si confronti con B. BIONDI, *op. ult. cit.*, p. 1055.

²⁰⁹ Sul punto si confrontino B. BIONDI, *op. ult. cit.*, p. 1039; A. TORRENTE, *op. ult. cit.*, pp. 672 ss.; A. PALAZZO, *op. ult. cit.*, p. 497.

²¹⁰ Sulla nozione di ingratitudine si rinvia per tutti a C. COPPOLA, *L'ingratitudine nel diritto privato*, Padova, 2012, p. 1 ss.

²¹¹ Così B. FICCARELLI, *Revocazione della donazione per ingratitudine e ingiuria “indiretta”*, in *Dir. fam. pers.*, 4, 2017, pp. 1272 ss.

²¹² Sul punto R. MARINI, *La revocazione delle donazioni e tutela del donante*, Napoli, 2010, p. 42; si confronti anche con G. BONILINI, *Le donazioni*, in M. BESSONE (cur.) *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2004, p. 312.

²¹³ R. MARINI, *op. ult. cit.*, p. 43.

²¹⁴ R. MARINI, *Ingiuria grave e revocazione delle donazioni per ingratitudine*, in *Giust. civ.*, 1, 2009, p. 148.

²¹⁵ Tra le molte, Cass., 10.10.2018, n. 24965.

²¹⁶ G. CAPOZZI, *op. ult. cit.*, p. 1627. Tale elasticità, in astratto, consentirebbe di tutelare maggiormente il bene sotteso all'art. 801 c.c. (in questo senso, P. MILONE, *L'ingiuria grave nella revocazione per ingratitudine delle donazioni e la violazione del dovere di fedeltà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 4, p. 337).

separata dalla consumazione del reato di cui all'art. 594 c.p.²¹⁸ non occorrendo, peraltro, un preventivo processo penale per accertarne la sussistenza²¹⁹.

Qualora, invece, si dovesse tenere, prima del giudizio civile, quello avente ad oggetto l'illecito di cui all'art. 594 c.p. il rigetto della domanda precluderebbe una successiva azione volta a revocare l'atto liberale, mentre una condanna non precostituirebbe necessariamente i presupposti per agire ai sensi dell'art. 801 c.c.²²⁰.

Pertanto, cosa si intende per ingiuria grave?

Ebbene, la giurisprudenza è unanime nell'affermare come essa sia caratterizzata da un comportamento del donatario finalizzato a ledere il patrimonio morale del donante, cagionato da una radicata e profonda avversione o da perversa animosità nei confronti dello stesso²²¹: sarà compito del giudice compiere un'attenta valutazione al riguardo, dovendosi individuare, ai fini della revocazione, un atteggiamento del donatario tale da ripudiare la coscienza sociale e da indurre il donante a pentirsi di aver compiuto quell'atto liberale; la condotta, infine, non deve avere necessariamente carattere continuativo essendo rilevante, ai fini della revoca, anche un solo comportamento²²².

La formula è sicuramente aperta a mutamenti dei costumi sociali, proprio perché il discrimine è segnato dalla ripugnanza che l'atteggiamento del donatario suscita nella società²²³: la valutazione, infatti, più che tecnico – giuridica dovrà essere riferita alla persona del donante e a tutte le circostanze che accompagnano l'atto²²⁴.

7.2. Segue: ingiuria grave e infedeltà coniugale

²¹⁷ A. PALAZZO, *op. ult. cit.*, p. 507.

²¹⁸ Peraltro adesso divenuto illecito civile in seguito al d. lgs. 16.01.2016, n. 7.

²¹⁹ C. COPPOLA, *op. ult. cit.*, p. 531; Cass., 15.6.2012, n. 9915; Cass., 31.5.2012, n. 8752 in *Fam. dir.*, 2013, 2, pp. 138 ss., con nota di A. CORDIANO, *L'ingiuria grave nella revocazione per ingratitudine: gravità della lesione e tutela del patrimonio morale del donante*.

²²⁰ E. CALICE, *La revocazione per ingratitudine*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, 2009, Milano, p. 1231.

²²¹ Sulla nozione di ingiuria e sulle fattispecie idonee a integrarla si confronti con Cass., 10.10.2018, n. 24965 in *Foro it.*, 2018, 11, c. 3489; Cass., 31.10.2016, n. 22013, in *Giust. Civ., Mass.*, 2016; Cass., 30.5.2013, n. 13614, in *Guida al diritto*, 2013, 32, 46; Cass., 31.5.2012, n. 8752, cit.; Cass., 21.5.2012, n. 8018, in *Giust. civ.*, 3-4, p. 699; Cass., 4.11.2011, n. 22936, in *Giust. civ.*, 2012, 2, p. 337; Cass., 10.1.2011, n. 23545, in *Diritto e giustizia*, 15 novembre 2011; Cass., 24.6.2008, n. 17188, in *Giust. civ.*, 2009, 1, p. 147; Cass., 5.11.2001, n. 13632; Cass., 28.8.1997, n. 8165; Cass., 28.5.2008, n. 14093; Cass., 5.11.1990, n. 10614, in *Giur. it.*, 1991, 1, p. 676, nonché in *Arch. civ.*, 1991, p. 299.

²²² Così A. PALAZZO, *op. ult. cit.*, p. 509.

²²³ Cass., 10.10.2018, n. 24965, cit.

²²⁴ Concetto espresso da G. BALBI, *La donazione*, in G. GROSSO, F. SANTORO PASSERELLI (dir.), *Trattato di diritto civile*, 1964, pp. 87 ss., ripreso poi da F. VAIOLETTI, *Infedeltà coniugale e revoca della donazione*, in *Giur. it.*, 2012, 8-9.

Considerata la genericità della nozione, molti sono gli ambiti in cui sono state promosse azioni giudiziali volte a revocare le donazioni per presunta ingiuria grave; in particolare, più volte è stato chiesto al giudice di legittimità di chiarire se l'infedeltà coniugale possa essere idonea a revocare, ai sensi dell'art. 801 c.c., una liberalità: non sempre le risposte fornite sono state affermative non essendo la "mera infedeltà" considerata dalla giurisprudenza ingiuria grave²²⁵.

Per chiarire cosa si intenda per dovere di fedeltà²²⁶ si può osservare che tale concetto ha conosciuto nel corso degli anni notevoli metamorfosi di contenuto²²⁷: anzitutto è bene evidenziare come questo non possa riferirsi all'isolata sfera sessuale²²⁸ ma sia da intendersi non solo come fedeltà affettiva²²⁹ ma anche come lealtà²³⁰ verso la famiglia in generale²³¹ che si attua attraverso diverse manifestazioni esteriori²³²; sovente, infatti, le singole infedeltà non sono state ritenute sufficienti a fondare una pronuncia di addebito ove è, invece, opportuno che vi sia un nesso causale con la rottura del rapporto coniugale²³³.

Pare dunque ragionevole affermare che tale dovere deve considerarsi violato laddove la condotta sia tale da menomare la dignità e arrecare una grave offesa ai beni morali dell'altro coniuge.

Abbiamo ritenuto opportuna questa breve digressione poiché i comportamenti che configurano ingiuria grave e infedeltà coniugale non sembrano così distanti: entrambi, infatti, debbono confluire in un attentato al patrimonio morale della vittima tale da suscitare un rimprovero da parte della coscienza comune; naturalmente, la nozione è soggetta al mutamento dei costumi sociali sicché un comportamento riprovevole in epoche precedenti, potrebbe non essere più considerato tale o valutato come "neutro"

²²⁵ Sul punto, si rinvia a C. COPPOLA, *op. ult. cit.*, p. 531.

²²⁶ Sulla nozione di fedeltà coniugale si rinvia a R. MARINI, *Infedeltà coniugale e danno*, in *Dir. fam. pers.*, 2018, 3, pp. 1021 ss., nonché A.P. SCARSO, *Il dovere di fedeltà coniugale*, in *Fam. pers. Succ.*, 2005, 3-4.

²²⁷ Si confronti con G. CONTE, *Art. 143, 1° e 2° comma*, in G. FERRANDO (cur.), *Matrimonio*, in *Comm. Scaloja – Branca – Galgano*, Bologna, 2017, p. 695.

²²⁸ Così già A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, in *Tratt. Vassalli*, III, Torino, 1961, p. 418 nonché G. BONILINI, *Nozioni di diritto di famiglia*, Torino, 2005, p. 90; G. FURGIUELE, *Libertà e famiglia*, Milano, 1979, 163; M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Comm. Schlesinger*, Artt. 143-148, sub art. 143, Milano, 1990, p. 33-34; P. ZATTI, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1996, p. 39; M. SESTA, *Lezioni di diritto di famiglia*, Padova, 1997, p. 107.

²²⁹ M.R. MOTTOLA, *Famiglia di fatto*, in *Noviss. Dig., Disc. Priv.*, Torino, 2017.

²³⁰ P. MILONE, *op. ult. cit.*, p. 338.

²³¹ M. DOGLIOTTI, *Separazione e divorzio*, Torino, 1988, p. 83.

²³² G. CONTE, *op. ult. cit.*, p. 698.

²³³ Tra le molte, Cass., 19.7.2010, n. 16873, in *Guida al diritto*, 2010, 39, p. 88; si rinvia nuovamente a G. CONTE, *op. ult. cit.*, p. 699.

nella società attuale: tale giudizio va compiuto di volta in volta, tenute presenti tutte le circostanze del caso e la maniera con cui la condotta viene posta in essere.

Pertanto, il mero tradimento occasionale, compiuto con modalità non lesive del patrimonio morale del coniuge tradito, non può essere considerato idoneo a integrare l'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c.²³⁴ occorrendo, infatti, un'apprezzabile lesione all'onore e al decoro del coniuge donante attraverso comportamenti particolarmente oltraggiosi²³⁵.

Sul punto la casistica è abbondante: ci si limita a segnalare, a titolo di esempio, alcuni casi giudicati dalla Suprema Corte.

In una pronuncia, è stata rinvenuta ingiuria grave – e di conseguenza revocata la donazione – nell'infedeltà commessa da una donna con tre figli in tenera età la quale per anni ha tradito il marito nella casa coniugale con atteggiamento menzognero e irrispettoso andando poi a convivere con un uomo ben più giovane di lei²³⁶.

Ancora, sono stati eliminati gli effetti di una liberalità tra coniugi in un caso, dove la moglie aveva negato assistenza al marito, infortunatosi dopo un incidente di sci, negli atti della vita quotidiana e aveva intrattenuto una relazione coniugale gravemente offensiva per il coniuge²³⁷.

Infine, una recente ordinanza²³⁸ che ha suscitato notevole clamore mediatico, non ha, invece, ravvisato la sussistenza dell'ingiuria grave nel comportamento di una donna che, dopo aver tradito il marito ed essersi separata di fatto da questo, intratteneva una seconda relazione con un noto personaggio: nel caso di specie l'ingiuria grave è stata esclusa poiché il comportamento del coniuge infedele non era atto a intaccare il patrimonio morale del coniuge donante non essendo stato considerato convincente il mero rapporto di intimità esterno al matrimonio; veniva altresì precisato come il clamore mediatico del caso non fosse ascrivibile a titolo di colpa alla moglie ma solamente alla notorietà del nuovo compagno, relazione peraltro iniziata quando i coniugi erano già separati di fatto.

²³⁴ Sul punto si confronti Cass., 25.2.1987, n. 2003, in *Arch. civ.*, 1987, p. 616, nonché in *Dir. fam.*, 1987, p. 613.

²³⁵ Sul punto P. MILONE, *op. ult. cit.*, p. 338.

²³⁶ Si rinvia a G. MUSOLINO, *La revocazione della donazione per ingiuria grave*, in *Riv. Not.*, 2, 2017, pp. 530 ss.

²³⁷ Cass., 31.10. 2016, n. 22013, in *Fam. dir.*, 5, 2017, p. 413, con nota di C. COPPOLA, *Infedeltà del coniuge donatario, e diritto alla dignità personale del coniuge donante*.

²³⁸ Cass., 10.10.2018, n. 24965, cit.

Eppure appare interessante osservare come nei tre casi analizzati la Suprema Corte abbia utilizzato il medesimo parametro di valutazione, verificando se la relazione extraconiugale fosse accompagnata da un atteggiamento di disistima e avversione verso il donante tale da offendere la coscienza sociale e nuocere al “patrimonio morale” della vittima.

Considerato che il coniuge rientra nel novero dei legittimari non è superfluo osservare come le donazioni che lo riguardano e i possibili effetti di accadimenti che insidiano la stabilità di tali atti, rientrino nell’ambito delle pianificazioni successorie.

8. La tutela dei legittimari

Come già accennato al paragrafo 2, chi intenda pianificare la propria successione deve tenere in considerazione i diritti spettanti *ex lege* sull’asse ereditario ad alcune categorie di eredi nel programmare l’assetto dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

8.1. Le azioni offerte dall’ordinamento

La tutela di tali eredi avviene offrendo loro alcuni strumenti ricompresi sotto la nozione di “azione di riduzione”, che includono l’azione di riduzione in senso stretto, l’azione di restituzione contro coloro che sono stati beneficiati dalle disposizioni ridotte e l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti²³⁹.

La posizione del legittimario pretermesso o pregiudicato nei suoi diritti, infatti, al momento dell’apertura della successione, risulta incerta: nel caso in cui questi non sia stato nominato erede dal *de cuius*, per assumere tale qualifica, in ossequio al principio di tipicità delle cause di delazione, si troverà costretto a esperire un’azione di riduzione; solo l’accoglimento della domanda comporterà “la vocazione *ex lege* del legittimario alla quota di riserva o a quella parte di essa di cui è stato privato dal testatore”²⁴⁰.

Inoltre, va rimarcato il fatto che tali strumenti possano essere utilizzati in ogni caso, e dunque non solo in caso di disposizioni testamentarie lesive ma anche per contestare tutti i negozi rientranti nella famiglia delle liberalità (escluse quelle di cui all’articolo 770 secondo comma del codice civile).

²³⁹ Si veda sul punto L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 95 ss.

²⁴⁰ M. TATARANO, *La rinuncia all’azione di riduzione ed all’azione di restituzione*, in AA. V.V., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, p. 380.

Pare pertanto opportuno, analizzare più specificatamente la disciplina delle tre azioni giudiziarie offerte a tutela dei legittimari e soffermarsi sulla “miniriforma” che le ha interessate ricordando, peraltro, che il legittimario è anche titolare dell’altro diritto fondamentale di cui all’articolo 549 c.c. di cui già si è fatto cenno al precedente paragrafo 2.

Orbene, lo strumento più noto – in quanto prodromico agli altri – è l’azione di riduzione cosiddetta “in senso stretto” ed è finalizzata a far dichiarare dal giudice inefficaci nei confronti del legittimario tutte quelle disposizioni (testamentarie ma anche derivanti da negozi utilizzati per effettuare “liberalità”) lesive dei suoi diritti legati alla quota di legittima.

Come osservato da autorevole dottrina²⁴¹, l’azione di riduzione è lo strumento che esaurisce i suoi effetti nel rendere inefficaci nei confronti di coloro che agiscono le disposizioni lesive, senza tuttavia configurare un’azione di nullità non essendo in discussione un vizio intrinseco del negozio che, se non contestato dai legittimari, malgrado violi norme imperative, conserva a pieno la sua validità ed efficacia; si tratta dunque dello strumento idoneo ad attribuire una inefficacia successiva – completa o parziale – all’atto di disposizione²⁴², limitatamente a colui che ha esperito l’azione, sicché l’azione del legittimario tende a un accertamento costitutivo in quanto, all’accertamento di una lesione della legittima segue “*ipso iure*, la modificazione giuridica che forma oggetto del diritto”²⁴³.

In alcuni casi, una volta esperita l’azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso²⁴⁴ essa fornisce una giustificazione alla sua condotta che può consistere nel trattenere beni ereditari di cui già sia in possesso senza necessità di esperire azioni ulteriori, al fine di recuperare i beni oggetto delle disposizioni lesive²⁴⁵.

Altra peculiarità di tale azione è il carattere strettamente personale dovendo essere esperita esclusivamente contro i beneficiari di disposizioni lesive e/o donazioni e non

²⁴¹ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 524.

²⁴² F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, cit., p. 331.

²⁴³ Così M. TATARANO, *L’azione di riduzione*, cit., p. 380; vedi anche Cass., 4.12.2015, n. 24755, in *Rep. Foro it.*, 2015, v. Successione ereditaria; sul punto anche L. CARIOTA FERRARA, *La difesa della quota riservata al legittimario*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, I, *passim*, A. PINO, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, p. 63, F. AZZARITI, *Successione dei legittimari e successione dei legittimi*, in *Giur. sistematica*, Torino, 1972, pp. 155 ss..

²⁴⁴ Si ricorda come l’azione di riduzione possa essere domandata elusivamente dai legittimari e dai loro eredi (in ultimo Cass., 30.6.2015, n. 13407).

²⁴⁵ Cfr. A. SEMPRINI, *La progressiva erosione della legittima in natura*, cit., p. 1054 ss.

potendo invece essere promossa contro chiunque²⁴⁶. Tale azione, in ossequio al divieto di patti successori rinunziativi, è irrinunciabile fino alla morte del donante²⁴⁷, momento dal quale la rinuncia potrà avvenire con una dichiarazione espressa unilaterale²⁴⁸ consolidando il progetto devolutivo programmato dal *de cuius*.

Talvolta il legittimario, ottenuta l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e/o donative lesive e divenuto quindi erede del donante defunto nella quota che la legge gli ha riservato, è costretto a chiedere altresì ai beneficiari la restituzione dei beni oggetto della disposizione ridotta²⁴⁹, salvo che le disposizioni lesive siano a titolo universale, poiché in quel caso il legittimario ha diritto a una quota astratta di eredità e non a beni determinati; anch'essa è comunque un'azione di carattere personale poiché esperibile solamente nei confronti dei soggetti destinatari della disposizione lesiva²⁵⁰.

Diverso, invece, è il caso dell'azione di restituzione da esercitarsi dei terzi: in base all'articolo 563 c.c., se i donatari contro i quali è stata disposta la riduzione hanno già alienato a terzi acquirenti i beni immobili ricevuti e non sono trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni dei donatari, può chiedere ai terzi aventi causa la restituzione degli immobili stessi, salva la facoltà dei terzi di liberarsi dalla restituzione con il pagamento dell'equivalente in denaro.

Da quanto sopra è possibile evincere che, mentre le prime due azioni hanno semplicemente carattere personale, la terza ha carattere reale²⁵¹ consentendo “al legittimario di opporre il suo diritto ad ogni eventuale terzo avente causa e di recuperare (da chiunque) il bene in natura, libero da qualsiasi peso o ipoteca”²⁵².

²⁴⁶ Tra le molte si veda Cass., 20.12.2011, n. 27770; Cass., 30.10.2008, n. 26254, in *Giur. it., Mass.*, 2008; Cass., 13.12.2005, n. 27414 in *Giur. it., Mass.*, 2005; Cass., 22.3.2001, n. 4130, in *Riv. not.*, 2001, p. 1503. Si veda anche F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, cit., p. 331; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 232.

²⁴⁷ Cfr. C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in V. ROPPO (dir.), *Trattato contratto*, Milano, 2006, pp. 452 ss.

²⁴⁸ Come osservato da M. TATARANO, *La rinuncia all'azione di riduzione*, cit., p. 382, tali devono essere considerati tutti gli atti di rinuncia in senso tecnico (si veda anche A. BOZZI, *Rinuncia (diritto pubblico e privato)*, in *Noviss. Dig., it.*, XV, Torino, 1968, p. 1140).

²⁴⁹ Come osservato da G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 563, questo non avviene in tutti quei casi in cui il soggetto pretermesso sia già nel possesso dei beni ereditari.

²⁵⁰ Cfr. Cass., 22.03.2001, n. 4130, in *Giur. it.*, 2001, p. 2261, secondo la quale mentre l'azione di riduzione ha carattere “impugnativo”, la seconda è un'azione di condanna che presuppone sia stata già accertata la riduzione stessa.

²⁵¹ Per tutti F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 308.

²⁵² A. SEMPRINI, *La progressiva erosione della legittima in natura*, cit., p. 1054 ss. Occorre peraltro rilevare come parte della dottrina (tra gli altri G. IACCARINO, *Rinuncia all'azione di restituzione, prima della morte del donante: soluzioni operative*, in *Notariato*, 4, 2012, pp. 395 ss.) ritenga ammissibile

Per tale ragione l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti riguarda una delle principali cause ostative rispetto alla libera pianificazione successoria mediante negozi donativi in quanto i beni trasferiti antecedentemente alla morte del soggetto con tali finalità “vagano senza trovare pace in quanto attaccabili anche se gli stessi nel ventennio sono alienati a tre aventi causa differenti tutti a titolo oneroso”.

Conseguentemente, i beni di provenienza donativa (diretta o indiretta) sono difficilmente commercializzabili rappresentando ai terzi interessati all'acquisto i possibili rischi connessi all'esercizio delle azioni di cui sopra da parte dei legittimari.

La prassi da lungo tempo si interroga per reperire soluzioni adatte a superare l'impedimento che ne deriva avendo in particolare i notai proposto in più occasioni delle riforme legislative per arginare il problema.

8.2. La riforma del 2005

Il primo passo nella direzione di affrontare efficacemente la questione è stato compiuto nel 2005 dal legislatore quando, con l'obiettivo di modificare l'equilibrio tra le azioni a tutela dei legittimari e i rapporti tra gli opposti interessi meritevoli di tutela²⁵³ è stato inserito all'articolo 563 c.c. il termine ventennale predetto (oltre il quale l'acquisto di provenienza donativa, fatto salvo un atto di opposizione tempestivamente notificato e trascritto, è in ogni caso salvo) mentre, prima di essa, il terzo acquirente poteva considerarsi “giuridicamente tranquillo” solamente con il decorso di dieci anni dalla morte del donante.

rinunciare a tale azione reale sulla base di tre argomentazioni ossia netta distinzione tra azione di riduzione e azione di restituzione, assenza di conflitto con il disposto dell'articolo 458 c.c. e debolezza della tutela reale del legittimario. Sul punto si veda anche G. D'AMICO, *La rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente del bene di provenienza donativa*, in *Riv. Not.*, 6, 2011, pp. 1292 ss. In senso contrario, si rinvia ad A. REALI, *Sull'attuale irrinunciabilità all'azione di restituzione*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1, 2020, pp. 268 ss.

²⁵³ Sul punto, si rinvia a F. PENE VIDARI, G. MARCOZ, *La mini-riforma delle donazioni immobiliari: per una tutela obbligatoria della legittima*, in *Riv. Not.*, 3, 2006, pp. 669 ss. Si vedano anche A. PALAZZOLO, *Le nuove regole della legge 80/2005 in tema di opposizione, riduzione e restituzione nelle donazioni*, in *Vita not.*, 2006, III, p. 542 ss.; G. IACCARINO, *Rinuncia all'azione di restituzione prima della morte del donante: soluzioni operative*, cit., p. 395 ss., a p. 397. Cfr. A. PALAZZO, *Vicende delle provenienze donative dopo la legge n. 80/2005*, in *Vita not.*, 2005, I, pp. 762 ss.; G. AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 2009, I, pp. 819 ss.; A. BUSANI, *L'atto di opposizione alla donazione (art. 563, comma 4, codice civile)*, Studio CNN, n. 5809/C; G. BARALIS, *Riflessioni sull'atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell'articolo 563 c.c.*, in *Riv. not.*, 2006, II, pp. 277 ss.; S. DELLE MONACHE, *Tutela dei legittimari e limiti nuovi all'opponibilità della riduzione nei confronti degli aventi causa dal donatario*, in *Riv. Not.*, 2006, 2, pp. 305 ss.

Peraltro, secondo alcuni, la medesima riforma offre la possibilità di rinunciare all'opposizione della donazione trasformando la tutela del legittimario da azione reale ad azioni personale, rendendo l'acquisto del terzo più sicuro²⁵⁴.

Tuttavia, come noto, nonostante la riforma di cui sopra e l'inserimento dell'istituto del patto di famiglia, entrambi idonei a consolidare gli acquisti di provenienza donativa, il problema continua a persistere tanto che la prassi ha dovuto trovare delle soluzioni alternative per evitare di paralizzare i traffici giuridici.

8.3. *Gli strumenti per arginare il problema*

Benché la varietà delle soluzioni non sia mancata²⁵⁵, quelle maggiormente praticate, sostanzialmente, si riducono a due.

Anzitutto la risoluzione consensuale della donazione (o anche mutuo consenso ai sensi dell'articolo 1372 c.c.) attraverso la quale vengono meno²⁵⁶, stante la natura di "negozio ripristinatorio"²⁵⁷, gli effetti del precedente contratto con la conseguenza che il bene torna nella disponibilità del donante, il quale procederà alla vendita a terzi. Attraverso questo rimedio, infatti, è possibile concedere ipoteca a garanzia di finanziamenti e il terzo diventa proprietario dell'immobile senza che, nel ventennio antecedente il suo acquisto, siano presenti atti di donazione²⁵⁸.

Tuttavia, stante il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sussistente circa la natura della risoluzione del negozio di cui sopra – definita da alcuni come una vera e propria donazione²⁵⁹ – è emerso nella prassi l'utilizzo di uno strumento alternativo

²⁵⁴ Sulle conseguenze relative alla rinuncia al diritto di opposizione si rinvia a G. IACCARINO, *La rinuncia anticipata alla azione di restituzione*, in *Notariato*, 2, 2015, pp. 191 ss. il quale analizza le tesi che si sono susseguite sul punto.

²⁵⁵ Per un elenco delle soluzioni adottate dalla prassi si rinvia ad A. SEMPRINI, *La progressiva erosione della legittima in natura*, cit., pp. 1054 ss. Si veda anche A. FEDERICO, *Tecniche di tutela degli interessi nella circolazione delle provenienze donative: la fideiussione del donante e del legittimario*, in *Dir. fam. pers.*, 2, 2012, pp. 852 ss.

²⁵⁶ Sul punto si rinvia a A. SEMPRINI, *La progressiva erosione della legittima in natura*, cit., p. 1054 ss. il quale rinvia a sua volta a A. LUMINOSO, *Il mutuo dissenso*, Milano, 1980, *passim*; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in F. VASSALLI (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1960, 250; F. ANGELONI, *Nuove cautele per rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa nel terzo millennio*, in *Contratto e impresa*, 2007, 4-5, pp. 933 ss..

²⁵⁷ Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 217.

²⁵⁸ Sulla risoluzione della donazione per mutuo consenso si rinvia ad A. MAGNANI, *La risoluzione per mutuo dissenso totale e parziale di immobili trascritta da meno di vent'anni*, in *Riv. Not.*, 2, 2017, pp. 397 ss.

²⁵⁹ Come evidenziato da A. SEMPRINI, *La progressiva erosione della legittima in natura*, cit., pp. 1054 ss., secondo parte della dottrina (tra gli altri M. IEVA, *Retroattività reale dell'azione di restituzione e tutela dell'avente causa dal donatario tra presente e futuro*, in *Riv. not.*, 1998, p. 1137) e della giurisprudenza (Cass. 7.3.1997 n. 2040, in *Notariato*, 1997, p. 517; Cass., Sez. Un., 28.8.1990 n. 8878, in *Riv. Not.*, 1991, p. 490) "il mutuo consenso è un contro negozio e, come tale, darebbe vita ad una

individuato in una polizza assicurativa capace di tenere indenne l'acquirente e/o l'istituto di credito che subirebbero un danno dall'eventuale esperimento dell'azione di riduzione e dalla conseguente restituzione²⁶⁰.

Lo strumento maggiormente affine a una pianificazione successoria si ritiene essere appunto la citata polizza assicurativa, poiché la risoluzione della donazione presenta numerose problematiche: si pensi, al caso di colui che abbia donato un immobile per il quale egli nutra un particolare affetto e vede il donatario vendere lo stesso dopo pochi anni dal "regalo" ricevuto; egli potrebbe opporsi alla risoluzione della donazione, oppure, una volta ottenuto il corrispettivo della vendita del bene, rifiutarsi di versare il denaro nelle casse del donatario avendo pianificato non tanto una elargizione di liquidità quanto l'assegnazione di una abitazione.

La polizza, invece, indicando quale beneficiario l'acquirente lo vedrebbe tutelato da possibili azioni dei legittimari, neutralizzabili con il semplice riscatto del premio dell'assicurazione, assegnando stabilità al progetto di pianificazione successoria di colui che abbia donato l'immobile.

8.4. Segue: cenni sulla collazione e sull'imputazione

Nell'affrontare l'argomento della pianificazione successoria occorre spendere qualche parola con riferimento agli istituti della collazione e della imputazione strettamente connessi alle liberalità.

Attraverso la collazione, i soggetti che concorrono alla successione del defunto sono tenuti a conferire agli altri coeredi tutto ciò che hanno ricevuto in vita tramite liberalità salvo il fatto che il defunto non li abbia espressamente dispensati.

In questa sede, non avendo il tempo per affrontare nel dettaglio l'argomento²⁶¹, ci si limita a sottolineare come l'articolo 737 del codice civile preveda espressamente la

contro – donazione producendo, di conseguenza, gli stessi effetti del negozio originario con riferimento alla circolazione del bene e, in ultimo, l'oggetto della disposizione, in astratto, sarebbe aggredibile non solo dai legittimari del primo donante ma anche del secondo".

²⁶⁰ Lo strumento maggiormente utilizzato in Italia per tali finalità è la polizza offerta dall'assicurazione AON denominata "donazione sicura" riconosciuta ormai pacificamente dalla Banca la quale offre dunque la possibilità di concedere finanziamenti concedendo ipoteca su quegli immobili.

²⁶¹ Per approfondire l'argomento si segnalano, tra i molti, G. CAPOZZI, *Successioni e Donazioni*, cit., pp. 1365 ss., A. ALBANESE, *Della Collazione. Del pagamento dei debiti*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2009, *passim*; U. CARNEVALI, *Collazione*, in *Noviss. Dig. Civ.*, II, Torino, 1988, p. 472; G. GAZZARA, *Collazione*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, pp. 331 ss.

facoltà del donante di dispensare²⁶² il donatario dalla collazione di quanto ricevuto che, in ogni caso, produce effetti se non nei limiti della quota disponibile.

Essa è considerata una liberalità ulteriore e in particolare una “clausola accessoria” al negozio donativo in quanto il donante non solo vuole assegnare quel determinato bene al donatario ma desidera altresì che lo stesso rimanga intoccabile presso di lui. Tale volontà può essere contenuta sia nell’atto di donazione (quando si riferisce a donazioni dirette) ma anche nel negozio testamentario (se relativa a liberalità compiute mediante negozi diversi da quello di cui all’articolo 769 del codice civile).

Tra l’indagine che il notaio è tenuto a fare ai sensi dell’articolo 47 della legge notarile, rientra senz’altro la domanda alla parte donante se intende o meno dispensare dalla collazione il donatario: ebbene, nella prassi, capita sovente che nel caso in cui il donante sia il genitore e i donatari siano i figli (in comunione *pro indiviso*) e dunque l’altro legittimario sia il coniuge, la dispensa venga posta in essere; diverso, invece, il caso in cui la parte donataria sia un figlio e vi siano degli altri figli: in tal caso sarà dovere del professionista informare che, anche al fine di evitare successive liti ereditarie, la soluzione corretta sia quella del non dispensare dalla collazione²⁶³.

9. La legge “Dopo di Noi” nel quadro della pianificazione successoria a favore di persone con disabilità

Nell’affrontare il tema della pianificazione successoria, è doveroso soffermarsi su quei casi (peraltro tutt’altro che rari) nei quali un soggetto intenda pianificare la propria successione ereditaria a beneficio di discendente o di un familiare affetto da disabilità programmando nello specifico le modalità di sua tutela.

La preoccupazione più grande dei familiari di un disabile riguarda, infatti, proprio il momento del “dopo”, ovvero il tempo successivo alla dipartita di coloro che del disabile si occupano.

Tale apprensione potrebbe non solo riguardare i genitori ma anche gli altri componenti della famiglia della persona affetta da disabilità; l’esigenza in questione sempre più spesso induce a progettare un futuro di vita (per quanto possibile)

²⁶² G. CAPOZZI, *Successioni e Donazioni*, cit., p. 1389, afferma che la dispensa dalla collazione, trattandosi di un negozio a causa di morte, “rappresenti una deroga al principio per cui il negozio a causa di morte si identifica con il negozio testamentario”: la stessa, infatti, produce gli effetti soltanto dopo la morte del donante.

²⁶³ In realtà, nella prassi, la dispensa dalla collazione ma non dall’imputazione avviene quando il donatum è un immobile mentre non avviene quando si tratta di liquidi (denaro, fondi, titoli di stato).

indipendente della persona disabile, individuando per tempo gli strumenti idonei a garantire tale obiettivo.

Peraltro è la stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, a statuire che è un loro diritto avere esattamente le stesse prerogative di qualunque altro cittadino²⁶⁴.

Il nostro ordinamento contempla molte disposizioni normative di protezione e tutela dei diritti dei disabili e dei loro familiari ivi comprese quelle che riguardano la pianificazione del loro accudimento per il tempo successivo alla dipartita dei familiari “*care giver*”²⁶⁵.

Mancando ancora una legislazione che permettesse al disabile privo di mezzi un sostegno economico, è stata di recente approvata dal Parlamento italiano una legge finalizzata proprio a disciplinare misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave²⁶⁶, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale²⁶⁷, istituendo per le stesse un fondo di garanzia

²⁶⁴ L'articolo 19, rubricato vita indipendente ed inclusione nella società, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persona con disabilità, ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18 dispone infatti che: “*Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:*

a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni”.

²⁶⁵ Si ricordano, a titolo di esempio, alcune leggi relative al c.d. “durante noi” ossia la legge 162 del 1998, che prevede piani personalizzati a sostegno di persone con handicap gravi, o la legge 104 del 1992 finalizzata ad agevolare la partecipazione alla vita sociale del disabile.

²⁶⁶ Dalla lettura dell'articolo 1 comma 2, è possibile desumere come i destinatari della legge 112/2016 siano i c.d. “disabili gravi” così definiti dall'articolo 1, comma 2, sono i “disabili gravi” di cui all'art. 3, comma 3, della l. 5 febbraio 1992, n. 104. ovvero “le persone la cui autonomia personale, correlata all'età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.

²⁶⁷ Gli scopi di tale legge sono rinvenibili nell'articolo 1 della predetta rubricato appunto “finalità” che dispone: “...omissis.. 2. *La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio*

all'articolo 3 e incoraggiando l'utilizzo di strumenti di tutela all'articolo 6 quali meglio si vedrà in seguito tra cui spiccano il *trust* e l'atto di destinazione²⁶⁸.

Proprio per le finalità di assicurare anche ai familiari delle persone disabili strumenti di programmazione dell'accudimento futuro dei loro cari, tale legge è comunemente conosciuta con la locuzione “dopo di noi”.

Il provvedimento si pone altresì l'obiettivo di consentire alla persona con disabilità di organizzare una vita indipendente scegliendo liberamente, sulla base del principio di uguaglianza, dove e con chi vivere, anche senza dover ricorrere al ricovero in una struttura; ciò in ossequio a quanto previsto dal comma primo dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata.

Il fine della legge che contempla quindi anche strumenti di pianificazione successoria è quindi garantire non solo il loro benessere e l'inclusione sociale ma anche l'autonomia delle persone disabili.

9.1. Segue: gli strumenti di separazione patrimoniale di cui all'articolo 6 legge 112/2016

L'articolo 6 della legge 112/2016 individua – e allo stesso tempo incentivata con agevolazioni tributarie – alcuni strumenti idonei a garantire una finalità di tutela del disabile per la fase del c.d. “dopo di noi”. Si tratta di alcuni istituti che meglio saranno approfonditi in seguito il cui utilizzo nel presente contesto intende garantire dei patrimoni destinati e così, in particolare, il contratto di affidamento fiduciario²⁶⁹, il *trust* e l'atto di destinazione.

Già da tempo il *trust* – così come l'atto di destinazione²⁷⁰ – veniva utilizzato a tutela di persone con disabilità²⁷¹ ma per la prima volta, grazie alla legge 112, esso viene

1992, n. 104, e' accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità”.

²⁶⁸ E' proprio l'articolo 1 comma terzo che annovera tra le finalità del predetto provvedimento legislativo l'agevolare l'utilizzo del *trust* e dell'atto di destinazione oltre che di altri strumenti.

²⁶⁹ Per tutti si rinvia a M. LUPOI, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Milano 2014, *passim*, il quale elabora una figura negoziale atipica, “una specie di *trust* ma disciplinato dal diritto italiano” (così O. MOSCHETTI, *Affidamento fiduciario e trascrizione*, in *Trusts*, 2017, 5, pp. 469 ss.).

Tale negozio rappresenta un'alternativa al *trust* e all'atto di destinazione con la differenza fondamentale che essendo un contratto e non un atto unilaterale, risultano vincolati non tanto i beni bensì l'attività che si svolge su di essi.

La predetta fattispecie atipica consentirebbe di far venire meno i limiti funzionali ravvisati dall'articolo 2645 *ter* che non impone alcuna obbligazione fiduciaria a carico del gestore.

²⁷⁰ Cfr. A. FUSARO, *Gli atti di destinazione nell'interesse della famiglia e dei disabili*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, n. 1, pp. 33 ss.

“tipizzato” anche da un punto di vista civilistico, non più solo tributario, nonostante le norme non ne forniscano una precisa definizione che dovrà pertanto essere ricercata in dottrina o nella giurisprudenza.

Ciò che rileva in questa sede, sono le caratteristiche che gli istituti in questione dovranno presentare per fruire delle agevolazioni di cui alla legge 112, ossia la costituzione tramite atto pubblico, il perseguimento di finalità esclusiva di inclusione sociale, la cura e assistenza delle persone con disabilità grave, l’identificazione chiara dei soggetti coinvolti e i ruoli dei medesimi, oltre alle indicazioni delle attività necessarie a garantire cura e soddisfacimento dei bisogni. La legge, tra l’altro, dispone che il termine finale di durata di istituti coincida con la data della morte della persona con disabilità e sia anticipatamente stabilita la destinazione del patrimonio residuo.

10. Il dovere di consulenza del notaio nella pianificazione successoria

Nell’ambito del passaggio generazionale, il professionista che maggiormente assiste colui che intende pianificare la propria successione è, senza dubbio, il notaio: esso, infatti, assume nei confronti di quelli che richiedono il suo consiglio un dovere che si esplicita nel rappresentare i rischi conseguenti alle disposizioni patrimoniali poste in essere e nel fornire qualsivoglia informazione in ordine alle questioni di diritto che possono scaturire dalle diverse scelte operate²⁷².

In particolare, tale attività è svolta tanto sul piano civilistico quanto su quello tributario; sovente, infatti, accade che chi si reca da un notaio manifesti la volontà di effettuare il passaggio generazionale contenendo al minimo l’imposizione fiscale. Conseguentemente, l’attività del predetto professionista orienta il cliente verso la fruizione di un legittimo risparmio di imposta²⁷³ derivante dalle scelte negoziali²⁷⁴.

Peraltro, occorre ricordare il disposto dell’articolo 47 della legge notarile ove è espressamente indicato che spetta al notaio indagare la volontà delle parti, fermo restando il fatto che l’opera professionale non è limitata al solo accertamento e alla

²⁷¹ G. ARCONZO, *La L. n. 112 del 2016: I diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*, in *Corriere Giuridico*, 2017, 4, pp. 515 ss. Si veda anche A. C. DI LANDRO, *Trusts per disabili. Prospettive applicative*, in *Dir. fam.*, 2003, 123 ss.

²⁷² Sul dovere di consiglio del Notaio, si confronti con Cass., 12.02.2019, n. 3984 in *Notariato*, 3, 2020, pp. 328 ss.

²⁷³ Sul punto, si veda Cass., 26.3.2008, n. 7857, in base alla quale “Il notaio, indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico, deve compiere tutte quelle attività necessarie per assicurare il raggiungimento dello scopo pratico perseguito dalle parti, anche sotto il profilo del godimento del regime fiscale più favorevole”.

²⁷⁴ A. PISCHETOLA, *Il dovere di consiglio del notaio in ambito fiscale*, in *Notariato*, 2020, 3, pp. 328 ss.

direzione dell'operazione ma si estende alla consulenza atta a garantire la certezza dell'intervento oltre che a perseguire l'obiettivo che le parti con esso si prefiggono²⁷⁵. Orbene, anche in chiave di pianificazione successoria, al notaio spetta il compito di adeguare alla legge la volontà delle parti e, come osservato da autorevole dottrina²⁷⁶, allo stesso viene assegnata "l'ultima parola circa la lucidità e consapevolezza del comparente" dovendo egli dunque bilanciare gli interessi in gioco, anche avvertendo il cliente di tutti i possibili effetti della scelta operata tra cui l'eventuale violazione di norme imperative quali le disposizioni riferite alla tutela dei legittimari.

Anche la giurisprudenza valorizza la figura del notaio, prendendo atto del fatto che il suo intervento non è limitato a un controllo di legalità²⁷⁷, bensì connotato da compiti accessori tra cui l'adeguata informazione e la consulenza giuridica in ordine all'atto da redigere²⁷⁸.

Il dovere di informazione, consiglio e proposta di soluzioni adeguate all'iniziativa delle parti è stato interpretato dalla giurisprudenza come portato di un dovere riferibile all'ambito delle conseguenze giuridiche dell'atto²⁷⁹, poiché il notaio è un tecnico del diritto particolarmente qualificato che tuttavia non deve approfondire anche le ragioni del disponente che attengano alla convenienza economica dello scambio o alla solvibilità della controparte o alla consistenza materiale dell'oggetto²⁸⁰. Il dovere di informazione²⁸¹ può consistere anche nella dissuasione dall'operazione che presenta criticità e non si esaurisce al termine del rogito ma viene esteso a

²⁷⁵ Cfr. Cass., 15.06.1999, n. 5946.

²⁷⁶ A. FUSARO, *Il Notaio indagatore della capacità di autodeterminazione*, in *Notariato*, 2020, 1, p. 7.

²⁷⁷ Cass. 2 luglio 2010, n. 15726, in *Notariato*, 2010, pp. 606 ss.

²⁷⁸ M. D'AURIA, M. RIZZUTI, *La responsabilità civile dell'avvocato e del notaio*, in *Giur. it.*, 2014, 1, 184 ss.

²⁷⁹ Il dovere di diligenza in realtà non è definito da alcuna disposizione normativa ma è esplicitamente ricavato solamente dalla giurisprudenza "quale specificazione del dovere di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. oltre che dell'obbligo di eseguire il contratto di prestazione d'opera professionale secondo buona fede (ex artt. 1175 e 1375 c.c.)" (così C. CACCALALE – R. LENZI, *Dovere di consiglio e responsabilità notarile*, in *Studi CNN*, 2021, *passim*). Si veda anche G. CASU, *Funzione di ricevimento. Competenza*, in A. TONDO, G. CASU, A. RUOTOLO, *Il documento*, in P. PERLINGIERI (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, vol. IX/9, Napoli, 2013, pp. 19 ss.;

²⁸⁰ G. SICCHIERO, *La diligenza particolare del professionista: dall'obbligo informativo al dovere di consiglio (art. 1176 c.c.)*, in *Jus Civile*, 2017, 5, pp. 422 ss.; M. RIZZUTI, *Le responsabilità del Notaio e il dovere di consiglio*, in *Corriere Giur.*, 2018, 11, pp. 1391 ss; in giurisprudenza si veda Cass. 5.6.2015, n. 11665, in *www.italgiure.giustizia.it*, Cass. 29.3.2007, n. 7707, in *Riv. not.*, 2008, p. 167.

²⁸¹ Peralto, il dovere di consiglio va tenuto ben distinto dal dovere di informazione. Cfr., Cass. 16.12.2014, n. 26369, in *Riv. not.*, 2015; Cass. 13.6.2017, n. 14618.

momenti successivi quando la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalle parti risulta incerta in ragione delle peculiarità del caso concreto²⁸².

CAPITOLO II

Il Trust

SOMMARIO: *1. Destinazione patrimoniale e testamento; 1.1. Premessa; 1.2. Il principio di cui all'articolo 2740 c.c.; 1.3 Destinazione patrimoniale, proprietà vincolata e pianificazione successoria; 2. Inquadramento dell'istituto e Convenzione dell'Aja del 1985; 3. Il trust interno; 3.1. Trust interno e trust di diritto interno; 4. I soggetti coinvolti; 4.1 Il disponente; 4.2. Il trustee; 4.3. I beneficiari; 4.4. Il Guardiano; 5. L'istituzione del trust; 6. Il trust testamentario; 7. La tutela dei legittimari; 7.1. Il rapporto con l'articolo 549 c.c.; 7.2. Azione di riduzione e trust; 8. Profili di diritto tributario ... ma non solo; 9. Il trust "dopo di noi"10. Il ruolo del Notaio*

1. Destinazione patrimoniale e testamento

²⁸² C. CACCALALE – R. LENZI, *Dovere di consiglio e responsabilità notarile*, cit., *passim*, che richiama Cass. 2 luglio 2010, n. 15726, cit., pp. 606 ss.

1.1. Premessa

Con la locuzione “destinazione patrimoniale” si intende il fenomeno giuridico che imprime, attraverso specifici istituti (molti dei quali figli dell’autonomia negoziale), a determinati beni un vincolo di gestione per un fine selezionato: la destinazione può comportare non solo alcune limitazioni ma anche l’assolvimento di particolari obblighi imposti per garantire il raggiungimento di un fine reale o personale²⁸³.

Apponendo un vincolo di destinazione e separativo a un bene, infatti, è possibile frammentare un patrimonio di un soggetto assoggettando quel solo cespite a un regime giuridico differente²⁸⁴ che ne impedisce l’aggressione da parte dei creditori per titoli non afferenti il vincolo.

Benché oggi varie siano le modalità che l’ordinamento offre per ottenere il risultato di cui sopra, storicamente gli istituti atti a perseguire tale finalità sono strettamente collegati con il negozio testamentario come, a titolo di esempio, la fiducia testamentaria di cui all’articolo 627 del codice civile²⁸⁵, che consente l’apposizione di un *modus* (onere) a legati o disposizioni a titolo universale (fatto sempre salvo il divieto di cui all’articolo 549 c.c. che esclude l’imposizione di pesi ed oneri alla legittima). Non solo: il codice civile permette l’opponibilità ai terzi della destinazione patrimoniale di un bene anche attraverso altri tradizionali strumenti quali il fondo patrimoniale²⁸⁶ o la fondazione²⁸⁷ costituiti per atto di ultima volontà.

Ebbene, negli ultimi anni, anche alla luce di letture comparatistiche e in considerazione dell’apertura dell’ordinamento a istituti di origine anglosassone (primo fra tutti il *trust*), è stato attribuito un ruolo fondamentale all’autonomia del privato il quale, attraverso il testamento, voglia imprimere ai propri beni vincoli diversi da quelli meramente obbligatori e dunque reali.

A tale orientamento della prassi si sono aggiunte, in coerenza, nuove disposizioni normative dirette a introdurre istituti specificamente elaborati per rispondere a una maggiore autonomia testamentaria nella direzione già indicata, sempre nel quadro di

²⁸³ Così A. FUSARO, v. *Destinazione (vincoli di)*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1989, p. 321.

²⁸⁴ Cfr. S.T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, cit., p. 11.

²⁸⁵ Per una panoramica si rinvia a U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale e testamento*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 4, 2019, pp. 832 ss.

²⁸⁶ Si veda, per tutti, A. FUSARO, *Del Fondo patrimoniale, commento agli articoli 167-171 del codice civile*, in E. GABRIELLI (dir.) *Commentario del Codice Civile*, L. BALESTRA (cur.), *Della Famiglia*, Torino, 2010, pp. 1070 ss.

²⁸⁷ Per un’ampia disamina dell’istituto si rinvia ad A. FUSARO, v. *Fondazione*, in *Noviss. Dig., Disc. Priv.*, Torino, 1992, *passim*.

una prospettiva di favore per la pianificazione del passaggio generazionale dei patrimoni.

Nel testamento, come noto, possono essere inserite disposizioni di qualunque natura, purché non contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume: esso è dunque la sede ideale per la previsione di vincoli programmatici sui cespiti²⁸⁸.

Ampia se non illimitata è la gamma delle finalità che il disponente può perseguire apponendo vincoli ai propri beni nel negozio testamentario: in tali casi, qualora il lascito riguardi la piena proprietà del bene, il beneficiario viene onerato di obblighi di non fare, quali, a titolo di esempio, il divieto di destinare un immobile a fini diversi dall'abitazione a favore di un figlio disabile; il vincolo per lo più si propone più specificamente il fine di tutelare il bene da possibili aggressioni da parte di terzi creditori o da eventi che possano ridurne la consistenza, come un contenzioso ereditario o l'incauta gestione da parte di un erede prodigo.

Gli istituti offerti al privato per imprimere tali vincoli possono avere effetti traslativi (ove avviene uno spossessamento) o effetti meramente obbligatori opponibili ai terzi pur senza spossessamento (quale il fondo patrimoniale e l'atto di destinazione di cui all'articolo 2645 *ter* c.c.).

1.2. Il principio generale di cui all'articolo 2740 c.c.

Prima di affrontare il tema del negozio di matrice anglosassone, è doveroso rammentare le principali ragioni della tradizionale diffidenza nei confronti delle destinazioni patrimoniali – anche statuite per testamento – in quanto dirette a limitare la portata del principio enunciato all'articolo 2740 c.c. rubricato “responsabilità patrimoniale”²⁸⁹: in base a tale norma, come noto, il debitore è tenuto all'adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, poiché da sempre la nozione di patrimonio è fondata sul principio di unitarietà²⁹⁰; al fine di

²⁸⁸ Cfr. L. NONNE, *Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria*, Napoli, 2018, *passim*; E. MOSCATI, *Il testamento quale fonte di vincoli di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, pp. 253 ss.

²⁸⁹ In tema di responsabilità patrimoniale, doveroso il rinvio a R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale*, in M. SCIALOJA – BRANCA (cur.), *Comm. cod. civ., Art. 2740*, Bologna-Roma, 1955; V. ROPPO, v. *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988, pp. 1049 ss.; G. LASERRA, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966, pp. 149 ss.; V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in P. RESCIGNO (dir.), *Tratt. dir. priv.*, Torino, 1997, pp. 485 ss.; C. MIRAGLIA, v. *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991.

²⁹⁰ C. CICERO, *Riflessioni su trust e categorie civilistiche*, in *Giur. Comm.*, 6, 2010, p. 899 ss.; si veda anche P. TRIMARCHI, v. *Patrimonio, (nozione generale)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 271 ss.

comprendere al meglio l'attuale portata della citata disposizione, pare utile ricostruirne, se pur brevemente, l'evoluzione storica.

Si può, anzitutto, osservare che le origini del citato principio vanno rinvenute nel pensiero illuministico che, attraverso una visione antropocentrica, proiettava i beni a "manifestazione esterna della persona" e il loro acquisto quale esplicazione del diritto di libertà²⁹¹.

Proprio tale prospettiva ispira il *Code Civil* del 1804 ove si legge, all'articolo 2092, che "chiunque si è obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere alle sue obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri"²⁹².

Tale disposizione, sostanzialmente, recava un duplice significato: da una parte, infatti, si affermava che i debiti contratti da un soggetto avrebbero dovuto gravare solamente sul suo patrimonio e non sulla sua persona – sostanzialmente eliminandosi la sanzione dell'arresto per il debitore inadempiente – e, dall'altra, si garantiva la forma giuridica del vincolo obbligatorio, assicurando, dunque, la pace sociale mediante attribuzione al creditore di un titolo per esercitare il proprio diritto²⁹³.

Ancora, il *Code Napoleon* inseriva la c.d. "*par condicio creditorum*" eliminando qualsivoglia pretesa – fatti salvi i privilegi – mosso sulla base del brocardo "*prior in tempore, potior in iure*"²⁹⁴.

I principi suesposti furono recepiti dal codice italiano unitario del 1865 ma, benché ritenuti quasi promananti dal diritto naturale, la dottrina ne ritenne possibile la deroga da parte dell'autonomia privata, quantomeno con riferimento alla responsabilità illimitata, malgrado la giurisprudenza di legittimità non fosse favorevole a riconoscere deroghe in proposito²⁹⁵.

Le perplessità circa la derogabilità del principio della illimitata responsabilità patrimoniale furono definitivamente fugate dall'attuale formulazione dell'articolo 2740 c.c. del nuovo codice, riservando al solo legislatore la relativa facoltà;

²⁹¹ G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in AA. VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 67.

²⁹² Sul processo di formazione della disciplina codicistica francese in tema di responsabilità patrimoniale, si rinvia ad A. CANDIAN, *Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale (Alle origini dell'art. 2740 codice civile)*, in *Scintillae iuri. Studi in memoria di Gino Gorla*, III, Milano, 1994, p. 1805.

²⁹³ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 16.

²⁹⁴ Per una ricostruzione storica ed evoluzione del principio di cui sopra si rinvia ad A. MORACE PINELLI, *Vicende e declino della par condicio creditorum*, in *Civitas et Iustitia*, 2004, pp. 161 ss.. Si veda anche M. RESCIGNO, *Contributo allo studio della par condicio creditorum*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, p. 359 ss.

²⁹⁵ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione*, cit., p. 42.

l'inderogabilità convenzionale del principio, peraltro, ha permesso di ergerlo a principio fondamentale e di ordine pubblico²⁹⁶: la riserva di legge di cui al secondo comma è pertanto finalizzata a evitare la vanificazione dell'operatività di un importante meccanismo di attuazione dei rapporti obbligatori²⁹⁷.

Trattandosi, dunque, di un principio funzionale e prodromico all'obbligazione in sé e per sé, esso rappresenta da una parte lo strumento idoneo ad assicurare la realizzazione del diritto del creditore e dall'altra un surrogato della prestazione attesa dal creditore, con la medesima efficacia funzionale di questa²⁹⁸.

Pur avendo voluto il legislatore del '42 tracciare in modo evidente il principio della universalità della responsabilità e unitarietà del patrimonio²⁹⁹, elevandolo a pietra miliare dell'ordinamento, esso nel corso degli anni – in verità già messo in discussione ben prima dell'entrata in vigore del nuovo codice³⁰⁰ – si è sempre più affievolito, per lasciare spazio alla specializzazione della responsabilità patrimoniale³⁰¹ basata sull'utilizzo di meccanismi che la limitano attraverso la creazione di nuovi soggetti di diritto o patrimoni destinati³⁰². Le ragioni dell'indebolimento del “dogma”, devono anche essere rapportate alla moderna economia dell'impresa che, sempre più spesso, richiede la frammentazione del

²⁹⁶ Si veda R. NICOLÒ, *Responsabilità patrimoniale. Concorso dei creditori. Cause di prelazione*, in *Comm. Scialoja Branca*, Bologna – Roma, 1955, *passim*.

²⁹⁷ V. ROPPO, v. *Responsabilità patrimoniale*, cit., p. 1049 ss.; A. MORACE PINELLI, *Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche*, in *Comm. Scialoja – Branca – Galgano*, Bologna Roma, 2017, p. 12 (d'ora innanzi solo *Commentario*, cit.), alla nota 23 evidenzia come la portata innovativa della disposizione non è percepita minimamente dall'autorevole voce di C. D'Amelio, *Libro Primo, Persone e famiglia in Codice Civile, Commentario, diretto da C. D'Amelio*, p. 433) secondo il quale il nuovo codice non innova sostanzialmente a quello del 1865.

²⁹⁸ A. MORACE PINELLI, *Commentario*, cit., p. 15, richiama R. NICOLÒ, *Responsabilità patrimoniale*, cit.).

²⁹⁹ Cfr. C. CICERO, *Riflessioni su trust e categorie civilistiche*, in *Giur. Comm.*, 6, 2010, p. 899 ss.; si veda anche P. TRIMARCHI, v. *Patrimonio, (nozione generale)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 271 ss.

³⁰⁰ F. FERRARA sr., *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, pp. 665 ss. il quale afferma che “non è più contraddittorio affermare che la persona può essere «titolare di più masse patrimoniali, di cui ciascuna ha un proprio trattamento e sorte giuridica».

³⁰¹ P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003, p. 134, il quale afferma che “le norme che prevedono forme di specializzazione della garanzia patrimoniale sono finalizzate a distinguere il trattamento in ragione della natura del credito e delle caratteristiche del rapporto obbligatorio”.

³⁰² A. MORACE PINELLI, *Commentario*, p. 17; si veda anche M. NUZZO, *L'evoluzione del principio di responsabilità patrimoniale illimitata*, in M. BIANCA E CAPALDO (cur.), *Gli strumenti di articolazione del patrimonio*, p. 307 ss., A. DE DONATO, *La destinazione di beni altrui*, in M. BIANCA (cur.), *La destinazione del patrimonio*, pp. 28 ss..

patrimonio dell'imprenditore³⁰³, individuando il singolo bene da destinare a una specifica operazione³⁰⁴.

Storicamente, il principale veicolo per addivenire alla frammentazione patrimoniale era la costituzione di nuove società di capitali, fermo restando il fatto che il capitale sociale fosse detenuto da una pluralità di soggetti; la matrice del fenomeno si rinviene nella prassi dei commerci del XVI secolo quando fu necessario sperimentare nuove forme di limitazione dei rischi di coloro che investivano sostanze nei commerci internazionali attraverso la ripartizione su più soggetti delle possibili conseguenze negative delle iniziative imprenditoriali³⁰⁵.

A seguito di impulsi comunitari³⁰⁶ prima e legislativi poi³⁰⁷, tale prerogativa è stata attribuita anche al socio unico: attualmente, pertanto, è facoltà dell'imprenditore spaccettare il proprio patrimonio in due distinte masse³⁰⁸ "facendo a pezzi" il principio enunciato nel citato articolo 2740 c.c.³⁰⁹.

Come noto, la costituzione di società di capitali con le modalità di cui sopra, non è l'unica ragione che ha suscitato una necessaria rilettura dell'articolo 2740 c.c. poiché sempre più spesso vengono costituiti patrimoni destinati, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a dedicare beni a uno specifico scopo affievolendo sempre di più la portata del citato principio³¹⁰.

³⁰³ Si confronti con G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, in Riv. dir. civ., 2007, p. 492 ss.; G. PERLINGIERI, *Il controllo di meritevolezza*, in *Notariato*, 2014, A. MORACE PINELLI, *Commentario*, cit., p. 21.

³⁰⁴ A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni*, in Riv. dir. civ., 2002, I, pp. 569 ss.

³⁰⁵ Ci riferiamo alla Compagnia delle indie e alle società anonime; sul profilo storico delle società si rinvia a L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, 1864, trad. it. di V. PAUCHAIN e A. SCIALOJA, Torino, 1913; si veda anche P. UNGARI, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Roma, 1974, nonché G. ROSSI, *Dalla compagnia delle Indie al Sarbanes-Oxley Act*, in Riv. Soc., 2006, pp. 890 ss.

³⁰⁶ Direttiva XII in materia di società (89/667/CEE) recepita con il d. lgs. 3.3.1993, n. 88.

³⁰⁷ Il riferimento è alla riforma del diritto societario avvenuto con d. lgs. 17.1.2003, n. 6 e successive modifiche.

³⁰⁸ Si confronti con C. GRANELLI, *La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario*, in Riv. dir. civ., 2002, II, 508 ss.; L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*, in P. SCHLESINGER, *Commentario al codice civile*, Milano, 1991.

³⁰⁹ G. OPPO, *Le grandi opzioni della riforma e le società per azioni*, in Riv. dir. civ., 2003, I, p. 474. Sulla responsabilità dell'imprenditore si rinvia a A. NERVI, *La responsabilità patrimoniale dell'imprenditore. Profili civilistici*, Padova, 2001, p. 1 ss.

Sulla falsa riga della società si sono affiancati gli enti ai quali, a seguito dell'introduzione del D.P.R. 361/2000, è stato esteso il beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta.

³¹⁰ Per un'analisi completa si rinvia a M. PORCELLI, *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2011, *passim*; A. GAMBARO, *Segregazione e unità del patrimonio*, in *Trusts*, 2000, pp. 155 ss.; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, *passim*; A. DI MAJO, *Responsabilità e patrimonio*, Torino, 2005, *passim*.

Si è pertanto giunti ad affermare che si sia verificata un'inversione dei commi della citata disposizione normativa, dovendo essere individuati, in via residuale, non tanto i casi in cui la norma viene derogata bensì le fattispecie ove il debitore ancora risponde genericamente con tutti i suoi beni³¹¹; alcuni hanno, così, osservato che le motivazioni che hanno indotto a inserire la riserva di cui al secondo comma sarebbero venute meno, portando a un ripensamento della responsabilità patrimoniale stessa al punto da escludere che essa possa ancora essere ritenuta principio di ordine pubblico³¹².

Orbene, la costituzione di un patrimonio destinato rappresenta a tutti gli effetti una deroga³¹³ al sopra menzionato principio: si prenda a titolo di esempio il fondo patrimoniale³¹⁴ con il quale è possibile vincolare dei cespiti rendendoli non aggredibili dai creditori diversi da quelli familiari qualora i beni stessi siano stati collocati nel fondo in tempi non sospetti³¹⁵ e anteriori al sorgere del debito.

Se pur siano state adottate, negli anni, leggi (come quelle sopra indicate) che hanno incoraggiato la separazione patrimoniale³¹⁶, si ritiene che la definitiva “benedizione”³¹⁷ agli istituti che la consentono, diversi da quelli considerati “tipici”, è

³¹¹ A. MORACE PINELLI, *Commentario*, cit., p. 60, F. DI SABATO, *Sui patrimoni destinati*, in C. MONTAGNANI (cur.), *Profili patrimoniali e finanziari della riforma*, Milano, p. 53. Si veda anche M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996, p. 247, secondo la quale il principio di responsabilità del debitore illimitata, in realtà, troverebbe conferma dal fatto che le deroghe sono introdotte dal legislatore sempre previo controllo in ordine alla destinazione e alla pubblicità rispetto ai terzi.

³¹² R. LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Riv. not.*, 2003, I, pp. 544 ss.; per approfondire l'attuale concezione di responsabilità patrimoniale, si rinvia a F. MACARIO, *La responsabilità patrimoniale oltre il dogmatismo. Spunti per una concezione moderna e funzionalistica di principi e regole a tutela del patrimonio e dei diritti dei creditori*, in N. LIPARI (cur.), *Rosario Nicolò*, Napoli, 2011, pp. 307 ss.; si veda anche F. LAZZARELLI, *Ragionevolezza e proporzionalità nella conservazione della garanzia patrimoniale: nuovi profili applicativi dell'abuso del diritto*, in G. PERLINGIERI – A. FACHECHI (cur.), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017 p. 563 ss.; S. PAGLIANTINI, *Responsabilità patrimoniale e proporzionalità: vademecum minimo per l'uso*, in *Europa e diritto privato*, 2018, 3, pp. 891 ss.

³¹³ Sulle ipotesi di deroga all'articolo 2740 c.c., si rinvia a S. PATTI, *I privilegi*, in A. CICU, F. MESSINEO, F. MENGONI, *Tratt. dir. comm.*, Milano, 2003, pp. 5 ss., sul punto si veda anche G. PALERMO, *Sulla riconducibilità del “trust interno” alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, I, p. 151 ss.

³¹⁴ Cfr. Cass., 7.9.2009, n. 15862, fornisce i criteri da utilizzare per soddisfarsi sui beni presenti nel fondo patrimoniale; Cfr. anche Cass., 31.5.2006, n. 12998; Cass., 5.6.2003, n. 8991, Cass., 18.7.2003, n. 11230.

³¹⁵ Cfr. Cass., 8.9.2004, n. 18065, Cass., 20.6.2000, n. 8379.

³¹⁶ Ci si riferisce ovviamente alla legge 364/1989 con la quale è stata ratificata la Convenzione dell'Aja in tema di trust o l'inserimento dei fondi pensione con il d.lgs. 124/1993 ma anche i patrimoni destinati delle società per azioni destinati ad uno specifico affare (l. 366/2001) o ancora la facoltà, come detto, di costituire una società di capitali con socio unico.

³¹⁷ Secondo G. DE NOVA, *Il contratto alieno*, Torino, 2010, *passim*, con l'introduzione dell'articolo 2645 *ter* c.c. viene “benedetto” definitivamente il *trust* (sul punto si veda anche la ricostruzione delle prime posizioni dell'accademia sul punto compiuta da A. FUSARO, *Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell' art 2645-ter c.c.*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 34); Secondo M. BIANCA, *Atto*

stata data dal legislatore con l'inserimento dell'articolo 2645 *ter* c.c. che verrà ampiamente affrontato in seguito.

Va però rimarcato come l'introduzione della predetta novella non risolva in astratto l'ammissibilità di qualsivoglia atto produttivo di separazione patrimoniale dovendo sempre essere indagato lo scopo che le parti si prefiggono con la singola operazione, che dovrà comunque essere meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 c.c.³¹⁸.

1.3. Destinazione patrimoniale, proprietà vincolata e pianificazione successoria

Secondo attenta dottrina³¹⁹, l'irrompere nell'ordinamento della destinazione patrimoniale introdurrebbe un altro modo di possedere rispetto a quello della proprietà di cui all'articolo 832 c.c., in quanto verrebbe superato il godimento nell'esclusivo interesse proprio per soddisfarne anche uno altrui.

Sul punto occorre svolgere qualche breve considerazione, stante il fatto che gli istituti del *trust* e dell'atto di cui all'articolo 2645-*ter* c.c. sembrano modificare l'aspetto funzionale della proprietà così come intesa dal legislatore del '42, provocando commistione tra profili reali e obbligatori³²⁰.

L'originaria nozione di proprietà doveva leggersi nel quadro della concezione di patrimonio sopra esplicita in chiave illuminista: ponendo il soggetto al centro dell'universo, il diritto di proprietà configurava un'espressione della libertà dell'individuo, ma anche uno strumento di emancipazione, come tale uno e indivisibile³²¹, dovendosi rigettare l'idea di frammentazione "in segmenti che, singolarmente intesi, non raggiungono la pienezza tipica del diritto ma ne limitano il libero godimento"³²².

negoziale di destinazione e separazione, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 223, viene "superata... la concezione che ravvisava in capo al creditore un diritto soggettivo sul patrimonio del debitore"; Sul punto anche A.C. DI LANDRO, *Trust e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, Napoli, 2010, p. 125.

³¹⁸ Sul punto si rinvia ampiamente a quanto si dirà nel successivo capitolo III.

³¹⁹ In ultimo, S.T. BARBARO, *Destinazione patrimoniale e testamento*, cit., p. 19, che cita A. GAMBARO, *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trusts*, 2007, p. 170.

³²⁰ P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, cit., p. 91.

³²¹ In questo senso P. GROSSI, v. *Proprietà (dir. interm.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988, p. 252.

³²² P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, cit., p. 52; Sulle tematiche inerenti il diritto di proprietà e la sua assolutezza si rinvia, almeno, a S. RODOTÀ, v. *Proprietà (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig., it.*, XIV, 1957, pp. 125 ss.; S. RODOTÀ, *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, pp. 1252 ss.; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Bologna, 1992; P. GROSSI, *La proprietà nel sistema privatistico della seconda scolastica*, in P. GROSSI (cur.), *La seconda scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Milano, 1973.; L. MENGONI, *Proprietà e libertà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, pp. 427 ss.; P. RESCIGNO, *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, pp. 1 ss.; P. RESCIGNO, *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, 1988, pp. 254 ss.; A. GAMBARO, A. CANDIAN, B. POZZO, *Property – Propriété – Eigentum*, Padova, 1992; S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà*, in

Tale concezione, attualmente, si è affievolita a causa della crisi della nozione di diritto reale³²³, poiché la modalità di uso della *res* conformata all'esigenza della società contemporanea eleva ed esalta l'antitesi reale/obbligatorio³²⁴ e, allo stesso tempo, fa sì che venga meno l'idea di dominio assoluto, unitario e astratto da riferirsi ad un'unica persona³²⁵. Ciò è possibile grazie agli istituti, sempre più frequenti nel nostro ordinamento, che consentono di superare i muri concettuali introducendo la proprietà intesa come nell'interesse altrui o conformata a uno scopo.

L'affermazione definitiva del moderno concetto di proprietà contenuta entro i limiti di uno scopo assegnato al bene avviene con l'articolo 2645 *-ter* c.c., che non introduce un nuovo diritto reale ma delinea una funzione della posizione soggettiva che travalica l'arbitrio e l'interesse del singolo, perseguendo obiettivi che, se pur voluti dal titolare del diritto, lo trascendono: tale forma di proprietà conformata all'autonomia privata supera così il concetto unitario già da tempo in discussione³²⁶. Rileva, peraltro, come la proprietà vincolata, come la proprietà fiduciaria e le nuove forme di proprietà, nasca dalla volontà del proprietario (ed è quindi comunque espressione di un dominio assoluto sul bene) che ne dispone nel proprio e/o nell'altrui interesse³²⁷.

Occorre non trascurare il fatto che il diritto di proprietà, nel quadro della carta costituzionale, poteva anche prima d'ora e può subire restrizioni di fonte legislativa “allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Inoltre, sovente i negozi mediante i quali vengono istituiti “patrimoni separati” sono finalizzati a soddisfare interessi meritevoli di tutela, con particolare riferimento ai soggetti deboli come avviene in virtù della legge 112/2016 e che meglio si vedrà in seguito.

Naturalmente, le problematiche afferenti gli strumenti che determinano la creazione di un patrimonio destinato, riguardano la loro disciplina: l'ordinamento italiano, infatti, è

La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954, R. SACCO, *La proprietà*, Torino, 1968, P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Camerino, 1970.

³²³ Sul punto, si rinvia a A. BELFIORE, *Interpretazione e dogmatica nella teoria dei diritti reali*, Milano, 1979; G. VETTORI, *Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza*, Milano, 1983.

³²⁴ G. VETTORI, *Atti di destinazione e trust*, in G. VETTORI (cur.), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 5.

³²⁵ Così G. VETTORI, *op. ult.*, cit., p. 3; si veda anche P. GROSSI, *Il dominio e le cose: percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992; P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006; P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, Milano, 2017.

³²⁶ F. BENATTI, *Le forme della proprietà*, Milano, 2010, p. 162.

³²⁷ P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, cit., p. 54.

al riguardo lacunoso³²⁸ non avendo previsto per i “nuovi istituti”³²⁹ una regolamentazione unitaria ma consegnando all’interprete il compito di colmare tali lacune³³⁰.

Ancora, apporre dei vincoli su propri cespiti, può consentire al testatore di pianificare la propria successione nel negozio *mortis causa*, nel quale “l’attribuzione di sostanze è solamente uno dei tasselli del mosaico³³¹ che potrà essere composto mediante la disciplina di interessi patrimoniali differenti da singoli lasciti specifici”.

E’ d’uopo, pertanto, guardare oltre il tradizionale impiego delle disposizioni di ultima volontà immaginando di estenderne l’oggetto anche a istituti che, come la destinazione patrimoniale di cui all’articolo 2645-*ter* c.c., sono stati concepiti per altre finalità ma ben si attagliano anche alle volontà di pianificazione successoria, così confermando al negozio di ultima volontà la funzione polivalente³³² che la legge gli ha attribuito.

Inoltre, non sarà superfluo ricordare come l’utilizzo del testamento per destinare beni a scopi precostituiti è desumibile anche solo dalla locuzione impiegata dal legislatore all’articolo 587 c.c.: la parola “disporre”, infatti, essendo composta dal prefisso “dis” – che indica separazione – e “porre” rimanda al concetto di mettere altrove ben dovendosi intendere riferita sia all’attribuzione che alla destinazione del bene³³³.

Una volta colmate in via interpretativa le lacune normative, le criticità emergenti riguardo ai negozi di destinazione costituiti mediante testamento, risiedono unicamente nella necessità di verificare la loro compatibilità con le norme inderogabili dell’ordinamento, quali quelle ampiamente affrontate al capitolo I con riferimento alla tutela del legittimari: tale verifica si impone non solo con riguardo al *trust* che, contrariamente a quanto accade nel suo Paese di origine³³⁴ potrebbe

³²⁸ Sulla nozione di lacuna si rinvia a R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in A. CICU – F. MESSINEO, L. MENGONI, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, pp. 128 ss.

³²⁹ In particolare il *trust* e l’atto di destinazione di cui all’articolo 2645 *ter* c.c.

³³⁰ Cfr. S.T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, cit., p. 24; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell’art. 2645-*ter* c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 2007, p. 3.

³³¹ C. ROMANO, *Riflessioni sul vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-*ter**, in AA.VV., *Dal trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea*, Milano, p. 167.

³³² A.A. CARRABBA, *Pianificazione successoria, disposizioni testamentarie e destinazioni*, in AA.VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., pp. 433 ss.

³³³ D. MURITANO, *La destinazione testamentaria tra fondo patrimoniale, trust e vincolo di destinazione ex art. 2645-*ter* c.c.*, in AA. VV., *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, Milano, 2016, p. 59.

³³⁴ Per approfondire il diritto successorio inglese e l’istituto del *trust* si rinvia ad A. FUSARO, *Il diritto successorio inglese ed il trust*, in *Notariato*, 2010, 5, pp. 559 ss. In tema di funzionamento del diritto successorio inglese si veda anche A. FUSARO, *I diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, cit., pp. 747 ss.

confliggere con norme imperative, ma anche con riguardo all'atto di destinazione di cui all'articolo 2645 *ter* c.c.

2. Inquadramento dell'istituto e Convenzione dell'Aja del 1985

Lo strumento maggiormente idoneo a destinare i beni ai più disparati scopi è il *trust*. Esso, se pur di origini antichissime³³⁵, è fiorito³³⁶ nell'ambito della giurisdizione di *Equity* nel periodo storico post medievale³³⁷.

Si narra che le motivazioni che hanno portato alla sua creazione siano da ricondursi, sostanzialmente, all'epoca nella quale i cavalieri proprietari terrieri, dovendo assentarsi dal proprio Paese per lungo tempo per prestare servizio alla Corona durante le crociate, avevano la necessità di individuare un soggetto fidato per la gestione del proprio patrimonio durante la propria assenza. Pertanto, prima della partenza, i cavalieri, per garantire il mantenimento del proprio coniuge e della prole, trasferivano i propri beni ai fratelli o ad altri parenti affinché li utilizzassero e li gestissero a tale preciso scopo.

Sovente capitava poi che i fiduciari destituissero la famiglia del cavaliere fiduciante, il quale al suo rientro non riusciva a recuperarne il possesso; il *trust* è intervenuto proprio a dirimere tali questione.

In realtà una visione più consona alla realtà riconduce la nascita del *trust* a una diversa e più generale finalità: evitare la frammentazione del patrimonio familiare, poiché le leggi feudali stabilivano che le proprietà del vassallo dopo il suo decesso dovessero tornare alla corona e sfuggire alle imposte gravanti sulla successione *mortis causa*; con il *trust*, infatti, la proprietà veniva trasferita dal vassallo a un fiduciario che la restituiva poi agli eredi dello stesso a seguito della sua morte³³⁸.

³³⁵ Le radici del *trust* affondano già nell'Alto Medioevo; sul punto e per una panoramica storica approfondita si rinvia a M. LUPOI, *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971, pp. 48 ss.; S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, p. 55; R. FRANCESCHELLI, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1935, p. 51. Nella letteratura inglese si vedano, tra le molte, le opere di G. C. CHESHIRE, *Il concetto del trust secondo la Common Law inglese*, tradotto in italiano da C. Grassetti, Torino, 1933; F.H. LAWSON – B. RUDDEN, *The law of property*, Oxford, 2002; J. C. RIDDAL, *The Law of Trusts*, Londra, 2002; più in generale F.W. MAITLAND, *Equity. A course of Lectures*, Cambridge, 1936; A. UNDERHILL – D.J. HAYTON (eds), *Law relating to Trusts and Trustees*, London, 1995.

³³⁶ L'espressione è di A. FUSARO, *Profili privatistici della Legge 112/2016*, in *Riv. dir. priv.*, 2018, 3, pp. 255 ss.

³³⁷ S. T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni destinati*, cit., p. 67 cita F. W. MAITLAND, *Equity*, Londra, 1949, che afferma “Of all the exploits of equity the largest and most important is the invention and development of the trust”.

³³⁸ A. BUSANI, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, Padova, 2020, p. 14.

Più tardi la disciplina del *trust* ottenne particolare riconoscimento con la giurisdizione di *equity* che ne disciplinò attraverso le massime, le peculiarità; ancora oggi la materia in Inghilterra non è disciplinata da una legge che copra tutta la materia.

In base all'esperienza inglese è possibile, dunque, affermare che il *trust* consiste nella costituzione di un patrimonio distinto da parte di un soggetto disponente, denominato “*settlor*”, il quale trasferisce beni a un individuo denominato “*trustee*” che gestisce quanto ricevuto secondo gli scopi prefissati al momento del trasferimento con un disegno, il più delle volte, finalizzato alla successiva ulteriore cessione dei beni stessi a dei beneficiari finali: la caratteristica tipica è la creazione di un rapporto fiduciario tra “*settlor*” e “*trustee*” che si esplica nell'amministrazione dei beni oggetto del vincolo secondo le istruzioni ricevute.

Tuttavia, il *trust* conosciuto dall'ordinamento italiano, in seguito, alla ratifica della Convenzione dell'Aja 1985, non è propriamente identico a quello inglese ma ne rappresenta una sorta di ibridazione, sicché autorevole dottrina³³⁹ lo ha chiamato “amorfo” poiché scevro di alcune caratteristiche peculiari ed è per questo che fornirne una definizione da sempre è risultato compito assai arduo necessitando di studi approfonditi³⁴⁰, che includessero analisi delle diverse fattispecie e situazioni.

Il dato normativo di riferimento è la legge 16 ottobre 1989 numero 364, con la quale, ratificando la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, l'Italia si è impegnata a riconoscere il *trust* nel proprio ordinamento³⁴¹.

Malgrado siano decorsi più di trent'anni dalla promulgazione di detto provvedimento normativo e nonostante giurisprudenza, dottrina e prassi abbiano contribuito sensibilmente allo sviluppo dell'istituto, ad oggi non ne esiste ancora una disciplina organica, risultando esso semplicemente richiamato in quello e in altri provvedimenti normativi, quali la legge 112/2016³⁴².

³³⁹ M. LUPOI, *The Shapeless trust – Il trust amorfo*, in *Vita Not.*, 1995, pp. 51 ss. e in tutte le altre sue opere. Per le differenze fondamentali tra *trust* inglese e amorfo si veda S. BARTOLI, *Il trust*, cit., p. 511 e S.T. BARBARO, *La costituzione testamentaria*, cit., p. 68 la quale le sintetizza sostanzialmente in tre peculiari ossia nel primo il vincolo può avere forma statica (è ammissibile senza dubbio, infatti, il *trust* autodichiarato) mentre il mancato espresso riferimento a tale possibilità nel *trust* amorfo ha comportato dubbi se pur superati a oggi; il primo prevede che i beni debbano essere trasferiti in capo al trustee mentre il secondo consente anche il solo controllo; in ultimo, i *trust* che non individuano un beneficiario nel diritto inglese devono essere “charitable” mentre nella convenzione si parla genericamente di perseguimento di un certo scopo”.

³⁴⁰ M. LUPOI, *Si fa presto a dire trust*, in *Trusts*, 2017, 6, p. 585.

³⁴¹ S.T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, cit., p. 67.

³⁴² Come osservato da A. BUSANI, *Il Trust*, cit., p. 3 “la mancanza di una regolamentazione organica del *trust* nel diritto positivo italiano provoca la conseguenza che il *trust* non è materia di studio,

All'operatore interessato a fornirne una definizione, pertanto, non resta che iniziare l'analisi con quanto statuito dall'articolo 2 della predetta Convenzione, in base alla quale si deve intendere per *trust* "quel rapporto giuridico istituito da una persona – con atto tra vivi o *mortis causa* – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico". Tale negozio, sempre in base alla Convenzione, presenta le seguenti caratteristiche: i beni conferiti in esso costituiscono una massa distinta esclusa dal patrimonio del *trustee* il quale, tuttavia, formalmente risulterà intestatario dei beni; costui è investito altresì del potere e onerato dell'obbligo di rendere conto, di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo le indicazioni del *trust*. La predetta disposizione termina con l'assunto secondo il quale qualora il conferente preservi alcune prerogative o il *trustee* abbia dei diritti quale beneficiario, ciò non preclude alla costituzione e all'esistenza del *trust* (cosiddetto "autodichiarato").

Dalla definizione di *trust* sopra richiamata si desumono sostanzialmente i due effetti tipici del negozio, ossia la nascita di un vincolo di destinazione³⁴³ e una segregazione patrimoniale³⁴⁴.

La limitazione impressa sui beni segregati comporta che ogni frutto derivante dalla loro gestione debba restare preordinato al conseguimento dello scopo che il disponente intendeva perseguire³⁴⁵; ma vi è di più: il *trustee*, essendo proprietario, è titolare di un diritto di proprietà che non contiene tutte le facoltà di disposizione del bene, potendo egli compiere solo atti correlati al compito a lui affidato.

L'effetto della segregazione patrimoniale fa sì che i beni restino una massa distinta dal patrimonio del *trustee* impedendone l'aggressione da parte dei creditori del disponente qualora costui abbia conferito i beni in *trust* in data anteriore al sorgere del debito³⁴⁶.

Le incertezze applicative che dal 1989 a pochi anni fa hanno riguardato l'istituto del *trust* devono ricondursi principalmente al fatto che l'Italia (che pure è stata il primo Paese firmatario della Convenzione e il secondo Stato a ratificarla) non ha introdotto

nemmeno nei suoi dati elementari, con la conseguenza che lo studente di giurisprudenza finisce la sua carriera universitaria probabilmente senza aver mai nemmeno sentito nominare il *trust*".

³⁴³ Occorre precisare fin da subito che il vincolo di destinazione patrimoniale che sorge con l'istituzione del *trust* è ben diversa da quella che sorge dagli atti di cui all'articolo 2645-ter (cfr. A. BUSANI, *Il trust*, cit., p. 37; M. LUPOI, *Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*, in *Trusts*, 3, 2019, p. 239).

³⁴⁴ Cfr. F. FIMMANÒ, *Destinazione patrimoniale e separazione delle masse*, in *Notariato*, 2010, 3, 247.

³⁴⁵ M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2016, p. 9.

³⁴⁶ Cfr. A. REALI, *Il trust tra tutela e frode ai creditori*, in *Contratti*, 2008, 1, p. 15.

una legge *ad hoc* per disciplinarlo, limitandosi a dare piena esecuzione all'accordo sottoscritto dai Paesi firmatari.

Tecnicamente si è trattato, quindi, di accogliere nell'ordinamento italiano un istituto straniero per il tramite di norme diritto internazionale privato finalizzate al richiamo della legge nazionale applicabile a fattispecie con elementi di internazionalità.

L'originario scopo della legge di ratifica consisteva, infatti, nel porsi come "strumento di diritto internazionale privato" ma, in seguito, la Convenzione è stata interpretata come strumento di diritto materiale uniforme (cioè fonte internazionale finalizzata all'uniformazione del diritto privato in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione).

Ancora, i Paesi c.d. "non trust" che hanno voluto introdurre una disciplina positiva dell'istituto di matrice anglosassone, hanno preso quale riferimento la fonte pattizia sicché l'accordo ratificato dall'Italia nel 1989 ha creato un ponte tra i Paesi di *Common Law* e quelli di *Civil Law*³⁴⁷.

Fulcro della Convenzione è l'articolo 13, in base al quale nessuno Stato è tenuto a riconoscere un *trust* i cui elementi importanti richiamino una legge regolatrice che non prevede tale istituto.

E' facile, infatti, desumere, da una prima lettura di tale norma, che il negozio di cui sopra non sarebbe riconoscibile in un Paese come il nostro che non lo conosce³⁴⁸.

Tuttavia, anche preso atto di tale assunto, l'opinione dominante ritiene che l'articolo 13 esprima unicamente una facoltà degli Stati – dovendosi interpretare quale norma di chiusura – sicché sarebbe consentito a un ordinamento che non conosce l'istituto sia riconoscerlo che non³⁴⁹.

Sempre in base a tale impostazione³⁵⁰ la norma assegnerebbe ai giudici il compito di verificare se sia riconoscibile o meno un *trust* in base all'ordinamento che non conosca l'istituto (compresa l'Italia), ma dovrebbero giustificare la risposta negativa adducendo che esso sia "espressione di un abuso del diritto o utilizzato in frode alla legge interna oppure in contrarietà a norme imperative"³⁵¹.

³⁴⁷ C. CICERO, *Riflessioni su trust e categorie civilistiche*, cit, p. 899 ss.

³⁴⁸ Il punto sarà ampiamente discusso in seguito nel momento in cui verrà affrontato il tema del trust interno. Trib. Belluno, 25.09.2002, in *Riv. dir. int. Priv. Proc.*, 2003, p. 510.

³⁴⁹ Cfr. M. LUPOI, *I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust auto dichiarato*, in *Notariato*, 2002, 4, pp. 383 ss.

³⁵⁰ M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, p. 545.

³⁵¹ A. BUSANI, *Trust*, cit., p. 61; Cfr. S.M. CARBONE, *Trust interno e legge straniera*, in *Trusts*, 2003, 3, p. 333; M. LUPOI, *Lettera a un notaio conoscitore dei trusts*, in *Riv. not.*, 2001, 5, p. 1161; F. ROTA – G. BIASINI, *Il trust in Italia e gli istituti affini*, Milano 2017, *passim*; si veda anche R. LUZZATTO, *Legge applicabile e riconoscimento di trust secondo la Convenzione dell'Aja*, in *Trust*, 2000, p. 16;

Il tema della legge applicabile è molto delicato e di vitale importanza in quanto il rinvio da parte di un Paese “non trust” a una legge straniera³⁵² espone le sorti dell’istituto a vicende ed effetti che l’ordinamento richiamante non controlla.

Tale scelta è assolutamente libera per i disponenti vigendo il principio di massima libertà proprio ai sensi dell’articolo 6 della citata Convenzione, purché la scelta sia espressa e dunque esplicitata all’interno dell’atto istitutivo del *trust* stesso³⁵³.

Ma cosa accade se manca nell’atto istitutivo la scelta della legge applicabile?

La circostanza è disciplinata dalla fonte pattizia al successivo articolo 7 in base al quale il *trust* sarà regolato dalla legge dello Stato con cui esso presenta i più intensi legami.

I criteri per individuare la normativa applicabile sono, quindi, integralmente indicati nella fonte di carattere pattizio: il luogo di amministrazione del *trust* designato dal costituente, la collocazione dei beni del *trust*, la residenza o sede degli affari del *trustee*, nonché gli obiettivi del *trust* e i luoghi dove dovranno essere realizzati.

Alcuni aspetti dell’istituto, peraltro, possono essere regolati da leggi diverse: ciò accade, come si vedrà in seguito, ogniqualvolta un disponente italiano istituisca un *trust*, essendo tenuto a optare per una legge regolatrice straniera, e lo “doti” di cespiti attraverso un atto successivo; quest’ultimo negozio dovrà, infatti, essere stipulato ai sensi della normativa italiana.

Ancora, ai sensi dell’articolo 11 della citata Convenzione, se un *trust* viene costituito in piena conformità a una legge regolatrice straniera indicata espressamente nell’atto, deve necessariamente essere riconosciuto.

secondo F. DI CIOMMO, *La convenzione dell’Aja del 1°luglio 1985 e il c.d. trust interno*, in *Temi romani*, 1999., pp. 787 ss., l’articolo 13 è la via di fuga lasciata agli stati che pur avendo ratificato la Convenzione non vogliono ammettere i trust interni.

³⁵² Come noto, in Italia nella prassi, sovente, i soggetti che devono indicare una legge quale regolatrice del trust fanno riferimento alla legge di Jersey per varie ragioni: in prima battuta perché la stessa è scritta non in un inglese “puro” ma commerciale (A. BUSANI, *Il Trust*, cit., p. 62), in secondo luogo proprio per abitudine ma soprattutto per la flessibilità che la stessa offre all’operatore. E’ logico che se i giuristi conoscessero più leggi applicabili e dunque non solo la legge di Jersey potrebbero maggiormente individuare un abito su misura migliore per il negozio (Cfr. C. VICARI, *La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di Principia beneficiari*, in *Trusts*, 2011, 4, p. 364). Con l’entrata in vigore della legge di San Marino i giuristi tendono sempre più spesso a indicarla quale legge applicabile al *trust* al fine di arginare i problemi di traduzione e controllare più agevolmente l’evoluzione normativa.

³⁵³ Cfr. articolo 6 della Convenzione in base al quale “*Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso*”.

Esaminati i tratti salienti della Convenzione, l'ultimo quesito che occorre porsi ai fini dell'inquadramento dell'istituto riguarda la possibilità che esso venga inteso quale autonomo soggetto di diritto.

Sul punto, ci pare opportuno evidenziare come un contributo fondamentale sia stato fornito dalla giurisprudenza di legittimità italiana la quale da sempre afferma che il *trust* non è un soggetto di diritto e non ha quindi personalità giuridica essendo, piuttosto, un insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato³⁵⁴: esso è dunque semplicemente il mezzo con il quale “alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un fiduciario – il *trustee* – nell'interesse di uno o più beneficiari per un fine determinato³⁵⁵.

Da tale definizione è infine possibile evincere come l'unico legittimato a intrattenere rapporti con i terzi riguardo ai beni oggetto dell'istituto sia il *trustee*, il quale dispone del patrimonio vincolato non a sua discrezione ma secondo l'incarico gestorio ricevuto³⁵⁶, non in qualità di legale rappresentante ma quale titolare dei relativi diritti³⁵⁷.

3. Il trust interno

Sebbene risulti ormai acquisito che, attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985, i beni – anche immobili – situati sul territorio italiano, possono divenire oggetto di proprietà fiduciaria³⁵⁸ essendo stato escluso ogni sospetto di “idiosincrasia” verso il *trust*, che dunque “non può più essere ritenuto contrario all'ordine pubblico”³⁵⁹, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di esecuzione della fonte pattizia, non sono mancate in dottrina e giurisprudenza *querelle* intorno ad alcuni degli aspetti peculiari dell'istituto: in particolare, ampie pagine sono state dedicate all'eventuale ammissibilità di quel *trust* – definito “interno” – che possiede tutti gli elementi riferibili all'ordinamento italiano fatta eccezione per la legge regolatrice³⁶⁰; ebbene, attualmente anch'esso è considerato pienamente legittimo³⁶¹.

³⁵⁴ Cfr. Cass., pen., 23.09.2014, n. 50672.

³⁵⁵ Cfr. Cass., 22.12.2015, n. 25800; Cass., 27.1.2017, n. 2043.

³⁵⁶ M. GRAZIADEI, *Soggettività del trust e natura dell'attribuzione al trustee*, in *Notariato*, 2017, 3, p. 362.

³⁵⁷ Cfr. Cass., 18.12.2015, n. 25478; Cass., 20.02.2015, n. 3456; Cass., 9.05.2014, n. 10105; Cass., 10.2.2020, n. 3128.

³⁵⁸ A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, Milano, 2018, p. 409.

³⁵⁹ A. FUSARO, *Legge regolatrice del trust e ruolo del notaio*, in *Trusts*, 2001, 2, p. 179.

³⁶⁰ Il primo ad utilizzare questo termine è M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 546; M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 261, il quale definisce interno quel trust che

Per comprendere detta terminologia, pare utile compiere un passo indietro: in particolare, quando si affronta il tema della riconoscibilità del *trust* nell'ordinamento italiano occorre distinguere se l'istituto di matrice anglosassone sia stato costituito all'estero tra soggetti stranieri e si trovi a operare in Italia per ragioni di collocazione di alcuni cespiti, o se lo stesso presenti le caratteristiche del cosiddetto "trust interno", ossia abbia tutti gli elementi – soggettivi e oggettivi – legati all'ordinamento italiano ma sia regolato, per espressa scelta del disponente, da una legge straniera³⁶².

Si tratta, come evidente, di due tipi differenti di *trust*; mentre la prima tipologia, è sempre stata pacificamente riconosciuta fin dal 1989, la seconda è stata oggetto, come riferito sopra, di un dibattito durato anni³⁶³.

vincola beni in Italia ed è istituito da italiani, ma disciplinato da una legge straniera. Poiché la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza sono favorevoli all'ammissibilità del *trust* interno, in questa sede ci si limita a indicare l'orientamento contrario ossia: L. CONTALDI, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001, pp. 123 ss.; F. GAZZONI, *Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust*, in *Riv. Not.*, 2003, p. 565; F. GAZZONI, *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. Not.*, 2002, p. 1107; F. GAZZONI, *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle)*, in *Riv. Not.*, 2001, p. 1247 ss.; F. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione)*, in *Riv. Not.*, 2001, pp. 11 ss.; C. CASTRONOVO, *Il trust e "sostiene Lupoi"*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 1998, pp. 441 ss.; C. CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita Not.*, 1998, pp. 448 ss. In giurisprudenza si veda Trib. Belluno, 25 settembre 2002, in *Trusts*, 2003, p. 255; Trib. Santa Maria Capua a Vetere, 14 luglio 1999, in *Trusts*, 2000, 51; Trib. Napoli, 10 ottobre 2003, in *Trusts*, 2004, p. 74; App. Napoli, 27 maggio 2004, in *Trusts*, 2004, p. 570; Trib. Udine, 10 marzo 2015; App. Trieste, 29 luglio 2016.

³⁶¹ Secondo M. LUPOI, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trusts*, 2016, 2, pp. 113 ss., la giurisprudenza ha smesso di occuparsi dell'ammissibilità del *trust* interno poiché non si può contestare un istituto destinatario di disposizioni legislative; nello stesso senso, Trib. Brindisi, 28 marzo 2011, in *Trusts*, 2011, 6, 639. Lo stesso A., in un recente saggio, afferma che "il problema della legittimità del *trust* interno non esiste più" (M. LUPOI, *La metabolizzazione del trust*, in *Corr. Giur.*, 2017, 6, p. 789).

³⁶² Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 546.

³⁶³ La bibliografia è generosa. Ci si limita a segnalare, tra i molti: M. LUPOI, *Trusts*, cit., *passim*; S. M. CARBONE, *Trust interno e legge straniera*, in *Trusts*, 2003, 3, p. 333; G. DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *Trusts*, 2000, 2, p. 169; F. DI CIOMMO, *Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno*, in *Trusts*, 2003, 2, p. 178 ss.; L. GATT, *Il trust c.d. interno: una questione ancora aperta*, in *Notariato*, 2011, 3, p. 280; F. M. GIULIANI, *Il trust "interno" (regolato da una legge "trust") e la Convenzione de l'Aja*, in *Contr. Impr.*, 2003, 1, p. 433; M. LUPOI, *Legittimità dei trust interni*, in *I Trusts, in Italia oggi*, Milano, 1996, p. 29; D. MURITANO, *Il c.d. trust interno prima e dopo l'art. 2645 ter c.c.*, in AA.VV., *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, *passim*; D. MURITANO – S. BARTOLI, *Note sul trust interno*, in *Notariato*, 2009, 1, p. 40; M. PALAZZO, *Autonomia privata e trust protettivi*, in *Trusts*, 2003, 2, p. 195; L. ROVELLI, *Libertà di scelta della legge regolatrice*, in *Trusts*, 2001, 4, p. 505; P. MANES, *Trust interni*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, Torino, 2013, *passim*; M. GRAZIADEI, *Trust nel diritto anglo-americano*, in *Dig. Disc. Priv.*, XVI, Torino, 1999, pp. 256 ss.; A. GAMBARO-GIARDINA-PONZANELLI (cur.), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in *Nuove Leggi civici comm.*, 1993, pp. 1211 ss.; A. GAMBARO, v. "Trust", in *Dig. Disc. Priv.*, XIX, Torino, 1999, pp. 464 ss.; A. TONELLI, *I nuovi negazionisti*, in *Trusts*, 2016, 3, p. 250.

I. SABBATELLI, *Ancora sul trust interno: un passo indietro (e confuso) della giurisprudenza di merito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 10, p. 975; D. MURITANO - C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, Milano, 2014, *passim*.

Coloro che ne negavano l'ammissibilità attribuivano alla Convenzione dell'Aja un ruolo di diritto internazionale privato ritenendo fosse applicabile solo al fine di evitare un conflitto tra le leggi vigenti in più Paesi³⁶⁴.

Tale tesi è tuttavia rimasta isolata essendo prevalsa la convinzione che il testo del documento contenga "una pluralità di norme che si atteggiavano quali norme di diritto uniforme"³⁶⁵.

Avendo, dunque, l'Italia ratificato la fonte pattizia, essa è divenuta normativa interna con la conseguenza che il *trust* privo di elementi di internazionalità, fatta salva la legge regolatrice, è meritevole di tutela³⁶⁶.

La piena ammissibilità del *trust* interno, inoltre, è stata avallata da gran parte della giurisprudenza di merito e di legittimità; non può, infatti, essere negato il suo riconoscimento salvo laddove si ravvisi un intento di frode alla legge ovvero la mancanza di qualsivoglia ragione giustificativa del negozio³⁶⁷ (e dunque con assenza di causa).

³⁶⁴ Sulle questioni di diritto internazionale privato relative alla Convenzione si veda S. M. CARBONE, *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja*, in *Trusts*, 2000, pp. 145 ss.

³⁶⁵ Così A. BUSANI, *Il Trust*, cit., p. 80; ci si riferisce ovviamente all'articolo 11 con riferimento alla separazione patrimoniale o, ancora, all'articolo 12 relativo alla pubblicità immobiliare.

³⁶⁶ M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, cit., *passim*; M. LUPOI, *I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust auto dichiarato*, in *Notariato*, 2002, 4, p. 383; F. MARICONDA, *Costrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità*, in *Corr. Giur.*, 2004, 1, pp. 65 ss.; L'assunto, peraltro, è suffragato dal fatto che nulla vieta alle parti di un negozio di indicare quale legge applicabile una normativa straniera se pur i beni siano collocati in Italia (diritto peraltro riconosciuto dal Regolamento 593/2008) fatte salve chiaramente le norme di applicazione necessaria.

³⁶⁷ Sul punto Trib. Brescia, 12.10.2004, in *Riv. dir. int. Priv., proc.*, 2004, p. 1410; tra le molte sentenze che hanno avallato l'ammissibilità del trust interno si ricordano: Cass., 9.5.2014, n. 10105, in *Notariato*, 2015, p. 79 ove non viene messa in discussione la sua ammissibilità rispetto all'ordinamento italiano; Cass., Pen., 3.12.2014, n. 50672 in *Trusts*, 2015, p. 269; Cass. Pen., 16.4.2015, n. 15804, in *Trusts*, 2015, p. 605; Cass., 27.5.2014, n. 21621, in *Trusts*, 2014, p. 411; Cass., 15.4.2015, n. 15449, in *Trusts*, 2015, p. 611; Trib. Ravenna, 22.5.2015, in *Trusts*, 2014, p. 635; Trib. Milano, 8.5.2015, in *Trusts*, 2015, p. 487; Trib. Reggio Emilia 12.8.2014, in *Trusts*, 2014, p. 630; Trib. Palermo, 22.5.2014, in *Trusts*, 2014, p. 633; Trib. Siracusa, 17.4.2013, in *Trusts*, 2014, p. 189; App. Catania, 21.11.2012, in *Trusts*, 2014, p. 62; Trib. Milano, 15.11.2011, in *Trusts*, 2012, p. 408; Trib. Bologna, 26.07.2010, in *Trusts*, 2010 p. 622; Trib. Genova, 29.3.2010, in *Trusts*, 2010, 408; Trib. Bologna, 2.3.2010, in *Trusts*, 2010, p. 267; Trib. Firenze, 17.11.2009, in *Trusts*, 2010, p. 174; Trib. Milano, 17.9.2009, in *Trusts*, p. 649; Trib. Genova, 1.4.2009, in *Trusts*, 2008, 4, 392; Trib. Saluzzo, 9.11.2006, in *Giur. Comm.*, 2008, II, p. 206; Trib. Firenze, 26.10.2006, in *Trusts*, 2007, p. 418, Trib. Prato, 12.7.2006, in *Trusts*, 2007, p. 58; Trib. Milano, 7.6.2006, in *Trusts*, 2006, p. 575; Trib. Pordenone, 20.12.2005, in *Trusts*, 2006, p. 246; Trib. Pordenone, 23.11.2005, in *Trusts*, 2006; Trib. Trieste, 23.9.2005, in *Corr. Mer.*, 2005, p. 1277; Trib. Firenze, 2.7.2005, in *Trusts*, 2006, p. 89; Trib. Milano, 8.3.2005, in *Trusts*, 2005, p. 585; Trib. Parma, 3.3.2005, in *Trusts*, 2005, p. 409; Trib. Firenze, 8.4.2004, in *Trusts*, 2004, p. 567; Trib. Roma, 5.3.2004, in *Trusts*, 2004, p. 406; Trib. Bologna, 3.12.2003, in *Trusts*, 2004, p. 254; Trib. Roma, 4.4.2003, in *Trusts*, 2003, p. 411; Trib. Parma, 21.10.2003, in *Trusts*, 2004, p. 73; Trib. Bologna, 16.6.2003, in *Trusts*, 2003, p. 580; Trib. Verona, 8.1.2003, in *Trusts*, 2003, p. 409; Trib. Milano, 29.10.2002, in *Trusts*, 2003, p. 270; Trib. Firenze, 23.10.2002, in *Trusts*, 2003, p. 406; Trib. Perugia, 16.4.2002, in *Trusts*, 2002, p. 584; Trib. Pisa, 22.12.2001, in *Trusts*, 2002, p. 241; Trib. Perugia,

Non sarà peraltro inutile ricordare come qualora non si ammettesse il *trust* interno, si rischierebbe una situazione di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza³⁶⁸ in quanto l'impiego del negozio sarebbe consentito solo a cittadini stranieri o italiani che dispongano di beni siti all'estero.

Infine, il *trust* interno può essere considerato definitivamente sdoganato³⁶⁹ tanto dal legislatore, il quale lo ha espressamente menzionato in una serie di recenti provvedimenti normativi³⁷⁰, quanto dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha attribuito al *trust* piena cittadinanza italiana “non essendo più necessario che il giudice provveda di volta in volta a stabilire se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c. perché la valutazione è già stata compiuta dal legislatore nel 1989”³⁷¹.

In realtà, se pur condivisibile quanto statuito dalla Suprema Corte con riguardo all'esclusione del giudizio di meritevolezza in astratto in ragione dell'avvenuta ratifica della Convenzione dell'Aja³⁷², ci pare, invece, non condivisibile

26.6.2001, in *Trusts*, 2002, p. 52; Trib. Bologna, 18.4.2000, in *Trusts*, 2000, p. 372; Trib. Chieti, 10.3.2000; Trib. Roma, 2.7.1999 in *Trusts*, 2000, p. 83.

In sede di giurisprudenza di merito si segnalano le seguenti pronunce contrarie: Trib. Belluno, 12.2.2014, in www.ilcaso.it; Trib. Belluno, 25.9.2002, in questa *Nuova Giur. civ. comm.*, 2003, I, p. 329; Trib. Firenze, 6.6.2002, in *Trusts*, 2004, pp. 256 ss.; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14.7.1999, in *Trusts*, 2000, pp. 251 ss.; App. Napoli, 27.5.2004, in *Notaro*, 2005, p. 60; Trib. Velletri, 29.6.2005, in *Corr. Giur.* 2006, 5, p. 689; Trib. Udine, 28.2.2015, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 975; Trib. Monza, 13.10.2015, in *Rep. Foro it.*, 2016, v. *trust*, n. 43.

³⁶⁸ Secondo Trib. Bologna, 16.3.2003, cit., infatti, laddove la validità di un trust sia valutata in relazione alla nazionalità dei soggetti coinvolti e degli *asset* si configurerebbe un fenomeno di discriminazione e, come tale, porrebbe in contrasto la Convenzione con il disposto dell'articolo 3 della Costituzione.

Con riferimento al principio di uguaglianza e legislazione, doveroso il rinvio a D. CARUSI, *Le ragioni della legge. Eguaglianza, valutatività della giurisdizione, ingiustificabile anatema dell'eccezione*, in D. CARUSI, *L'ordine naturale delle cose*, Torino, 2011, pp. 339 ss.

³⁶⁹ Secondo M. LUPOI, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trusts*, 2016, 2, p. 113 ss., non si può contestare un istituto destinatario di disposizioni legislative.

Pertanto, il problema “il problema della legittimità del trust interno non esiste più” (M. LUPOI, *La metabolizzazione del trust*, in *Corriere Giur.*, 2017, 6, p. 789).

³⁷⁰ In particolare, essendo stato inserito dapprima nell'articolo 1 comma 74 del D.p.r. 29.12.1986, n. 917 (Testo delle imposte sui redditi) che ha assoggettato all'imposta sul reddito delle società (c.d. IRES) i trust residenti in Italia e in seguito con la legge 22.6.2016 n. 112, c.d. “dopo di noi” che, come già enunciato in precedenza, incentiva l'utilizzo del trust al fine di favorire il benessere e la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

³⁷¹ Cass., 19.4.2018, n. 9637, in *Giur. it.*, 7-8, 2019, pp. 1833 ss.

³⁷² In questo senso, G. TERRANOVA, *Trust liquidatorio e trust familiare al vaglio giurisprudenziale*, in *Trusts*, 2018, 6, p. 593 ss., la quale afferma che la Convenzione “non prevede un vaglio di meritevolezza del trust da parte del giudice della *lex fori*”. Lo stesso A. riporta il pensiero della dottrina più autorevole affermando che il giudizio di meritevolezza introdurrebbe incertezza e imprevedibilità circa la validità del trust interni (A. GAMBARO, *Trusts*, cit.).

l'assimilazione del *trust* a un contratto atipico trattandosi, piuttosto, di atto unilaterale tipico³⁷³.

Per quanto concerne, invece, l'ingresso dell'istituto per mezzo della legge di ratifica, sembra ragionevole ritenere che la decisione del legislatore del 1989 non rappresenti un punto di arrivo per la "naturalizzazione" del *trust*, bensì un punto di partenza poiché a decorrere da tale data è iniziato quel processo metabolizzazione³⁷⁴ dell'istituto di matrice anglosassone che, lentamente, sta giungendo al termine che si avrà quando finalmente sarà adottata una legge nazionale che lo disciplini³⁷⁵.

3.1 *Trust interno e trust di diritto interno*

Concluso il dibattito circa l'ammissibilità del *trust* interno nell'ordinamento, una nuova *querelle* si è accesa intorno alla possibilità di costituirne uno disciplinato interamente dalla legge italiana e dunque mediante il ricorso ai principi dell'ordinamento quali – a titolo di esempio – l'analogia *iuris* e *legis*.

In questo caso si tratterebbe di un negozio con le medesime caratteristiche del *trust* interno privo tuttavia del richiamo alla legge straniera e dunque costituito in conformità all'ordinamento italiano in base ai principi ritenuti applicabili al caso concreto, trovando quale unica fonte normativa l'articolo 1322 secondo comma c.c. ossia l'autonomia privata del disponente³⁷⁶.

Secondo tale impostazione, sarebbe ammissibile la costituzione di un *trust* avente le peculiarità descritte nella Convenzione ma, poiché carente di disciplina interna, configurabile come negozio atipico diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi del citato articolo 1322 c.c.³⁷⁷.

Ancora, il tema del *trust* di diritto interno ha trovato ampio spazio per effetto dell'introduzione dell'articolo 2645-ter c.c. denominato "*Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone*

³⁷³ Si veda M. LUPOI, *Istituzione del diritto dei trust negli ordinamenti d'origine e in Italia*, cit., p. 6; G. TERRANOVA, *Trust liquidatorio e trust familiare al vaglio della giurisprudenza*, cit., p. 596; G. DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *Trusts*, 2000, p. 162; A. REALI, *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la Convenzione de l'Aja. Parte prima: i principi generali*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2017, p. 408.

³⁷⁴ L'espressione "metabolizzazione" viene utilizzata dal Prof. Lupoi in un suo recente saggio (M. LUPOI, *La metabolizzazione del trust*, cit., pp. 784 ss.).

³⁷⁵ Sul punto ci sia consentito il rinvio a G. MUNARI, *Alcune considerazioni sul trust*, in *Giur. it.*, 7-8, 2019, p. 1838.

³⁷⁶ L. GATT, *Il trust c.d. interno: una questione ancora aperta*, in *Notariato*, 2011, pp. 280 ss.

³⁷⁷ A. BUSANI, *Il Trust*, cit., p. 93 il quale cita l'unica pronuncia isolata che ammette il *trust* di diritto interno ossia Trib. Velletri, 29.6.2005, in *Corr. Giur.*, 2006, 5, p. 689.

con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”³⁷⁸, grazie al quale secondo alcuni autori si potrebbe parlare di “trust all’italiana”³⁷⁹; risulterebbe cioè inconcepibile che un negozio avente tutti gli elementi conformi all’ordinamento italiano fosse disciplinato da una legge straniera³⁸⁰.

In base a tale orientamento interpretativo, l’Italia sarebbe divenuta un *trust country* solamente in seguito all’introduzione dell’articolo 2645-ter c.c.³⁸¹, mentre prima della novella del 2005, mancando una disciplina della destinazione patrimoniale il *trust* interno non avrebbe meritato riconoscimento³⁸²: il contenuto della nuova disposizione normativa, invece, presenterebbe tutti gli elementi del *trust* “convenzionale” e, come tale, parrebbe poter fondare l’intera disciplina; la distinzione tra l’istituto di matrice anglosassone e l’atto di destinazione di cui all’articolo 2645-ter c.c., pertanto, non avrebbe ragione di essere sostenuta trattandosi di due denominazioni di una stessa fattispecie³⁸³.

Vi è infine chi ha dato atto dell’esistenza di un negozio di destinazione disciplinato interamente dalla legge italiana (*trust* di diritto interno) semplicemente invocando la novella del 2005 ove rientrerebbero tutti gli atti facenti parte della nozione “pattizia” di *trust*; riguardo a tali negozi il nostro ordinamento attribuirebbe alle parti ampio margine di manovra limitandosi a disciplinarne la sola trascrivibilità nei pubblici registri³⁸⁴.

Il dibattito circa la natura giuridica dell’atto di destinazione verrà affrontato più diffusamente in seguito, ma corre l’obbligo di evidenziare in tale sede come l’istituto del *trust* si distingua dalla fattispecie di cui all’articolo 2645-ter c.c.: come già

³⁷⁸ Il tema verrà ampiamente affrontato nel capitolo III.

³⁷⁹ I principali sostenitori di tale tesi sono L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010, pp. 73 ss.; L. GATT, *La nullità della clausola di rinvio alla legge straniera nei trust interni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, pp. 622 ss.; G. PETRELLI, *Trust interno, Art. 2645-ter c.c. e trust Italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, pp. 167 ss.

³⁸⁰ Sulla ricostruzione dell’intera questione si rinvia a M. GIULIANO, *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, in *Trusts*, 2017, 5, pp. 483 ss. il quale, tuttavia, è di parere contrario all’ammissibilità del *trust* di diritto interno.

³⁸¹ G. PETRELLI, *Trust interno, Art. 2645-ter c.c. e Trust italiano*, cit., pp. 167 ss. Si veda, invece, L. GATT, *La destinazione del patrimonio*, in AA.VV., *La Destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2016, p. 258, secondo la quale l’Italia già prima dell’introduzione della novella del 2005, era un *trust country*, poiché alcune fattispecie atipiche nostrane ben potevano ricondursi nell’ampia definizione di rapporto giuridico contenuta nell’art. 2 della Convenzione de l’Aja.

³⁸² G. PETRELLI, *Trust interno, Art. 2645-ter c.c. e Trust italiano*, cit., p. 191.

³⁸³ Si confronti con L. GATT, *Il trust italiano*, in M. BIANCA – A. DE DONATO (cur.), *Dal trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea*, Milano, 2013, *passim*.

³⁸⁴ Si confronti con L.F. RISSO, *Destinazioni, affidamenti e trust. Una premessa alle destinazioni esposte al convegno*, in AA.VV., *La Destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2016, *passim*.

osservato³⁸⁵, una volta costituito il *trust* e dotato dei beni, il disponente “esce di scena” non avendo più alcun potere e nemmeno azioni nei confronti del *trustee*: i cespiti sono segregati e inattaccabili dai creditori del disponente e del *trustee*.

Inoltre, nel “nuovo” negozio i beni oggetto della destinazione, possono essere solamente immobili o mobili registrati mentre nel *trust* è possibile conferire cespiti di qualsivoglia natura. Le diversità riscontrabili tra i due istituti hanno indotto autorevole dottrina ad affermare che “l’atto di destinazione è un frammento di trust; tutto ciò che è nell’atto di destinazione è anche nei trust, ma i trust si presentano con una completezza di regolamentazione e una collocazione nell’area della fiducia che l’atto di destinazione non presenta”³⁸⁶.

Interessante anche la considerazione secondo la quale, “un trust interno non sarà mai tanto italiano da poterlo considerare di diritto interno”³⁸⁷ dovendo comunque prevedere richiamare la disciplina straniera per regolamentarne gli effetti.

4. I soggetti coinvolti

4.1 Il disponente

Appare, a questo punto, necessario trattare brevemente il tema dei soggetti coinvolti nella vicenda segregativa del *trust* con particolare riferimento a quello costituito *mortis causa* che presenta proprie specifiche peculiarità.

Il principale protagonista naturalmente è il testatore – disponente, che manifesta la volontà di collocare alcuni (o tutti) i suoi beni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, in un patrimonio separato connotato da un vincolo di destinazione.

Poiché il *trust*, in tal caso, dispiega i suoi effetti alla morte del soggetto che l’ha costituito, il disponente è tenuto a prevedere nel testamento un’idonea dotazione per consentirne il funzionamento oltre a indicare in modo chiaro gli obiettivi perseguibili per garantire al *trustee* lo svolgimento del proprio incarico senza intoppi³⁸⁸.

Gli intenti del testatore, peraltro, oltre a essere contenuti nello strumento allegato possono essere declinati anche nel negozio di ultima volontà eventualmente offrendo

³⁸⁵ M. GIULIANO, *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, cit., pp. 483 ss.

³⁸⁶ M. LUPOI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. not.*, 2006, p. 467.

³⁸⁷ M. GIULIANO, *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, cit., pp. 483 ss.

³⁸⁸ Il disponente – testatore con debiti non può tuttavia istituire un *trust* avendo quale unico obiettivo la salvaguardia del patrimonio dai creditori personali e dunque velatamente lasciare gli stessi nel patrimonio dei beneficiari. In questo caso, infatti, si parlerebbe di “trust sham” cioè simulato (sul punto si veda, tra i molti, M. PATRONE, *Il trust “sham” e il diritto civile*, in *Trusts*, 2019, 1, p. 34).

esempi pratici e inserendo dunque elementi affini a quelli che potrebbero ricordare la “lettera dei desideri”³⁸⁹ che di norma, nel *trust* istituito con atto tra vivi, facilita la comunicazione tra il fiduciante e il fiduciario. Tale documento, infatti, consente di indicare anche modalità specifiche per raggiungere lo scopo contenuto nell’atto istitutivo soprattutto nei casi in cui al *trustee* siano state fornite scarse indicazioni per l’esercizio dei poteri³⁹⁰.

Indicare i “desideri” dettagliatamente nel negozio di ultima volontà rappresenta una modalità di valorizzazione dell’autonomia testamentaria che si esprime anche per il tramite delle disposizioni rientranti nel cosiddetto contenuto atipico del testamento.

4.2 Il trustee

Come già emerge dall’articolo 2 della Convenzione, il *trustee* è investito del potere e onerato dall’obbligo di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del *trust* in conformità con la legge applicabile.

I poteri sono dunque finalizzati all’amministrazione del patrimonio vincolato, trattandosi di ufficio di diritto privato³⁹¹: l’incarico non si esaurisce con il compimento di un singolo atto ma comporta un’attività multiforme improntata ai principi di correttezza e diligenza³⁹².

Esso non esercita un potere personale ma fiduciario cioè improntato al perseguimento degli obiettivi dettati dal disponente nell’atto istitutivo³⁹³.

L’incarico può essere ricoperto da qualsivoglia soggetto (persona fisica e/o giuridica) purché abbia capacità di agire. Ovviamente la persona giuridica dovrà avere nell’oggetto sociale, tra gli scopi, proprio la gestione e l’amministrazione di *trust*. Di norma la prassi impone una riflessione sulla scelta del *trustee* a seconda delle finalità che il *trust* intende perseguire. Sovente si indica, quale fiduciaria, una “*trust company*” nel caso il patrimonio sia di una certa rilevanza, o gli scopi del *trust* risultino maggiormente difficoltosi da perseguire per una persona fisica; nel caso di *trust* testamentario, invece, si preferisce indicare una persona fisica. Può accadere che

³⁸⁹ S. MOVERLEY SMITH - A. HOLDEN, *Letters of wishes and the ongoing role of the settlor*, in *Trusts & Trustees*, 2014, p. 712.

³⁹⁰ S. GHEZZI, *L’evoluzione del rapporto fra disponente e trustee: le lettere di desiderio*, in *Trusts*, 2020, 1, pp. 66 ss.

³⁹¹ L. MARTONE, *Il trust nella crisi coniugale come ufficio privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 1, p. 78.

³⁹² Cass., 13.6.2008, n. 16022, in *Notariato*, 2008, 6, p. 618.

³⁹³ M. LUPOI, *Esercizio di poteri fiduciari e norme antiriciclaggio*, in *Trusts*, 2011, 2, pp. 121 ss.

il *trustee* sia una persona fidata del testatore (un amico o un professionista di fiducia) insomma un soggetto che il *settlor* ritenga capace di adempiere all'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia cioè come farebbe egli stesso.

4.3. I beneficiari

I beneficiari sono coloro che, durante la vigenza del *trust*, ottengono vantaggi e utilità dalla gestione dei beni per mano del *trustee*.

Nella particolare fattispecie del *trust* testamentario i beneficiari non mancano mai³⁹⁴, possono essere indicati o in modo nominativo o attraverso criteri che ne consentano l'individuazione in un momento successivo (devono dunque essere determinati e determinabili)³⁹⁵.

Il disponente può pertanto indicare uno o più beneficiari, prevedere a favore di alcuni determinate prerogative, nominarli tali solo al verificarsi di determinate condizioni o addirittura revocarli al verificarsi di un evento³⁹⁶.

Tralasciando la tematica relativa ai diritti cosiddetti "patrimoniali" dei beneficiari, ci pare necessario un breve cenno alle condotte che i beneficiari possono pretendere dal *trustee* affinché il fondo sia amministrato in conformità alle disposizioni di legge e alle indicazioni ricevute dal disponente.

E' infatti attribuito ai beneficiari un potere di controllo sulla gestione del patrimonio per verificare il perseguimento degli interessi indicati nell'atto istitutivo, potere che può esplicarsi nel diritto alla pretesa che i beni rimangano separati dal patrimonio personale del *trustee*; nella gestione secondo diligenza; nel diritto di agire in giudizio per far accertare la responsabilità del *trustee*³⁹⁷; nel diritto di disporre delle proprie posizioni beneficate; nel diritto di esercitare nei confronti dei terzi azioni volte al

³⁹⁴ In realtà l'unico *trust* privo di beneficiari (determinati o determinabili che siano) è il *trust* c.d. "di scopo" cioè istituito per il mero perseguimento di uno scopo la cui attuazione è fine a se stessa a prescindere dal fatto che qualcuno ne abbia uno specifico individuale beneficio (così A. BUSANI, *Il trust*, cit., p. 447; si veda anche A. DI LANDRO, *Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse*, in *Trust*, 2011, 5, p. 488; M. LUPOI, *Istituzioni*, cit., p. 165; P. PANICO, *Trust di scopo*, in P. ZANCHI (cur.), *Il trustee nella gestione dei patrimoni*, Torino, 2009, p. 473.

³⁹⁵ Si pensi al caso in cui il disponente abbia indicato quali beneficiari finali del *trust* i nipoti dei propri nipoti non ancora viventi: ebbene, in tal caso si tratterebbe di beneficiari determinabili.

³⁹⁶ Si pensi al caso in cui il disponente indichi quali beneficiari del *trust* istituito col testamento i propri unici figli con l'espressa indicazione che, laddove il negozio di ultima volontà venisse impugnato chiedendo la riduzione delle disposizioni lesive costui perda la qualifica di beneficiario.

³⁹⁷ Sulla responsabilità del *trustee* si rinvia ad A. BARBA, *La responsabilità del trustee*, in D. ZANCHI (cur.), *Il trustee nella gestione dei patrimoni*, Torino, pp. 41 ss.

recupero dei beni e dei diritti illegittimamente alienati e, in ultimo, nel fondamentale diritto all'informazione circa l'attività gestoria³⁹⁸.

4.4 Il Guardiano

L'ultimo soggetto coinvolto in sede di costituzione del *trust* – e durante la sua esistenza – è il guardiano³⁹⁹. Tale figura viene usata sovente nel *trust* testamentario proprio quale garanzia e sorveglianza della corretta amministrazione da parte del *trustee* di ciò che gli è stato affidato.

A tale figura, possono essere attribuiti poteri di controllo particolarmente ampi, tra i quali le facoltà di revoca del *trustee* stesso e di dare direttive o, più in generale, istruzioni vincolanti.

In ultimo, il guardiano ha facoltà di porre il veto su talune attività del *trustee* ritenute non rispondenti all'interesse del *trust*: per tale motivo, è stato osservato che la figura ricoprirebbe un potere gestionale di secondo grado⁴⁰⁰.

5. L'istituzione del trust

Ai fini del presente studio, appare utile analizzare, se pur brevemente, la modalità di istituzione del *trust* “ordinario”: tale attività si esplica nella predisposizione del programma, nell'individuazione dei cespiti oggetto del patrimonio vincolato, nell'inserimento dei beneficiari nonché nella nomina del *trustee* e del guardiano.

Benché il disponente possa porre in essere quanto sopra indicato in un unico momento, la prassi insegna che, sovente, trattandosi comunque di due negozi distinti, il tratteggio del programma e il coinvolgimento dei soggetti avviene in un momento antecedente l'apporto delle risorse che dovranno essere utilizzate per il perseguimento degli scopi.

Normalmente, ciò accade laddove il disponente manifesti il desiderio di pianificare un programma destinatorio, ma non abbia ancora valutato le effettive risorse necessarie per perseguirne le finalità⁴⁰¹.

³⁹⁸ Tale interlocuzione a seconda del numero dei beneficiari potrà essere individuale o collettiva mediante strumenti di comunicazioni di massa.

³⁹⁹ Sulla figura del guardiano si rinvia, fra i molti, a M. LUPOI, *Istituzioni*, cit., p. 155; A. D'ALESSANDRO, *Obbligazioni e responsabilità del guardiano di un trust interno*, in *Trust*, 2010, 3, p. 333.

⁴⁰⁰ A. BUSANI, *Il trust*, cit. p. 552.

⁴⁰¹ In realtà, sovente accade che i due negozi (istituzione e dotazione) vengano “splittati” per le più svariate ragioni: prima fra tutti, i costi di costituzione che, suddivisi in momenti distinti sono senz'altro inferiori rispetto a doverli affrontare tutti in una volta sola. In seconda battuta, potrebbero emergere

Un tema senz'altro da affrontare riguarda la “causa”, che è naturalmente diversa a seconda dei due momenti negoziali. Posto che la ragione del negozio di dotazione risulta scevra da problematiche dipendendo funzionalmente dal negozio programmatico⁴⁰², ci pare interessante soffermarsi brevemente sulla causa istitutiva del *trust* in quanto variabile – in concreto – a seconda degli obiettivi posti con la istituzione⁴⁰³, anche alla luce della meritevolezza degli interessi, principio cardine del nostro ordinamento.

Preliminarmente, si ricorda come il *trust* sia un istituto astrattamente tipico in quanto riconosciuto dal nostro ordinamento se conforme a quello previsto dalla Convenzione ratificata nel 1989. Nondimeno, la sua tipicità in concreto va verificata sotto il profilo della meritevolezza⁴⁰⁴ dovendosi ricercare e valutare caso per caso lo scopo pratico del negozio, “la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare”⁴⁰⁵.

E' stato peraltro osservato come il *trust* non possa essere ritenuto aprioristicamente meritevole di tutela, svolgendo un ruolo residuale ogniqualvolta l'ordinamento non

delle problematiche, relative a eventuali trasferimenti immobiliari al *trustee* ai quali, come noto, vanno applicate tutte le disposizioni in tema di atti traslativi a effetti reali dovendo dunque essere sanzionati, ad esempio, con la pena della nullità ai sensi dell'articolo 46 del DPR. 380/2001 tutti i trasferimenti di immobili “abusivi”. Ebbene, come si vedrà in seguito, ciò ovviamente non accade in tema di *trust* testamentario, in quanto l'istituzione e la dotazione sono contenuti in un unico documento ossia il negozio di ultima volontà qualunque sia la forma (olografa, segreta o pubblica).

⁴⁰² In questo senso Trib. Genova, 19.6.2016, in *Trust*, 2017, 3, p. 180; nello stesso senso si rinvia a quanto statuito da Trib. Trieste, 19.9.2007, in *Notariato*, 2008, 3, p. 251, secondo la quale la dotazione è causalmente e necessariamente informato al programma negoziale.

È interessante notare che alla luce di quanto statuito emerga un collegamento necessario tra i due negozi e pertanto una eventuale invalidità di un atto istitutivo comporta la medesima anche per la dotazione (sui negozi collegati si rinvia, fra gli altri, a F. MESSINEO, *Il contratto in generale*, in A. CICU- F. MESSINEO (cur.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1968, p. 724).

⁴⁰³ Sulla causa variabile dell'atto istitutivo del *trust* si rinvia a F. ROTA – G. BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, cit., p. 68; A. BUSANI, *Il trust*, cit., p. 210.

⁴⁰⁴ Sulla ricostruzione circa la meritevolezza degli interessi perseguiti con il *trust*, si rinvia a M. TURCI, *Basta la meritevolezza? I trust nella vita reale*, in *Trust*, 2019, 1, p. 22.

⁴⁰⁵ Tale considerazione prende naturalmente spunto dalla celeberrima sentenza che affronta la questione della cosiddetta “causa in concreto” che abbandona la tesi secondo la quale la causa è mera e astratta funzione economico sociale del negozio” (si vedano E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1955, p. 381; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 174) dando dunque priorità ai singoli interessi delle parti, secondo la quale infatti “La causa del contratto consiste nella funzione economica individuale del negozio posto in essere, è la ragione concreta che persegue il singolo e specifico contratto, a prescindere dalla volontà dei contraenti, e non coincide con il tipo contrattuale astratto scelto dalle parti” (Cass., 8.5.2006 n. 10490, in *Giur. It.*, 2007, 10, p. 2203). Tale teoria era invero già presente in dottrina in G. GORLA, *Causa, consideration e forma dell'atto di alienazione inter vivos*, in *Riv. dir. comm.*, 1952, p. 173; M. GIORGIANNI, *La causa del negozio giuridico*, Milano, 1974, p. 12; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, pp. 355 ss. Sulla causa concreta si veda anche Cass., SS.UU., 6.3.2015, n. 4628, in *Giur. it.*, 2015, 5, p. 1064 e il relativo commento di A. DI MAJO, *La metamorfosi della causa del contratto*; sulla ricostruzione della dottrina della causa si rinvia anche all'attento studio dell'autevole voce di C. SCOGNAMIGLIO, *La dottrina della causa nel diritto italiano*, in *Revista de Derechode la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXVII*, 2006, pp. 153 ss.

offra uno strumento tipico diverso per i medesimi obiettivi che tuttavia non devono essere contrastanti con il sistema⁴⁰⁶. Nell'atto istitutivo, quindi, vanno sempre esplicitate le motivazioni concrete che inducono il disponente ad avvalersi dell'istituto.

Quanto all'atto di dotazione, ciò che sovente induce a costituire un *trust* anziché utilizzare altri istituti offerti dall'ordinamento – quali a titolo di esempio l'atto di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. e il fondo patrimoniale – è che non vi sono limitazioni circa i beni che ne possono fare parte; la durata, nondimeno, può essere molto superiore rispetto a quella di altri patrimoni destinati anche il termine finale dovrà essere adeguato all'interesse del disponente e all'intento che questi intenda perseguire.

Quanto sopra dimostra che il *trust* è dotato di importanti caratteristiche di flessibilità che lo rendono particolarmente gradito rispetto ad altri istituti offerti dall'ordinamento⁴⁰⁷ anche a tacere degli importanti risvolti fiscali.

6. Il Trust testamentario

Affrontate, se pur sommariamente, alcune tematiche ritenute fondamentali e preliminari rispetto all'argomento del presente paragrafo, è possibile ora analizzare più dettagliatamente la fattispecie del *trust* testamentario, ossia quel particolare negozio di ultima volontà che – a prescindere dalla forma utilizzata – racchiude in sé sia l'atto di istituzione che quello di dotazione⁴⁰⁸.

L'utilizzo dell'atto *mortis causa* per la costituzione di un *trust* è espressamente previsto dall'articolo 2 della Convenzione: il vincolo di destinazione sui cespiti è parte integrante del programma testamentario⁴⁰⁹ e comporta, di conseguenza, una coesistenza di due differenti sistemi normativi di regolamentazione; da una parte,

⁴⁰⁶ Trib. Reggio Emilia, 14.5.2007, in *Contratti*, 2008, 1, p. 729. Si veda anche Trib. Monza, 15.2.2012; si veda tuttavia Trib. Urbino, 31.1.2012, in *Trust*, 2012, 4, p. 401 secondo il quale la residualità risulterebbe lesiva del principio di autonomia contrattuale. In base a tale pronuncia, infatti, l'utilizzo del *trust* non va tarato sul criterio della residualità, ma solamente riguardo alla meritevolezza degli interessi da perseguire; ci sia consentito rinviare a G. MUNARI, *Alcune osservazioni in tema di trust*, cit., p. 1833.

⁴⁰⁷ Cfr. A. FUSARO, *Il trust nell'esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2010, 12, pp. 813 ss. Si veda anche A. FUSARO, *Il fondo patrimoniale*, cit., secondo il quale "il *trust* [...] offre più del fondo patrimoniale in durata, oggetto e tutela".

⁴⁰⁸ Tra i molti sull'argomento si rinvia a R. FRANCO, *Trust testamentario e liberalità non donative: spiragli sistematici per una vicenda delicata*, in *Riv. Not.*, 2009, 6, pp. 1449 ss.

⁴⁰⁹ C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione testamentario*, in S. BARTOLI – D. MURITANO – C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, in P. CENDON (cur.), *Trattati*, Milano, 2014, p. 171.

infatti, la legge regolatrice straniera scelta dal testatore ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione disciplina la validità e interpretazione dell'atto istitutivo, i poteri del *trustee* e del guardiano, gli scopi prefissati, cioè tutte le statuizioni complessive relative all'incarico fiduciario. Dall'altra parte, è inevitabile l'osservanza delle norme di diritto interno per la disciplina della forma del testamento e la validità della disposizione testamentaria oltre naturalmente a tutte quelle regole già accennate in precedenza con riferimento alla tutela dei legittimari⁴¹⁰.

In particolare, la disposizione istitutiva del *trust* deve anzitutto rispettare i principi generali prodromici alla validità del negozio di ultima volontà ossia la certezza, la personalità e soprattutto la forma⁴¹¹; quest'ultima, stante peraltro il principio di equipollenza reggente la materia in oggetto, non subisce alcuna limitazione ben potendo, pertanto, il testatore/disponente utilizzare a suo piacimento l'olografa, la pubblica o la segreta⁴¹².

Ancora, il soggetto che intende avvalersi dell'ausilio dell'istituto di matrice anglosassone per la realizzazione di un programma destinatorio, anche alla luce del fatto che non potrà poi in seguito, stante la sua dipartita, fornire indicazioni al *trustee* né tramite la "lettera dei desideri", né riservandosi prerogative, è tenuto a descrivere gli scopi e i mezzi per perseguirli in maniera più compiuta possibile anche per costituire correttamente il fenomeno di segregazione; in sintesi, oltre a rispettare le cosiddette tre certezze inglesi⁴¹³, dovrà esplicitare il più possibile la causa in concreto che giustifica l'utilizzo di questo particolare strumento a scapito degli altri offerti dall'ordinamento.

Orbene, una volta riconosciuta la pacifica ammissibilità del *trust* testamentario e i principi ai quali deve attenersi il disponente, emergono immediatamente tutti i problemi di carattere qualificatorio in quanto il nostro diritto delle successioni da sempre ruota intorno alla figure di erede e legatario⁴¹⁴ mentre, in virtù dell'istituto in questione, vede entrare in scena due nuovi soggetti, ossia il beneficiario e il *trustee* ed

⁴¹⁰ Si rileva come, in realtà, il testatore possa decidere di costituire un *trust* direttamente (e dunque attraverso l'atto *mortis causa* stesso) o indirettamente cioè apponendo un *modus* agli eredi o ai legatari di istituirlo mediante un successivo atto *inter vivos*. Tralasciando la seconda fattispecie, ci occuperemo di analizzare maggiormente la prima poiché, a nostro avviso, maggiormente meritevole di approfondimento.

⁴¹¹ Cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 685.

⁴¹² S. T. BARBARO, *La costituzione testamentario di patrimoni separati*, cit., p. 89.

⁴¹³ Le tre certezze inglesi vengono riassunte da S. T. BARBARO, *La costituzione testamentario di patrimoni separati*, cit., p. 89, nella nota 163.

⁴¹⁴ Cfr. C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, cit., pp. 593 ss.

è proprio la natura giuridica delle attribuzioni a quest'ultimo che suggerisce di sviluppare qualche riflessione.

Autorevole dottrina, infatti, avendo ritenuto di ricorrere alle figure tipiche, qualifica il *trustee* – che abbia ricevuto totalità dell'asse o una quota indivisa – come erede *cum onere* o, al più, come legatario qualora il lascito si riferisca a beni determinati⁴¹⁵.

La stessa illustre voce prosegue asserendo che l'acquisto in capo al *trustee* ha natura indubbiamente successoria e dunque i diritti da vincolare nel *trust* non possono che realizzarsi attraverso l'istituzione di erede o legatario con l'indicazione di un onere. Sarà dunque il *trustee*, nella sua predetta qualità di erede o legatario, il soggetto passivo delle relative azioni di riduzione o colui che è tenuto a collazionare le eventuali donazioni.

Un'altra corrente di pensiero, anch'essa autorevolmente sostenuta, ritiene non convincente la qualifica di erede o legatario del *trustee* per alcune ragioni; prima fra tutte il fatto che, se il *trustee* fosse qualificato come erede, conseguentemente l'attribuzione a suo favore sarebbe da considerarsi negozio principale, mentre è pacifico che i trasferimenti in suo favore siano funzionali e accessori rispetto a quelli destinati ai veri beneficiari⁴¹⁶, non realizzandosi dunque a suo favore alcun intento liberale e neppure alcuna delazione⁴¹⁷.

⁴¹⁵ Si veda M. LUPOI, *Trusts*, cit., p 630, secondo il quale è possibile attribuire la funzione di trustee all'erede o al legatario pur mantenendo la natura differente delle predette figure in quanto imponendo obbligazioni che svuotano di contenuto economico l'oggetto delle disposizioni in loro favore per le quali comunque beneficiano per far loro i beni e utilizzarli poi per gli scopi indicati nel trust.

⁴¹⁶ Sul punto si veda C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente*, cit., pp. 593 ss. il quale statuisce peraltro che attribuire al trustee la qualifica di erede potrebbe portare a ricadute applicative importanti e precisamente:

“ a) si faccia il caso in cui Tizio, testatore, costituisca un trust nominando trustee il fratello Caio, uomo di comprovata esperienza e professionalità; aderendo alla tesi appena esposta, Caio dovrebbe essere qualificato erede del testatore; all'apertura della successione di Tizio, tuttavia, Caio è premorto, lasciando a sé superstite il figlio minore Caietto. Applicando i principi del diritto successorio, Caietto viene alla successione di Tizio per diritto di rappresentazione: sarà lui il trustee? Se il testatore non ha previsto una sostituzione nell'incarico, si giunge al paradosso di affidare il ruolo di trustee ad un soggetto incapace; né, invero, la soluzione al problema può essere quella di far subentrare nell'incarico i rappresentanti legali del minore, e ciò, da un lato, perché trattasi di soggetti sconosciuti al testatore (che invece dovrebbero svolgere mansioni ad elevata connotazione fiduciaria), dall'altro perché non rientra certo nelle competenze e nel profilo del rappresentante legale dei soggetti incapaci lo svolgimento dei compiti del trustee;

b) si faccia ora il caso in cui il testatore Tizio istituisca un trust nominando trustee Caio cui vengono attribuiti beni di valore pari ad un mezzo del patrimonio relitto; nella restante quota viene istituito erede Mevio, estraneo alla “vicenda trust”. Aderendo alla tesi che vede nel trustee un erede del testatore, si avrebbe un'istituzione ereditaria di Caio e Mevio nella quota di un mezzo ciascuno. A norma dell'art. 752 c.c., entrambi dovrebbero rispondere delle passività ereditarie in proporzione della quota rispettivamente ricevuta. Ciò implica che il trustee Caio debba rispondere di debiti ereditari quand'anche questi non abbiano alcuna attinenza con il suo incarico. Si arriverebbe, in questo modo, al risultato per il quale il trustee, da un lato, non può godere dei beni che gli vengono attribuiti (giacché questi devono essere gestiti secondo le logiche del programma istitutivo), dall'altro dovrebbe

Continua l'autorevole voce asserendo che il disponente nominerebbe il *trustee* al solo fine di conferirgli un incarico gestorio, per svolgere il quale attribuirebbe beni in proprietà con un preciso vincolo di destinazione.

Se dunque colui che ha ricevuto l'attribuzione venisse qualificato come erede si traviserebbe la causa del programma individuato dal testatore, stante il fatto che il destinatario finale non coinciderebbe con il formale intestatario dei beni.

D'altra parte, il trasferimento di beni al *trustee* in via strumentale esclude categoricamente l'intenzione del testatore di individuare nel primo il proprio "continuatore giuridico e morale essendo stato scelto quale proprietario solamente per compiere l'ufficio a esso assegnato"⁴¹⁸.

Altri autori hanno indicato il *trustee* quale esecutore testamentario, riscontrando alcune analogie con tale figura, ma hanno incontrato la critica di chi ha invece sottolineato le rilevanti differenze tra i due istituti, quali la durata, la proprietà dei beni e l'occhio vigile del giudice sull'espletamento dei compiti dell'esecutore⁴¹⁹.

Le differenze rispetto agli altri istituti tipici dell'ordinamento, pertanto, sono chiare: ci pare dunque ragionevole aderire all'orientamento che allude, riguardo al *trust*, a un nuovo genere di disposizione testamentaria che riassume in sé due negozi unilaterali, l'istitutivo e il dispositivo di dotazione⁴²⁰. Se l'incarico del *trustee* e la natura giuridica della sua nomina esula dagli istituti tradizionali dell'ordinamento italiano in materia ereditaria, ci pare di poter affermare che a esso non potranno applicarsi neppure le norme riferibili alla sostituzione, alla rappresentazione e all'accrescimento, fenomeni che presuppongono la vocazione alla, e la delazione della, eredità.

Pertanto, tutte le vicende legate all'incarico di *trustee* saranno disciplinate esclusivamente dalla legge regolatrice del *trust*.

rispondere di debiti del de cuius anche estranei al programma destinatorio: si tratterebbe, allora, di un erede che dalla successione riceve solo oneri, ma nessun beneficio. Ove prudenzialmente il trustee abbia accettato con beneficio di inventario, egli risponderà di detti debiti intra vires, e dunque con i beni costituiti in trust, esposti alle pretese di ogni creditore del de cuius: l'effetto segregativo del trust verrebbe, in tal modo, vanificato".

⁴¹⁷ Il fatto che nei confronti del trustee non si realizzi alcuna delazione non comportando dunque un arricchimento dello stesso è suffragato anche dalle ultime pronunce della Sezione Tributaria del Giudice di Legittimità che impone la tassazione in misura fissa stante il fatto, con il trasferimento al trustee non si realizza alcun arricchimento né del trustee e neppure del beneficiario (tra le molte Cass., 12.9.2019, n. 22755; Cass., 7.6.2019, n. 15453; Cass., 21.6.2019, n. 16705).

⁴¹⁸ S. T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni separati.*, cit., p. 103.

⁴¹⁹ Sulla differenza tra i due istituti si rinvia, in ultimo ad A. GIULIANELLI, *L'esecutore testamentario tra trust e affidamento fiduciario*, in *Trusts*, 2021, 2, pp. 165 ss.

⁴²⁰ S. BARTOLI, *La natura dell'attribuzione mortis causa al trustee di un trust testamentario*, in *Trusts*, 2004, 178 ss.; si veda anche C. ROMANO, *Gli effetti*, cit., pp. 593 ss.

Si potrebbe dunque nominare il *trustee* “falso erede”, per un’apparente coincidenza con tale figura, smentita tuttavia nella sostanza dall’incarico e dai suoi contenuti.

La disposizione che lo riguarda, quindi, potrebbe ritenersi accessoria rispetto a una disposizione tipica, recando come effetto finale quello di attribuire il patrimonio al beneficiario per il quale opererà la delazione.

La distinzione tra il *trustee* e l’erede è, d’altra parte, suffragata anche da quanto statuito dall’articolo 692 c.c., avente a oggetto la cosiddetta “sostituzione fedecommissaria”: in base a tale norma il testatore – genitore, ascendente o coniuge del primo istituito, che deve necessariamente essere interdetto pena la nullità della disposizione – può devolvere l’eredità a un soggetto interdetto o interdicendo e indicare come sostituto la persona fisica o giuridica che gli ha prestato assistenza.

Ebbene, per molto tempo tale norma è stata considerata di ostacolo all’ammissibilità del *trust* testamentario, malgrado solo nella fattispecie tipizzata nel codice civile si ravvisano la duplice delazione, l’ordine successivo e l’obbligo di conservare e restituire⁴²¹.

In presenza di quest’ultima fattispecie, infatti, il testatore, contemporaneamente, effettua una duplice attribuzione trasferendo i beni sia all’erede che al sostituto ma uno solo dei quali acquista immediatamente la qualifica di erede dovendo il sostituto attenderne il decesso per rivestire la medesima qualità.

Nel fedecommissato, peraltro, a differenza di quanto avviene nella sostituzione ordinaria, la seconda delazione opera se preceduta dalla piena operatività della prima⁴²² ed è proprio su tale elemento che si fonda la differenza tra *trust* e fedecommissato poiché la disposizione testamentaria che dà vita al primo produce un’unica delazione a favore del beneficiario finale ma con l’“intermediazione” del *trustee* per la sua realizzazione⁴²³.

Riguardo all’obbligo di conservare i beni, alcuni hanno sostenuto che esso in realtà sarebbe debole e non del tutto autentico perché “l’istituto non deve e non può fare nulla”⁴²⁴ devolvendosi l’eredità in modo automatico; più ampi, usualmente, i poteri del *trustee*, facoltizzato all’utilizzo di varie modalità per il perseguimento degli scopi assegnati.

⁴²¹ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1024; si confronti anche con Cass., 18.7.2005, n. 15130.

⁴²² C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione testamentario*, cit., p. 228.

⁴²³ La mancanza di una doppia delazione viene affermata anche dalla famosa sentenza del Trib. Lucca, 23.9.1997, cit.

⁴²⁴ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1026.

Di fatto, comunque, il fedecommesso persegue l'obiettivo di tutelare una specifica categoria di istituti mentre il *trust* si presta a raggiungere non solo gli scopi ma anche i soggetti più disparati per realizzare il progetto pianificatorio del disponente.

A fronte di quanto sopra, la natura giuridica dei beneficiari finali dell'operazione fiduciaria si può desumere dalle scelte operate in merito alla qualificazione del *trustee*.

Infatti, secondo una parte della dottrina, qualora il *trustee* sia inquadrato come erede, il beneficiario non può essere considerato suo avente causa in quanto l'acquisto della proprietà avviene tramite il *trust*⁴²⁵, e proprio per il fatto che il trasferimento non avviene direttamente, alcuni vi hanno ravvisato liberalità indiretta⁴²⁶.

Anche nel caso in cui il *trustee* non sia qualificato erede, tuttavia, vi è chi sostiene che neppure il beneficiario finale possa essere considerato tale in quanto avente causa del *trustee* e non responsabile dei debiti ereditari, almeno nella loro universalità⁴²⁷.

In buona sostanza, sembra poter assumere la qualifica di erede malgrado riceva indirettamente benefici per volontà del disponente poiché le disposizioni di quest'ultimo più ancora che la legge definiscono con precisione gli effetti del trasferimento che lo raggiunge.

Per l'individuazione dell'erede, come colui al quale perviene l'universalità delle posizioni giuridiche del *de cuius* si dovrà quindi fare riferimento alle norme che disciplinano la successione legittima e/o necessaria malgrado il disponente abbia esercitato l'autonomia testamentaria per contenere al minimo gli effetti della legislazione inderogabile sulla sua successione ereditaria.

7. La tutela dei legittimari

7.1 Il rapporto con l'articolo 549 c.c.

Una problematica strettamente connessa con il tema del *trust* testamentario riguarda la compatibilità della dotazione con le norme inderogabili dell'ordinamento in tema di

⁴²⁵ Cfr. A. DE DONATO, *Il trust nel sistema successorio*, in *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2002, pp. 95 ss.

⁴²⁶ R. FRANCO, *Trust testamentario e liberalità non donative: spiragli sistematici per una vicenda delicata*, in *Riv. not.*, 2009, 6, pp. 1449 ss.

⁴²⁷ Così R. FRANCO, *Trust testamentario*, cit., p. 1449 ss.; contra R. CALVO, *Il trust testamentario*, in R. CALVO – G. PERLINGIERI, (cur.), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2015, pp. 71 ss.

successione necessaria di cui agli articoli 536 ss. c.c., stante l'espresso richiamo della Convenzione al rispetto delle norme in tema di legittima⁴²⁸.

La questione sorge in tutti quei casi nei quali il testatore non voglia effettuare direttamente l'apporzionamento dei beni tra i legittimari, preferendo attribuire l'arduo compito a un soggetto terzo e differendolo a un momento posteriore e lontano rispetto all'apertura della successione⁴²⁹.

Se pur animata da intento benevolo, una simile disposizione sarebbe in evidente contrasto con la norma imperativa di cui all'articolo 549 c.c. già richiamata al capitolo I⁴³⁰.

L'imposizione di pesi sulla quota di legittima emergerebbe anche laddove ai beneficiari venisse attribuita una rendita fino alla cessazione del *trust*, momento dal quale i beni verrebbero loro assegnati: in tal caso, i legittimari non otterrebbero nell'immediato e in libera disponibilità quanto spetterebbe loro per legge.

Benché una parte della dottrina⁴³¹ sostenga la nullità del *trust* lesivo delle prerogative dei soggetti di cui sopra, si ritiene di aderire alla tesi secondo cui, laddove una dotazione sia considerata lesiva dei diritti dei legittimari, quest'ultima resti soggetta all'azione di riduzione⁴³², così come tutti gli altri lasciti che siano in contrasto con quanto statuito dall'articolo 549 c.c. predetto⁴³³.

Tale azione è senz'altro idonea a garantire adeguata tutela ai soggetti lesi⁴³⁴ in quanto, una volta accolta la domanda di riduzione, tutte le disposizioni eccedenti la quota

⁴²⁸ L'articolo 15 alla lettera c) della fonte pattizia infatti dispone che non sarà ostacolata l'applicazione delle norme in tema di "testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima".

⁴²⁹ In realtà, l'ordinamento offrirebbe già la figura dell'esecutore testamentario disciplinato dagli articoli 700 e seguenti del codice civile. Tuttavia, come poc'anzi affermato, l'incarico di cui sopra si può protrarre in un lasso di tempo sensibilmente più breve rispetto a quello che potrebbe ricoprire un *trustee* stante il disposto dell'articolo 703 c.c. (si confronti, tra i molti, G. BONILINI, v. *Esecutore testamentario*, in *Dig. Disc. Priv.* IV, Torino 1989, *passim*).

⁴³⁰ Si deve segnalare come il problema relativo alla dotazione in contrasto con l'articolo 549 c.c., emerga solo con riguardo al *trust* testamentario in quanto i *trust* nei quali la dotazione viene fatta con atto *inter vivos* sono soggetti, dopo la morte del conferente ai rimedi in tema di riduzione.

⁴³¹ M. LUPOI, *Lettera a un notaio conoscitore di trust*, in *Riv. not.*, 2001, pp. 1158 ss.

⁴³² Invero, vi sono coloro che ritengono una dotazione in contrasto con l'articolo 549 affetta da nullità e, come tale, soggetta alla tutela restitutoria (si vedano, tra i molti, S. BARTOLI – D. MURITANO, *Le clausole dei trust interni*, Milano, 2008, p. 121; C. ROMANO, *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, in *Notariato*, 2014, 6, p. 611).

⁴³³ In ogni caso se l'unico fine del testatore fosse quello di effettuare la divisione tramite il *trust* questo si rileva come potrebbe non essere lesivo della quota di legittima in quanto la norma di cui sopra fa salva la finalità di imporre pesi con riguardo a una eventuale divisione ereditaria.

⁴³⁴ R. FRANCO, *Trust testamentario*, cit., p. 1449 ss.; Cfr. Trib. Lucca, 23.9.1997 in *Giur. it.*, 1999, p. 68.

disponibile del testatore divengono inefficaci; per tale motivo, appare superfluo scomodare il rimedio della nullità per contrarietà all'ordine pubblico⁴³⁵.

L'articolo 549 c.c. infatti, è sempre stato considerato strumento di tutela qualitativa della legittima, carente tuttavia sotto il profilo della concretezza, poiché il legislatore non ha ivi precisato nulla sulla qualità dei beni dei quali il legittimario ha diritto *ex lege* limitandosi a vietare l'imposizioni di pesi e condizioni⁴³⁶.

Pertanto, il legittimario può ottenere la quota di riserva attraverso svariate modalità quali donazioni o legati che vadano a comporre la quota di legittima del soggetto⁴³⁷.

Peraltro, i legati in sostituzione o in conto di legittima generalmente risultano validi anche qualora abbiano a oggetto diritti differenti dalla piena proprietà di beni del *de cuius*, stante il fatto che il legittimario può rinunciare al legato e tutelarsi attraverso le azioni offerte dall'ordinamento, pur se il lascito a titolo particolare sia gravato da pesi. Ne consegue che l'articolo 549 c.c. non trova applicazione nei casi in cui la legittima viene attribuita sotto forma di legato, proprio perché il legittimario avrà sempre diritto di scegliere se accettare, rinunciare al legato o chiedere altri beni in riduzione. La norma dovrebbe dunque trovare applicazione solamente laddove la quota del legittimario sia gravata da un peso o sotto condizione.

Si è quindi osservato che l'articolo 549 sanziona una lesione non tanto di carattere qualitativo, bensì quantitativo preservando la quota di eredità sulla base del valore riservato all'erede.

Interessante lettura è quella che propone di interpretare l'articolo 549 come se vietasse al testatore di imporre pesi “sulla quota di eredità corrispondente alla quota di legittima”⁴³⁸, tutelando a un tempo sia il valore che le qualità del lascito.

Si consideri, infine, che il legislatore non chiarisce quale sia il rimedio esperibile nei casi in cui il legittimario venga leso nei suoi diritti in violazione dell'articolo 549 c.c.,

⁴³⁵ Cfr. E. MOSCATI, *Trust e tutela dei legittimari*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, pp. 13 ss. Si rileva come autorevole dottrina abbia invece ritenuto l'azione di riduzione uno strumento poco adeguato alla tutela dei diritti dei legittimari anche alla luce del fatto che gli stessi non saprebbero contro chi esperire il rimedio di cui sopra. Continua l'autorevole voce asserendo che il trust che viola i diritti dei legittimari non dovrà essere riconosciuto nell'ordinamento in quanto nulla poiché carente di causa (M. LUPOLI, *Lettera a un notaio conoscitore di trust*, cit., p. 1062).

⁴³⁶ S. T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, cit., p. 170.

⁴³⁷ Così F. MAGLIULO, *La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Contributo ad una moderna teoria della successione necessaria*, in *Riv. not.*, 2010, pp. 533 ss. secondo il quale donazioni e legati compongono la quota di legittima spettante agli eredi ciò comportando una polimorfismo della quota di legittima.

⁴³⁸ Secondo S. T. BARBARO, *La costituzione*, cit., p. 174, la norma in esame va riletta in tal senso: Il testatore non può imporre pesi o condizioni (sulla quota di eredità corrispondente alla quota di legittima) spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro”.

ed è la dottrina ad avere affermato che, in tal caso, la disposizione testamentaria è nulla in applicazione di un principio generale di contrarietà a norme imperative⁴³⁹.

Fermo quanto sopra, procedendo con la disamina delle norme successive all'articolo 549 c.c., emerge in realtà con chiarezza come il rimedio esperibile nei casi suindicati sia proprio l'azione di riduzione, introdotta per garantire al legittimario la quota che la legge gli ha riservato⁴⁴⁰.

L'azione, infatti, preservando la validità delle disposizioni del testatore fino a che il legittimario non se ne lamenti, svolge il ruolo di bilanciare adeguatamente gli interessi in gioco, ponendo a confronto l'autonomia testamentaria con la tutela dei legittimari e consentendo che l'interazione tra le due (soprattutto quando il disponente ne è consapevole), lasci al pretermesso la facoltà di assecondare la volontà del *de cuius* od ottenere ciò la legge gli riserva⁴⁴¹.

Occorre valutare, nel dettaglio, il rapporto tra i divieti di cui all'articolo 549 c.c. e il caso in cui beneficiari o il *trustee* siano legittimari, per verificare se le scelte del testatore siano censurabili⁴⁴².

Come già diffusamente ricordato, poiché il *trustee* non è destinatario di una delazione non ricevendo alcuna attribuzione diretta, essendo semplicemente investito di un incarico gestorio, nella fattispecie di *trustee* – legittimario non si ravvisa una violazione dell'articolo 549 c.c.: egli potrebbe tuttavia trovarsi in una posizione delicata dovendo decidere se accettare l'incarico gestendo i beni della dotazione stabilita dal testatore o rinunciarvi per agire in riduzione della dotazione stessa a tutela dei propri diritti di legittimario.

Se, invece, il beneficiario fosse un legittimario, qualora le rendite della gestione siano attribuite come legato in conto e non sostituzione di legittima, non si ravviserà alcuna violazione dell'articolo 549 c.c., ciò in quanto il legittimario avrebbe comunque la possibilità di rinunciare o agire in riduzione. Peraltro, una disposizione in tal senso

⁴³⁹ Tra i molti L. FERRI, *Dei legittimari*, cit., p. 103; A. PINO, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, p. 119; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 473; L. MENGONI, *op. cit.*, p. 95.

⁴⁴⁰ Secondo S. T. BARBARO, *La costituzione*, cit., p. 175, sanzionare con la nullità la violazione dell'articolo 549 c.c. sarebbe irragionevole e sproporzionato tenuto conto che il controllo di ragionevolezza è fondamentale nella scelta del rimedio più adeguato; continua l'a. richiamando l'illustre voce di G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 86, secondo il quale la violazione di norma imperativa non comporta sempre una nullità del contratto se questa è sovrabbondante all'attuazione degli interessi.

⁴⁴¹ Cfr. A. A. CARRABBA, *Testamento e destinazione patrimoniale (una "lettura" per incrementare l'utilizzazione degli atti di cui all'articolo 2645 ter c.c.)*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 200.

⁴⁴² Cfr. S. BARTOLI, *Il trust*, cit., p. 660.

potrebbe celare l'intento del testatore di tutelare in modo specifico un erede che richieda un particolare supporto nella gestione del lascito⁴⁴³.

7.2 Azione di riduzione e trust

Il rapporto tra azione di riduzione e *trust* pone due principali quesiti che attengono alla legittimazione passiva e alle modalità che garantiscano la tenuta del *trust* a fronte del rischio di esercizio della citata azione⁴⁴⁴.

Anzitutto, si può osservare che, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza, è il *trustee* che rappresenta in giudizio il *trust*, pertanto nei confronti di costui andrà esercitata l'azione del legittimario pretermesso.

Secondo alcuni autori, occorrerebbe, tuttavia, distinguere il soggetto passivo dell'azione a seconda del momento in cui essa viene proposta, tenuto conto della fase in cui si trovi il negozio destinatorio; se i beni compresi nell'asse sono, infatti, ancora di "proprietà" del *trustee* sarà quest'ultimo il soggetto passivo ma il pretermesso dovrà agire nei confronti del beneficiario finale in tutti i casi in cui i beni siano stati già assegnati.

In ogni caso, sulla base delle norme dell'ordinamento, se un legittimario agisce in riduzione e chiede la restituzione dei beni oggetto del *trust*, se vi è effettivamente lesione, la riconsegna dei cespiti è inevitabile.

Eppure, poiché mediante la riduzione i legittimari paralizzano gli effetti del *trust*, la prassi ha tentato di aggirare il problema con soluzioni creative: in prima battuta, mediante l'attribuzione ai legittimari – nell'atto istitutivo del *trust* – della facoltà di richiedere al *trustee* l'assegnazione di una quota di valore tale da soddisfare le loro quote di riserva⁴⁴⁵.

Altro rimedio operativo può consistere nell'inserimento di una clausola che riproduca quanto previsto dall'articolo 550 c.c. in tema di cautela sociniana, attribuendo al

⁴⁴³ Si pensi al caso del figlio prodigo che il disponente intenda tutelare, destinando molteplici immobili in un programma di gestione per far sì che egli percepisca redditi sicuri salvaguardando i beni di famiglia da possibili vendite improvvise. Ebbene, in tal caso, l'intento e dunque la causa concreta del *trust*, non sarebbe quello di ledere i diritti che la legge riserva al beneficiario bensì, al contrario, quello di tutelare tali diritti con l'attribuzione di una rendita sicura che garantisca un tenore di vita adeguato senza precoce sperpero del patrimonio.

⁴⁴⁴ Nella prassi, infatti, laddove un soggetto intenda costituire un *trust*, nello "strumento" allegato all'atto istitutivo del *trust* sovente viene esplicitato come il *trustee*, se citato in giudizio da un legittimario, ove il negozio di matrice anglosassone siano palesemente sprezzante delle norme poste dall'ordinamento a tutela dei legittimari, debba costituirsi in giudizio "rimettendosi a giustizia".

⁴⁴⁵ Così S. BARTOLI – D. MURITANO – C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, cit., *passim*; C. ROMANO, *Gli effetti del trust*, cit., p. 611.

legittimario la facoltà di scegliere se accettare il vincolo su beni eccedenti in valore la quota disponibile ma destinati a essergli attribuiti alla scadenza del *trust*, oppure pretendere l'attribuzione immediata di beni corrispondenti alla sola quota di legittima. Le problematiche connesse alla tutela dei legittimari, come noto, non mancano neppure laddove il disponente costituisca il *trust* con atto *inter vivos* al fine di trasmettere tutta o parte della propria ricchezza antecedentemente alla propria dipartita⁴⁴⁶.

Se istituito per tali scopi, l'istituto configura un'ipotesi di liberalità non donativa⁴⁴⁷, come tale sottoposta a tutte le azioni di cui si è già ampiamente trattato nel precedente capitolo I: la stessa donazione indiretta sarà perfezionata non tanto nell'atto istitutivo ma in quello di dotazione, che determina l'effettivo impoverimento del disponente⁴⁴⁸.

Ancora, potrebbero sorgere problematiche riferibili a una eventuale violazione della norma di cui all'articolo 458 c.c. in tema di divieto di patti successori.

In realtà, come osservato da autorevole dottrina⁴⁴⁹, il rischio non sarebbe configurabile per due ordini di ragioni: anzitutto, trattandosi l'atto istitutivo e successiva dotazione di negozi unilaterali, mancherebbe l'accordo tra disponente e beneficiari mentre come noto, il patto successorio lo presuppone stante la sua natura contrattuale; secondariamente, la causa del trasferimento negli atti di cui all'articolo 458 c.c. va rinvenuta nella dipartita del *de cuius*, mentre nell'istituto di matrice anglosassone tale evento più che la causa, è il momento in cui la trasmissione avviene.

⁴⁴⁶ Si pensi al caso di due disponenti (fratello e sorella), proprietari di due interi caseggiati composti da innumerevoli unità immobiliari ubicati nel centro di un'importante città del nord Italia dal quale traggono origine i redditi delle rispettive famiglie. I due germani sono a conoscenza del fatto che, una volta avvenuta la loro dipartita, i rispettivi figli sperpereranno il patrimonio familiare effettuando, tra l'altro, la divisione degli immobili. Ebbene, i proprietari potrebbero decidere di conferire già oggi nel *trust* la nuda proprietà di tutte le unità immobiliari indicando quali beneficiari gli eredi in modo che, una volta ricongiunta la nuda proprietà all'usufrutto, i figli possano ottenere delle rendite sicure sulla locazione dei predetti immobili gestiti da un *trustee* (evitando dunque gli stessi di amministrare in via diretta tale patrimonio).

⁴⁴⁷ Cfr. G. ERRANI, *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione di beni conferiti*, in *Cont. Imp.*, 2020, 2, p. 946, il quale a sua volta richiama A. TORRENTE, *La donazione*, in A. CICU, F. MESSINEO, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2006, pp. 70 ss.; S. BARTOLI, *Trust interno e liberalità non donativa*, in *Liberalità non donative e attività notarile*, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2008, p. 59; L. GATT., *Dal trust al trust*, cit., *passim*; S. PATTI, *Trust, quota di riserva e causa concreta*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 526 ss.; M. IEVA, *Le successioni e le donazioni*, in N. LIPARI – P. RESCIGNO (dir.), *Diritto civile*, 1, Milano, 2009, p. 945.

⁴⁴⁸ A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 211 ss.; A. PALAZZO, *Le donazioni, sub. artt. 769-809*, in P. SCHLESINGER (cur.), *Il codice civile, Commentario*, Milano, 2000, p. 5 ss.

⁴⁴⁹ M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 509.

L'orientamento, peraltro, è stato condiviso da una recente pronuncia della Suprema Corte che qualifica il *trust* istituito con un atto tra vivi, con effetti *post portem*, come liberalità non donativa ai sensi dell'articolo 809 c.c., in quanto l'attribuzione ai beneficiari finali avviene per mezzo del *trustee* essendosi già in precedenza il disponente spogliato dei beni: in tal caso l'evento morte rappresenterebbe un mero termine o condizione e causa del trasferimento stesso⁴⁵⁰.

E' ragionevole dunque concludere come il *trust* possa assolutamente trovare disciplina anche con riferimento alle norme sui legittimari in quanto lo stesso è facilmente riducibile.

8. Profili di diritto tributario...ma non solo

Se pur questa non sia sede deputata ad affrontare i profili di diritto tributario, può essere opportuno accennare al recente mutamento di indirizzo relativo all'imposizione indiretta che caratterizza il conferimento in *trust* poiché la novità potrebbe incentivare l'utilizzo dell'istituto⁴⁵¹.

Come noto, infatti, numerosi sono i negozi sottoposti all'obbligo di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, che ha quale finalità garantirne l'esistenza, la data certa e l'immutabilità dei contenuti⁴⁵².

L'imposta è calcolata in misura fissa per gli atti che non comportano un trasferimento di ricchezza, in caso contrario si applica in misura proporzionale al valore del bene ceduto⁴⁵³.

L'istituto del *trust*, divenuto "fiscalmente" rilevante mediante il suo inserimento tra i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società (IRES)⁴⁵⁴, è stato oggetto di una nota (almeno per gli operatori) circolare del 2007⁴⁵⁵ che ha fornito chiarimenti circa l'imposizione indiretta nei casi di trasferimenti e/o conferimenti che lo riguardano. Tale documento dell'Amministrazione finanziaria distingueva sostanzialmente

⁴⁵⁰ Si confronti con Cass., SS.UU., 12.7.2019, n. 18831, in *Giust. civ. Mass*, 2019.

⁴⁵¹ Sull'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione si rinvia al saggio di G. GIUSTI, *L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2019, 4, pp. 1524 ss.

⁴⁵² Naturalmente il provvedimento normativo di riferimento è il D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (c.d. "Testo Unico sull'Imposta di Registro").

⁴⁵³ Cfr. articolo 43 lettera a) D.P.R. 131/1986 letto in combinato disposto con l'articolo 1 della tariffa parte I allegata al citato D.P.R. medesimo.

⁴⁵⁴ Cfr. art. 73 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (c.d. "TUIR"); tale norma, ai fini della tassazione, individua due categorie di *trust* ossia i *trust* c.d. trasparenti (i redditi vengono imputati ai beneficiari) e quelli opachi (ove i redditi sono imputati al *trust* stesso).

⁴⁵⁵ Circolare numero 48E del 6 agosto 2007. Il medesimo provvedimento viene ripreso dalla Circolare numero 3E del 22 gennaio 2008.

quattro momenti diversi: l'atto istitutivo, la dotazione, le operazioni compiute nel corso della durata, nonché il trasferimento ai beneficiari finali.

L'atto istitutivo ove redatto nella forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico – e dunque quasi nella totalità dei casi – è assoggettato a imposta di registro in misura fissa, in quanto privo di trasferimenti patrimoniali. L'atto di dotazione, invece, è ricompreso tra i negozi a titolo gratuito e, come tale, assoggettato al d.lgs. 31 ottobre 1990 numero 346 ossia all'imposta di donazione, tenuto conto delle franchigie previste per determinate categorie di soggetti, in misura proporzionale sia nel caso di *trust* istituito per atto *inter vivos* sia per testamento. Tale scelta si basa sul fatto che l'Ufficio tributario ritiene che la costituzione del vincolo di destinazione fin dall'origine sia a favore del beneficiario ed “espressione dell'unico disegno volto a consentire realizzazione dell'attribuzione liberale”⁴⁵⁶.

La circolare precisa, inoltre, che sono dovute altresì in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale ma solo al momento della dotazione, mentre non sarebbe stato tassabile l'eventuale attribuzione al beneficiario finale che risulterà sarà fiscalmente neutra anche qualora il trustee abbia incrementato il valore del patrimonio gestito.

Ebbene, l'obbligo di scontare imposte così gravose al momento della dotazione funge da elemento dissuasivo rispetto all'utilizzo del *trust* quale normale strumento di pianificazione successoria. L'orientamento rigoroso dell'amministrazione finanziaria, tuttavia, è stato superato, di fatto, recentemente da una svolta epocale: la giurisprudenza, infatti, con una serie di pronunce, ha affermato che il conferimento di beni in un *trust* sconta solamente imposta in misura fissa, mancando il presupposto del “reale arricchimento” e dunque dovrà essere tassata proporzionalmente solo l'attribuzione al beneficiario finale⁴⁵⁷. Quanto affermato dal giudice di legittimità, sembrerebbe finalmente incoraggiare l'utilizzo dell'istituto al punto che è proprio la Suprema Corte ad affermare “l'ordinamento vede con favore l'istituto, sia per la

⁴⁵⁶ Occorre poi rimarcare come l'articolo 2 comma 47 del D.L. n. 262/2006 che ha reintrodotto l'imposta sulla donazione, ha messo, a fianco all'imposta sulle donazioni e sulle successioni le parole vincolo di destinazione suscitando perplessità.

⁴⁵⁷ Cfr., tra le molte, Cass., 12.9.2019, n. 22755, in A. SEMPRONI (cur.), *Il giudice italiano e il trust*, Milano, 2019, p. 532; Cass., 12.9.2019, n. 22756; Cass., 18.7.2019, n. 19319; Cass., 17.7.2019, n. 19167; Cass., 21.6.2019, n. 16704; Cass., 21.6.2019, n. 16703; Cass., 21.6.2019, n. 16702; Cass., 21.6.2019, n. 16701; Cass., 21.6.2019, n. 16705; Cass., 7.6.2019, n. 15453; Cass., 7.6.2019, n. 15456; Cass., 21.6.2019, n. 16705.

varietà e flessibilità di funzione, sia perché esso permette un'operatività comune e armonizzata pur nell'ambito di legislazioni di tradizione differente"⁴⁵⁸.

Nella pronunce, ormai numerose, del giudice di legittimità viene anche evidenziato che l'inclusione del *trust* nell'ambito dei vincoli di destinazione non può essere ritenuta sufficiente a giustificare l'imposizione fiscale del momento costitutivo, poiché l'apposizione del vincolo in sé e per sé non comporta un incremento patrimoniale e neppure un trasferimento di ricchezza, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata in ragione dell'articolo 53 della nostra Carta. L'imposizione deve essere comunque ragionevole in vista di un collegamento del tributo alla ricchezza generata dovendo ricomprendere anche il caso in cui il *trust* non abbia ancora realizzato la propria funzione.

E' ancora la giurisprudenza a precisare che la nozione di vincolo di destinazione richiamata nel d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (T.U.S.) è finalizzata a ricordare che l'imposta sulla donazione va applicata anche quando l'attribuzione liberale avviene attraverso un vincolo di destinazione ma non introduce una terza voce di tassazione: ciò non vuol dire però che il vincolo debba essere soggetto a tassazione proporzionale al momento della sua costituzione⁴⁵⁹ in mancanza di effetti traslativi, che si verificano solamente quando il *trustee* effettuerà la consegna ai beneficiari al termine del *trust* stesso.

L'innovazione giurisprudenziale incoraggia, così, la costituzione di *trust* a "tassazione zero" con l'intento di procrastinare per anni, anche nell'arco di più generazioni, il pagamento delle imposte di donazione e/o successione⁴⁶⁰.

Dopo alcune resistenze iniziali, l'Amministrazione finanziaria, con due risposte a interpello prima⁴⁶¹, e con una circolare poi (se pur ancora in corso di pubblicazione) ha definitivamente avallato il nuovo orientamento della Suprema Corte stabilendo che l'atto di attribuzione al trustee sconta imposta in misura fissa non essendoci

⁴⁵⁸ Cass., 12.9.2019, n. 22755, cit., p. 535.

⁴⁵⁹ Vedi anche Cass., 18.12.2015, n. 25478, secondo cui il trust liberale non deve essere assoggettato a imposta proporzionale immediata in quanto l'atto non è in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee in quanto la sua costituzione è estranea all'imposizione indiretta essendo carente l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva al beneficiario.

⁴⁶⁰ Si pensi al caso del figlio prodigo e del padre che intende salvaguardare il patrimonio familiare dal primo ma non ha disponibilità finanziarie per costituire una società o mettere "al riparo" i beni in altro modo: con la tassazione favorevole è dunque possibile costituire un trust "a costo zero" salvaguardando i beni consentendo agli eventuali eredi di non scontare imposte sul passaggio generazionale, imposte che saranno tuttavia richieste agli stessi in sede di trasferimento finale.

⁴⁶¹ Ci riferiamo alle risposte numero 351 e 352 del 2021.

un'effettiva attribuzione di ricchezza ai beneficiari e dunque non verificandosi il presupposto per l'applicazione dell'imposta delle successioni e donazioni.

Il ragionamento che ha ispirato l'orientamento citato della Suprema Corte, oltre che equo dal punto di vista fiscale, appare interessante sotto il profilo della corretta qualificazione della figura del *trustee* che viene così chiaramente distinto dall'erede non essendo il destinatario di un trasferimento di ricchezza ma solo un soggetto interposto rispetto a tale obiettivo.

Infine, si potrebbe osservare che il differimento della tassazione dei trasferimenti al momento finale del *trust*, oltre a consentire di gestire nell'immediato specifici bisogni dei beneficiari della gestione, può anche permettere di programmare adeguatamente gli effetti del passaggio generazionale dei beni sia con riguardo ai benefici che ne derivano ai destinatari, sia con riguardo agli obblighi di "solidarietà" (ai quali risponde l'imposizione fiscale) che ne derivano.

9. Il trust "dopo di noi"

Come già anticipato in precedenza, il *trust* ha ottenuto il definitivo riconoscimento nel nostro ordinamento attraverso la legge 22 giugno 2016 numero 112 ove sono state inserite una serie di norme finalizzate alla tutela e all'assistenza di persone con disabilità per il momento nel quale non potranno più avere i propri familiari ad assisterli.

La rilevante novità di questa legge consiste nell'aver citato il *trust* come istituto già esistente nell'ordinamento malgrado non ne esista una disciplina organica nazionale: in particolare, l'articolo 6, introducendo alcune agevolazioni fiscali, affianca la figura dell'atto di destinazione a quella del *trust* e del contratto di affidamento fiduciario, investendo di dignità normativa istituti elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina⁴⁶².

L'intento del legislatore di privilegiare anzitutto l'inserimento del *trust* nella legislazione era molto chiaro sin dalla prima stesura del disegno di legge ove si faceva esclusivo riferimento all'istituto di matrice anglosassone senza ancora richiamare

⁴⁶² Si confronti con F. AZZARRI, *I negozi di destinazione patrimoniale in favore dei soggetti deboli: considerazioni in margine alla l. 22.6.2016, n. 112*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 1, p. 120. Sulla medesima legge si veda anche M. C. ANDRINI, *Le situazioni affidanti e la c.d. "legge dopo di noi" (L. n. 112/2016) parte prima: Il trust e l'articolo 2645 ter c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 3, pp. 623 ss.; M. DOGLIOTTI, *La condizione dei disabili e la legge sul "dopo di noi"*, in *Fam. dir.*, 2018, 4, p. 425; G. LA TORRE (cur.), *Trust e "dopo di noi"*, Milano, 2016, p. 1 ss. Di recente anche C. FILAURO, *Il trust e il c.d. "dopo di noi": protezione delle persone affette da disabilità*, in *Famiglia*, 2020, 5, pp. 569 ss.

l'atto di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario, aggiunti successivamente⁴⁶³.

Ancora una volta, tuttavia, il legislatore, citando il *trust* in una legge (in questo caso non di ratifica di convenzione internazionale né tributaria), omette di fornirne una precisa definizione, rimettendo il relativo compito alla prassi.

La legge n. 112/2016, desiderando occuparsi della pianificazione successoria di persone che lasciano a succedere nel proprio patrimonio familiari disabili, caratterizza l'istituto a tale scopo sia con riguardo ai suoi requisiti sia con riguardo alle modalità della sua costituzione.

Da una lettura sistematica della legge, si può desumere che il *trust* è l'atto con il quale il disponente vincola uno o più beni del proprio patrimonio stabilendo che essi debbano essere gestiti esclusivamente nell'interesse del beneficiario finale, ossia un soggetto "debole" portatore di grave handicap: il vincolo dei beni in *trust* pone, quindi, a carico del *trustee* l'obbligo di assistere e curare gli interessi di un soggetto che non potrebbe provvedervi in autonomia, non già per sfiducia nei suoi confronti da parte del disponente ma per le sue condizioni personali e di salute.

Naturalmente in questa sede devono essere richiamate tutte le considerazioni svolte in precedenza con riguardo alla tutela dei legittimari (tra i quali rientra ovviamente il figlio disabile) e le relative modalità operative.

Tuttavia, l'impiego del *trust* per tutelare un familiare debole, ben potrebbe superare la rigida applicazione delle norme che istituiscono le quote di riserva laddove si ponesse nella prospettiva di realizzare anticipatamente l'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale gravanti sui familiari del disabile programmando una distribuzione del suo patrimonio tale da garantire un assetto stabile delle relazioni familiari tenuto conto delle diverse esigenze di sostentamento dei soggetti coinvolti.

Da un lato quindi incaricare un soggetto professionale di gestire le esigenze del componente fragile della famiglia solleva gli altri da compiti che possono risultare anche molto gravosi dal punto di vista organizzativo, dall'altro una mirata distribuzione delle rendite del patrimonio può evitare gli effetti distorsivi di una distribuzione rispettosa delle quote di legittima, che tuttavia non tenga conto che l'erede disabile assorbirà in minor tempo le risorse ricevute generando magari i presupposti per l'operatività della normativa sugli obblighi alimentari di cui

⁴⁶³ Così G. ARCONZO, *La l. n. 112 del 2016: I diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*, in *Corr. Giur.*, 2017, 4, pp. 515 ss.

all'articolo 433 e 438 c.c.⁴⁶⁴. L'assetto costruito con il negozio di matrice anglosassone, quindi, si presta a una maggiore stabilità prevenendo possibili contrasti tra familiari e perequando la divisione dell'asse ereditario secondo una logica prospettica e prudente molto più della semplice applicazione dei classici strumenti di tutela dei legittimari che sovente non rispondono alle specifiche esigenze di un contesto familiare quale quello in esame.

10. Il ruolo del Notaio

Rispetto all'atto istitutivo di *trust*, indispensabile – e non solo formalmente – risulta il ruolo del notaio, per la verità anche molto delicato. Il professionista, infatti, in adempimento del dovere di consiglio cui è tenuto in ragione del proprio mandato professionale⁴⁶⁵, teoricamente sarebbe tenuto alla conoscenza di tutte le leggi straniere idonee a regolare il negozio di matrice anglosassone e il rapporto tra le stesse e il nostro ordinamento⁴⁶⁶.

Il notaio, dunque, deve esercitare particolare prudenza nell'analisi del caso concreto dovendo tenere bene a mente che, qualora dovesse suggerire soluzioni non coerenti con le norme dell'ordinamento, sarebbe passibile di responsabilità⁴⁶⁷ e, come tale, sanzionabile.

Storicamente, quando la *querelle* circa l'ammissibilità del *trust* interno nell'ordinamento italiano era ancora accesa, la prima questione che il notaio doveva porsi con il conseguente obbligo di prendere una posizione, era se accettare o meno di rogare l'atto in questione, consapevole di dover prestare il proprio ministero ogni volta che gli fosse richiesto, fornendo ai clienti, per quanto possibile, certezze in

⁴⁶⁴ L. SALVATORE, *Il trust nella legge del "dopo di noi" e la tutela dei legittimari*, in *Trusts*, 2019, 1, p. 15.

⁴⁶⁵ Secondo S. RODOTÀ, v. «Diligenza», in *Enc. Dir.*, Milano, XII, 1964, pp. 539 ss., il dovere di consiglio è ricavato sulla base delle clausole generali contenute negli artt. 1175 e 1375 c.c. con il contributo delle regole di integrazione del contratto di cui agli artt. 1340 e 1374 c.c.

⁴⁶⁶ Si confronti con L.F. RISSO – D. MURITANO, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in S. BARTOLI, M. GRAZIADEI, D. MURITANO, L.F. RISSO, *I trust interni e le loro clausole*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, *passim*; A. FUSARO, *Legge regolatrice del trust e ruolo del notaio*, cit., pp. 177 ss.; A. FUSARO, *Il trust nell'esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2010, 12, pp. 813 ss.

⁴⁶⁷ Sulle responsabilità del Notaio, si rinvia per tutti al saggio di A. FUSARO, *Le – tre o troppe ? – responsabilità del notaio*, in *Riv. Not.*, 2004, pp. 1313 ss.; si veda anche A. FUSARO, *La responsabilità del notaio*, in G. VISINTINI (dir.), *Trattato della responsabilità contrattuale*, vol. II, *I singoli contratti. Applicazioni pratiche e disciplina specifica*, Padova, 2009, pp. 591 ss.

ordine all'efficacia e validità dell'atto in ragione della sua stipula per scopi leciti e non in frode ai creditori⁴⁶⁸.

Sovente poteva capitare che il notaio “prudente” affermasse l'impossibilità di costituire un *trust* “interno” per atto *inter vivos* o per testamento, in considerazione del comprensibile desiderio di praticare percorsi noti e consolidati piuttosto che soluzioni innovative ma caratterizzate da natura ed effetti incerti.

Peraltro, anche una volta raggiunta la generale convinzione della piena ammissibilità del *trust* interno, come anzidetto, resta sottoposta all'attenzione del giurista la questione del rispetto delle norme imperative in particolare in materia di legittimari: al riguardo il notaio è sempre tenuto ad avvertire il disponente delle conseguenze di disposizioni non compatibili con principi inderogabili.

Conseguentemente, in materia di *trust*, appare molto più arduo l'utilizzo da parte del notaio di formulari e schemi consueti essendo ormai chiaro che l'istituto può paragonarsi a un “abito su misura”, il cui confezionamento richiede approfondite e preliminari anche in ordine alla sua necessità in sostituzione di altri più tradizionali istituti per rispondere alle volontà del disponente.

Il ruolo attivo del notaio, peraltro, non risponde solo alle individuali esigenze del cliente ma anche a un più generale interesse di prevenzione dei contenziosi mediante anticipazione del possibile controllo di un giudice anche allo scopo di evitare la diffusione nell'ordinamento di atti non validi o dagli effetti incerti e poco chiari⁴⁶⁹.

Con riferimento, poi, alla particolare fattispecie del *trust* testamentario occorre osservare come, benché il disponente per provvedervi possa ricorrere alla figura del testamento olografo, di norma, data la complessità dell'istituto in questione, si ravvisa più frequentemente l'utilizzo della forma pubblica anche per garantire che i chiamati diano esecuzione al testamento.

⁴⁶⁸ Sulla responsabilità del Notaio per aver ricevuto un atto invalido si rinvia ad A. FUSARO, *La responsabilità disciplinare del notaio per la redazione di atti invalidi*, in *Riv. Not.*, 2012, I, pp.1075 ss.

⁴⁶⁹ Sul controllo da parte del Notaio, doveroso il rinvio a U. MATTEI, *Regole sicure. Analisi economico-giuridica comparata per il notariato*, Milano, 2006, *passim*.

CAPITOLO III

L'atto di destinazione

SOMMARIO: 1. *Il nuovo articolo 2645-ter c.c.*; 1.1. *Natura giuridica dell'articolo 2645-ter c.c.*; 1.2. *l'atipicità del contenuto*; 1.3. *la struttura*; 2. *Gli elementi essenziali*; 2.1. *La forma* 2.2. *L'oggetto*; 2.3. *La durata*; 2.4. *Meritevolezza degli interessi e dintorni*; 2.5. *I soggetti coinvolti*; 3. *Il vincolo testamentario di destinazione*; 3.1. *Sull'ammissibilità*; 3.1.1. *Premessa*; 3.1.2. *La tesi dell'inammissibilità*; 3.1.3. *La tesi positiva*; 4. *Autonomia testamentaria e articolo 2645-ter c.c.*; 4.1. *La forma del vincolo di destinazione di fonte testamentaria*; 4.2. *Struttura del testamento recante un vincolo di destinazione*; 4.3. *I limiti posti ai vincoli testamentari di destinazione*; 4.3.1. *Il divieto di alienazione*; 4.3.2. *Il divieto di sostituzione fedecommissaria*; 4.3.3. *Il divieto di usufrutto e di rendite successive*; 4.3.4. *Il divieto di auto destinazione*; 5. *La tutela dei legittimari* 5.1. *I legittimari come beneficiari del vincolo*; 5.2. *I legittimari come destinatari del vincolo a favore di altri*; 5.3. *I legittimari come terzi rispetto al vincolo di destinazione*; 6. *Una possibile casistica di interessi meritevoli di tutela*; 7. *Il ruolo del Notaio*

1. Il nuovo art. 2645-ter c.c.

Tra i moderni strumenti di pianificazione successoria a disposizione del privato diretti a creare un vincolo di destinazione, assume un ruolo centrale la norma che il legislatore ha introdotto⁴⁷⁰, all'art. 2645-ter c.c., prevedendo la facoltà di trascrivere gli atti in forma pubblica per destinare beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, per un periodo di tempo predeterminato, a beneficio di alcune categorie di soggetti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo⁴⁷¹.

⁴⁷⁰ Con l'art. 39-novies del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modifiche in legge 23 febbraio 2006, n. 51.

⁴⁷¹ La bibliografia in materia è molto generosa; ci si limita a segnalare A. FUSARO, *L'atto di destinazione nella concorrenza tra strumenti giuridici*, in *Contratto e impresa*, 2018, 2, pp. 1004 ss.; A. MORACE PINELLI, cit., *passim*; G. PALERMO, *La destinazione di beni allo scopo*, in *La proprietà e il possesso*, N. LIPARI – P. RESCIGNO (dir.), *Tratt. dir. civ.*, Milano, 2009; A. GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, pp. 55 ss.; F. BENATTI, *Le forme della proprietà. Studio di diritto comparato*, cit.; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, Padova, 2010; P. CEOLIN,

Pare doveroso evidenziare fin da subito come la scelta del legislatore di collocare tale norma all'interno del corpo del codice civile e non di una legge speciale sottolinei l'intenzione di valorizzare la portata sistematica di questa novella.

In secondo luogo, l'art. 2645-ter c.c., come si avrà modo di vedere, rappresenta ben più di una singola e isolata disposizione codicistica meramente finalizzata a consentire la trascrizione di una particolare categoria di atti, avendo aperto, se pur con laconicità⁴⁷², all'interprete e agli operatori pratici nuovi scenari fino a poco tempo prima assolutamente inaspettati.

La tecnica legislativa utilizzata per l'inserimento di detta norma nel codice civile ha destato, sin dall'inizio, perplessità in dottrina generando opinioni discordanti; peraltro, anche le prime sentenze che si sono occupate dell'istituto, sovente di segno contrario rispetto agli approdi dottrinali, hanno contribuito a generare incertezze in ordine alla portata e ai confini applicativi.

Non vi è dubbio che la norma abbia avuto un effetto dirompente all'interno del nostro ordinamento, di matrice essenzialmente romanistica, essendo sorti dubbi circa la compatibilità dell'articolo 2645-ter c.c. sia con il noto principio del numero chiuso dei diritti reali⁴⁷³ sia con il principio generale di responsabilità patrimoniale.

Pare utile riscontrare come tutti gli autori, pur assumendo posizioni diverse su molti aspetti, abbiano rilevato l'infelice formulazione legislativa⁴⁷⁴ che non consente di

Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., Padova, 2010; R. S. BONINI, *Destinazione dei beni a uno scopo. Contributo all'interpretazione dell'art. 2645 ter c.c.*, Napoli, 2015. R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Contratto e Impresa*, 2007, 1, pp. 229 ss.; S. BARTOLI, *Prime riflessioni sull'art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Corriere Merito*, 2006, 6, pp. 697; R. FRANCO, *Il nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Notariato*, 2006, 3, pp. 317 ss.; G. OPPO, *Riflessioni preliminari*, in M. BIANCA (cur.), *La trascrizione dell'atto di destinazione*, Milano, 2007, *passim*.

⁴⁷² Si veda M. BIANCA, nella Relazione a "La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile, Tavola Rotonda tenutasi a Roma, il giorno 17 marzo 2006, presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Roma "La Sapienza", secondo la quale il contenuto della citata disposizione si presenta come un frammento di disciplina; si veda anche U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645 - ter c.c.*, cit., p. 3, secondo il quale è possibile evincere dalla tecnica legislativa utilizzata, se pur frettolosa, le scelte di fondo che si sono volute operare.

⁴⁷⁰ Sul punto si rinvia a U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'articolo 2645 ter c.c.*, cit., p. 3; in generale sul principio del numero chiuso dei diritti reali doveroso il rinvio ad A. FUSARO, *Il numero chiuso dei diritti reali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, 3, pp. 439 ss.; U. MORELLO, *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in A. GAMBARO – U. MORELLO (cur.), *Trattato dei diritti reali*, vol. I, Milano, 2008, pp. 67 ss.

⁴⁷⁴ Sia sufficiente in questa sede, *ex multis*, citare le severe critiche mosse al legislatore dai seguenti autori: G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in www.geocities.com; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 2, pp. 161 ss.; P. SCHLESINGER, *Atti istitutivi di vincoli di destinazione. Riflessioni introduttive*, testo

fornire risposte univoche ad alcune questioni, tra le quali possono annoverarsi, senza pretesa di esaustività, la struttura del nuovo istituto, i suoi elementi essenziali, la natura del vincolo impresso ai beni, gli effetti e le situazioni giuridiche soggettive nascenti dall'atto suddetto.

1.1. Natura giuridica dell'articolo 2645-ter c.c.

La collocazione sistematica dell'articolo 2645-ter c.c. nell'alveo della disciplina della trascrizione ha suscitato un ampio dibattito: gli interpreti si sono chiesti, infatti, se tale norma si limiti a disciplinare *tout court* gli effetti della trascrizione, per le varie ipotesi di destinazione già presenti nel nostro ordinamento⁴⁷⁵, ovvero se introduca una nuova e autonoma categoria negoziale.

Secondo alcuni⁴⁷⁶, la norma non ha previsto un nuovo negozio tipico, ma semplicemente un nuovo tipo di effetto negoziale: tale tesi, peraltro, è stata sostenuta anche da una delle prime sentenze in materia, secondo la quale è da escludere che l'imposizione di un vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., discenda da una nuova tipologia negoziale traslativa, caratterizzata da una causa esclusivamente destinataria; deve ritenersi, invece, che la nuova norma introduca, nell'ordinamento giuridico, solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione, che è accessorio, rispetto agli altri effetti di un negozio tipico, o atipico, cui si accompagna⁴⁷⁷.

dattiloscritto della relazione agli atti del convegno organizzato da Paradigma a Milano il 22 maggio 2006, pp. 1 ss.;

⁴⁷⁵ Come già detto, secondo G. DE NOVA, *Il contratto alieno*, cit., p. 58, la norma pare abbia dato definitiva benedizione all'istituto del trust.

⁴⁷⁶ P. MANES, *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. e impr.*, 2006, pp. 626 ss.; P. MANES, *Il Trust abitativo, l'art. 2645-ter come norma sugli effetti e prove di un trust giudiziale*, in *Contr. e impr.*, 2013, p. 614; A. PICCIOTTO, *Brevi note sull'art. 2645-ter: il trust e l'araba fenice*, in *Cont. e imp.*, 2006, 4-5, pp. 1318 ss.; A. PICCIOTTO, *Orientamenti giurisprudenziali sull'art. 2645 ter c.c.*, in G. VETTORI (cur.), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, pp. 301 ss. Occorre peraltro evidenziare come quest'ultimo autore è il giudice estensore della sentenza del Tribunale di Trieste del 7 aprile 2006.

⁴⁷⁷ Trib. Trieste 7.4.2006, in *Riv. not.*, 2007, pp. 367 ss., con nota di E. MATANO, *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*; in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2007, I, 524 ss., con nota di M. CINQUE, *L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645 ter c.c.: qualche riflessione a margine di una prima (non) applicazione giurisprudenziale*"; in *Notariato*, 2006, pp. 539 ss., con nota di A. ALESSANDRINI CALISTI, *L'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006*". Altre sentenze di merito, in seguito, sono tornate a pronunciarsi sul punto, affermando che l'art. 2645-ter c.c. racchiude una "norma sugli effetti e non sugli atti", abbracciando la ricostruzione secondo cui la citata disposizione riguarda "esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi ed obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione e non consente la configurazione di un negozio destinatorio puro, cioè di una nuova figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinataria" (Trib. Reggio Emilia 22.6.2012, in *Giur. it.*, 2012, 2274 ss., con

Peraltro, la ricostruzione giurisprudenziale testé delineata è stata oggetto di diverse censure in dottrina⁴⁷⁸.

Un'altra opinione diffusa afferma che l'articolo 2645-ter c.c. non sia una norma di fattispecie, poiché in essa non viene definito un fatto giuridico con pienezza di elementi di identificazione e di disciplina: la norma avrebbe comunque natura sostanziale in quanto introduttiva nell'ordinamento di una nuova categoria giuridica generale⁴⁷⁹.

In realtà, le impostazioni sopra indicate sono state criticate dalla dottrina prevalente secondo la quale l'articolo 2645-ter c.c. non sarebbe una semplice norma sugli effetti e non avrebbe soltanto introdotto nel sistema una categoria generale, avendo, invece, dato vita a una nuova vera e propria fattispecie negoziale, ossia l'atto di destinazione, di cui vengono già individuati (seppur *in fieri*) tutti gli elementi essenziali⁴⁸⁰, con la possibilità di produrre effetti *erga omnes* in forza della trascrizione.

A sostegno di questa tesi, è stato affermato che la collocazione sistematica non deve essere valutata con troppo rigore, poiché il legislatore ha introdotto la disposizione senza una sufficiente ponderazione, rivolgendo la sua attenzione solo all'aspetto della pubblicizzazione.

Inoltre, si ravvisa come l'articolo 2645-ter c.c. contenga una serie di dettami che si spiegano solo alla luce di una sua natura di norma sostanziale, volta a delineare una fattispecie materiale ove, seppur in termini assai minimali, vengono individuati gli elementi essenziali quali la forma, l'oggetto, la durata, la meritevolezza degli interessi nonché i possibili soggetti partecipanti al programma destinatorio.

nota di R. CALVO, *Trust e vincoli di destinazione: "conferire" vuol dire trasferire?*; in *Trust*, 2013, pp. 57 ss.; in *Contratti*, 2012, p. 827).

⁴⁷⁸ L'argomentazione della sentenza è stata criticata apparendo del tutto evidente che l'individuazione di un effetto di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio "atipico", presuppone proprio l'avvenuto riconoscimento di quel negozio atipico e, cioè, l'avvenuto riconoscimento della meritevolezza del relativo programma negoziale. In altre parole, non può sussistere una norma sugli effetti se, almeno implicitamente, l'ordinamento non abbia sancito la meritevolezza della fattispecie (Cfr. M. BIANCA, *Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di una decisione del Giudice tavolare di Trieste*, in *Giust. Civ.* 2006, II, pp. 187 ss., secondo cui, appunto, "la natura sostanziale dell'art. 2645 ter non può essere messa in discussione in quanto è certo che la norma regola oltre alla pubblicità altri aspetti che sono la durata del vincolo, la forma, l'azione del beneficiario e la meritevolezza, che sono elementi che non hanno nulla a che vedere con la pubblicità").

⁴⁷⁹ R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, in *Contr. e impr.*, 2007, p. 233; R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in G. VETTORI (cur.) *Atti di destinazione e trust*, cit., pp. 198 ss.; si veda sul punto anche C. ROMANO, *Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: spunti per ulteriori riflessioni* in *Notariato*, 2014, 1, pp. 63 ss.

⁴⁸⁰ M. BIANCA, *Il nuovo art. 2645-ter*: cit. pp. 187 ss.

Per le ragioni sopra esposte, la norma darebbe luogo a una nuova e autonoma fattispecie⁴⁸¹, proprio per la specificità della sua disciplina; affermare insomma che l'articolo 2645-ter c.c. racchiuda soltanto una semplice norma sulla trascrizione significherebbe non aver cambiato nulla, rendendo la disposizione inapplicabile persino ai soggetti incapaci a cui è espressamente rivolta⁴⁸².

La natura negoziale dell'istituto racchiuso all'articolo 2645-ter c.c., peraltro, è stata confermata dal giudice di legittimità secondo il quale, nonostante la disposizione sia principalmente volta a disciplinare la pubblicità dell'effetto destinatorio, essa *“finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie. La norma risponde difatti all'esigenza di rendere tipica la volontà destinatoria; se così non fosse, essa sarebbe inutile, essendo già consentito dal principio di libertà, proprietaria e negoziale, di fare l'uso che si crede dei propri beni e, quindi, anche di impiegarli per determinate finalità”*⁴⁸³.

La tesi sopra esposta, peraltro, troverebbe conferma anche nella già citata legge “dopo di noi” la quale, all'articolo 6 incentiva, a fianco al *trust* e ai fondi speciali, l'utilizzo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. per la realizzazione di progetti di assistenza a favore e nell'interesse di soggetti portatori di disabilità grave: tali istituti, in questa nuova legge speciale, assumono una chiara natura sostanziale, a essi sono, infatti, riservate le esenzioni e le agevolazioni di natura fiscale espressamente previste dallo stesso articolo.

⁴⁸¹ Si confronti con F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 166; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e imp.*, 2006, p. 1729; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 162; A. MORACE PINELLI, *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, pp. 456 ss.; A. MORACE PINELLI *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, pp. 1377 ss.; A. GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, cit., p. 55; F. GALLUZZO, *Autodestinazione e destinazione c.d. dinamica: l'art. 2645 ter c.c. come norma di matrice sostanziale*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2014, II, pp. 128 ss.; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale e testamento*, cit., p. 838; P. SPADA, *Conclusioni*, in M. BIANCA (cur.), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 201; G. DE NOVA, *Esegesi*, cit., M. NUZZO, *Atto di destinazione*, cit., p. 60; M. BIANCA, *Novità e continuità*, cit., p. 32 ss.; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. Not.*, 2006, 5, pp. 1175 ss.; M. BIANCA, *Il nuovo art. 2645-ter c.c.*” cit., p. 189.

⁴⁸² Si rinvia sul punto ad A. MORACE PINELLI, *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, cit., p. 456 ss.

⁴⁸³ Cass., 24.2.2015, n. 3735, in *Foro it.*, 2015, I, c. 1215 ss.; Cass., 25.2.2015, n. 3886, in *Vita not.*, pp. 386 ss.

Peraltro, l'inquadramento dell'istituto nella categoria generale dei negozi giuridici è corroborato dal fatto che in esso è contenuta una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici⁴⁸⁴ ossia porre in essere un fenomeno di separazione patrimoniale⁴⁸⁵.

In questa prospettiva, la separazione patrimoniale diviene strumento attuativo essenziale del vincolo di destinazione tanto che, eliminandola, verrebbe a mancare il carattere di effettività della destinazione, attestandosi il fenomeno su un piano meramente obbligatorio⁴⁸⁶.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, anche grazie all'entrata in vigore della citata legge "dopo di noi", si può ad oggi ritenere pacifico come l'atto di destinazione, inteso quale negozio, sia annoverabile tra gli strumenti che concorrono a creare un vincolo di scopo su beni determinati, offrendosi come efficace modalità di pianificazione successoria con effetti stabili garantiti dalla trascrizione nei registri immobiliari che ne completa il funzionamento: l'opponibilità ai terzi del vincolo rende, pertanto, tipica la volontà destinataria disciplinata dalla norma nei suoi elementi essenziali⁴⁸⁷.

1.2 Segue: l'atipicità del contenuto

Fin dalla sua introduzione, l'atto di destinazione è stato considerato tipico quanto ai suoi effetti ma atipico con riferimento al contenuto⁴⁸⁸; pare utile significare come il termine atipico non si riferisca al cosiddetto negozio innominato – in quanto l'atto di destinazione è espressamente previsto nel codice civile – ma alla carenza di una

⁴⁸⁴ Sul negozio giuridico si confronti F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 106. Più nel dettaglio si rinvia a G. PALERMO, *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione, in Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 243.

⁴⁸⁵ Cfr. E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di beni mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, in *Vita not.*, 2006, p. 1239 ss., "...non è pensabile che l'esistenza di un vincolo di destinazione possa prescindere da un titolo costitutivo; e questo titolo è dato dalla dichiarazione di volontà del soggetto titolare del diritto. La novella specifica inoltre che l'atto costitutivo di una destinazione deve essere fatto in "forma pubblica"; e un atto pubblico, produttivo di una modificazione giuridica, è un atto negoziale".

⁴⁸⁶ Si confronti con A. FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in AA. VV., *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, pp. 27 ss.

⁴⁸⁷ In questo senso, A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in M. BIANCA (cur.), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, pp. 116 ss., secondo cui laddove non venisse in questione l'opponibilità del vincolo ai terzi ad esso estranei, non vi sarebbe neanche bisogno di rendere tipica la volontà destinataria, giacché ciò sarebbe già implicitamente consentito dal principio della libertà, proprietaria e negoziale, di fare l'uso che si crede dei propri beni, e quindi anche di impiegarli per determinate finalità. Si tratterebbe, in tal caso, di vincoli solo obbligatori per il soggetto proprietario ed eventualmente dei soggetti incaricati della gestione dei beni; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Milano, 2010, p. 155.

⁴⁸⁸ Per tutti si rinvia a M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., pp. 1175 ss.

compiuta disciplina di legge, conseguentemente demandandosi all'autonomia privata la creazione di un dettagliato regolamento negoziale. E' questa, dunque, l'ottica che qualificherebbe l'atto di destinazione quale negozio atipico ma non innominato⁴⁸⁹, ciò che pare rivelare uno dei lati più pregevoli della norma: si tratterebbe dunque di una sorta di "contenitore vuoto che può essere riempito nel modo più vario"⁴⁹⁰ ed è proprio questo l'aspetto che lo differenzia dalle altre fattispecie destinatorie a carattere reale in realtà assai limitative con riferimento agli scopi che con esse possono in concreto realizzarsi⁴⁹¹.

Il corretto utilizzo dello strumento, peraltro, viene corroborato dalla necessaria veste in forma pubblica, con conseguente controllo anteriore effettuato da un pubblico ufficiale in ordine alla meritevolezza degli interessi, nonché dalla successiva trascrizione del vincolo di destinazione.

1.3 Segue: la struttura

Poiché l'articolo 2645-ter c.c. si limita a indicare "gli atti di destinazione", non precisando se essi abbiano le caratteristiche dell'atto unilaterale o del contratto, gli studiosi si sono interrogati sulla struttura del negozio.

Ebbene, secondo alcuni si tratterebbe di atto unilaterale, in quanto il beneficiario non è parte sostanziale ma mero destinatario degli effetti derivanti dal vincolo, divenendo titolare di una pretesa, opponibile ai terzi, solo una volta trascritto l'atto⁴⁹².

Sebbene non sia sufficiente l'accettazione del beneficiario per rendere l'atto produttivo di effetti⁴⁹³, costui, naturalmente, sarà libero di rifiutare la prestazione a

⁴⁸⁹ V. SCADUTO, *Gli interessi meritevoli di tutela: "autonomia privata delle opportunità" o "autonomia privata della solidarietà"*, in AA. VV., *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2006, p. 125.

⁴⁹⁰ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 788.

⁴⁹¹ In realtà, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2645-ter c.c., era già possibile nella prassi costituire dei vincoli ma solamente con una opponibilità *inter partes* (Cfr. A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 143 e ss.; Si confronti anche con A. FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, pp. 27 ss.

⁴⁹² Tra i sostenitori di tale tesi devono annoverarsi: E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, cit., pp. 1241 ss.; G. VETTORI, *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645-ter*, in *Obbl. e contr.*, 2006, p. 181; A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto* cit., p. 114; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645-ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, Milano, 2008, p. 116; G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, cit., p. 507; S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2009, pp. 1537 ss.; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2011, p. 1111; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *I diritti reali*, Padova, 2011, p. 315; M.F. GIORGIANNI, *Brevi note in tema di negozio di destinazione e meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. not.*, 2015, pp. 371 ss.

suo favore, in base al principio generale del nostro ordinamento, secondo cui il patrimonio di un soggetto non può essere modificato contro la sua volontà⁴⁹⁴; in caso di declino del destinatario, il vincolo verrebbe meno salvo il caso in cui il conferente non abbia previsto la prosecuzione della destinazione nei confronti di altri soggetti specificamente individuati⁴⁹⁵.

Inoltre, la struttura unilaterale dell'atto si desume dall'attribuzione espressa a qualsiasi interessato della facoltà di agire per la realizzazione degli interessi sottesi alla costituzione del vincolo di destinazione e di conseguenza si può escludere che soggetti diversi dal conferente possano essere parti dell'atto di destinazione⁴⁹⁶: se fosse un contratto, infatti, l'azione spetterebbe solo alle parti contraenti con esclusione di ogni altro soggetto terzo⁴⁹⁷.

Tuttavia, stante il fatto che l'atto di destinazione possa produrre effetti traslativi, non potendo dunque essere considerato un mero atto unilaterale, andrebbe ampliato il contesto di indagine: in presenza di un effetto traslativo, infatti, l'operazione giuridica sarà suddivisa in due momenti, il primo avente strutturale unilaterale con causa destinataria e il secondo bilaterale con efficacia traslativa⁴⁹⁸.

Secondo un altro orientamento dottrinale, invece, il negozio di destinazione sarebbe un contratto⁴⁹⁹ che si perfeziona esclusivamente con il consenso del beneficiario: costui, attraverso l'accettazione, confermerebbe in concreto l'esistenza dell'interesse perseguito.

Peraltro, qualificarlo come contratto, consentirebbe ai creditori del conferente la verifica in concreto dell'effettiva ricorrenza dello scopo perseguito⁵⁰⁰.

Ulteriori elementi a supporto della struttura contrattuale del negozio vanno rinvenuti da una parte nell'espresso richiamo all'articolo 1322 c.c.⁵⁰¹, dall'altra nel beneficiario

⁴⁹³ Si veda E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, cit., p. 1241; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *I diritti reali*, cit., p. 315, nota 103.

⁴⁹⁴ Si veda in proposito A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 6; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 227; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, Milano, 2006.

⁴⁹⁵ Si veda A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 228.

⁴⁹⁶ Cfr. E. RUSSO, *op. ult. cit.*, p. 1241.

⁴⁹⁷ Così F. SANTAMARIA, *Il negozio di destinazione*, Milano, 2009, *passim*.

⁴⁹⁸ B. SCIARRA, *Il negozio di destinazione a struttura unilaterale*, in *Riv. not.*, 2014, p. 1252.

⁴⁹⁹ F. GAZZONI, *Osservazioni*, cit., pp. 172 ss.; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 145.

⁵⁰⁰ Si veda F. GAZZONI, *Osservazioni*, cit., p. 173; M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645-ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2011, pp. 164 ss.

che, assunta la posizione tramite accettazione espressa, diverrebbe legittimato passivo di eventuali azioni revocatorie proposte dai creditori del conferente⁵⁰².

Peraltro se fosse considerato un atto unilaterale, il vincolo non potrebbe essere impiegato a beneficio di una pubblica amministrazione a ragione del fatto che, in tali ipotesi, l'accettazione sarebbe obbligatoria in base alle norme che disciplinano gli enti pubblici⁵⁰³.

L'impostazione che propende per la contrattualità del vincolo, trova conferma in alcune sentenze di merito che, oltre ad affermare la necessaria alterità soggettiva e dunque l'incompatibilità con gli atti unilaterali, valorizzano l'attribuzione a terzi del potere di agire per la realizzazione degli interessi sottesi al vincolo⁵⁰⁴.

Delineato, se pur brevemente, tale orientamento, pare utile rilevare che il principale profilo a sfavore delle pregevoli argomentazioni sopra riportate sia l'aver negato *in toto* la possibilità di utilizzare la struttura unilaterale, ove ne ricorrano i presupposti.

Si ritiene pertanto, di aderire, alla tesi mediana che ipotizza la configurabilità dell'atto di destinazione sia a struttura unilaterale che bilaterale a seconda che sia previsto o meno il trasferimento del bene oggetto del vincolo⁵⁰⁵.

Lo schema negoziale tratteggiato dall'articolo 2645-ter c.c., infatti, è aperto ai più ampi scopi e modalità di utilizzo⁵⁰⁶, purché sia rispettato l'unico limite invalicabile

⁵⁰¹ Così si esprimono M.C. DI PROFIO, *Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Giur. mer.*, 2007, p. 3190.

⁵⁰² Così M. CEOLIN, *op. ult. cit.*, p. 164.

⁵⁰³ Gli atti di liberalità a favore della pubblica amministrazione, infatti, necessitano di accettazione espressa, previa valutazione della convenienza economica.

Tale principio si ricava dalla risalente, ma tuttora vigente, normativa di cui ai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827. Si confronti sul punto A. RUOTOLO, *Gli interessi riferibili alle pubbliche amministrazioni*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 301 ss.

⁵⁰⁴ Trib. Reggio Emilia 27.1.2014, cit.; Trib. Reggio Emilia 22.6.2012, cit.; Trib. Santa Maria Capua Vetere 28.11.2013, cit.

⁵⁰⁵ Tra i numerosi sostenitori di questa tesi intermedia si possono annoverare: M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 11 ss.; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Vita not.*, 2006, p. 980; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1723; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 7; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, in *Vita not.*, 2007, p. 343; A. Morace Pinelli, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 228.

⁵⁰⁶ Infatti molti commentatori della disposizione normativa in esame hanno segnalato il valore «generico» o «generale» dello schema negoziale predisposto dall'art. 2645-ter c.c.: in tal senso, cfr. M. BIANCA, *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 33, che parla di una «figura generale sia dal punto di vista strutturale [...] sia dal punto di vista funzionale»; R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, in *Contr. e impr.*, 2007, pp. 238 e ss., per il quale si è in presenza di una disciplina dei particolari effetti derivanti dall'atto di destinazione (quale figura generale di cui si riconosce implicitamente l'esistenza e la legittimità); nella stessa linea U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., I, p. 1099, che, peraltro, sottolinea l'atipicità del negozio di destinazione; cfr. anche

posto all'autonomia privata rappresentato dalla necessaria sussistenza della meritevolezza degli interessi perseguiti.

Ebbene, secondo tale impostazione, la disciplina sostanziale introdotta dall'articolo 2645-ter c.c. conterrebbe al suo interno un livello normativo che riguarda la fattispecie primaria, relativa all'atto di destinazione, in sé produttiva di effetti obbligatori e un secondo livello riguardante l'opponibilità ai terzi, consentito dalla sussistenza di un interesse meritevole di tutela e dalla trascrizione⁵⁰⁷, ciò comportando l'effetto segregativo desiderato dal disponente.

Ancora, la scelta del legislatore di indicare il termine "atti" non sarebbe casuale, dovendosi riconoscere al conferente una libertà di scelta dell'atto giuridico – purché lo stesso abbia causa lecita – per adottare in concreto un'adeguata regolazione dei suoi interessi.

L'adesione a tale tesi consentirebbe pertanto di ricomprendere qualunque tipo di atto negoziale – tra cui il testamento, sebbene "negletto dalla lettera della norma"⁵⁰⁸ – elevando ancora una volta l'autonomia privata quale baluardo del nostro ordinamento, principio al quale la norma fa espressamente richiamo.

Si deve dunque concludere che l'atto di destinazione rivestirà una duplice struttura: qualora venga creato dal conferente unicamente un patrimonio separato senza alcun effetto traslativo, si potrà ricostruire la vicenda quale negozio unilaterale⁵⁰⁹; se, invece, vi fosse l'intenzione di produrre un effetto traslativo, l'atto di destinazione dovrà presentare una struttura bilaterale ovvero ricostruire la vicenda in chiave contrattuale, divenendo necessario il consenso espresso di altro soggetto – distinto dal

R. DI RAIMO, *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, pp. 946 ss., secondo cui la norma in esame presuppone la categoria generale degli atti di destinazione (ed il loro effetto), disciplinando "i requisiti in presenza dei quali questi [atti] possono essere trascritti e il loro effetto può per ciò stesso essere assistito dal rilievo reale, effetto della trascrizione".

⁵⁰⁷ U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, cit.

⁵⁰⁸ L'espressione è di A. FUSARO, *Prospettive di impiego dell'atto di destinazione per i conviventi*, in *Riv. Not.*, 2014, 1, p. 3.

⁵⁰⁹ Deve qui ricordarsi che una parte della dottrina (F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit. nota 13, p. 172; M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645-ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2011, p. 362) ha affermato che la struttura unilaterale non sia ipotizzabile "perché l'articolo 2645-ter c.c. non integra quella riserva di legge voluta dall'articolo 1987 c.c. per legittimare una promessa unilaterale", conseguentemente profilandosi – secondo tali autori – una promessa unilaterale atipica lesiva del principio di intangibilità della sfera del terzo e del principio di causalità. Invero, dissociandosi da questa impostazione, deve evidenziarsi come non si rinvercano ragioni per sottrarre la fattispecie in esame al principio generale secondo il quale la struttura del negozio giuridico varia a seconda dell'incidenza che lo stesso determina sugli interessi coinvolti anche in considerazione della ormai definitivo superamento della teoria della tipicità dei negozi unilaterali (C. DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, p. 390).

conferente – che acquisterà il bene ed assumerà al contempo gli obblighi di gestione del medesimo in conformità allo scopo di destinazione, stante l'assunto secondo il quale lo strumento ordinariamente individuato dal legislatore per la produzione di effetti reali è il contratto.

2. Gli elementi essenziali

Pare utile soffermarsi, se pur brevemente, sugli elementi essenziali della fattispecie in esame quali la forma, l'oggetto, la durata, gli interessi meritevoli di tutela nonché i soggetti coinvolti.

2.1. Segue: La forma

Come noto, il primo elemento cui fa menzione l'articolo 2645-ter c.c. è la forma che tale negozio deve rivestire.

Occorre pertanto interrogarsi sul valore di una simile prescrizione di legge e se quanto richiesto dalla norma si debba intendere a pena di nullità dell'atto costitutivo di destinazione o soltanto ai fini della trascrizione del medesimo.

Una parte della dottrina sostiene che la prescrizione formale sia richiesta ai soli fini della trascrizione nei pubblici registri, in quanto la previsione dell'atto pubblico assolve a una funzione di alta protezione di determinati interessi coinvolti: poiché il nuovo articolo 2645-ter c.c. incide in modo rilevante nei confronti dei terzi, a seguito dell'effetto segregativo e di opponibilità del vincolo derivanti dalla trascrizione, sarebbe ragionevole dedurre che la forma pubblica sia richiesta esclusivamente *ad transcriptionem*.

Altra corrente, al contrario, ritiene che il tenore letterale dell'articolo 2645-ter c.c., contenendo anche alcuni elementi strutturali integranti la nuova fattispecie, induca a considerare che la prescrizione formale sia richiesta *ad substantiam*; pertanto, un atto di destinazione privo del requisito formale sarebbe nullo⁵¹⁰; raffrontando, infatti, l'articolo 2645-bis c.c., con la norma in esame, emerge che, nel caso di contratto

⁵¹⁰ In tal senso tra i molti G. DE NOVA, *Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, cit.; M. BIANCA, *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione*, in M. BIANCA (cur.), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, cit., pp. 29 e ss.; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 171 ss.; G. OPPO, *Riflessioni preliminari*, in M. BIANCA (cur.), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, cit., pp. 11 e ss.

preliminare, è espressamente prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, mentre la novella non contiene detta precisazione.

Se pur vi siano diverse tesi in materia, ci pare più prudente aderire alla tesi che considera la forma pubblica richiesta *ad substantiam*, poiché tale previsione esprime la necessità di attuare un ponderato coordinamento fra i diversi interessi coinvolti nell'attuazione concreta del vincolo di destinazione attraverso una strutturazione solenne dell'atto di destinazione che deve realizzarli.

2.2. *Segue: l'oggetto*

Secondo una mera interpretazione letterale della norma, l'oggetto dell'atto di destinazione dovrebbe essere circoscritto unicamente ai beni immobili o ai beni mobili registrati: tale impostazione, oltre a trovare un riscontro nella collocazione sistematica della disposizione in materia di trascrizione, parrebbe confermata dall'assunto in base al quale il vincolo di destinazione deve sempre essere sorretto da un adeguato sistema di pubblicità che ne garantisca la legale conoscibilità da parte dei terzi⁵¹¹.

Ciononostante, ci si è chiesti se fosse ipotizzabile un atto di destinazione che avesse a oggetto anche beni di natura differente, ovvero i beni mobili non registrati, soprattutto tenuto conto di una realtà come quella odierna in cui la ricchezza mobiliare svolge un ruolo fondamentale nel traffico dei mercati.

In particolare, coloro che riconoscono nell'art. 2645-ter c.c. una norma sostanziale, ritengono possibile un ampliamento dei beni idonei a essere ricompresi nella nuova fattispecie, quantomeno nei casi in cui sia possibile garantire un'adeguata forma di pubblicità⁵¹².

Secondo l'interpretazione estensiva, infatti, la libertà di scelta, che costituisce il principio ispiratore della nuova disposizione, si estende pienamente anche alla natura del bene assumibile a oggetto dell'atto di destinazione allo scopo.

In ogni caso, a prescindere dalla tesi cui si intenda aderire, spetterà al notaio, nella sua attività di garanzia, il compito di svolgere un'attenta e ponderata analisi sull'idoneità del regime pubblicitario inerente il bene o i beni che il conferente desidera sottoporre

⁵¹¹ Si veda A. DE DONATO, *L'atto di destinazione — profili applicativi*, cit., p. 344; A. FALZEA, *Riflessioni preliminari*, in M. BIANCA (dir.), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, cit., p. 6.

⁵¹² A. FALZEA, *op. ult. cit.*, p. 6; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 171.

al vincolo di destinazione, al fine di scongiurare eventuali pregiudizi per gli interessi dei creditori e un'incertezza sulla circolazione dei beni.

2.3. *Segue: la durata*

Sulla durata, si ritiene di dover spendere poche parole, in quanto il tenore della norma chiaramente indica il termine massimo di efficacia del vincolo pari a novanta anni o alla durata della vita della persona fisica beneficiata.

Spetterà, pertanto, al conferente, previa un'attenta analisi di ogni elemento utile e una ponderata valutazione dello scopo che intende perseguire attraverso l'atto di destinazione, la scelta di quale dei suddetti due parametri temporali alternativi meglio si attagli all'operazione in concreto prospettata.

La *ratio legis* sottesa alla scelta di limitare nel tempo l'efficacia dell'atto di destinazione è diretta proprio a evitare che la disparità delle posizioni tra chi è titolare del diritto sul bene e chi è titolare di un interesse all'assoggettamento del bene al vincolo possa protrarsi attraverso un arco temporale eccessivamente lungo⁵¹³.

Pare utile, infatti, osservare come l'apposizione di tale limite di durata risponda all'esigenza generale avvertita nel nostro ordinamento di non intaccare in profondità il diritto di proprietà svuotandolo in concreto del suo effettivo contenuto economico con vincoli di durata eccessivamente lunghi.

2.4 *Segue: Meritevolezza degli interessi e dintorni*

Il fulcro centrale, anche ai fini di pianificazione successoria, della disposizione in esame è senza dubbio il riferimento all'articolo 1322 c.c.⁵¹⁴, in quanto la materiale redazione dell'atto deve necessariamente passare al vaglio di una rigorosa selezione degli interessi che si intendono realizzare nel caso concreto.

⁵¹³ G. PETRELLI, *op. ult. cit.*, p. 174; M. COSTANZA, *Vincoli di destinazione e durata dei diritti reali*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 2016. È pacifico, del resto, il principio dell'inammissibilità di obbligazioni (sia positive che negative) perpetue (cfr. in particolare Cass. 20.4.1950 n. 1056, in *Foro it.*, 1950, I, c. 529, che costituisce ancor oggi un *leading case*. Nello stesso senso, App. Firenze 19.6.1980, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, c. 102, in quanto si ritiene che contrasta “con la concezione del nostro sistema positivo un vincolo obbligatorio destinato a durare in eterno, senza se sia consentito al debitore, o ai suoi successori, la possibilità di liberarsene”. Il principio, che si trae da una serie di norme positive (articoli 1573, 1607, 1629, 2097, 1865, 1569, 1725, comma 2, 1751, 1833, 2285 del cod. civ., solo per menzionarne alcune), trae origine dall'esigenza di evitare la *disintegrazione all'infinito del contenuto economico del diritto di proprietà*.

⁵¹⁴ Sulla meritevolezza degli interessi si segnala, tra i molti, A. GUARNERI, *Meritevolezza dell'interesse*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, Torino, 2018, *passim*.

Il richiamo alla realizzazione dell'interesse meritevole di tutela, peraltro, ha contribuito a inquadrare la norma quale disposizione diretta a incidere sotto il profilo sostanziale dell'atto di destinazione stesso; la meritevolezza si lega anche strettamente e indissolubilmente alla causa del negozio di destinazione: il sostegno causale, infatti, consente di giustificare gli spostamenti patrimoniali.

Valgano dunque in questa sede le medesime considerazioni svolte, con riferimento al *trust*, relative alla nozione di causa in concreto, ossia la funzione economico-individuale del negozio giuridico, che si traduce nell'assetto pratico di interessi che le parti intendono realizzare mediante quel particolare negozio prescelto⁵¹⁵: l'atto di cui all'articolo 2645-ter c.c., sarebbe dunque caratterizzato da una propria causa di destinazione⁵¹⁶, tale da giustificare la produzione dell'effetto traslativo dal disponente ad altro soggetto.

Secondo altra impostazione, invece, seguendo la teoria in base alla quale vi sarebbero più negozi destinatori, non esisterebbe solo una, ma più di una causa di destinazione ciascuna di esse contraddistinta da proprie peculiarità rispetto alle altre e rappresentativa di una concreta fattispecie negoziale di destinazione patrimoniale, non potendo il vincolo mai essere considerato come astratto.

Tale considerazione consente di corroborare quanto poc'anzi affermato, ossia che è stato tipizzato nel nostro ordinamento un negozio destinatorio avente contenuto atipico da ricercarsi nella causa che in concreto intende porsi.

Inoltre, ci pare corretto ritenere come sia proprio l'elemento della meritevolezza a consentire la creazione di un patrimonio separato costituendo un'eccezione ai principi tradizionali e fondamentali del nostro sistema⁵¹⁷.

A fronte di un richiamo testuale incontrovertibile, ci si è interrogati sul valore da attribuire a tale riferimento.

Ebbene, il giudizio di meritevolezza ivi contemplato dovrebbe riguardare l'interesse e non lo schema negoziale di destinazione, che, in quanto recepito e delineato dal codice, sarebbe di per sé meritevole di tutela⁵¹⁸.

⁵¹⁵ U. BRECCIA, *Causa*, in M. BESSONE (dir.), *Trattato di diritto privato*, tomo III, Torino 1999, p. 33 ss.; Cass, 8.5.2006, n. 10490, cit.; nello stesso senso Cass., 12.11.2009, n. 23941.

⁵¹⁶ U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994, pp. 35 ss.

⁵¹⁷ G. PERLINGIERI, *Il controllo di meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Notariato*, 2014, 1, pp. 11 ss.

⁵¹⁸ Si rinvia a G.A.M. TRIMARCHI, *L'articolo 2645-ter c.c. e gli interessi riferibili alle persone fisiche*, Atti del convegno "I negozi di destinazione nei principali settori dell'attività notarile", organizzato dalla Fondazione italiana per il Notariato a Catania, l'11 Novembre 2006, secondo il quale *la meritevolezza è, in tutta evidenza, riferita all'interesse del beneficiario del vincolo, e solo quando essa,*

Sempre in ordine al concetto di meritevolezza – posto che la stessa non deve limitarsi ad assumere semplicemente un significato di non contrarietà alle norme imperative, per non incorrere in una eccessiva deroga al principio di responsabilità patrimoniale, che possa fondarsi anche su interessi futili, stravaganti o vani, tali da comportare profili di incostituzionalità⁵¹⁹ per violazione dell'art. 3 Cost. – secondo alcuni, l'interesse compatibile con detto parametro dovrebbe presentare un *quid pluris* connotato da pubblica rilevanza, tale da giustificare il sacrificio dei creditori⁵²⁰: occorrerà, infatti, svolgere un'indagine di valutazione sociale, morale ed etica che possa giustificare il sacrificio degli interessi contrapposti.

L'articolo 2645-ter c.c. impone, inoltre, di compiere un controllo in ordine al rapporto di congruità e di adeguatezza tra bene destinato e scopo perseguito⁵²¹; analogo discorso va fatto tenuto conto della durata: il controllo in questione non attiene solo alla fase genetica del negozio, ma si proietta lungo tutta l'efficacia del vincolo, ovvero durante la fase esecutiva del programma negoziale.

così delineata, sussiste, si giustifica il sacrificio del ceto creditorio protetto dal principio dell'art. 2740, secondo comma, c.c.

⁵¹⁹ Si confronti F. GAZZONI, *Osservazioni*, in M. BIANCA (cur.) *La trascrizione dell'atto di destinazione*, Milano, 2007, p. 216.

⁵²⁰ Tra i molti si segnala: F. GAZZONI, *Osservazioni*, cit., p. 216; A. ZOPPINI, *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*, in AA. VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, *passim*. M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Padova, 2010, p. 66; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio di destinazione*, in AA. VV. *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007; A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in M. BIANCA (cur.), *La trascrizione dell'atto di destinazione*, Milano, 2007, p. 118; S. TROIANO, *Destinazione di beni al soddisfacimento dei bisogni di una famiglia c.d. di fatto*; relazione tenuta al convegno "Questioni attuali in materia di famiglia", tenutosi presso l'Università degli studi di Verona il 29 febbraio 2008; G. OBERTO, *Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione*, Relazione presentata al convegno sul tema *Donazioni e successioni nell'evoluzione civilistica e fiscale. Tutela dei legittimari e circolazione dei beni. Assetti patrimoniali e pianificazione fiscale*, svoltosi a Milano nei giorni 3 e 4 ottobre 2006 e a Roma nei giorni 20 e 21 novembre 2006; A. MORACE PINELLI, *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, cit., p. 472.

⁵²¹ Così G. DE NOVA, *Esegesi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in AA.VV., *Atti notarili di destinazione di beni*, cit., p. 1 ss. Peraltro, tale approccio non è sconosciuto al nostro legislatore, poiché, ad esempio, già il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 in tema di enti *no profit*, stabilisce all'art. 1, commi 1 e 3, che questi acquistano la personalità giuridica tramite "l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche" previo accertamento, tra l'altro, "che lo scopo sociale sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo". Recentemente il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha previsto all'art. 22 - in tema di acquisto della personalità giuridica degli enti del Terzo Settore - che il notaio rogante debba verificare "la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4", patrimonio che deve essere non inferiore a 15.000,00 Euro per le associazioni ed a 30.000,00 Euro per le fondazioni.

L'interprete, pertanto, al fine di verificare se l'atto sia meritevole in base alle norme dell'ordinamento italiano, dovrà esaminare l'interesse in concreto perseguito attraverso la destinazione patrimoniale operando un giudizio di meritevolezza.

2.5. *Segue: i soggetti coinvolti*

I soggetti del rapporto nascente dalla costituzione del vincolo sostanzialmente si riducono al conferente, al beneficiario – determinato o determinabile – e a qualsiasi interessato alla realizzazione degli interessi meritevoli sottesi al negozio di destinazione.

Si rileva in questa sede come anche l'elemento soggettivo abbia suscitato diverse questioni sottoposte al vaglio della dottrina⁵²².

In ordine alla tecnica legislativa utilizzata, sia sufficiente osservare come la qualifica di conferente sia stata ritenuta inesatta e impropria⁵²³, dovendovi preferire l'uso del termine disponente, in quanto il conferimento darebbe luogo sempre e comunque a una vicenda di tipo traslativo tra soggetti diversi, come avviene per i conferimenti nel diritto societario e nel diritto successorio in materia di collazione, con la conseguenza che l'autore dell'atto di disposizione dovrebbe sempre individuare un altro soggetto attuatore.

Peraltro, tale impostazione non trova d'accordo altra parte della dottrina⁵²⁴, per la quale il conferimento può, invece, dare luogo anche con effetti di natura esclusivamente obbligatoria in quanto un vincolo di destinazione non richiederebbe necessariamente il trasferimento della proprietà del bene vincolato.

Posto che è pacifica la nomina di un beneficiario non ancora venuto a esistenza, dibattuto risulta il caso in cui sia lo stesso conferente a nominarsi beneficiario del vincolo.

⁵²² R. FRANCO, *Il nuovo art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 316 ss.; R. SCUCCIMARRA, *Vincoli ex art. 2645-ter c.c.: inquadramento civilistico e aspetti fiscali*, in *Immobili e proprietà*, 2008, 6, p. 377; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1733.

E' stato sottolineato che, mentre nei progetti e disegni di legge iniziali il riferimento era alla sola persona fisica, nella versione definitiva i "beneficiari" sono stati identificati come una categoria molto più ampia, quasi omnicomprensiva. E' stato perciò ritenuto frutto di un refuso la ultronea, nonché (secondo vari autori) superflua, esemplificazione di "persone con disabilità" e "pubbliche amministrazioni", dal momento che la medesima norma, atteso il generico riferimento in esso contenuto ai concetti di "altri enti o persona fisiche", prevede quali possibili beneficiari del vincolo qualsiasi persona fisica e qualsiasi ente, sia riconosciuto che non riconosciuto.

⁵²³ Questo orientamento è stato peraltro condiviso anche dalla giurisprudenza di merito (si veda ad esempio: Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28.11.2013, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2014, I, pp. 713 ss.

⁵²⁴ In questo senso si veda A. AZARA, *Atto di destinazione ed effetto traslativo*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2014, I, pp. 713 ss, p. 719.

Su tale questione, è pressoché unanime⁵²⁵ l'opinione secondo la quale la pattuzione non sia ammissibile in quanto, come emerge dal tenore letterale della norma, l'esercizio dell'azione a difesa della destinazione spetta anche al conferente medesimo: infatti, presupposto assolutamente indispensabile ai fini del corretto perfezionamento del meccanismo destinatorio è il dualismo soggettivo tra chi dà e chi riceve.

Se così non fosse, se si ammettesse invece che il conferente possa destinare un proprio bene ai fini della realizzazione di un interesse *iure proprio*, si aprirebbe il campo a possibili abusi nell'impiego dello strumento dell'atto di destinazione. In buona sostanza, diventerebbe assai elevato il rischio che siano perfezionati atti di destinazione aventi, quale loro unica finalità, quella di aggirare il principio generale posto dall'art. 2740 c.c.

Un'ultima questione concerne la possibilità di destinare o meno uno o più beni, oltre che per la realizzazione di interessi riferibili a uno o più soggetti beneficiari determinati, anche ai fini del conseguimento di uno scopo⁵²⁶ in relazione al quale non sia identificabile compiutamente un dato soggetto, titolare del relativo interesse. Tale situazione ricorre, a esempio, allorché il proprietario di un bene immobile stipuli un atto di destinazione al fine di destinare il suddetto bene al perseguimento di un fine generico di pubblica utilità.

La risposta a questo quesito appare essere di nuovo negativa, poiché un atto di destinazione che fosse diretto esclusivamente alla realizzazione di interessi privi di titolari determinati farebbe venire meno quel dualismo delle posizioni soggettive - rispettivamente del conferente e del beneficiario - che, come detto, costituisce un presupposto indefettibile della *ratio* dell'articolo 2645-ter c.c.⁵²⁷.

⁵²⁵ Una delle poche voci contrarie è quella di G. PETRELLI, *op. ult. cit.*, pp. 179 ss., che ritiene che lo stesso "conferente" possa assumere la qualifica di "beneficiario", purtuttavia tale autore significativamente sottolinea che "l'interesse meritevole di tutela non può consistere nella mera salvaguardia del patrimonio del costituente da azioni esecutive dei propri creditori".

⁵²⁶ Tale problematica sembra evocare la figura del c.d. *trust* di scopo: sul punto, cfr., per tutti, anche per gli opportuni ulteriori riferimenti, M. LUPOI, *Trusts*, cit., pp. 206 ss. e *passim*.

⁵²⁷ In ordine all'esclusione della possibilità di costituire un vincolo di destinazione senza indicazione di uno specifico beneficiario si veda G. PETRELLI, *op. ult. cit.*, p. 177 ss., secondo il quale, appunto "tale possibilità sembra preclusa dall'art. 2645-ter c.c., che esige testualmente la presenza di almeno un beneficiario, il cui interesse il vincolo di destinazione dovrebbe soddisfare". Le considerazioni svolte fin qui sembrano quindi consigliare di ritenere la costituzione di una fondazione l'unico strumento giuridico utilizzabile qualora il "conferente" desideri destinare una massa patrimoniale per attuare delle finalità di pubblica utilità non riferibili a soggetti esattamente individuati. Peraltro in dottrina è stato anche rilevato che non si può individuare nel disposto dell'art. 2645-ter c.c il perno per risolvere in senso positivo la diatriba relativa alla giuridica ammissibilità della fondazione c.d. non riconosciuta: infatti, non sono sovrapponibili i diversi concetti di separazione patrimoniale (da un lato) e di

3. Il vincolo testamentario di destinazione

3.1 Sull'ammissibilità

3.1.1 Premessa.

Argomento assai stimolante e molto discusso in dottrina, fin dagli albori della novella di cui alla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, concerne l'ammissibilità e i limiti di una disposizione testamentaria istitutiva di un vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2645-ter c.c.

Per iniziare tale indagine, ci pare utile richiamare il principio cardine, già ampiamente affrontato, dell'autonomia testamentaria che, se interpretato nella sua pienezza operativa, è senz'altro idonea fonte di obbligazioni rientrando nella categoria residuale di ogni altro atto o fatto idoneo a produrle di cui all'art. 1173 c.c. in quanto i suoi contenuti con effetti patrimoniali rappresentano tessere di un mosaico che programma, in un quadro complessivo di ultime volontà, il trapasso generazionale⁵²⁸.

Peraltro, potendo il testamento contenere tutto ciò che non sia vietato dalla legge, esso va interpretato in una prospettiva moderna secondo criteri di ragionevolezza costituzionale che suggeriscono di non arrestarsi al tenore letterale dei divieti in materia⁵²⁹.

Ciò consente di delineare con chiarezza la possibilità che l'atto *mortis causa* possa contenere disposizioni a contenuto patrimoniale non strettamente riconducibili all'istituzione di erede ed al legato, quali, appunto, gli strumenti di destinazione patrimoniale.

Tale nuovo *genus* di disposizioni testamentarie sembra in grado, come vedremo, di escludere, tra gli altri, il rischio di violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria di cui all'art. 692, c.c.

Occorre fin da subito rilevare la centralità del giudizio di meritevolezza che deve declinarsi – come per gli atti *inter vivos* – in una prima accezione, sotto il profilo della validità⁵³⁰ dell'atto unilaterale con cui si dispone delle proprie sostanze per il tempo in

soggettività (dall'altro) quale strumento di destinazione di determinati beni ad uno scopo generico. Sul punto, si veda R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale*, cit., pp. 178 ss.

⁵²⁸ Si confronti con C. ROMANO, *Riflessioni sul vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in M. BIANCA - A. DE DONATO (cur.), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, Milano, 2013, pp.167 ss.

⁵²⁹ Cfr. P. PERLINGIERI, *Relazione conclusiva*, in AA.VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, p. 515.

⁵³⁰ Negli atti *mortis causa* peraltro, come noto, l'analisi della validità della scheda testamentaria risulta, per così dire temperata (rispetto alla materia degli atti *inter vivos*) dal principio generale del *favor*

cui si sarà cessato di vivere e in una, non meno significativa, seconda accezione, sotto il profilo della opponibilità della destinazione ai terzi.

Deve quindi respingersi *in toto*, come meglio vedremo, la tesi che propugna la presunta inconciliabilità tra il canone di meritevolezza degli interessi e le disposizioni di ultima volontà.

3.1.2 La tesi dell'inammissibilità

Una parte della dottrina ha ravvisato nel dettato normativo dell'articolo in esame indizi univoci di una volontà legislativa volta a limitare l'istituto della destinazione esclusivamente all'area dei negozi *inter vivos*⁵³¹.

In primo luogo, viene rilevato come il dettato letterale della disposizione – ovvero il silenzio del legislatore sul punto – non consenta di annoverare il testamento tra gli atti mediante i quali si può costituire un vincolo di destinazione, dovendosi dunque ritenere che tale vincolo possa essere costituito solo mediante atti pubblici *inter vivos*⁵³².

Secondo tale impostazione, la nozione di “atto in forma pubblica” sarebbe solo genericamente comprensiva di una forma, richiesta per i contratti – o al limite per i negozi giuridici unilaterali *inter vivos*, ai sensi dell'articolo 1324 c.c. – posto che il testamento ha sue forme proprie; non si potrebbe, in contrario, argomentare che un testamento in forma pubblica sia pur sempre un atto in forma pubblica, poiché nel *genus* “atto pubblico” non rientrerebbe la *species* “testamento pubblico”, tenuto conto della marcata differenza strutturale tra gli atti *inter vivos* aventi contenuto patrimoniale e il testamento.

Peraltro, se l'atto di destinazione potesse costituirsi con il solo testamento pubblico, esso realizzerebbe una deroga a uno dei principi fondamentali in materia testamentaria, che impone la perfetta fungibilità delle forme e la libera revocabilità mediante un testamento posteriore di qualsiasi forma.

testamenti, trattandosi di atti di ultima volontà non ripetibili e produttivi di effetti solo alla morte del testatore.

⁵³¹ I principali sostenitori della tesi che propende per l'inammissibilità sono M. IEVA, *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645 ter del codice civile) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. Not.*, 2009, pp. 1289 ss.; A. MERLO, *Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione*, in *Riv. Not.*, 2007, p. 512.

⁵³²M. IEVA, *op. ult., cit.*, p. 1297, afferma in proposito che “il silenzio del legislatore deve essere interpretato come un chiaro intento di escludere il testamento dal novero degli atti idonei a svolgere il ruolo di fonte negoziale del vincolo di destinazione”.

A conferma di quanto sopra evidenziato, si è affermato, ancora, che allorché il legislatore ha voluto prevedere gli atti unilaterali – e il testamento in particolare – quali negozi idonei per produrre determinati effetti destinatori di un patrimonio, lo ha fatto espressamente, così come previsto per le fondazioni o per il fondo patrimoniale. Un ulteriore elemento letterale preclusivo della fonte testamentaria è stato individuato nel fatto che la norma attribuisce al conferente la legittimazione ad agire per attuare il fine destinatorio, seguita dalla precisazione che può agire per l’attuazione del vincolo qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. Il legislatore pare presupporre qui l’esistenza in vita dell’autore della destinazione, fatto questo assolutamente incompatibile con una disposizione istitutiva del vincolo calata in un programma testamentario.

Tale argomentazione dimostrerebbe, di conseguenza, che il vincolo di destinazione attiene a una vicenda che geneticamente e funzionalmente si manifesta solo durante la vita dei soggetti coinvolti.

Inoltre, la dottrina in esame afferma che dall’analisi del tenore letterale del nuovo articolo 2645-*quater* c.c.⁵³³ si avrebbe un altro argomento a conferma della tesi negativa sostenuta, poiché il legislatore – introducendo una nuova norma immediatamente di seguito a quella in esame – ha menzionato espressamente gli “*atti di diritto privato, anche unilaterali*” accanto ai “*contratti*”, mentre nulla ha ritenuto di dire in merito all’articolo precedente.

Sul piano sistematico, invece, tali autori sottolineano che la norma – posto che essa non sia norma sugli effetti, ma di fattispecie – è collocata in un luogo dedicato agli atti *inter vivos*; per di più tanto la mancata modifica dell’articolo 2648 c.c. – che non richiama gli acquisti di cui all’articolo 2645-*ter* c.c. – quanto l’assenza di una norma analoga all’articolo 2647, ultimo comma, c.c. che disciplina la trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento.

Tutte circostanze, queste, che dimostrerebbero il fatto che il testamento non sia ricompreso tra le fonti dei vincoli di destinazione patrimoniale, non essendo possibile individuare una norma specifica che legittimi la trascrizione del vincolo costituito con atto *mortis causa*, essenziale ai fini della sua opponibilità, tenuto conto del principio di tassatività delle forme e dei casi di pubblicità⁵³⁴.

⁵³³ Inserita nel corpo del codice civile dall’art. 5, comma 5 *quaterdecies*, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44 (cd. “*Decreto Fiscale*”).

⁵³⁴ Si confronti con A. MERLO, *Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione*, cit., p. 511.

Inoltre, il richiamo all'art. 1322 c.c. sembrerebbe indicare l'applicabilità della norma alla sola materia contrattuale: la “*meritevolezza degli interessi*” – richiesta dal comma secondo di tale articolo per stipulare contratti atipici validi per l'ordinamento – costituirebbe, quindi, un limite alla volontà negoziale non estensibile in ambito testamentario.

Secondo tale dottrina, il negozio *mortis causa* subirebbe i soli limiti imposti nel libro secondo del codice civile (si pensi al rispetto dei diritti dei legittimari o al divieto dei patti successori), mentre giammai potrebbe essere subordinato al giudizio di liceità di cui all'art. 1322 c.c., il cui ambito di applicazione resterebbe dunque circoscritto ai contratti e, tutt'al più, ai negozi unilaterali *inter vivos* aventi contenuto patrimoniale. Ne deve dunque discendere che il testamento resti ben al di fuori dal perimetro di valutazione e selezione degli interessi richiesto dall'articolo 1322 c.c., in quanto il parametro di giudizio delle disposizioni *mortis causa* sarebbe solo quello della liceità. Infine, più in generale, ritenendo l'istituto previsto dall'articolo 2645-ter c.c. una norma di natura eccezionale rispetto ai principi fondamentali del nostro ordinamento, tali autori concludono per la necessità di una interpretazione restrittiva e tassativa della norma in esame⁵³⁵.

La tesi negativa, peraltro, è stata accolta anche dalla giurisprudenza di merito, che ha evocato molte delle argomentazioni letterali e sostanziali già individuate dalla dottrina sopra esposta, sviluppandole ulteriormente. Nel primo intervento sulla questione, il Tribunale di Roma ha dichiarato, infatti, inefficace un vincolo di destinazione costituito mediante il testamento pubblico sottoposto al suo esame⁵³⁶.

⁵³⁵ Sul punto ancora M. IEVA, *op. ult., cit.*, p. 1297 e A. MERLO, *op. ult. cit.*, p. 512.

⁵³⁶ Trib. Roma, 18.5.2013, in *Fam. dir.*, 2013, 7-8, pp. 783 ss. Sentenza confermata in secondo grado in forza di App. Roma, 2.5.2019, in *Riv. not.*, 2019, Nel caso di specie, mediante testamento pubblico dell'aprile 2007, la testatrice aveva attribuito, in quote indivise, la proprietà di un fabbricato al coniuge (nella misura del 25%) ed alle figlie (nella misura del 75%), per poi costituire sul medesimo bene un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. (che si sarebbe estinto il 31 dicembre 2035), “*al fine di garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione delle figlie, nonché, ricorrendone le condizioni, il mantenimento del coniuge*”. Sempre mediante lo stesso negozio *mortis causa*, la testatrice qualificava come inalienabile detto immobile per tutta la durata del vincolo e stabiliva il divieto di scioglimento della comunione ereditaria. L'amministrazione del bene vincolato era demandata ad un “comitato” i cui componenti sono designati dalla stessa testatrice.

Una volta apertasi la successione, il coniuge superstite - anche nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni - impugna la disposizione testamentaria costitutiva del vincolo ex art. 2645-ter c.c., poiché volta a realizzare un interesse non meritevole di tutela. Nello stesso tempo lamenta la nullità delle disposizioni di inalienabilità e di indivisibilità dell'immobile.

Il Tribunale di Roma accoglie la domanda dichiarando inefficace il vincolo di destinazione costituito mediante testamento pubblico; si rinvia ai commenti di R. CALVO, *Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani* in *Fam. dir.*, 2013, pp. 783 ss; C. ROMANO, *Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: spunti per ulteriori riflessioni* in *Notariato*,

Il percorso argomentativo ha toccato vari temi salienti del dibattito dottrinale in materia: la prima parte dell'*iter* concerne l'interpretazione letterale e sistematica del dato normativo, mentre la seconda parte investe i rapporti tra destinazione vincolata, responsabilità patrimoniale e meritevolezza degli interessi.

Pur non apparendo condivisibile l'approccio seguito da questo giudice di prime cure, per contestare l'ammissibilità di una destinazione patrimoniale effettuata tramite testamento, in questa sede pare opportuno darne conto, considerato che la decisione è in assoluto la prima in Italia sulla tematica oggetto di esame.

La tesi negativa sostenuta dal Tribunale di Roma muove, in primo luogo, da una interpretazione di ordine letterale del dato normativo, rilevando, infatti, che il legislatore non menziona il testamento tra i possibili titoli costitutivi del vincolo di destinazione, limitandosi a prevedere che la destinazione venga vincolata "*mediante un atto in forma pubblica*".

Il testuale riferimento all'atto pubblico non è ritenuto sufficiente a consentire la riconducibilità del testamento tra le fonti negoziali del vincolo. La pronuncia in esame evidenzia, altresì, la differente scelta operata dal legislatore rispetto a istituti che, con quello in oggetto, condividono una causa destinataria "generica", quali l'atto costitutivo di fondazione o di fondo patrimoniale: in entrambi i casi, il legislatore annovera espressamente il testamento tra i possibili titoli costitutivi.

A rafforzare tale convincimento – secondo la pronuncia in commento – viene altresì ricordata la specifica previsione contenuta nell'art. 2 della già citata Convenzione dell'Aja, per cui il disponente può istituire un *trust* mediante l'uno o l'altro strumento negoziale (atto *inter vivos* o *mortis causa*).

La pronuncia riprende poi le numerose considerazioni già sviluppate in dottrina, traendo ulteriori argomenti dal rapporto tra l'istituto in oggetto, il principio di responsabilità patrimoniale e il parametro di meritevolezza degli interessi: la prospettiva da cui muove il Tribunale di Roma è estremamente netta nell'affermare che, trattandosi di deroga all'articolo 2740 c.c. "*non appare consentita un'interpretazione estensiva, oltre i limiti tracciati dalla norma*" ma autorevole

2014, 1, pp. 63 ss.; A. AZARA, *La disposizione testamentaria di destinazione*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2014, I, p. 83 ss.

dottrina critica tale restrittiva interpretazione in quanto non coerente con i canoni ermeneutici in uso presso le corti in tema di patrimoni autonomi⁵³⁷.

Altrettanto perentoria è la posizione manifestata dalla pronuncia in esame con riferimento al parametro della “meritevolezza degli interessi perseguiti”, in ordine al quale viene affermato come sia già previsto dalla normativa della successione testamentaria il rispetto di alcuni limiti la cui operatività rende superfluo il controllo di meritevolezza destinato a operare per i contratti atipici⁵³⁸.

Occorre, infine, rilevare che, più che un consistente impianto argomentativo, questa sentenza del Tribunale di Roma ha offerto all’interprete stimolanti spunti di riflessione ai fini di un’adeguata collocazione della norma nel panorama codicistico, tenendo altresì conto che non può dubitarsi che il tema dei possibili ambiti applicativi dell’istituto necessiti di una rigorosa analisi delle relazioni intercorrenti tra destinazione vincolata, tutela del credito ed interessi meritevoli.

La serietà delle argomentazioni addotte a sostegno della tesi negativa appena esposta richiede di valutare attentamente il delicato equilibrio tra il vincolo di destinazione e le norme degli articoli 2740 e 1322 c.c., per verificare se vi sia un filo argomentativo comune che colleghi le suddette disposizioni, tenendole unite. In ciò, probabilmente, va ravvisata la sollecitazione più importante offerta dalla pronuncia esaminata.

3.1.3 *La tesi positiva*

Gli argomenti sopra esposti a sostegno dell’inammissibilità di una costituzione in via testamentaria del vincolo di destinazione ai sensi della citata norma, non appaiono, invero, decisivi e possono essere contestati punto per punto.

⁵³⁷ Sul punto A. FUSARO, *Prospettive di impiego dell’atto di destinazione per i conviventi*, in *Riv. Not.*, 2014, I, p. 4, che afferma: “Tanta fedeltà alla legge è indubbiamente commendevole, ma poco coerente con la linea interpretativa ad oggi prevalsa presso le corti, dal momento che in tema di patrimoni autonomi è stato sin qui complessivamente osservato l’opposto canone ermeneutico. Basti pensare all’atteggiamento di grande favore che è stato riservato al cosiddetto trust interno ma anche all’apertura verso l’impiego dell’atto di destinazione per congiunture che non coinvolgevano incapaci”. Si veda anche A. FUSARO, *Gli atti di destinazione nell’interesse della famiglia e dei disabili*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, I, pp. 33 ss.

⁵³⁸ Si noti peraltro come la tesi in oggetto abbia trovato riscontro nella moderna dottrina che, nell’interrogarsi su profili ed ambiti dell’autonomia testamentaria, ritiene che la volontà del testatore debba soggiacere al solo giudizio di liceità, e non anche ad un preventivo sindacato sulla “socialità” dell’intenzione e degli scopi, avendo essa scontato in origine la positiva valutazione in ordine alla meritevolezza dell’interesse del testatore a disciplinare la propria vicenda successoria (cfr. G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato. I legati cosiddetti atipici*, Milano, 1990, pp. 64 ss.).

Infatti, la dottrina prevalente⁵³⁹, alla quale riteniamo qui di poter aderire, riconosce la piena validità di un vincolo avente la sua fonte nel testamento, ricavando opposte conclusioni dall'esame della medesima norma.

Con riferimento al dato letterale agli atti in forma pubblica, esso non viene ritenuto decisivo per escludere che il titolo costitutivo di una destinazione vincolata possa risiedere in un negozio testamentario⁵⁴⁰.

Atto pubblico è una locuzione che il legislatore adopera proprio per ricomprendere, oltre ai contratti, ogni atto unilaterale; questo è tanto più vero se consideriamo che l'articolo 2645-ter c.c. è posto nel libro VI, rispetto al quale la dottrina unanime concorda che, quando il legislatore utilizza la parola "atti", lo fa proprio perché intende riferirsi a qualsivoglia atto (bilaterale, plurilaterale, unilaterale) produttivo dell'effetto che impone la trascrizione⁵⁴¹.

Come già accennato, il nostro ordinamento si fonda su una generalizzata idoneità del testamento a produrre effetti giuridici (reali o obbligatori). Anzi, proprio nel testamento, rispetto agli atti unilaterali, si esprime la più ampia autonomia negoziale che l'ordinamento consenta, visto che il parametro delle disposizioni testamentarie è la mera liceità.

Il riferimento all'atto pubblico non è dunque affatto decisivo per escludere che titolo costitutivo di una destinazione vincolata sia il negozio testamentario⁵⁴² ma esprime l'esigenza, ben avvertita dal legislatore, di un controllo particolarmente profondo nella fase genetica del vincolo, che si vuole consapevole e ponderato in ragione della complessità della vicenda effettuale che da esso trae origine.

⁵³⁹ Tra i numerosi sostenitori di questa tesi - che riconoscono al testatore la facoltà di costituire, in modo diretto, un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. - possono annoverarsi: A. DE DONATO, *L'atto notarile di destinazione*, in M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2006, pp. 13 ss.; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in G. BONILINI, (dir.), *Le disposizioni testamentarie*, Torino, 2012, p. 165; G. DE ROSA, *Atti di destinazione e successione del disponente*, in Atti del Convegno Atti notarili di destinazione dei beni: art. 2645-ter c.c., Milano, 2006, p. 1 ss.; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 161 ss.; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione e pubblicità nei Registri Immobiliari*, in *Riv. Dir. civ.*, 2007, p. 221.

⁵⁴⁰ In dottrina si sono espressi in tal senso: A.A. CARRABBA, *Testamento e destinazione patrimoniale (l'art. 2645-ter c.c. e il momento negoziale)*, in *Riv. Not.*, 2014, I, p. 1124; V. BARBA, *Disposizione testamentaria di destinazione*, cit., p. 333.

⁵⁴¹ Per tutti, cfr. F. GAZZONI, *sub art. 2645*, in *La trascrizione immobiliare*, I, in *Il Codice civile. Commentario*, a cura di Schlesinger e continuato da Busnelli, Milano, 1998.

⁵⁴² R. CALVO *Vincolo testamentario di destinazione*, cit., p. 787, Nello stesso senso G. PERLINGIERI, *Il controllo di "meritevolezza" degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., I, p. 91; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 164; R. S. BONINI, *Destinazione di beni ad uno scopo*, cit., p. 71, secondo la quale "escludere la forma testamentaria equivale a legittimare una discriminazione tra atti inter vivos e atti mortis causa che non appare assolutamente giustificabile".

Il vincolo di destinazione creato, invero, si traduce in una forma di programmazione soggettiva delle modalità di impiego del bene che ne è oggetto, bene su cui viene impresso un vincolo giuridico di ordine finalistico, essendo selezionato un particolare interesse in funzione del quale esso deve essere utilizzato. Il profilo effettuale della destinazione vincolata non si riduce, tuttavia, alla sola programmazione di modalità di utilizzo del bene.

L'imposizione del vincolo di cui all'articolo 2645-ter c.c. produce, infatti, immediate conseguenze sullo statuto giuridico dei beni stessi.

Il potere conformativo del conferente determina un'incidenza dello scopo sull'applicazione delle regole che governano il patrimonio in una duplice direzione: da un lato, la destinazione incide sulle regole di responsabilità patrimoniale, rendendo il patrimonio destinato non aggredibile dai creditori per obbligazioni estranee allo scopo (cd. "specificazione della responsabilità patrimoniale"⁵⁴³); dall'altro, il patrimonio destinato subisce limitazioni relative alle forme di utilizzo (passaggio da un agire libero a un agire funzionale) e agli atti di disposizione⁵⁴⁴.

Appare evidente che la costituzione del vincolo di destinazione abbia immediate conseguenze nella sfera giuridica non soltanto del conferente, ma anche di terzi: il pensiero va, in primo luogo, alle possibili vicende circolatorie dei beni vincolati e alle conseguenze della separazione patrimoniale sulle pretese del ceto creditorio.

Il profilo funzionale, testé illustrato, rende indispensabile la forma dell'atto pubblico al fine di assicurare l'univocità del volere e la pubblica fede.

L'attività di adeguamento e controllo, da parte del notaio, assume profili quanto mai incisivi, nel prospettare al conferente significati e conseguenze della destinazione vincolata.

È questo, allora, il senso da riconoscere al riferimento all'atto pubblico, che non può perciò dirsi preclusivo del ricorso allo strumento testamentario: l'intervento notarile, infatti, ben può esplicarsi, con i medesimi significati, nel ricevere un testamento, nel qual caso simile intervento è altresì chiamato a proiettare l'interesse destinatorio in un assetto successorio, dovendo la destinazione realizzarsi nel tempo successivo alla morte del conferente-testatore.

⁵⁴³ U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'articolo 2645-ter cod. civ.*, in G. VETTORI (cur.), *Atti di destinazione e trust*, cit., p. 87.

⁵⁴⁴ Si veda M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in G. VETTORI (cur.), *Atti di destinazione e trust*, cit., p. 17.

L'atto pubblico, quale forma *ad substantiam*⁵⁴⁵, è dunque rogato dal notaio che può realizzarsi sia mediante un atto tra vivi, sia per testamento: se è pur vero che per altri istituti – considerati affini a quello in esame per gli effetti destinatori – il legislatore ha espressamente richiamato la possibilità della loro costituzione anche mediante testamento, è altrettanto vero che quando è stato ritenuto necessario escludere che una data vicenda negoziale potesse trovare la sua fonte pure nell'atto di ultima volontà, è stato fatto espressamente.

A titolo di esempio, si ricordi il disposto di cui all'articolo 2821 c.c. in ordine alla concessione di ipoteca, norma nella quale il legislatore ha avvertito la necessità, per ragioni di tutela della posizione dei creditori, di specificare (al primo comma) che “*la concessione di ipoteca deve farsi - sotto pena di nullità - per atto pubblico o per scrittura privata*”, pur potendo essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale, ma (al secondo comma) ha previsto espressamente che essa “*non può essere concessa per testamento*”. Da ciò deve desumersi l'impossibilità di fondare l'esclusione della fattispecie testamentaria sull'antico brocardo “*ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*”.

Non costituisce un valido argomento contrario neppure l'attribuzione al conferente della legittimazione ad agire per attuare il fine destinatorio.

Detto inciso pare, invero, fare riferimento soltanto a uno tra i molteplici scenari operativi della vicenda destinataria (ovvero il caso in cui essa si attui mediante atti *inter vivos*), senza per questo escludere la possibilità che il programma possa esplicare i suoi effetti dopo la morte del conferente.

Basti pensare che, qualora il vincolo destinatorio abbia la sua fonte negoziale in un atto tra vivi, la morte dell'autore della destinazione non incide sulla permanenza del vincolo. In questo caso, analogamente all'ipotesi di sua costituzione con atto *mortis causa*, la legittimazione ad agire – a tutela della effettiva attuazione del fine destinatorio – la avranno gli eredi del conferente, nonché gli altri soggetti interessati.

E neppure si può sostenere aprioristicamente che il legislatore sia sempre poco attento a dar il dovuto peso alle parole utilizzate nel tessuto normativo.

Dall'esame del citato art. 2645-*quater* c.c. emerge la volontà di fare semplicemente uso della esperienza fattuale: con un certo pragmatismo, il legislatore interviene ed è intervenuto su profili decisamente eteronomi, ipotizzando o descrivendo la matrice di

⁵⁴⁵ Cfr. C. ROMANO, *Vincolo testamentario*, cit. p. 68; C. ROMANO, *Riflessioni sul vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 175.

siffatti profili per come la stessa si potrebbe configurare o si è configurata di fatto nella prassi applicativa.

In tal modo, si deve valutare il duplice riferimento contenuto nel corpo dell'articolo 2645-*quater* c.c.: essi costituiscono indici della probabile *voluntas legis* di ipotizzare un'ampia compatibilità strutturale tra la destinazione patrimoniale e la categoria dell'atto, avendo voluto porre in essere un intervento normativo – così definito pure nella sopra richiamata pronuncia di merito – “essenziale”.

Una conferma di questa ricostruzione può trarsi poi dalle rubriche dei due suddetti articoli, nelle quali il legislatore parla rispettivamente di “*Trascrizione di atti costitutivi di vincolo*” e di “*Trascrizione di atti di destinazione (...)*” *tout court*, usando quindi il termine “atto” in modo omnicomprensivo.

Affrontiamo ora le argomentazioni legate all'infelice collocazione della norma in materia di pubblicità immobiliare.

Sul punto, giova evidenziare che, sin dalla nascita dell'impianto codicistico del '42, è presente nel capo I del titolo I del libro VI la previsione contenuta nell'articolo 2645 c.c., dalla quale è dato evincere la necessità di trascrivere – agli effetti previsti dall'articolo 2644 c.c. (ovvero per la loro opponibilità ai terzi) – “*ogni altro atto (...) che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643*”.

Pertanto, il legislatore del '42 aveva individuato che l'aspetto rilevante non poteva riguardare semplicemente gli “atti” ma piuttosto gli effetti degli atti medesimi in ordine ai quali le recenti modifiche di detto impianto hanno aggiunto altre previsioni.

Alla luce delle suddette considerazioni, la collocazione dei più recenti interventi legislativi (diretti a regolamentare aree sottratte all'autonomia privata) può addirittura reputarsi coerente, essendo state inserite nel corpo codicistico nuove norme concernenti vicende semplicemente prodromiche al trasferimento o alla costituzione di siffatti diritti (quale l'articolo 2645-*bis* c.c.) o in grado di creare destinazioni patrimoniali (quale la norma in esame) o vincoli di uso pubblico (quale l'articolo 2645-*quater* c.c.) che prescindono o che potrebbero prescindere da detto trasferimento e dalla predetta costituzione.

Anche l'argomentazione fondata sulla mancata modifica dell'art. 2648 c.c. può essere efficacemente superata.

Esso, come noto, impone l'obbligo di trascrivere tutte le vicende effettuali reali legate ai diritti immobiliari acquistati a titolo di eredità o legato e all'uopo menziona i numeri che nell'impianto originario del Codice indicavano dette ipotesi.

Non vi è, perciò, nessuna valida ragione per ritenere che gli effetti derivanti dall'articolo 2645-*ter* c.c. non debbano godere della medesima pubblicità, per gli effetti di opponibilità ai terzi e di continuità delle trascrizioni di cui all'articolo 2650 c.c..

Basti pensare che il citato articolo 2648 c.c. non è stato coordinato neppure con la successiva novella legislativa introdotta nel corpo dell'art. 2643 c.c. (ci riferiamo alla nuova fattispecie dei cosiddetti “*diritti edificatori*” di cui al n. 2-*bis*⁵⁴⁶), ma non è certamente possibile mettere in dubbio la trasmissibilità *mortis causa* di detti “*diritti edificatori*”, così come la relativa pubblicità del loro acquisto.

Inoltre, l'art. 2648 c.c. disciplina solo una ipotesi di pubblicità notizia: e dunque, anche a voler ricorrere a tale disposizione, sarà secondo il diritto sostanziale e proprio, non secondo le regole sulla trascrizione, che si dovranno risolvere i problemi di conflitto.

L'art. 2645-*ter* c.c., tra l'altro, prevede proprio la trascrizione, quale elemento perfezionativo della fattispecie, per la costituzione del vincolo di destinazione e sua opponibilità ai creditori e terzi e sarà solo ed esclusivamente sulla base di tale disposizione che si potrà trascrivere, a fini di continuità e di opponibilità, senza che occorra dover far riferimento all'art. 2648 c.c.⁵⁴⁷, anche laddove il vincolo fosse di fonte testamentaria.

Dalle considerazioni appena svolte, deve desumersi che affermare l'inammissibilità, di un vincolo di destinazione costituito per testamento perché intrascrivibile sulla base dell'art. 2648 c.c. costituisce un errore logico, poiché si da per scontato e certo ciò che invece deve proprio essere dimostrato: ovvero che per dare idonea pubblicità a tale vincolo contenuto in un atto di ultima volontà si debba ricorrere necessariamente all'art. 2648 c.c. e non vi siano, invece, altre norme in tema che consentano la trascrizione del testamento.

⁵⁴⁶ Inserito nell'art. 2643 c.c. dall'art. 5, comma 3, del D. L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106.

⁵⁴⁷ Peraltro in proposito è stato osservato dalla dottrina più attenta che “la lettera della legge non ci deve dunque trarre in inganno: la formula “trascrivere l'accettazione (dell'eredità) che importa acquisto...” va risolta nell'altra “trascrivere l'acquisto ecc. sulla base dell'accettazione” (Cfr. L. FERRI – P. ZANELLI, *La trascrizione immobiliare*, in *Comm. cod. civ. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1995, p. 262).

Proseguendo nella confutazione della tesi negativa, occorre trattare quello che è stato definito “l’argomento più spinoso”⁵⁴⁸: la presunta inconciliabilità tra il canone di “meritevolezza degli interessi” e disposizioni di ultima volontà, sostenuta da parte della dottrina e dalla citata pronuncia del Tribunale di Roma.

In primo luogo, si deve evidenziare come la suddetta ricostruzione che esclude l’assoggettabilità di ogni disposizione testamentaria al controllo di meritevolezza del suo contenuto si basa su una fuorviante interpretazione dell’articolo 1324 c.c., secondo la quale il riferimento ivi effettuato ai soli “*atti unilaterali tra vivi*” impedirebbe l’applicazione delle norme che disciplinano la materia contrattuale anche al testamento.

Su questo punto, è possibile osservare che se è vero che il negozio testamentario è dotato di una propria disciplina normativa autonoma, è altrettanto vero che questa autonomia non vieta di far ricorso ad alcune disposizioni che, pur essendo dettate in materia contrattuale, possano tuttavia conciliarsi anche con il negozio *mortis causa*⁵⁴⁹. Come è stato affermato, è indispensabile che vi sia un dialogo reciproco tra libro II e IV del codice civile che “*tenga conto della possibile affinità qualitativa degli interessi protetti con il singolo atto dispositivo*”. Inoltre è necessario riconoscere l’unitarietà del controllo di liceità e di meritevolezza degli atti di autonomia negoziale, consistente in un “*giudizio di conformità dell’atto di autonomia all’ordine pubblico costituzionale*”, così che non potrà riconoscersi una limitazione della libertà di testare nell’applicazione, anche in sede testamentaria, del divieto di perseguire interessi illeciti ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.⁵⁵⁰.

In secondo luogo si deve precisare che il giudizio di “meritevolezza” *tout court* si distingue da quello richiesto dall’art. 2645-ter c.c.: anche denominato cd. “meritevolezza di destinazione”.

Partendo dall’assunto fondamentale che il mancato superamento del giudizio di “meritevolezza” in esame non comporta l’invalidità della disposizione testamentaria, ma soltanto l’inefficacia della conseguente separazione patrimoniale, ne deriva che il suddetto giudizio non si svolge in sede di redazione del negozio testamentario, ma dovrà essere rinviato al momento successivo ed eventuale in cui un creditore del

⁵⁴⁸ Si veda C. ROMANO, *Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: spunti per ulteriori riflessioni*, cit., p. 74.

⁵⁴⁹ R. CALVO, *Recensione a F. SANGERMANO, Presupposizione e causa nel negozio testamentario*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2013, p. 624.

⁵⁵⁰ R. CALVO, *op. ult. cit.*, p. 624.

conferente intenda fare valere le proprie ragioni su beni sui quali è stato impresso il vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c.⁵⁵¹.

In buona sostanza – in ossequio al principio per cui la volontà del testatore, per poter essere trasfusa nella scheda testamentaria, deve superare il solo giudizio di liceità - è ben possibile che il conferente-testatore preveda una determinata destinazione delle sostanze ereditarie che, per quanto lecita, non sia però anche meritevole di tutela sul piano degli interessi perseguiti dalla norma in esame; in una siffatta ipotesi, si verificherà, quindi, un caso di destinazione valida, ma alla quale tuttavia non consegue l'effetto della separazione patrimoniale. Ove, invece, vengano perseguiti interessi meritevoli di tutela, quella destinazione darà luogo a una proprietà conformata, che vede nell'obbligatorietà della destinazione e nella segregazione patrimoniale i propri tratti caratteristici.

Il dato della “meritevolezza dell'interesse”, secondo la ricostruzione testé delineata, non appare dunque affatto incompatibile con la possibilità che il programma destinatorio trovi la propria genesi in un atto di ultima volontà.

L'ultimo punto sul quale ha fatto leva la dottrina contraria concerne la propugnata interpretazione restrittiva della norma in esame; tuttavia, a ben vedere, anche l'assunto per cui l'art. 2645-ter c.c., quale norma di natura eccezionale che deroga ai principi generali dell'ordinamento debba essere interpretato restrittivamente (e non possa comprendere quale fonte del vincolo di destinazione il testamento) deve necessariamente ridimensionarsi.

In primo luogo, va evidenziato come i sopra richiamati principi siano da tempo oggetto di una profonda rielaborazione, secondo le istanze che sono state progressivamente sviluppate dalla dottrina moderna.

In secondo luogo, si deve valutare un dato di ordine sistematico, proprio dell'atto *mortis causa*, fondato sulla interpretazione degli articoli 587 c.c. e 588 c.c. nei quali il legislatore si è premurato di dettare i criteri per la distinzione tra le disposizioni a titolo universale e le disposizioni a titolo particolare, ma giammai di limitare il possibile contenuto del testamento.

Tali norme non possono in alcun modo reputarsi dirette a circoscrivere il possibile contenuto del negozio di ultima volontà, limitandolo alle disposizioni positivizzate dal legislatore.

⁵⁵¹Sul punto si veda V. BARBA, “*Disposizione testamentaria di destinazione*”, cit., p. 346.

Il testamento, in quanto atto espressivo della più ampia autonomia privata e strumento in cui si esplica il principio di dignità della persona umana, è di per sé idoneo a disciplinare tutti gli interessi (leciti e meritevoli di tutela) del testatore.

Il suo contenuto può essere il più vario e può ben esplicarsi anche attraverso istituti che, da un lato, non devono ricondursi obbligatoriamente all'istituzione di erede o al legato e che, per altro verso, non esigono una espressa previsione legislativa che ne consenta la costituzione *mortis causa* (come avviene proprio per gli atti di destinazione previsti ora dall'art. 2645-ter c.c.).

Il negozio testamentario, in altri termini, mal tollera aprioristiche interpretazioni restrittive e, al contrario, impone una visione armonica e organica dell'ordinamento, tale da estenderne il possibile contenuto anche a fattispecie che nel dettato normativo non ricevono un'ufficiale "investitura" di stampo successorio⁵⁵².

Il lungo percorso argomentativo svolto fin qui deve ritenersi più che sufficiente per sostenere la piena ammissibilità del testamento quale fonte istitutiva di un vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c. Per tutte le ragioni suesposte, dunque, perdono pregio le varie giustificazioni addotte sia dalla dottrina contraria sia dalla citata pronuncia del Tribunale di Roma, e non può che aderirsi alla tesi positiva.

4. Autonomia testamentaria e art. 2645-ter c.c.

Affermata la legittimità di un vincolo di destinazione di fonte testamentaria, occorre ora approfondire alcune delicate questioni già accennate ai precedenti paragrafi con riferimento agli atti di destinazione in generale.

Ovviamente, in questa sede, esse saranno esaminate da un differente punto di vista, con riferimento alla disciplina normativa propria del negozio testamentario.

In questa analisi, tuttavia, dovranno essere tenute ben presenti le considerazioni appena svolte, soprattutto in ordine al fatto che la disciplina testamentaria, non implica di per sé "autosufficienza", ben potendo applicarsi al testamento talune regole dedicate al contratto in quanto compatibili con la natura del negozio di ultima volontà.

4.1 La forma del vincolo di destinazione di fonte testamentaria.

⁵⁵² In ordine alla amplissima portata del testamento si richiama il recente Studio del CNN n. 114/2020, V. BARBA, *Il contenuto atipico del testamento*, cit. Doveroso il richiamo a G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., *passim*, che ha inaugurato l'orientamento oggi ormai consolidato circa l'ammissibilità delle disposizioni testamentarie atipiche.

Il primo punto controverso sul quale occorre soffermarsi è la forma; risulta indispensabile indagare se, nel caso di specie, valga il principio generale di equipollenza tra le forme testamentarie oppure se, al contrario, sia necessario restringere il campo di applicazione della fattispecie in oggetto al solo testamento pubblico.

Il dubbio nasce ovviamente dal fatto che, come detto, l'articolo 2645-ter c.c. esordisce, nel suo *incipit*, con la formula “*atti in forma pubblica*”.

Una parte della dottrina sostiene che, in forza del citato principio di fungibilità tra le forme testamentarie, il vincolo di destinazione di cui alla norma in esame possa essere costituito mediante un testamento di qualsiasi tipo.

Infatti, le esigenze sottese all'atto pubblico sarebbero – secondo questi autori – soddisfatte anche nelle altre forme testamentarie, diverse da quella pubblica, poiché tutte sfociano nel verbale notarile, che è atto pubblico.

Questa impostazione troverebbe una conferma ulteriore in caso di adesione alla tesi che ritiene onerato del controllo della “*meritevolezza degli interessi*”, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2645-ter c.c. e 1322 c.c. il giudice e non il notaio⁵⁵³.

Si sottolinea, del resto, che l'efficacia all'apertura della successione sarà inizialmente soltanto obbligatoria, in quanto il vincolo di destinazione impresso sui beni nascerà solo quando – mediante il verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto – si chiederà la necessaria trascrizione.

Infine, si ravvisa che nelle analoghe vicende destinatorie siano ammesse tutte le forme testamentarie⁵⁵⁴.

La dottrina prevalente⁵⁵⁵ ritiene, invece, che il caso di specie integri un'eccezionale deroga al principio di equipollenza delle forme testamentarie, in quanto l'articolo 2645-ter c.c., mediante l'uso della dicitura “*atti in forma pubblica*”, affida all'autore

⁵⁵³ F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 987.

⁵⁵⁴ In dottrina si vedano A. TORRONI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: un tentativo di inquadramento sistematico con lo sguardo rivolto al codice civile*, in *Riv. Not.*, 2013, p. 480; C. ROMANO, *Riflessioni sul vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 178 ss.

⁵⁵⁵ C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi e clausole*, in AA. VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 184 ss., G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 336; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in G. BONILINI (cur.), *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 387; A. AZZARA, *La disposizione testamentaria di destinazione*, cit., p. 87.

della destinazione la scelta del tipo negoziale da adottare, purché si resti entro l'alveo del requisito di forma ivi prescritto.

La ragione di tale deroga è stata giustificata evidenziando che l'intervento del notaio deve ritenersi irrinunciabile anche in sede di costituzione *mortis causa* del vincolo, onde consentire il controllo di legalità⁵⁵⁶ degli interessi perseguiti, la consapevole formazione della volontà destinataria e soprattutto la corretta redazione delle clausole relative alla destinazione che non potrebbe essere garantita dalle altre forme del testamento.

Con riferimento al testamento olografo, in particolare, è stato rilevato che tale corretta redazione non potrebbe essere assicurata né durante la fase di redazione materiale – riservata al testatore, senza alcun intervento di adeguamento da parte del notaio – né in quella successiva di pubblicazione, limitata unicamente all'accertamento dell'esistenza di una volontà del *de cuius* - ormai formata e definitiva – e a renderla pubblica di fronte ai terzi⁵⁵⁷.

Questa posizione viene, peraltro, sostenuta facendo leva sulle ragioni sostanziali che costituiscono la *ratio* che ha indotto il nostro legislatore a prescrivere per la costituzione di un vincolo di destinazione l'utilizzo dei soli “*atti in forma pubblica*”.

E' stato d'altra parte precisato che risulta indispensabile un atto che, oltre ad essere pubblico, sia predisposto da un professionista serio ed esperto, titolare di una funzione pubblica e al quale è demandato il compito istituzionale di indagare la reale volontà delle parti⁵⁵⁸ e di sussumerla nella fattispecie giuridica, al fine di espletare quella necessaria valutazione comparativa (preliminare) degli interessi in campo, da cui selezionare ciò che può e ciò che non può essere elevato a *causa destinationis*, pur a costo di sacrificare i diritti dei terzi in conflitto.

Invero, volendosi prendere posizione sulla questione, appaiono maggiormente convincenti le argomentazioni sostenute dalla prima delle due tesi suesposte.

⁵⁵⁶ Controllo che, come già osservato, secondo la tesi positiva si effettua anche in materia testamentaria. Si rinvia ad A. C. DI LANDRO, *I vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 743; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, cit., p. 387.

⁵⁵⁷ Cfr. A. DE DONATO, *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, in AA. VV., *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile.*, cit., p. 46, secondo la quale la pubblicazione del testamento olografo e il deposito della scheda testamentaria sono “formalità estrinseche del testamento che servono a rendere ufficiale e cioè accertata la giuridica esistenza di una scrittura privata quale il testamento olografo”.

⁵⁵⁸ Si veda C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione testamentario*, cit., p. 194, il quale rileva che in detto frangente “l'attività di adeguamento del notaio si palesa più delicata in quanto la vicenda destinataria si proietta in un tempo in cui il conferente testatore, avendo cessato di vivere, non potrà verificare la compiuta attuazione del vincolo”.

In primo luogo, partendo dall'assunto che la forma pubblica non è un requisito di validità dell'atto di destinazione, bensì un elemento necessario ai fini della trascrizione e, dunque, della opponibilità ai terzi del vincolo, ne consegue che il vincolo di destinazione contenuto in un testamento che non abbia la forma pubblica deve ritenersi idoneo a generare perlomeno una "destinazione" valida ed efficace *inter partes* ovvero nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti, quali l'assegnatario dei beni e il beneficiario della destinazione.

Ma, a ben vedere, può farsi un ulteriore passaggio nell'ammettere anche in questo caso la trascrizione del vincolo e la produzione dell'effetto separativo, così come voluto dal testatore.

Su questo punto, giova ricordare che il principio generale di equivalenza delle forme⁵⁵⁹ opera rispetto a tutte quelle fattispecie testamentarie che nel corrispondente negozio *inter vivos* sono subordinate – a pena di invalidità – al requisito della forma pubblica, basti evocare il fondo patrimoniale e l'atto costitutivo di fondazione.

In secondo luogo, non può sottacersi che ogni disposizione *mortis causa* è sottoposta a un penetrante controllo di liceità e di meritevolezza del contenuto e che il suddetto controllo si deve inevitabilmente esplicitare soltanto dopo che si sia proceduto alla pubblicazione del testamento, a prescindere dalla forma che quest'ultimo rivesta.

Da quanto detto ne deriva che, una volta ammesso che il titolo costitutivo di una destinazione vincolata possa essere anche il negozio testamentario, riservare a tale negozio un trattamento dissimile a seconda della sua forma – negando, allorché esso sia olografo o segreto, la possibilità di accedere alla trascrizione (o, ancora peggio, qualificandolo come viziato da nullità) – presenta evidenti profili di illogicità perché introduce una del tutto arbitraria e isolata deroga al principio di equivalenza delle forme.

Questa discrepanza di trattamento implica soprattutto un'ingiusta e immotivata limitazione della libertà di testare che – oltre a opporsi al principio generale, immanente nel nostro sistema successorio – si fonda su una valutazione astratta di inadeguatezza, senza consentire un'analisi "concreta" della disposizione redatta dal testatore e della sua conformità ai canoni di cui all'articolo 2645-ter c.c.

Concludendo su questo tema, in forza delle osservazioni testé delineate, pare ragionevole aderire alla tesi di coloro che sostengono la piena operatività del sopra

⁵⁵⁹ Cfr. R. QUADRI, *L'art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1725.

citato principio di fungibilità tra le forme testamentarie, anche con riferimento al fenomeno della destinazione di cui alla norma in esame.

Resta naturalmente salva ed impregiudicata la necessità di esperire sulle disposizioni testamentarie, contenenti il vincolo di destinazione in oggetto, l'irrinunciabile controllo di liceità e meritevolezza.

4.2. Struttura del testamento recante un vincolo di destinazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il testatore ha dunque facoltà di regolare i suoi interessi in sede successoria anche mediante la costituzione di un vincolo di destinazione per di più essendo libero di scegliere la forma testamentaria che preferisce.

Inoltre, è un dato già acquisito che anche il testamento, possa concorrere alla produzione di effetti obbligatori⁵⁶⁰, venendo a collocarsi nel nostro sistema delle fonti delle obbligazioni tra quegli "atti o fatti" diversi dal contratto e dal fatto illecito⁵⁶¹.

E' ben possibile, quindi, che, anche in forza di una disposizione testamentaria, possano essere costituiti a titolo originario veri e propri rapporti di debito e di credito tra soggetti determinati.

Si intende qui fare riferimento alle obbligazioni testamentarie e cioè alle obbligazioni che, attraverso un legato o un *modus*, il testatore pone a carico di un erede o di un legatario.

Ma quanto appena detto, in realtà, non esaurisce l'ambito di efficacia della disposizione testamentaria in commento.

Come più volte è stato sottolineato, l'enorme portata innovativa dell'articolo 2645-ter c.c. ha riguardato proprio l'introduzione nel nostro ordinamento di un atto di destinazione con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto⁵⁶².

⁵⁶⁰ Un interessante tema di indagine concerne il problema dell'efficacia, reale od obbligatoria, dei vincoli testamentari di destinazione, tema tuttavia che in questa sede non è possibile affrontare. Qui sia sufficiente ricordare che E. MOSCATI, *Il testamento quale fonte di vincoli di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 2, p. 261, ha affermato che "al di fuori della costituzione testamentaria di una fondazione la valenza giuridica di un vincolo testamentario di destinazione, non tipicamente predeterminato dal legislatore, non potrà che essere meramente obbligatoria".

⁵⁶¹ In questo senso nella dottrina più recente si veda, ad esempio, B. TOTI, *Condizione testamentaria e libertà personale*, Milano, 2004, p. 424.

⁵⁶² Cass., 24.2.2015, n. 3735, in *Foro it.*, 2015, c. 1215 ss.; Cass., 25.2.2015, n. 3886, in *Vita not.*, 2015, pp. 386 ss.

Pertanto, nella materia successoria, si verifica una coabitazione di più piani di efficacia della disposizione testamentaria attuativa del fenomeno destinatorio: la stessa, infatti, sarà anzitutto produttiva di effetti reali, quanto al vincolo impresso sul bene oggetto della destinazione similmente a quanto avviene per gli atti di destinazione stipulati *inter vivos* ma anche produttiva di effetti obbligatori, in relazione ai diritti/doveri reciproci che sorgeranno in capo ai diversi soggetti coinvolti nella vicenda destinatoria.

Ciò premesso, a questo punto è necessario interrogarsi su quale debba essere la struttura che dovrà rivestire la disposizione testamentaria nella quale deve incorporarsi e calarsi concretamente il programma voluto dal testatore, al fine di imprimere una particolare destinazione di scopo a determinati beni del suo patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Tenendo sempre ben presente che, come evidenziato in dottrina, in ciascuna disposizione testamentaria è possibile ravvisare un autonomo negozio, dotato di una “*propria ed unica precisa funzione*”⁵⁶³, ciò consente sia di distinguere le singole disposizioni *mortis causa* in base alle proprie caratteristiche, sia di graduarne i relativi effetti in forza degli interessi che il testatore-conferente intende in concreto realizzare. Circa la natura giuridica della disposizione di ultima volontà mediante la quale viene costituito un vincolo di destinazione di cui alla norma in esame, le soluzioni interpretative possono essere diverse.

Una prima ricostruzione riconduce la disposizione in esame a un *tertium genus* rispetto alla istituzione di erede e al legato e può declinarsi in due distinte tipologie, a seconda che il testatore intenda o meno prevedere anche un soggetto attuatore della destinazione.

Nel primo caso, l’attribuzione all’eventuale attuatore sarebbe interna a tale disposizione e, dunque, non sarebbe qualificabile né come legato, né come istituzione ereditaria⁵⁶⁴.

⁵⁶³ Si confronti V. BARBA, *La nozione di disposizione testamentaria*, cit., p. 976.

⁵⁶⁴ In base a questa configurazione, la disposizione testamentaria – come detto del tutto autonoma (quale “*tertium genus*”) - assume una struttura trilaterale in forza della quale il “*testatore-conferente*” destina il bene alla soddisfazione di un interesse altrui (del beneficiario) e trasferisce la proprietà del bene stesso ad un soggetto terzo (l’attuatore), incaricandolo di compiere la destinazione. Riportiamo qui, per maggiore chiarezza espositiva, un esempio indicato da S. T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, cit., del tenore letterale che questa disposizione potrebbe rivestire in concreto:

Anzi, tali definizioni non risulterebbero conformi né alla volontà presunta del testatore il quale non vuole beneficiare direttamente l'attuatore del bene, né alle esigenze funzionali del vincolo, visto che l'attuatore – ove fosse istituito erede del testatore-conferente – risulterebbe ovviamente tenuto a rispondere dei debiti di costui e inoltre, tutti i beni ricompresi nell'asse ereditario sarebbero aggredibili dai creditori ereditari, ai quali non sarebbe opponibile il vincolo di destinazione nel caso di separazione dei beni e/o di trascrizione di pignoramenti o ipoteche anteriori.

Simile conclusione si avrebbe anche nel caso in cui all'attuatore fosse attribuito dal testatore un legato, in quanto il legatario sarebbe, comunque, sempre posposto ai creditori in sede di *separatio bonorum* e l'obbligo di attuazione dovrebbe essere limitato al solo attivo costituito dal bene con evidente nocumento degli interessi meritevoli che si intendevano tutelare con l'operazione.

In alternativa, qualora non si aderisse alla ricostruzione appena delineata, si può certamente ritenere ammissibile che il testatore con la disposizione testamentaria “atipica” vada a conformare la proprietà del bene o, secondo altra tesi, crei delle obbligazioni reali, generando così l'incarico e, con una disposizione tipica, trasferisca la proprietà conformata del bene all'attuatore a mezzo di un apporzionamento o di un legato, con acquisto del vantaggio da parte del beneficiario⁵⁶⁵.

Nel secondo caso, la destinazione, cioè ancora una volta la conformazione della proprietà o la creazione delle obbligazioni reali, verrebbe effettuata mediante la disposizione di *tertium genus*, mentre l'attribuzione dei diritti *ex vinculo* sarebbe oggetto di un normale legato oppure di una istituzione di erede⁵⁶⁶.

“Destino, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., il bene (descrizione del bene immobile o del bene mobile registrato sul quale imprimere il vincolo) in favore di (indicazione del beneficiario) ed in particolare alla realizzazione del seguente suo interesse (indicazione dell'interesse meritevole di tutela).

Al fine dell'adempimento della destinazione, trasferisco la proprietà di detto bene a (indicazione del terzo), nominandolo gestore del bene destinato. All'uopo dispongo che:

- la destinazione duri per tutta la vita del beneficiario/per un periodo pari ad anni (massimo novanta);
- nel corso della destinazione, l'attuatore (indicazione delle modalità di attuazione della destinazione, specie relativamente alla facoltà di disporre del bene vincolato”.

⁵⁶⁵ A. TORRONI, *op. ult. cit.*, p. 494.

⁵⁶⁶ Si riporta anche per quest'altra ipotesi, per maggiore chiarezza espositiva, un esempio indicato da S. T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, cit., p. 158, nota 315, del tenore letterale che questa disposizione, strutturata su due livelli, potrebbe rivestire in concreto:

“Destino, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., il bene (descrizione del bene immobile o del bene mobile registrato sul quale imprimere il vincolo) in favore di (indicazione del beneficiario) ed in particolare alla realizzazione del seguente suo interesse (indicazione dell'interesse meritevole di tutela).

Lego a carico della eredità e in favore di (indicazione dell'assegnatario) [oppure: Attribuisco, ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., all'istituito erede (generalità)...] il diritto di proprietà del bene (descrizione del bene immobile o del bene mobile registrato sul quale imprimere il vincolo), con

Resta salva naturalmente anche la possibilità che il testatore-conferente provveda unicamente a imprimere un vincolo di destinazione a un determinato bene del suo patrimonio, senza però nulla prevedere in ordine alla assegnazione di questo bene. La conseguenza di tale disposizione sarà che, alla apertura della sua successione, la proprietà conformata sarà oggetto della delazione ereditaria, di guisa che gli eredi del *de cuius* saranno tenuti all'adempimento della destinazione impressa al bene in quanto nuovi proprietari del bene così vincolato.

Secondo un'altra impostazione, invece, non sarebbe possibile evitare di includere la disposizione testamentaria recante vincolo di destinazione come appartenente a uno dei due *genus* tipizzati dal legislatore nell'art. 588 c.c.

Ne consegue, secondo tale tesi, che il vincolo dovrà costituirsi necessariamente attraverso una modalità dell'attribuzione, ovvero apponendo un elemento accessorio a un'attribuzione principale, fatta ovviamente a titolo di erede o di legato.

Non può peraltro negarsi che, anche in queste ipotesi, l'assegnatario del bene (erede o legatario che sia) è tenuto all'adempimento della destinazione impressa dal "*testatore-conferente*", ma tale obbligo non trova la sua fonte in un incarico gestorio interno alla vicenda destinataria bensì deriva dalla particolare natura del bene acquistato non in modo difforme da quanto accade – in tema di legati – a ogni altra fattispecie sussumibile nell'art. 668 c.c.; come noto, in tutti questi casi, l'assegnatario deve dare adempimento al vincolo, al peso o all'onere imposto sul bene ricevuto in forza del principio *res transit cum onere suo*.

Pertanto, le soluzioni percorribili possono essere solo due: nel caso di istituzione ereditaria, per salvaguardare la specificità della destinazione, sarà necessario o procedere mediante una istituzione *ex re certa*, ai sensi del sopra citato art. 588, comma 2, c.c. oppure tramite una divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c.⁵⁶⁷.

In alternativa, sarà necessario condizionare il vincolo di destinazione all'esito divisionale oppure incorporarlo in un legato di natura obbligatoria, avente cioè a oggetto il diritto del beneficiario di pretendere dall'erede la stipulazione dell'atto di destinazione, ma *inter vivos*.

la precisazione che su di esso grava il vincolo di destinazione precedentemente disposto in favore di (indicazione del beneficiario)".

⁵⁶⁷ C. ROMANO, *Riflessioni sul vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 182.

La volontà istitutiva della destinazione potrà manifestarsi anche attraverso un legato gravato da *modus*⁵⁶⁸ mediante il quale imporre determinati obblighi al soggetto designato nel testamento come attuatore della destinazione.

In alternativa, è stato configurato uno schema più complesso, ovvero un legato ad effetti reali a favore dell'attuatore al quale verrebbero attribuiti i beni sui cui imprimere la destinazione collegato a un sublegato a effetti obbligatori a favore del beneficiario del vincolo di destinazione.

Tale sublegato avrebbe a oggetto il diritto di pretendere dal legatario o la negoziale costituzione del vincolo – attraverso un procedimento indiretto – oppure direttamente l'attività materiale e gestoria imposta dal testatore-conferente⁵⁶⁹.

Ad ogni modo, in caso di scelta del legato, giova ricordare che non si potrebbe aggirare in alcun modo lo “sbarramento” imposto dall'art. 671 c.c., ovvero il limite invalicabile all'adempimento del legato entro i limiti del valore della cosa legata, tra le altre cose, con una difficoltà di non poco conto, in relazione alla valutazione economica del peso discendente dagli obblighi di destinazione.

4.3. I limiti posti ai vincoli testamentari di destinazione.

Essendo ormai acclarato che l'atto di destinazione patrimoniale possa essere costituito anche mediante negozio di ultima volontà, è opportuno verificare se esso possa costituire un mezzo per raggiungere risultati vietati dalla legge con particolare riferimento a tutti i limiti che regolano la materia testamentaria alcuni dei quali già affrontati nel precedente capitolo II con riferimento al *trust*.

4.3.1. Segue: il divieto di alienazione

Prima dell'introduzione dell'articolo 2645-ter c.c., la dottrina prevalente⁵⁷⁰ e la giurisprudenza concordavano nel ritenere che l'articolo 1379 c.c. fosse “*espressione di principio di portata generale che deve trovare applicazione anche in relazione a pattuizioni che, pur non corrispondendo interamente al modello del divieto di*

⁵⁶⁸ Cfr. F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, cit., p. 388.

⁵⁶⁹ Si veda A. MERLO, *Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione*, cit., p. 514.

⁵⁷⁰ Sul vincolo convenzionale di destinazione si vedano: A. FUSARO, *Destinazione (vincoli di)*, cit., p. 321; A. FUSARO, *In tema di fondazioni: clausole di inalienabilità e vincoli di destinazione d'uso contenute in donazioni disposte a loro favore*, in *Vita not.*, 1997, p. 1616; A. FUSARO, *Vincoli temporanei di destinazione e pubblicità immobiliare*, in *Contratto e impresa*, 1993, p. 815; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996; U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994.

*alienazione, tuttavia comportino limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà ed abbiano quindi il medesimo risultato dal punto di vista pratico*⁵⁷¹.

In allora, si era pertanto esclusa qualsiasi efficacia reale del vincolo convenzionale o testamentario di destinazione della proprietà; parimenti, si era esclusa, con riferimento a un eventuale vincolo con efficacia obbligatoria, la sua durata perpetuità, in base al principio dell'inammissibilità di rapporti obbligatori *sine die*.

Tale impostazione resta peraltro tuttora valida, ma unicamente per i vincoli testamentari di destinazione non tipicamente predeterminati dal legislatore⁵⁷².

Un più recente orientamento⁵⁷³ ha incisivamente confermato che i suddetti vincoli di destinazione testamentari sono soggetti agli stessi requisiti dei divieti contrattuali di alienazione, non potendo avere efficacia reale⁵⁷⁴ e dovendo essere contenuti entro convenienti limiti di tempo oltre a corrispondere a un interesse apprezzabile del testatore⁵⁷⁵.

Nelle ipotesi in questione, la *ratio* sottesa al mancato riconoscimento dell'efficacia reale del vincolo di destinazione della proprietà risiedeva a ben vedere nell'esigenza di salvaguardia della struttura minima ed essenziale del diritto di proprietà, sottesa alla previsione dell'art. 1379 c.c.⁵⁷⁶.

Questa tesi molto rigorosa, tuttavia, va ora riformulata proprio in riferimento ai vincoli di destinazione costituiti ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., vincoli che, stante l'espressa previsione di legge, restano certamente al di fuori del perimetro applicativo della fattispecie di cui all'art. 1379 c.c.

⁵⁷¹ Cass., 11.4.1990 n. 3082, in *Riv. dir. comm.*, 1992, II, p. 485, con nota di COLOMBO, "Il vincolo di destinazione di fonte contrattuale gravante su un immobile". Nel medesimo senso, Cass., 17.11.1999 n. 12769, in *Riv. not.*, 2000, p. 369.

⁵⁷² Si confronti B. TOTI, *Condizione testamentaria e libertà personale*, cit., p. 423.

⁵⁷³ Si veda E. MOSCATI, *Il testamento quale fonte di vincoli di destinazione*, cit., p. 265.

⁵⁷⁴ Con riguardo ai divieti testamentari di alienazione si vedano G. ROCCA, *Il divieto testamentario di alienazione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1982, pp. 454 ss., pp. 441 ss.

⁵⁷⁵ Si vedano D. FARACE, *Sull'efficacia dei divieti di alienazione disposti per testamento*, cit., pp. 372-374; B. TOTI, *Condizione testamentaria e libertà personale*, cit., p. 414. Voce contraria era in precedenza G. Rocca, *Il divieto testamentario di alienazione*, cit., p. 454 ss., ivi alla p. 463, ove l'autore ha precisato che "la trasposizione dell'ultimo inciso dell'art. 1379 c.c. al testamento è in netta contraddizione con il sistema".

Tale impostazione è stata confermata anche da Cass., 20.6.2017, n. 15240, con nota di nota di M. D'AURIA, *Sulle destinazioni testamentarie perpetue: profili problematici in Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2017, 11, p. 1508 ss., secondo la quale "E' nulla, per violazione della norma imperativa dell'art. 1379 cod. civ. sui limiti del divieto convenzionale di alienazione, l'attribuzione patrimoniale gratuita di un bene sottoposto senza limiti di tempo ad un dato vincolo di destinazione, imposto dal disponente con clausola modale".

⁵⁷⁶ Per la tutela di questa esigenza di salvaguardare la struttura "minima ed essenziale" del diritto di proprietà si era già pronunciata la dottrina in riferimento ai divieti testamentari di alienazione: sul punto B. TOTI, *op. ult. cit.*, p. 413.

Infatti, non si può dubitare che, a seguito dell'introduzione della suddetta norma nel nostro ordinamento, attualmente il legislatore abbia consentito all'autonomia privata di creare vincoli di destinazione con efficacia reale⁵⁷⁷.

Se è pur vero che non si tratta di vincoli perpetui, è altrettanto vero che essi potranno però durare fino a un massimo di novant'anni, e, dunque, avere un'incidenza assai rilevante sia sulla successiva circolazione del bene vincolato sia sulla particolare disciplina di tale diritto di proprietà, trattandosi di una proprietà conformata allo scopo o nell'interesse altrui.

4.3.2. Il divieto di sostituzione fedecommissaria.

La destinazione patrimoniale attuata mediante un atto di ultima volontà potrebbe concretizzare nei fatti una situazione in certa misura assimilabile a quella che viene realizzata attraverso una sostituzione fedecommissaria vietata dal disposto di cui all'art. 692 c.c.

Non si può però asserire a priori né che gli effetti della destinazione patrimoniale di fonte testamentaria siano del tutto comparabili a quelli della suddetta sostituzione, né che detta destinazione si concretizzi sempre e comunque in una fattispecie in frode alla legge.

Invero, sarà indispensabile esaminare con attenzione ogni singolo programma negoziale posto in essere e soltanto ove, all'esito di tale minuziosa indagine, sia ravvisabile la presenza di una effettiva frode alla legge, si potrà ritenere la relativa vicenda negoziale suscettibile di essere sanzionata.

In primo luogo, la disposizione testamentaria non viola certamente l'articolo 692 c.c. quando il vincolo stesso sia funzionale agli interessi di un incapace e il beneficiario finale del bene sia la persona fisica (o l'ente) che se ne sia preso cura, ai sensi dell'articolo 692 c.c., dopo un iniziale trasferimento del bene in oggetto in capo al soggetto attuatore.

Infatti, nel caso di disposizione testamentaria strutturata come trilaterale, mancando ovviamente una chiamata a titolo di erede o di legato in capo al soggetto attuatore, viene escluso alla radice qualsivoglia pericolo di incorrere nel divieto in esame.

⁵⁷⁷ In dottrina M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1175, ha affermato: "Sicuramente l'atipicità dell'atto di destinazione e il suo porsi quale vincolo reale sono gli elementi innovativi che emergono dalla nuova disciplina".

Si ricordi in proposito che la posizione dei beneficiari finali, quali aventi causa non del *de cuius*, ma bensì del soggetto attuatore (gestore del bene destinato) dimostra la non coincidenza delle due figure e dunque la piena legittimità di detta disposizione trilaterale *mortis causa*⁵⁷⁸.

Qualora, invece, il testatore-conferente scegliesse di attribuire la proprietà conformata dei beni secondo le tradizionali modalità di devoluzione *mortis causa*, il bene dovrà considerarsi definitivamente acquisito al patrimonio dell'assegnatario e pertanto il testatore non potrà imporre una successiva devoluzione (*mortis causa*) a pena di violazione dell'articolo 692 c.c.

4.3.3. *Segue: Il divieto di usufrutto e di rendite successive.*

Qualora una disposizione *mortis causa* nominasse più beneficiari, chiamati a succedere nel diritto derivante dal vincolo l'uno dopo la morte dell'altro, tale disposizione presenterebbe indubbiamente un alto pericolo di incorrere in una violazione del divieto posto dall'art. 698 c.c.⁵⁷⁹.

Deve tuttavia operarsi una distinzione, secondo le previsioni contenute concretamente nella scheda testamentaria.

Se mancano beneficiari in via diretta e immediata poiché il testatore ha inteso realizzare un vincolo di scopo o comunque non si ravvisino soggetti specifici che acquistino individualmente i diritti, allora deve ritenersi che si possa ammettere una destinazione a favore di più soggetti, anche successivi, posto che la successione, in tal caso, sarebbe empirica più che giuridica, considerato che nessun soggetto acquisterebbe in realtà un vero e proprio credito o diritto reale sul bene e, pertanto, non sarebbe violato il divieto di cui sopra.

Questa ricostruzione deve reputarsi, tuttavia, non accettabile per coloro che sostengono che con la destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. non si dia luogo a una conformazione della proprietà, ma soltanto a *obbligazioni propter rem*, essendo impensabili degli obblighi sorti stabilmente *in incertam personam*⁵⁸⁰.

⁵⁷⁸ S. T. BARBARO, *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, cit., p. 165; C. ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione testamentario*, cit., p. 230.

⁵⁷⁹ Pericolo che presumibilmente ha, infatti, consigliato, in tema di *trust*, di delimitare temporalmente ciascun periodo di godimento.

⁵⁸⁰ Cfr. S. PEPE, *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, in *Riv. Not.*, 2017, 6, pp. 1115 ss.

Qualora invece il vincolo sia posto a vantaggio di specifici soggetti che acquistano diritti individuali escludendo il concorso di altri, occorre confrontarsi inevitabilmente con il disposto di cui all'art. 698 c.c.

Infatti, anche ammettendo che i beneficiari successivi non acquistino i diritti gli uni dagli altri, si ricadrebbe comunque nell'ambito del divieto di cui all'art. 692 c.c. che prevede i casi di una pluralità di delazioni ereditarie strutturate secondo un ordine successivo in cui la chiamata del soggetto designato posteriormente risulta essere sottoposta alla condizione sospensiva della previa morte del precedente beneficiario, evento che peraltro viene a costituire il termine⁵⁸¹ rispettivamente finale per il dante causa e iniziale per l'avente causa di acquisto del diritto *ex vinculo*⁵⁸².

Appare, pertanto, molto difficile sfuggire alla censura di nullità, soprattutto se si qualifica l'oggetto dell'acquisto in capo al beneficiario successivo come un diritto reale sul bene vincolato dal testatore-conferente. Il caso delineato sarebbe certamente sussumibile sotto l'articolo 698 c.c. e, pertanto, da tale norma deve ritenersi vietata la successione nel beneficio disposto in forma testamentaria.

Nel caso in cui si dovesse, invece, ritenere che l'oggetto di tale acquisto fosse un mero diritto di credito, si ricadrebbe ancora nel perimetro del divieto dell'articolo 698 c.c. che riguarda, appunto, anche le rendite e le annualità ma in tal caso esisterebbe il temperamento costituito dall'articolo 699 c.c. che prevede la validità delle disposizioni testamentarie aventi specifiche finalità sicché la disposizione testamentaria risulterà valida se ricorre una delle ipotesi previste da tale ultima norma. Concludendo, si può comunque osservare, che, fermo restando un generale invito alla prudenza, è stata proposta una soluzione che ravvisa nella durata massima della destinazione stabilita dall'articolo 2645-ter c.c. un appiglio utile a legittimare una siffatta previsione testamentaria⁵⁸³.

4.3.4. Il divieto di autodestinazione

Risulta opportuno soffermarsi brevemente sulla cosiddetta autodestinazione, ricordando fin da subito che la nota pronuncia del Tribunale di Roma esclude

⁵⁸¹ A conclusioni forse in parte diverse si potrebbe pervenire qualora i diritti derivanti dalla disposizione destinataria fossero a termine non coincidente con la morte del precedente titolare (analogamente a quanto viene affermato nel caso di successione di legati di usufrutto non commisurati alla vita dei legatari usufruttuari).

⁵⁸² S. PEPE, *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, cit., pp. 1115 ss.

⁵⁸³ S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011, p. 207.

categoricamente la validità di una disposizione testamentaria che preveda coincidenza soggettiva tra il beneficiario del vincolo ed il proprietario del bene⁵⁸⁴.

Peraltro, detta inammissibilità, ove si tratti di vincolo di destinazione statico, risulta un dato ampiamente condiviso in dottrina⁵⁸⁵; mentre maggiormente dibattuta è la possibilità che il beneficiario coincida con il conferente in caso di vincolo di destinazione dinamico, che si realizza mediante l'attribuzione di una proprietà strumentale ad un soggetto terzo cd. attuatore.

In questa seconda ipotesi, a fronte di un orientamento minoritario⁵⁸⁶ che afferma la piena legittimità di siffatto vincolo, l'opinione prevalente⁵⁸⁷ ne ritiene ugualmente inammissibile la costituzione.

La citata pronuncia di merito in particolare ha individuato gli elementi di criticità dell'autodestinazione sul piano della giustificazione causale lamentando che la coincidenza tra destinatario del bene e beneficiario del vincolo rende impossibile individuare la causa giustificatrice; sul piano della concreta vicenda oggetto di cognizione sottolineando che coincidenza tra obbligato e beneficiario rappresenta una evidente anomalia non comparabile a quanto accade nel *trust* ove la coincidenza tra disponente e beneficiario è comunque corretta dall'esistenza di un soggetto attuatore, il *trustee*, che giustifica il trasferimento e garantisce l'adempimento dello scopo.

5. La tutela dei legittimari

Appare ora indispensabile procedere all'analisi di come l'istituto sostanziale in esame possa armonizzarsi con il sistema di tutela dei legittimari previsto nel nostro diritto successorio.

In particolare, occorre valutare in che modo l'autonomia del testatore possa incidere sui diritti dei legittimari, affrontando anche in tale ambito la contrapposizione tra volontà del testatore e tutela dei riservatari, che, come già osservato più volte, costituisce elemento qualificante dell'intero impianto successorio.

⁵⁸⁴ Si ricorda, oltre al Trib. Roma 18.5.2013, anche Trib. Reggio Emilia, 12 Maggio 2014; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 Novembre 2013 che escludono, in generale, l'autodestinazione.

⁵⁸⁵ S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, cit., p. 227.

⁵⁸⁶ G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 161 ss.; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 1095.

⁵⁸⁷ E. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 334; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust, e responsabilità del debitore*, cit., p. 246; S. MEUCCI, *La destinazione dei beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, p. 162; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in AA.VV. 2006, Milano, par. 3; M. BIANCA - D'ERRICO - A. DE DONATO - PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, cit., 29.

Anzitutto, il divieto di imporre pesi o condizioni sulla quota dei legittimari previsto dall'articolo 549 c.c., essendo sovente interpretato estensivamente⁵⁸⁸, induce a valutare i vincoli testamentari con particolare attenzione dovendosi escludere che all'articolo 2645 -ter c.c. sia consentito trascurare tale divieto.

Prima di iniziare l'analisi di tre differenti ipotesi in cui si può declinare il divieto di intangibilità della quota di legittima in rapporto alla destinazione operata dal testatore ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., occorre evidenziare qui come non sussista alcun problema allorché il testatore abbia inteso utilizzare lo strumento di cui all'articolo 2645-ter c.c. in funzione divisionale, come espressamente fatto salvo dal citato articolo 549 c.c. e salva la rescindibilità/riducibilità della divisione ai sensi degli articoli 735 e 763 c.c.

Peraltro, può seguirsi tale via solo ove si ritenga consentita una divisione che consenta l'attribuzione non di diritti di proprietà, ma anche di diritti reali minori o di credito, anche al di fuori delle ipotesi di indivisibilità del bene/patrimonio del testatore⁵⁸⁹.

5.1. Segue: I legittimari come beneficiari del vincolo di destinazione.

Il primo caso da tenere in considerazione è quello in cui il legittimario sia designato dal testatore quale soggetto beneficiario⁵⁹⁰.

Qui si pongono problemi rispetto a una potenziale violazione del principio della legittima in natura, ovvero che deve conseguirsi senza impedimenti che riguardino la quantità e la qualità del lascito.

Ebbene, secondo le opinioni della dottrina tradizionale, una tale ipotesi non sarebbe ammissibile.

Si potrebbe tuttavia pervenire a una diversa soluzione, se si seguissero le argomentazioni propugnate dalla dottrina più moderna⁵⁹¹ che ha reinterpretato i dogmi che nella precedente elaborazione teorica dell'istituto della legittima ne avevano oltremodo irrigidito l'ambito di applicazione.

⁵⁸⁸ Cfr. L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 99 ss.

⁵⁸⁹ Nel qual caso, anzi, il vincolo - come ad esempio l'attribuzione separata di usufrutto e nuda proprietà - può costituire una valida alternativa alla vendita di cui all'art. 720 c.c.).

⁵⁹⁰ Un esempio pratico di tale ipotesi potrebbe essere il seguente: Tizio, vedovo e con un solo figlio, nel suo testamento istituisce eredi l'unico figlio e l'amico Caio suddividendo tra di essi il proprio patrimonio (ex art. 734 c.c.). Inoltre costituisce altresì su uno di questi beni apporzionati al figlio un vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., nell'interesse e a favore del figlio medesimo (quale beneficiario) ed assegnandone però la "proprietà" a Caio (che diviene così il soggetto attuatore della destinazione impressa al bene).

⁵⁹¹ F. MAGLIULO, *La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Contributo ad una moderna teoria della successione necessaria*, in *Riv. Not.*, 2010, pp. 533 ss.

In particolare, si è evidenziata la policausalità della attribuzione a titolo di legittima, sostenendosi che questa può essere assegnata in forma di donazione, di legato ovvero di istituzione ereditaria o anche attraverso una composizione di tali modalità.

In buona sostanza, se la disposizione testamentaria che appone il vincolo viene interpretata come lascito istitutivo di un vincolo e a un tempo attributivo di un diritto, oppure legato *tout court* si verificherà semplicemente il riempimento della quota di riserva spettante al legittimario con detta attribuzione da qualificarsi in conto di legittima⁵⁹².

Del resto, questa situazione non risulta differenziarsi da quella che si realizza mediante una disposizione testamentaria avente a oggetto un legato di usufrutto o di rendita, della cui ammissibilità nessuno dubita.

In ordine a tale tesi che osa sostenere la validità della disposizione in esame, l'unico punto debole potrebbe eventualmente essere quello connesso alla incertezza del valore del beneficio, soprattutto ove si prevedessero cause di estinzione diverse dal termine finale.

Ma anche tale obiezione potrebbe essere superata laddove si considerasse che la proprietà conformata allo scopo, nascente dal vincolo ai sensi della norma in esame, è necessariamente temporanea.

Tale vincolo verrà, in ogni caso, meno con la morte del beneficiario, ove rapportato alla sua esistenza in vita.

Senza contare che questa aleatorietà sussiste sempre, come in caso di rendita o di usufrutto vitalizi), tenuto conto che, seppur il beneficiario ne godesse vita sua natural durante, sarebbe pur sempre aleatorio il valore di tali diritti e, quindi, la misura di quanto esattamente ricevuto dal legittimario (anche per la difficoltà di stima delle specifiche modalità di godimento di volta in volta diverse).

In primo luogo, ove non voglia ricevere un tale riempimento della sua quota, egli potrà senz'altro rinunciare alla disposizione istitutiva del vincolo ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c. in suo favore, così come è possibile fare rispetto a ogni ordinario legato.

Ma, a quanto detto, occorre aggiungere anche che, qualora detta quota fosse appunto stata riempita con l'attribuzione di un bene ereditario vincolato dal testatore-conferente in suo favore – soprattutto laddove tale attribuzione possa sembrare di

⁵⁹² Cfr. S. PEPE, *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, cit., pp. 1115 ss.

valore superiore a quello della legittima ad esso spettante – onde evitare le incertezze relative, deve ritenersi applicabile anche al caso in esame lo stesso rimedio.

Ovvero l’erede necessario ben potrà rinunciare all’attribuzione gravata dal vincolo di destinazione e pretendere la sua quota di riserva, ma completamente “libera” da ogni peso o condizione, ovvero in piena ed esclusiva proprietà.

5.2. *Segue: I legittimari come destinatari di beni vincolati a favore di altri.*

Invero, può accadere che il legittimario sia il soggetto che subisce la destinazione di cui all’articolo 2645-ter c.c., in quanto designato come attuatore o semplice titolare del bene vincolato⁵⁹³.

In tal caso, se il disponente ha assegnato al legittimario una quota più estesa di quella di riserva si ritiene nuovamente applicabile la cautela sociniana di cui all’articolo 550 c.c.⁵⁹⁴.

Potrebbe anzi essere lo stesso testatore a prevedere espressamente che il legittimario abbia facoltà di scegliere tra la quota più ampia della legittima ma onerata dal vincolo oppure la sola quota di legittima.

Si prenda, invece, il caso in cui il legittimario sia stato istituito nella sola quota a esso riservata ma gravata del vincolo di destinazione costituito a favore di altri soggetti beneficiari.

Ebbene, in tal caso, occorre distinguere due ipotesi: qualora il testatore non abbia considerato, nel calcolare la legittima, l’incidenza del peso sulla piena proprietà del bene o della quota gravata dal vincolo si ricadrà nella censura di cui all’articolo 549 c.c. poiché la destinazione impressa al lascito indubbiamente configurerà una lesione della quota di riserva; ad analoga conclusione si perviene ove l’attribuzione sia stata effettuata mediante legato in conto di legittima⁵⁹⁵. Qualora il testatore abbia utilizzato, invece, l’istituto del legato in sostituzione di legittima, malgrado la dottrina tradizionale ritenga che il testatore dovrà necessariamente rispettare i limiti posti

⁵⁹³ Si prenda il caso in cui un testatore, vedovo e con un solo figlio, nel suo testamento istituisce eredi l’unico figlio e un amico di lunga data suddividendo tra di essi il proprio patrimonio (ex art. 734 c.c.). Inoltre costituisce altresì su uno di questi beni apporzionati al figlio un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., nell’interesse ed a favore di Caio (beneficiario). Il testatore designa pure il figlio quale soggetto attuatore della destinazione impressa al bene.

⁵⁹⁴ Cfr. S. PEPE, *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, cit., pp. 1115 ss.; C. ROMANO, *Riflessioni sul vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 183.

⁵⁹⁵ S. PEPE, *op. ult. cit.*, pp. 1115 ss.

dall'ordinamento ivi inclusi il divieto di pesi e condizioni⁵⁹⁶, si è gradualmente formato in dottrina un esteso orientamento di segno contrario⁵⁹⁷ il quale, facendo leva sull'aspetto tacitativo dell'attribuzione, ne afferma l'autonomia ontologica. Tali autori affermano che, considerata l'assenza di limitazioni desumibili dalla lettera dell'articolo 551 c.c. potrà avere effetti reali e obbligatori e potrà essere gravato da pesi di vario genere.

Laddove, invece, il testatore abbia tenuto conto del valore economico del bene assegnato al riservatario al netto dell'incidenza del vincolo di destinazione, qualche perplessità potrebbe sorgere nel caso in cui sia impossibile la valutazione oggettiva ed esatta del valore del vincolo; in tale ipotesi, infatti, deve ritenersi nuovamente applicabile il disposto di cui all'articolo 550 c.c. poiché la norma costituisce una manifestazione del principio generale della legittima in natura e tende a sottrarre la quota del legittimario da ogni incertezza, ostacolo o difficoltà di calcolo che pregiudichino il diritto del legittimario a una quota incondizionata o libera da qualunque peso⁵⁹⁸.

5.3. *Segue: I legittimari come terzi rispetto al vincolo di destinazione.*

Può, infine, capitare che il disponente nel suo programma di pianificazione successoria abbia voluto tenere il legittimario come soggetto terzo senza pertanto coinvolgerlo né quale beneficiario né come onerato.

In tal caso, qualora la disposizione abbia a oggetto un bene che ecceda la quota disponibile del *de cuius*, i legittimari potranno far valere i propri diritti lesi attraverso lo strumento dell'azione di riduzione⁵⁹⁹, in quanto emergono le stesse questioni già

⁵⁹⁶ G. B. FERRI, *Successioni in generale. Artt. 456-511*, in *Comm. Scialoja Branca*, cit. p. 123; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2010, p. 150.

⁵⁹⁷ G. TAMBURRINO, v. *Successione necessaria (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 1348 ss. ed in part. p. 1364; E. CANTELMO, *I legittimari*, Padova, 1991, p. 85; M. IEVA, *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996, p. 24; M. FERRARIO HERCOLANI, *Il legato in sostituzione di legittima*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni III*, p. 337. I suddetti autori, superando l'orientamento tradizionale più restrittivo, hanno rilevato come l'alternatività del legato ex art. 551 c.c. rispetto alla legittima spieghi i suoi effetti proprio (se non soprattutto) in termini di alternatività alla quantità e alla qualità della attribuzione a titolo di legittima, di cui non sarebbero dunque applicabili i principi generali.

⁵⁹⁸ L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 353.

⁵⁹⁹ Si confronti con C. ROMANO, *Riflessioni sul vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 184; C. ROMANO, *Vincolo testamentario*, cit. p. 78. Si veda anche il quesito numero 40, Autori vari, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, Dal Trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, 50 *Quesiti in ordine alla destinazione*.

affrontate con riferimento alle liberalità e/o ai lasciti testamentari eccedenti la quota disponibile⁶⁰⁰.

6. Una possibile casistica di interessi meritevoli di tutela nella famiglia.

Proprio in ragione della peculiarità dell'istituto, ci pare utile portare qualche esempio di utilizzo pratico dello stesso in chiave di pianificazione successoria in relazione soprattutto ai rapporti familiari⁶⁰¹, tenuto conto di tutte le considerazioni poc'anzi svolte in tema di legittimari.

Si prenda, a titolo di esempio, il caso – espressamente previsto nella norma – di creare un vincolo a favore di persona con disabilità⁶⁰²: può, infatti, capitare, nella prassi che un genitore con due figli, uno dei quali incapace di provvedere da solo alla soddisfazione dei suoi bisogni personali, destini, in previsione della sua morte, più immobili a soddisfare le esigenze abitative e di mantenimento del figlio con disabilità, nominando soggetto attuatore l'altro figlio.

All'uopo l'ascendente, una volta destinati gli immobili per i fini di cui sopra e con vincolo trascritto presso il competente registro immobiliare, potrebbe donare i cespiti già gravati, all'altro figlio in modo che sia lo stesso a gestirli destinando i frutti al fratello meno fortunato.

Ancora, l'istituto di cui all'articolo 2645-ter c.c. potrebbe acquisire una valenza fondamentale qualora un soggetto intenda pianificare la propria successione tutelando il convivente *more uxorio* il quale, non avendo un rapporto di parentela che li lega giuridicamente, alla morte del compagno potrebbe trovarsi in difficoltà⁶⁰³.

⁶⁰⁰ S. PEPE, *op. ult. cit.*, pp. 1115 ss.

⁶⁰¹ Con riferimento alla costituzione di patrimoni destinati in ambito familiare, si segnala A. FUSARO, *Il fondo patrimoniale, i vincoli di destinazione e il trust in ambito familiare*, in A. FASANO E A. FIGONE (dir.), *Matrimonio, unione civile, convivenza. Costituzione della famiglia e regimi patrimoniali*, Milano, 2019, pp. 393 ss. Un'accurata analisi dei possibili utilizzi dell'atto di destinazione in ambito familiare è stato compiuto di recente da A. TORRONI, *La destinazione patrimoniale nella famiglia*, in *Riv. Not.*, 2017, 1, pp. 81 ss.

⁶⁰² Si segnala A. FUSARO, *Gli atti di destinazione nell'interesse della famiglia e dei disabili*, cit., pp. 33 ss.

⁶⁰³ In tema di pianificazione successoria che consideri altresì il convivente *more uxorio*, si rinvia a G. OBERTO, *La pianificazione successoria tra conviventi e rispetto ai soggetti legati da vincoli affettivi e di sangue*, in AA. V.V., *Le "nuove famiglie e la parificazione degli status di filiazione ad opera della L. 219/2012*.

La famiglia di fatto, peraltro, ha ormai acquisito una rilevanza piena nel nostro ordinamento, tanto che è stata inquadrata tra le formazioni sociali nelle quali si realizza la personalità dell'individuo (Cfr. G. OBERTO, *Le destinazioni patrimoniali nell'intreccio dei rapporti familiari*, in R. CALVO – CIATTI (cur.), *I contratti di destinazione patrimoniale*, Torino, 2014, pp. 232 ss.; G.A.M. TRIMARCHI, *Negoziato di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Notariato*, 2009, p. 426 ss.; M. Cinque,

Un esempio pratico che pare interessante è il caso del conferente, separato giudizialmente, con quattro figli e che convive stabilmente con una persona di molti anni più giovane di lui anch'ella con prole. Ebbene, in tal caso – oltre alla possibilità di avvalersi di tutta una serie di strumenti offerti dall'ordinamento⁶⁰⁴ – il testatore/conferente potrebbe attuare attraverso il negozio di ultima volontà un vincolo su uno o più immobili con una durata limitata nel tempo quale dieci anni dalla propria dipartita, destinando immobili o rendite derivanti dagli stessi a favore del convivente o della prole di costei.

A titolo di ulteriore esempio, si prenda, invece, il caso del conferente, proprietario di un compendio immobiliare sua principale fonte di reddito che intenda assicurare ai propri discendenti un'istruzione adeguata. Stante la meritevolezza di tali interessi, egli potrebbe, attraverso l'istituto di cui all'articolo 2645-ter c.c., apporre un vincolo su detti immobili destinando parte delle rendite al pagamento degli studi dei nipoti per il periodo residuo della loro formazione scolastica e professionale. In tale ipotesi, i redditi saranno accantonati ed erogati periodicamente per le esigenze indicate nell'atto di destinazione che potranno ovviamente essere le più disparate (iscrizione dei figli/nipoti a scuole private o all'università; acquisto di libri di testo e/o elettronico/informatico; soggiorni di studio in città sedi di università, site in Italia o anche fuori del territorio nazionale, ecc.)

Si prenda poi il caso del figlio ancora con entrambi i genitori viventi il quale malato terminale, intende, prima della sua dipartita, integrare la pensione dei propri ascendenti; per realizzare tale scopo, sarà dunque ammissibile la destinazione di un vincolo su un immobile produttivo di reddito alle esigenze di vita dei genitori.

Gli esempi appena fatti, naturalmente, non intendono essere esaustivi ma solamente fornire alcune delle possibili applicazioni dell'istituto stesso.

7. Il ruolo del notaio

Premesso quanto già osservato nei precedenti capitoli con riferimento all'importante ruolo che il notaio svolge nell'assistere e guidare le scelte di pianificazione successoria, con specifico riguardo alla costituzione dei vincoli di destinazione, i suoi

L'atto di destinazione per i bisogni della famiglia di fatto: ancora sulla meritevolezza degli interessi ex art. 2645-ter cod. civ., in *Nuova giur. civ.*, 2008, p. 692 ss.)

⁶⁰⁴ Strumenti dei quali si rinvia all'attenta e accurata analisi di G. OBERTO, *La pianificazione successoria tra conviventi*, cit.

compiti appaiono particolarmente delicati e preziosi sotto il profilo della valutazione imposta dal parametro della meritevolezza dello scopo che i vincoli perseguono.

Il notaio, infatti, dovrà provvedere alla costruzione di un delicato e complesso congegno negoziale che terrà conto della volontà del disponente, della compatibilità degli scopi che questi si propone con i requisiti di validità dell'atto: l'interesse sotteso al negozio non potrà essere futile, né in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume; l'organizzazione della destinazione, inoltre, sia dal punto di vista dei soggetti coinvolti sia da quello dei beni impiegati, dovrà essere idonea e adeguata rispetto alle finalità da realizzare⁶⁰⁵.

In particolare, il notaio nell'ambito del controllo di meritevolezza, oltre a effettuare una valutazione di conformità o meno delle clausole dello specifico negozio di destinazione richiesto dal disponente rispetto alle disposizioni generali dell'ordinamento giuridico, è chiamato anche a compiere riflessioni di merito, cioè un confronto tra gli interessi in gioco con uno sguardo prospettico sulle finalità del vincolo.

In sostanza, attraverso il filtro dell'attività notarile si attua la deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale, nei limiti in cui ciò è consentito dall'ordinamento così da garantire che il vincolo sia adeguatamente conoscibile da parte dei creditori del disponente e sia costituito per un interesse meritevole di maggior tutela rispetto ai diritti dei creditori stessi.

Si è, pertanto, in presenza di un giudizio di prognosi, da parte del notaio, sugli effetti dell'atto di destinazione nei confronti degli eventuali terzi estranei al negozio.

Concludendo sul punto, si può quindi ritenere che l'articolo 2645-ter c.c., prescrivendo la meritevolezza degli interessi, richiede l'intermediazione di un pubblico ufficiale tra la volontà del disponente e il perfezionamento del negozio sia per giustificare adeguatamente la deroga al generale principio di cui all'articolo 2740 c.c., sia per prevenire eventuali contenziosi in merito alla possibile contrapposizione degli interessi che gravitano sul patrimonio del disponente.

In particolare, sarà quanto mai opportuno che il notaio guidi il conferente a sopperire, sempre nel quadro del rispetto delle sue volontà, alle lacune dell'articolo 2645-ter c.c. prevedendo nel regolamento negoziale apposite clausole – eventualmente riferibili a

⁶⁰⁵ Cfr. V. SCADUTO, *Gli interessi meritevoli di tutela: "autonomia privata delle opportunità o "autonomia privata della solidarietà"*, in AA. VV., *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 115 e ss.; G. DE NOVA, *Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 2.

fattispecie di patrimoni destinati già conosciute nel nostro ordinamento⁶⁰⁶ – che disciplinino, a esempio, i diritti e i poteri del gestore, l’eventuale autorizzazione all’alienazione del bene vincolato per far fronte alle esigenze derivanti dalla destinazione, la previsione dell’impiego dell’eventuale corrispettivo ricavato dalla vendita, l’assegnazione delle rendite ai beneficiari, gli obblighi di rendiconto e le regole di sostituzione del gestore stesso, le cause che determinano la cessazione del vincolo.

Completate le formalità dell’atto, ivi compresa la sua trascrizione, sarà reso conoscibile ai terzi ogni dettaglio delle volontà del disponente e proprio consultando i registri immobiliari⁶⁰⁷, sarà possibile individuare l’esatto contenuto del vincolo e il programma negoziale che limita l’aggregabilità del bene da parte dei terzi.

L’esatto ed efficace compimento di tutte le operazioni costitutive del vincolo renderà solo residuale il ruolo, pur insostituibile, del giudice nella valutazione della meritevolezza⁶⁰⁸.

⁶⁰⁶ P. SCALAMOGNA, *Destinazioni e rapporti gestori*, in *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale*, Milano, 2007, p. 119.

⁶⁰⁷ Si ricordi che in ordine alle modalità pratiche con cui deve essere effettuata la trascrizione dell’atto di destinazione, la Circolare Agenzia del Territorio del 7 agosto 2006 n. 5, ha dettato le seguenti istruzioni operative:

“*Quadro C-Soggetti*”: va utilizzata la sola parte “contro”, con l’indicazione degli estremi anagrafici o dei dati identificativi del “conferente”, nonché della quota del diritto reale oggetto dell’atto di destinazione”;

“*Quadro D*”: in questo quadro, oltre agli aspetti contenutistici essenziali dell’atto di destinazione (a mero titolo esemplificativo: durata del vincolo, eventuali regole inerenti all’amministrazione e gestione dei beni oggetto di vincolo, cause e modalità di scioglimento del vincolo medesimo), vanno indicati, analiticamente, i beneficiari degli atti medesimi con i relativi estremi anagrafici, o con tutti i dati identificativi (se trattasi di soggetti impersonali o di enti specificamente determinati), ovvero con i criteri di individuazione (se trattasi di soggetti solo determinabili, riguardando una categoria di persone)”.

⁶⁰⁸ F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 987.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il tema della pianificazione successoria è particolarmente complesso perché intreccia interessi e diritti individuali con principi generali, richiedendo l'adeguamento della legislazione all'evoluzione della società, con particolare riguardo all'istituto familiare. La cultura giuridica contemporanea, infatti, attribuisce crescente importanza alla volontà dell'individuo, guardando talora con diffidenza le limitazioni che a essa derivano dalle interrelazioni personali, anche di natura familiare.

Anche la disciplina della successione ereditaria risente di tale orientamento culturale, tuttavia risulta opportuno non sottovalutare le priorità che il sistema esprime nelle fonti gerarchicamente superiori, sicché il valore costituzionale delle relazioni familiari, rappresenta certamente un importante orizzonte di verifica della libertà dell'individuo, o meglio della persona con riguardo alla gestione dei suoi diritti e interessi anche per il tempo successivo alla propria dipartita. Così non vi è dubbio che i limiti tutt'ora imposti dalla legislazione vigente alla libertà testamentaria risiedano in una sempre attuale valorizzazione dei rapporti familiari, che trova il proprio fondamento nelle scelte della nostra Costituzione che, a sua volta, si è ispirata a una realtà socio economica nella quale la famiglia era, come è tutt'ora, di importanza vitale.

Nondimeno, una cultura giuridica sempre più attenta ai diritti della persona in una prospettiva di – spesso anche troppa esasperata – autodeterminazione, ha favorito un importante ripensamento delle rigidità che tradizionalmente assistono la pianificazione successoria individuale limitandone l'esercizio a tutela di specifiche categorie di soggetti.

Occorre quindi tenere conto, anche nelle prospettive di riforma della materia successoria, che la trasmissione intergenerazionale dei patrimoni è oggi meno avvertita di un tempo proprio in quanto l'avanzare dei principi di autodeterminazione e autoresponsabilità ha ridimensionato le aspettative successorie storicamente fondate sulla semplice appartenenza dinastica.

Da un lato è, quindi, opportuno non perdere di vista la tutela dei legittimari quale strumento di conferma del valore, anche costituzionale, che la famiglia ha nel nostro ordinamento (con radici per la verità universali, se si ha riguardo alla menzione della famiglia nella dichiarazione ONU e in altri documenti internazionali); dall'altro, i nuovi strumenti di pianificazione successoria che rispondono a reali istanze di maggiore libertà gestionale della persona, incoraggiano a sviluppare nuove tecniche di bilanciamento degli interessi in gioco. Si avverte, infatti, la necessità di dare fiducia alla responsabilità individuale, riconoscendola capace di coniugare sia il rispetto dei progetti di vita familiare in prospettiva intergenerazionale sia le nuove frontiere della libertà dell'individuo; queste ultime, d'altra parte, hanno inciso significativamente anche sulla struttura della famiglia, sulle relazioni familiari e, in conclusione, sulla stessa ossatura della società, che sembra confidare sempre meno sulla stabilità dei legami o comunque guardare con maggior favore alla loro precarietà e possibile ricomposizione nell'arco della vita di ogni persona.

Così, la tutela dei legittimari in alcuni frangenti è evidentemente ancora necessaria: si pensi al caso dei figli minori o disabili che ovviamente non possono restare estranei all'ambito degli eredi necessari dei genitori ed è ovviamente molto interessante lo sviluppo degli istituti del *trust* e dei vincoli di destinazione che sembrano particolarmente adeguati a garantire protezione a tali diritti ed esatto adempimento dei correlativi doveri genitoriali.

E' tuttavia forse giunto il momento di valutare se, allorquando i figli siano divenuti adulti e autosufficienti economicamente, debba rivestire una qualche importanza la qualità del legame che ancora li lega ai genitori, consentendo a questi ultimi una maggiore libertà nel destinare una parte anche importante del proprio patrimonio a finalità diverse da quelle di premiare, oltre la vita del genitore, un legame filiale che nel tempo si sia affievolito magari proprio per scelta e responsabilità del figlio.

E' pur vero che esiste l'istituto dell'indegnità a succedere, che già introduce il tema della diseredazione per ipotesi gravi e specifiche ma la prospettiva cui stiamo accennando non riguarda tanto l'eliminazione delle quote di riserva, quanto una più adeguata perequazione di tali quote all'interno dei legami familiari in ragione della percezione di valore che il disponente abbia maturato nel corso della vita con riguardo a ciascuno di essi.

Una eventuale disparità di trattamento tra i figli in violazione delle quote di legittima previste dalla legge potrebbe trovare la sua giustificazione in ciò che è accaduto ai

legami familiari nel corso nella vita del disponente oppure nella conoscenza da parte di quest'ultimo delle diverse potenzialità dei figli che suggeriscano una distribuzione successoria capace di tenere conto delle caratteristiche (punti di forza e fragilità) di ciascuno.

Quanto stiamo osservando trova, in realtà, già applicazione in istituti vigenti nel nostro ordinamento come il patto di famiglia per quanto attiene, a esempio, alla valorizzazione dei soggetti più capaci; con riferimento, invece, alla possibilità che le scelte del disponente risiedano nel degrado oggettivo di una relazione di filiazione si può guardare per analogia all'istituto della perdita dei diritti successori in capo al coniuge infedele (tale qualificato da un accertamento giudiziale) o alla revocazione delle liberalità per ingiuria grave.

Non possiamo nascondere che trattasi, comunque, di argomento molto delicato suscettibile di generare una seria conflittualità tra chiamati all'eredità, sicché ogni prospettiva di riforma deve comunque ricercare soluzioni di mitigazione della rigidità della successione necessaria ancorate a fattispecie oggettivamente individuabili o quanto meno rispondenti a parametri di valutazione socialmente condivisi; si pensi al caso del genitore anziano e/o malato abbandonato dai figli e curato per lungo tempo da persona di sua fiducia, oppure al caso del coniuge sposato poco tempo prima del decesso del disponente che avesse figli da un precedente partner o coniuge. In questi casi particolari, una più ampia libertà testamentaria del disponente troverebbe giustificazione proprio nella storia dei legami familiari mentre una rigida applicazione delle regole della legittima si presenterebbe come limitazione all'autonomia del disponente unanimemente percepita come iniqua⁶⁰⁹.

Eppure, pare chiaro come la posizione del legittimario sia eccessivamente tutelata dall'ordinamento costituendo, come già detto, sovente un pesante ostacolo alla circolazione della ricchezza.

⁶⁰⁹ Per un'interessante riflessione sull'opportunità di conservare le norme sulla successione necessaria – in coerenza con valori costituzionali – ammodernandole per tenere conto del naturale dinamismo della vita familiare, si rinvia a S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?*, in *Riv. not.*, 2007, 4, pp. 815 ss. Sul punto si veda anche Al riguardo G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. Not.*, 2007, 4, pp. 803-813; G. AMADIO, *Le proposte di riforma della successione necessaria*, in *Giur. it.*, 2012, 8-9, pp. 1942-1945; G. BONILINI, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam., Pers. Succ.*, 2007, 7, pp. 581 ss.; G. BONILINI, *La successione del coniuge superstite tra riforma e proposte di novellazione*, in *Fam. dir.*, 2015, pp. 1035 ss.; M. CINQUE, *Sulle sorti della successione necessaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 5, pp. 493 ss.; L. GATT, *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam., Pers. e Succ.*, 2009, 6, 540-557; F. GAZZONI, *Competitività e dannosità della successione necessaria (a proposito dei novellati art. 561 e 563 c.c.)*, in *Giust. Civ.*, 2006, II, pp. 3 ss.

Pertanto, rivedere le norme in tema di successione necessaria, potrebbe consentire di bilanciare più efficacemente la solidarietà familiare e la moderna necessità di agevole flusso dei traffici giuridici⁶¹⁰.

All'uopo, interessante risulta la proposta di riforma – formulata qualche anno fa dal Notariato italiano – che prevede la possibilità di soddisfare il legittimario addirittura con un bene non compreso nell'asse ereditario, così divenendo mero titolare di un diritto di credito: egli, se leso nei suoi diritti o pretermesso, potrebbe agire in riduzione contro i beneficiari delle disposizioni testamentarie e/o donative ai quali sarebbe rimessa la scelta se restituire il bene oggetto del lascito in natura – se ancora posseduto – o pagare il corrispondente valore in denaro stimato al momento dell'apertura della successione.

Il pretermesso, tuttavia, non potrebbe chiedere la restituzione dei beni da eventuali terzi acquirenti in quanto sarebbe definitivamente abrogata tale possibilità.

Nella proposta, oltre alla previsione della rinuncia preventiva all'azione di riduzione mediante atto pubblico con evidente apertura ai patti successori rinunziativi, è presente una rivisitazione dell'elenco dei legittimari che esclude dal novero il coniuge legalmente separato: costui avrà diritto esclusivamente a un assegno determinato dal giudice, comunque soltanto se al momento dell'apertura della successione versi in stato di bisogno e goda di alimenti a carico del defunto.

Pur condividendo la posizione che suggerisce l'abrogazione dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, si ritiene che un'eventuale riforma della successione necessaria debba considerare le particolari posizioni che il singolo legittimario andrebbe ad assumere sulla base di alcuni presupposti: la quota di riserva del coniuge andrebbe intesa come “la logica prosecuzione degli obblighi di assistenza reciproca e contribuzione che dal rapporto derivano”, mentre, con riferimento ai figli, la loro legittima andrebbe correlata all'obbligo di mantenimento⁶¹¹.

In particolare, sarebbe auspicabile che la quota di riserva a favore del coniuge fosse quanto meno rapportata alla durata del matrimonio così da evitare rapporti di coniugio costituiti in *limine vitae* per ottenere diritti successori.

Con riferimento ai figli, invece, parrebbe utile che agli stessi fosse riconosciuto un diritto non necessariamente consistente in una quota di patrimonio, ma correlato agli

⁶¹⁰ F. MAGLIULO, *I poteri del testatore nella composizione della legittima*, in AA. VV., *Tradizioni e modernità nel diritto ereditario nella prassi notarile*, Milano, 2017, pp. 82 ss.

⁶¹¹ Così S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?*, cit., pp. 815 ss.

effettivi bisogni in coerenza con l'obbligo di alimenti e in considerazione del grado di rispettiva autosufficienza economica.

In ogni caso, riteniamo che il fulcro dell'eventuale riforma della successione necessaria debba consistere in una maggiore garanzia dei traffici giuridici, obiettivo più agevolmente perseguibile attraverso l'abrogazione dell'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, che potrebbe essere sostituita dal riconoscimento di un diritto di credito come previsto dalla menzionata proposta del notariato.

La tutela dei legittimari resta comunque un tema particolarmente delicato perché ha profonde radici antropologiche prima che giuridiche; per tale ragione ci sia consentito citare un'efficace riflessione⁶¹² che, muovendo da una parabola evangelica – icasticamente rappresentata in un quadro di Rembrandt – illustra in poche righe l'attuazione del principio di eguaglianza proprio attraverso la diversità di trattamento di situazione differenti, riconoscendo al padre di famiglia la libertà di disporre del proprio patrimonio in ragione dei diversi atteggiamenti che i figli hanno mostrato nei confronti dei beni paterni: il figlio maggiore rimasto presso il padre gli ha sempre riservato rispetto e obbedienza attendendo la di lui morte per ereditare “eppure il padre ama di più il figliol prodigo; non perché è tornato, ma perché se ne è andato senza fare calcoli”⁶¹³.

* * *

In un quadro di corretta pianificazione successoria, l'utilizzo del *trust* e dell'atto di cui all'articolo 2645-ter c.c. – mediante negozio *mortis causa* o *inter vivos* – consente di raggiungere innumerevoli scopi nell'interesse dei beneficiari.

Attraverso tali istituti, infatti, è offerta al privato la facoltà di imprimere un vincolo su beni determinati, ossia di creare una proprietà destinata così alterando il nucleo essenziale del diritto reale per eccellenza che diverrà, in questa prospettiva, “atipico”⁶¹⁴, con un contenuto da ricavarsi dal programma negoziale – o interno allo

⁶¹² M. V. DE GIORGI, *Patti successori, compatibilità della legge straniera con l'ordine pubblico e tutela dei legittimari*, cit., p. 419.

⁶¹³ M. V. DE GIORGI, *op. ult. cit.*, p. 419.

⁶¹⁴ Cfr. E. MORANDI, *Gli atti di destinazione nell'esperienza degli Stati Uniti d'America*, in AA. VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 44; A. BENNI DE SENA, *Atti di destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. e interessi familiari meritevoli di tutela*, in *Fam. e dir.*, 2015, pp. 902 ss.

strumento in caso di *trust* – scelto in concreto e trasfuso nell’atto istitutivo o di destinazione.

I due istituti segregativi, i cui contenuti possono essere molteplici – per il *trust* anche quanto all’oggetto che può riguardare tutti i tipi di beni – ben potranno rispondere a qualunque esigenza del disponente/conferente purché lo scopo perseguito, tanto nel *trust* che nell’atto di destinazione, si riferisca in concreto a un interesse meritevole di tutela. In entrambi i casi, i beni faranno parte di un patrimonio destinato comportando dunque una separazione patrimoniale tra i beni personali del *trustee* o del proprietario e quelli conferiti in *trust* o sottoposti a vincolo.

Peraltro, come già osservato, si ritiene che *trust* e atto di destinazione siano due facce di una stessa medaglia in quanto produttivi dei medesimi effetti di destinazione patrimoniale, tanto da indurre parte della dottrina ad affermare che l’articolo 2645-*ter* c.c. costituisca una nuova fattispecie per così dire di “*trust* all’italiana”.

In ogni caso, almeno per quanto concerne l’atto di cui all’articolo 2645-*ter* c.c., anche sussistendo debiti, il notaio rogante dovrà indagare anche con riguardo alla situazione patrimoniale del conferente ben potendosi ravvisare la prevalenza degli interessi sottesi all’atto rispetto a quelli di eventuali creditori del disponente interessati al mantenimento della generica garanzia di cui all’articolo 2740 c.c.⁶¹⁵.

D’altra parte, la ricerca di soluzioni per aggirare tale garanzia generale è consuetudine risalente nell’ordinamento: si pensi alla ricorrente costituzione di società di capitali che consentono ai soci di non dover incorrere in responsabilità patrimoniali personali rispetto alle azioni perseguite attraverso la società, o ancora, in ambito familiare, si pensi all’istituto del fondo patrimoniale.

Il *trust* e l’atto di destinazione, perseguono appunto scopi analoghi a quelli sopra menzionati, consentendo al privato, anche attraverso il negozio di ultima volontà, di mettere in salvo i beni dall’aggressione – successiva ed eventuale – dai creditori i quali ben potranno, in ogni caso, rivalersi su altri cespiti rimasti al di fuori dei patrimoni destinati.

In realtà, la propensione a salvaguardare beni mediante la loro segregazione patrimoniale è sempre più avvertita dal privato in molteplici campi: si pensi ai fondi comuni di investimento⁶¹⁶, alle imprese di investimento o, ancora, alle società

⁶¹⁵ G. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645-ter c.c. e trust italiano*, cit., pp. 201 ss..

⁶¹⁶ Cfr. articolo 36 comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che dispone: “Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a

fiduciarie⁶¹⁷, alla cartolarizzazione dei crediti⁶¹⁸, ai patrimoni destinati a uno specifico affare di cui all'articolo 2447-bis c.c., nonché ai fondi speciali per la previdenza e l'assistenza di cui all'art. 2117 c.c.

Ebbene, *trust* e atto di destinazione costituiscono certamente l'ultima frontiera della separazione patrimoniale, la più nuova ma anche la più atipica, motivo per il quale, sovente, non sono visti con favore dalla giurisprudenza, sebbene l'ordinamento offra ai creditori alcuni rimedi per vedere soddisfatte le proprie ragioni contro eventuali intenti fraudolenti del disponente⁶¹⁹: negli anni il principale strumento utilizzato per rendere inopponibili ai creditori gli atti di conferimento nei *trust* è consistito nell'*actio pauliana* di cui all'articolo 2901 c.c.⁶²⁰; al suo fianco, una legge del 2015⁶²¹ ha introdotto un nuovo rimedio all'articolo 2929 bis c.c. che consente al creditore pregiudicato da un atto del debitore, compiuto successivamente al sorgere del credito, di procedere a esecuzione forzata anche prima di aver ottenuto sentenza dichiarativa o di inefficacia se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato registrato⁶²².

Ciononostante, chiunque, malgrado i propri debiti, può ritenersi libero di amministrare il patrimonio e di pianificare discrezionalmente la destinazione dei beni

tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”.

⁶¹⁷ Cfr. articolo 19 comma 1 del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 “Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla impresa d'investimento, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario e nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi”.

⁶¹⁸ Disciplinata dalla Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“*Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*”), G.U. Serie Generale n. 111 del 14 maggio 1999 che all'art. 3, comma 2, dispone espressamente che: “*I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi*”.

⁶¹⁹ Secondo quanto affermato da Trib. Reggio Emilia, 11 marzo 2015, in *Trusts*, 2015, p. 272, la nozione civilistica di frode prescinde da connotazioni penalistiche (sul punto G. FANTICINI, *Relazione generale sullo sviluppo della giurisprudenza civile italiana (seconda parte)*, in *Trusts*, 2015, 6, p. 554).

⁶²⁰ A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., 415, la definisce come il rimedio più sicuro contro l'uso frodatario dei *trust*.

⁶²¹ Si tratta della L. 6 ottobre 2015, n. 132.

⁶²² Si rinvia all'analisi di G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 bis c.c. Dalla Pauliana alla Renziana?*, Torino, 2015.

alla propria dipartita: spetta, infatti, al creditore, se ritenuto opportuno, promuovere le azioni che meglio riterrà nei confronti degli eredi o beneficiari delle destinazioni patrimoniali poste in essere dal disponente/conferente.

* * *

Quanto poc'anzi affermato consente di compiere un'ulteriore riflessione con riferimento a eventuali prospettive “*de iure condendo*”.

L'auspicio è quello di offrire la possibilità ai privati, nella gestione dei propri interessi, di creare più liberamente patrimoni destinati per scopi specifici e così di vedere presto approvata una legge speciale sul contratto di fiducia che consenta di superare i pregiudizi che attualmente bloccano l'utilizzo dei negozi destinatori.

Sono dunque maturi i tempi per concludere il processo di accoglimento dell'istituto nel nostro ordinamento mediante l'introduzione di una legge di diritto sostanziale che ne disciplini l'utilizzo in linea con le crescenti esigenze di pianificazione successoria con precipuo riferimento alla soddisfazione dei bisogni dei familiari più fragili.

La prassi ha, infatti, insegnato che il rinvio a un ordinamento straniero – tutt'ora necessario al fine di indicare la legge regolatrice del *trust* – può comportare problemi traducibili in seri contenziosi, che sarebbero evitabili “solo ponendo a disposizione dell'autonomia negoziale uno schema tipizzato dal legislatore nazionale”⁶²³.

L'esigenza di introdurre una disciplina omogenea del negozio fiduciario é stata definita di recente come “improrogabile”⁶²⁴; i progetti non sono mancati: ci riferiamo alla proposta n. 4554/2011 dell'onorevole Cambursano e al disegno di L. n. 1826/2015, presentato dai senatori Cuomo, Lumia, Giacobbe e Saggese, che sono il frutto di quanto emerso dagli studi del Notariato confluiti in un volume⁶²⁵ nel quale é stato presentato un progetto di testo normativo⁶²⁶ denominato “inserimento di un

⁶²³ Così G. CELESTE, *Progetto di legge sul contratto fiduciario. Presentazione*, in M. BIANCA - A. DE DONATO (cur.), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, Milano, 2013, *passim*.

⁶²⁴ G. IACCARINO, *L'opportunità di un contratto di fiducia tipico*, in *Notariato*, 2014, 1, pp. 35 ss.

⁶²⁵ M. BIANCA - A. DE DONATO (cur.), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, Milano, 2013.

⁶²⁶ Si rinvia alla presentazione del progetto di legge di G. CELESTE, *Progetto di legge sul contratto fiduciario. Presentazione*, cit.

nuovo capo IX bis del titolo III del libro IV del codice civile, recante disposizioni in materia di contratto di fiducia”, ossia l’equivalente italiano del *trust* anglosassone⁶²⁷.

La proposta non è poi stata esaminata dalla Commissione competente; nel 2019 il Governo ha elaborato un disegno di legge recante deleghe specifiche tra le quali proprio quella di introdurre una disciplina normativa del *trust*, che tuttavia non è poi stato approvato per la conclusione dell’esecutivo in questione.

I vantaggi di una eventuale innovazione legislativa nel senso indicato, si registerebbero in molti campi, a partire dalla posizione concorrenziale in cui si porrebbe l’ordinamento italiano rispetto agli altri Paesi che hanno già introdotto discipline specifiche in materie analoghe⁶²⁸.

E’ peraltro auspicabile che il legislatore italiano prenda spunto dalla scelta di altro Paese di *Civil law*⁶²⁹ adottando una completa disciplina dell’istituto in questione, anziché continuare a dare atto della sua esistenza, inserendolo nei testi normativi e porgendolo agli utenti come istituto utile per la realizzazione di fini particolarmente meritevoli di tutela, che tuttavia deve sempre trovare la sua disciplina in una legge straniera.

* * *

Con riferimento all’atto di destinazione, invece, pare utile ribadire come l’articolo 2645-*ter* c.c. sia particolarmente lacunoso: il legislatore, infatti, avendo introdotto solo un frammento di disciplina⁶³⁰, ha demandato all’interprete l’arduo compito di colmare le sue carenze.

Benché, come visto, gli studi al riguardo non siano mancati, a più di quindici anni dall’entrata in vigore della norma restano insoluti alcuni punti sussistendo posizioni divergenti su aspetti peculiari del negozio.

⁶²⁷ Questo è il nome che gli attribuisce il Senatore Cuomo il giorno di presentazione del disegno di legge in Senato.

⁶²⁸ Per una disamina puntuale dei vantaggi, si rinvia a G. IACCARINO, *L’opportunità di un contratto di fiducia tipico*, cit., p. 43.

⁶²⁹ Il riferimento ovviamente è alla Repubblica di San Marino la quale con la L. 10 marzo 2010, n. 42, ha introdotto una disciplina di diritto uniforme del *trust*. Per una puntuale analisi del testo normativo sammarinese, si rinvia ad A. VICARI, *Le legge sul trust della repubblica di San Marino: uguale a nessuna*, in *Identità sammarinese*, 2010, 10, pp. 157 ss.

⁶³⁰ M. LUPOI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, cit., pp. 467.

Per tali ragioni, sarebbe auspicabile che il legislatore non restasse sordo di fronte alle istanze che gli giungono da più parti, dirette a chiedere a gran voce un intervento – quantomeno di *maquillage* – dell’istituto in commento.

Si ritiene, dunque, opportuna l’adozione di una novella che metta mano all’istituto chiarendone alcuni aspetti.

In primo luogo, parrebbe doverosa una precisazione interpretativa circa la nozione di “atti di destinazione” anche al fine di sgomberare una volta per tutte il campo dalle opinioni che considerano il vincolo non apponibile attraverso il negozio di ultima volontà: all’uopo sarebbe sufficiente inserire dopo la locuzione “atti in forma pubblica” di cui all’articolo 2645-ter c.c. la precisazione “*unilaterali o bilaterali, e anche di ultima volontà*”, in modo da evidenziare che la destinazione si possa realizzare con qualsivoglia schema negoziale.

Per quanto concerne la veste del negozio di destinazione, occorrerebbe, invece, a nostro avviso, che il legislatore precisasse che la forma è richiesta “*a pena di nullità*”.

Quanto all’oggetto del negozio di destinazione, parrebbe vantaggioso includere, a fianco degli immobili e dei mobili registrati anche i titoli di credito: si prenda il caso di un imprenditore che desideri apporre il vincolo su partecipazioni societarie e destinare gli eventuali utili – e dunque i relativi frutti e le rendite – per fini meritevoli di tutela.

Infine, pare opportuna una riflessione sull’opportunità di distinguere la meritevolezza di tutela richiesta per la costituzione dei vincoli di destinazione rispetto all’analogo giudizio di valore imposto per i negozi contrattuali.

Per ridurre a un’unica sintetica conclusione l’enunciazione delle problematiche che l’evoluzione legislativa potrebbe risolvere riguardo all’istituto di cui sopra, pare lecito auspicare una tecnica legislativa più accurata e sistematica che, attraverso la chiarezza del linguaggio, riduca al minimo i contrasti interpretativi e soprattutto i disagi applicativi in una materia nella quale occorre continuamente conciliare, comporre e scomporre interessi distinti e spesso tra loro contrapposti.

BIBLIOGRAFIA

A

AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

AA. VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017.

AA.VV., *Dal diritto di abitazione ai diritti di abitazione*, *Studio del Consiglio Nazionale del Notariato* 6/2015.

ALBANESE A., *Della Collazione. Del pagamento dei debiti*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2009.

ALBANESE A., *Sostituzioni, rappresentazione e accrescimento. I meccanismi successori tra autonomia privata e delazione legale*, Padova, 2007.

ALCARO F., *Le donazioni indirette*, in *Vita not.*, 2001, pp. 1059 ss.

ALLARA M., *Il testamento*, Padova, 1934.

ALLARA M., *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957.

ANGELONI F., *Nuove cautele per rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa nel terzo millennio*, in *Contratto e impresa*, 2007, 4-5, pp. 933 ss.

ALESSANDRINI CALISTI A., *L'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006*, in *Notariato*, 2006, 5, pp. 539 ss.

AMADIO G., *Attribuzioni liberali e "riqualificazione della causa"*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 3, pp. 497 ss.

AMADIO G., *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 2009, I, pp. 819 ss.

AMADIO G., *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile, cit.*, in *Liberalità non donative e attività notarile*. Milano, 2008, pp. 8 ss.

AMADIO G., *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, 4, pp. 803 ss.

AMADIO G., *Le proposte di riforma della successione necessaria*, in *Giur. it.*, 2012, 8-9, pp. 1942 ss.

AMAGLIANI R., *L'unicità dello stato giuridico di figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, pp. 554 ss.

ANDRINI M. C., *Le situazioni affidanti e la c.d. "legge dopo di noi" (L. n. 112/2016) parte prima: Il trust e l'articolo 2645 ter c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 3, pp. 623 ss.

ARCONZO G., *La L. n. 112 del 2016: I diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*, in *Corriere Giuridico*, 2017, 4, pp. 515 ss.

AZARA A., *La disposizione testamentaria di destinazione in Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2014, I, pp. 83 ss.

AZZARITI F., *Successione dei legittimari e successione dei legittimi*, in *Giur. sistematica*, Torino, 1972, pp. 155 ss.

AZZARITI F. S. – MARTINEZ G. – AZZARITI G., *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979.

AZZARITI G., *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990.

AZZARITI G., v. *Successione (diritto civile): successione testamentaria*, in *Noviss. Dig. It.*, XVIII, Torino, 1977, pp. 805 ss.

AZZARRI F., *I negozi di destinazione patrimoniale in favore dei soggetti deboli: considerazioni in margine alla l. 22.6.2016, n. 112*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 1, pp. 120 ss.

B

BALBI G., *La donazione*, in G. GROSSO – F. SANTORO PASSARELLI (dir.), *Trattato di diritto civile*, 1964, pp. 87 ss.

BALLARINI G. – SIRENA P., *Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 535 ss.

BARALIS G., *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 145 ss.

BARALIS G., *Riflessioni sull'atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell'articolo 563 c.c.* in *Riv. Not.*, 2006, pp. 291 ss.

BARBA A., *La responsabilità del trustee*, in D. ZANCHI (cur.), *Il Trustee nella gestione dei patrimoni*, pp. 41 ss.

BARBA V., *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in AA. VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017.

BARBA V., *Disposizione testamentaria di destinazione*, in *Foro Naponetano*, 2016, 2, pp. 325 ss.

BARBA V., *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e*

funzioni, in *Quaderni di Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2015.

BARBA V., *Il contenuto atipico del testamento*, Studio CNN 114-2020/C, *passim*.

BARBA V., *La nozione di disposizione testamentaria*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2013, pp. 963 ss.

BARBARO S.T., *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, Napoli, 2019.

BARBIERA L., *Responsabilità patrimoniale*, in P. SCHLESINGER, *Commentario al codice civile*, Milano, 1991.

BARTOLI S., *La natura dell'attribuzione mortis causa al trustee di un trust testamentario*, in *Trusts*, 2004, pp. 178 ss.

BARTOLI S., *Il trust*, Milano, 2001.

BARTOLI S., *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011.

BARTOLI S., *Trust interno e liberalità non donativa*, in *Liberalità non donative e attività notarile*, Milano, 2008.

BARTOLI S. – MURITANO D., *Le clausole dei trust interni*, Milano, 2008.

BARTOLI S. – MURITANO D. – ROMANO C., *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, in P. CENDON (cur.), *Trattati*, Milano, 2014.

BELFIORE A., *Interpretazione e dogmatica nella teoria dei diritti reali*, Milano, 1979.

BELLINIA M., *Destinazione non traslativa e meritevolezza dell'interesse familiare: nota a Trib. Reggio Emilia, ord. 12 maggio 2014*, in *Riv. not.*, 2014, pp. 1266 ss.

BENATTI F., *Le forme della proprietà*, Milano, 2010.

BENNI DE SENA A., *Atti di destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. e interessi familiari meritevoli di tutela*, in *Fam. e dir.*, 2015, pp. 902 ss.

BERGAMO E., *L'oggetto del diritto di abitazione riservato al coniuge superstite*, in *Giur. it.*, 1998, p. 1794.

BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, in F. VASSALLI (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1960.

BIANCA M., *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in G. VETTORI (cur.) *Atti di destinazione e trust (art. 2645 ter del codice civile)*, 2008, pp. 13 ss.

BIANCA C. M., *Dove va il diritto di famiglia?*, in *Famiglia*, 2001, pp. 10 ss.

BIANCA M., *Destinazione patrimoniale e impresa: oggetto e contenuto dell'atto di destinazione*, in *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale*, cit., pp. 106 e ss.

- BIANCA M, *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione, a La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, pp. 29 ss.
- BIANCA M - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE (cur.), *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2006.
- BIANCA M, v. *Vincoli di destinazione del patrimonio*, in *Enc. giur*, Roma, 2007.
- BIANCA M., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996.
- BIANCA C. M, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1993.
- BIANCA M, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. Not.*, 2006, 5, p. 1175 ss.
- BIANCA C. M., *La riforma del diritto della filiazione*, in *Nuove leggi civ. comm*, 2013, pp. 437 ss.
- BIANCA M, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova 1996.
- BIANCA M., *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, pp. 509 ss..
- BIANCA M, *Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di una decisione del Giudice tavolare di Trieste*”, in *Giust. Civ.*, 2006, II, pp. 187 ss.
- BIANCA M, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. Not.*, 2006, 5, p. 1175 ss.
- BIGLIAZZI GERI L., *Il testamento, I, Profilo negoziale dell'atto. Appunti dalle lezioni*, Milano, 1976.
- BIONDI B., *Diritto ereditario romano*, Milano, 1954.
- BIONDI B., *Le donazioni*, in F. VASSALLI (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, IV, Torino, 1961.
- BOERO P., *La pubblicazione*, in R. CALVO – G. PERLINGIERI (cur.), *Diritto delle successioni e donazioni*, Napoli, 2015, tomo II, pp. 892 ss.
- BONILINI G., *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. Not.*, 2000, pp. 789 ss.
- BONILINI G., *Autonomia testamentaria e legato. I legati cosiddetti atipici*, Milano, 1990.
- BONILINI G., *Autonomia testamentaria, fondamenti costituzionali e bilanciamento di principi*, in *Aa. V.v, Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017.
- BONILINI G., v. *Esecutore testamentario*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Civ. IV*, Torino 1989, *passim*.

BONILINI G., *Il negozio testamentario*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, 2009, pp. 3 ss.

BONILINI G., *Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, Parte II, pp. 223 ss.

BONILINI G., *Le donazioni*, in M. BESSONE (cur.) *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2004, p. 312.

BONILINI G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2010.

BONILINI G., *Nozioni di diritto di famiglia*, Torino, 2005.

BONILINI G. – BASINI G. F., *I legati*, in P. PERLINGIERI (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2003, pp. 11 ss.

BONILINI G., v. *Testamento*, in *Dig. Disc. priv. sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, pp. 338 ss.

BONILINI G., *Il negozio testamentario*, in G. Bonilini (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, 2009.

BONILINI G., *Il testamento. Lineamenti*, Padova, 1995 pp. 1 ss.

BONILINI G., *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam., Pers. Succ.*, 2007, 7, pp. 581 ss.

BONILINI G., *La successione del coniuge superstite tra riforma e proposte di novellazione*, in *Fam. dir.*, 2015, pp. 1035 ss.

BONILINI G., (dir.), *Trattato diritto delle successioni. e donazioni, vol. II, La successione testamentaria*, Milano, 2009.

BOZZI A., *Rinuncia (diritto pubblico e privato)*, in *Noviss. Dig., it.*, XV, Torino, 1968.

BRANCA G., *Dei testamenti ordinari*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (cur.), *Comm. cod. civ.*, Bologna – Roma, 1986 pp. 1 ss.

BRECCIA U., *Causa*, in M. BESSONE (dir.), *Trattato di diritto privato, XIII, Il contratto in generale*”, Torino 1999.

BUSANI A., *L'atto di opposizione alla donazione (art. 563, comma 4, codice civile)*, Studio CNN, n. 5809/C.

BUSANI A., *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione*, Padova, 2020, p. 14.

C

CACCAVALE C., *Contratto e successioni*, in V. ROPPO (dir.), *Trattato contratto*, Milano, 2006, pp. 452 ss.

CACCAVALE C. – R. LENZI, *Dovere di consiglio e responsabilità notarile*, Studio

- CNN, 2021.
- CALLEGARI M., *Art. 1854*, in E. GABRIELLI (dir.), *Commentario del codice civile*, Torino, 2010, pp. 900 ss.
- CALICE E., *La revocazione per ingratitudine*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, 2009, Milano, pp. 1231 ss.
- CALVO R., *Il trust testamentario*, in R. CALVO – G. PERLINGIERI, (cur.), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2015, pp. 71 ss.
- CALVO R., *Recensione a F. SANGERMANO, Presupposizione e causa nel negozio testamentario*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2013, p. 624.
- CALVO R., *Trust e vincoli di destinazione: "conferire" vuol dire trasferire?*; in *Trust*, 2013, 57 ss.; in *Contratti*, 2012, pp. 827 ss.
- CALVO R., *Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani* in *Fam. e dir.*, 2013, pp. 783 ss.
- CALVO R. - PERLINGIERI G. (cur.), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, Napoli, 2015.
- CALZARETTI F. (cur.), *La nascita della costituzione*, in www.nascitacostituzione.it.
- CAMPANI T. - CRIVELLARI F. - GENGHINI L., *I diritti reali*, Padova, 2011.
- CANDIAN A., *Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale (Alle origini dell'art. 2740 codice civile)*, in *Scintillae iuri. Studi in memoria di Gino Gorla*, Milano, 1994, pp. 1805 ss.
- CANTELMO E., *I legittimari*, Padova, 1991.
- IEVA M., *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996.
- CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, Milano, 2015.
- CARBONE S.M., *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja*, in *Trusts*, 2000, pp. 145 ss.
- CARBONE S.M., *Trust interno e legge straniera*, in *Trusts*, 2003, 3, pp. 333 ss.
- CARBONE V., *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. dir.*, 2013, pp. 226 ss.
- CARIOTA FERRARA L., *La difesa della quota riservata al legittimario*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, I, pp. 4 ss.
- CARIOTA FERRARA L., *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Napoli, 1980.

CARNELUTTI F., *Distruzione o destinazione alla distruzione della scheda del testamento olografo*, in *Foro it.*, 1937, IV, c. 97.

CARNEVALI U., *Collazione*, in *Noviss. Dig. Civ.*, II, Torino, 1988.

CARNEVALI U., *Le donazioni*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1997.

CARRABBA A.A., *Testamento e destinazione patrimoniale (una "lettura" per incrementare l'utilizzazione degli atti di cui all'articolo 2645 ter c.c.)*, in *Giust. civ.*, 2015.

CARRABBA A. A., *Donazioni*, in P. PERLINGIERI (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2009.

CARRABBA A.A., *Le donazioni*, in R. CALVO – P. PERLINGIERI (cur.), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, Tomo III, Napoli, 2015.

CARRABBA A.A., *Testamento e destinazione patrimoniale (l'art. 2645-ter c.c. e il momento negoziale)*, in *Riv. Not.*, 2014, I, pp. 1124 ss.

CARRABBA A.A., *Pianificazione successoria, disposizioni testamentarie e destinazioni*, in AA.VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017.

CARRABBA A.A., *Le Donazioni "mortis causa"*, in *Riv. Not.*, 2006, 6, pp. 1449 ss.

CARUSI D., *La filiazione fuori dal matrimonio nel diritto italiano (1865-2013)*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, pp. 369 ss.

CARUSI D., *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, in P. PERLINGIERI, (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2004.

CARUSI D., *Le ragioni della legge. Eguaglianza, valutatività della giurisdizione, ingiustificabile anatema dell'eccezione*, in D. CARUSI, *L'ordine naturale delle cose*, Torino, 2011, pp. 339 ss.

CASTRONOVO C., *Il trust e "sostiene Lupoi"*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 1998, pp. 441 ss.

CASTRONOVO C., *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita Not.*, 1998, pp. 448 ss.

CASU G., *Funzione di ricevimento. Competenza*, in A. TONDO, G. CASU, A. RUOTOLO, *Il documento*, in P. PERLINGIERI (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, vol. IX/9, Napoli, 2013, pp. 19 ss.

CASULLI F., v. *Donazione*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1964, pp. 988 ss.

CASULLI V. R., *Successioni (dir. civ.); successione necessaria* in *Noviss. Dig. It.*,

- XVIII, Torino, 1971, pp. 787 ss.
- CATAUDELLA, *Successioni e donazioni. La donazione*, in M. BESSONE (dir.), *Trattato di diritto privato*, V, Torino, 2005.
- CAVALLI G., v. *Conto corrente. II. Conto corrente bancario*, in *Enc. Giur., Treccani*, VIII, 1988, 1, *passim*.
- CECERE C., *Patto successorio*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, II, Torino 2004, pp. 1101 ss.
- CELLI F., *La donazione di cosa altrui*, in *Riv. not.*, 2017, 3, pp. 451 ss.
- CENNI M. L., *Il fondo patrimoniale*, in *Regime patrimoniale della famiglia*, III, Milano 2002, pp. 574 ss.
- CEOLIN M., *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Padova, 2010.
- CEOLIN M., *Il punto sull'art. 2645-ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2011, pp. 362 ss.
- CHECCHINI, v. *Liberalità (atti di)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990.
- CHESHERE C., *Il concetto del trust secondo la Common Law inglese*, tradotto in italiano da C. GRASSETTI, Torino, 1933.
- CICCARIELLO R., *Il diritto di abitazione del coniuge superstite*, in *Notariato*, 2001, pp. 357 ss.
- CICERO C., *Donazioni indirette e donazioni tipiche ad esecuzione indiretta: il problema della forma*, in *Giur. It.*, 2018, 1, pp. 307 ss.
- CICERO C., *Filiazione (riforma della)*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, Torino, 2016.
- CICERO C., *Legittimari (tutele dei)*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, Torino, 2018, *passim*.
- CICERO C., *Il divieto del patto successorio nel codice civile italiano e le sue motivazioni*, in *Riv. not.*, 2018, 4, pp. 699 ss.
- CICERO C., *Riflessioni su trust e categorie civilistiche*, in *Giur. Comm.*, 6, 2010, pp. 899 ss.
- CICU A., *Il testamento*, Milano, 1969.
- CICU A., *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1947.
- CILLEPI A., *Testamento olografo redatto in più originali e distruzione di uno solo di essi*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, pp. 515 ss.
- CINQUE M., *L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645 ter c.c.: qualche riflessione a margine di una prima (non) applicazione giurisprudenziale* in *Notariato*, 2006, pp. 539 ss.
- CINQUE M., *L'atto di destinazione per i bisogni della famiglia di fatto: ancora sulla*

meritevolezza degli interessi ex art. 2645-ter cod. civ., in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008.

CINQUE M., *Sulle sorti della successione necessaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 5, pp. 493 ss..

CONTALDI L., *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001.

CONTE G., *Art. 143, 1° e 2° comma*, in G. FERRANDO (cur.), *Matrimonio*, in *Comm. Scaloja – Branca – Galgano*, Bologna, 2017, pp. 695 ss.

COPPO L., *Donazioni e liberalità non donative*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 4, 2019 pp. 1385 ss.

COPPOLA C., *Della revocazione della donazione*, in *Comm. Gabrielli*, Torino, 2010.

COPPOLA C., *I diritti d'abitazione e d'uso spettanti ex lege*, in *La successione legittima*, in G. BONILINI (dir.), *Tratt. dir. succ. e don.*, 3, Milano, 2009, pp. 106 ss.

COPPOLA C., *L'ingratitudine nel diritto privato*, Padova, 2012.

COSTANZA M., *Vincoli di destinazione e durata dei diritti reali*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 2016.

CRISCUOLI G., v. *Testamento*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXXI, Roma, 1994.

CUFFARO V., *Il testamento in generale: caratteri e contenuto*, in P. RESCIGNO (cur.), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994, pp. 794 ss.

D

D'ALESSANDRO A., *Obbligazioni e responsabilità del guardiano di un trust interno*, in *Trust*, 2010, 3, pp. 333 ss.

D'AGOSTINO S., *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2009, pp. 1537 ss.

D'AMBROSIO A., *L'illegittimità costituzionale dell'art. 536 c.c. laddove non prevede tra i legittimari dei fratelli e delle sorelle del de cuius*, in *Arch. Civ.*, 2001, pp. 413 ss.

D'AMICO G., *La rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente del bene di provenienza donativa*, in *Riv. Not.*, 6, 2011, pp. 1292 ss.

D'AURIA M., *Sulle destinazioni testamentarie perpetue: profili problematici* in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2017, 11, pp. 1508 ss.

D'AURIA M. – RIZZUTI M., *La responsabilità civile dell'avvocato e del notaio*, in *Giur. it.*, 2014, 1, pp. 184 ss.

DE DONATO A., *Destinazione negoziale e crisi coniugale*, in AA. VV., *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale*, Milano, 2010, pp. 86 ss.

DE DONATO A., *Il trust nel sistema successorio*, in *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2002, pp. 95 ss.

DE DONATO A. *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, in *Vita not.*, 2007, pp. 343 ss.

DE DONATO A., *L'interpretazione dell'art. 2645 ter. Prime riflessioni della dottrina e della giurisprudenza*, in AA. VV., *Dal Trust all'atto di destinazione patrimoniale: il lungo cammino di un'idea*", Milano, 2007.

DE GIORGI M. V., *Patti successori, compatibilità della legge straniera con l'ordine pubblico e tutela dei legittimari*, in AA. VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, pp. 417 ss.

DEIANA G., *Distruzione del testamento olografo*, in *Foro it.*, 1935, I, c. 1926.

DEL BENE F. M., *Acquisti mortis causa, trascrizione, apparenza*, Milano, 2000.

DEL GIUDICE A., *La filiazione prima e dopo la riforma*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, pp. 337 ss.

DELLE MONACHE S., *Abolizione della successione necessaria?*, in *Riv. Not.*, 2007, 4, pp. 815 ss.

DELLE MONACHE S., *La libertà di disporre mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 466 ss.

DE NOVA G., *Esegesi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in AA.VV., *Atti notarili di destinazione di beni*, Milano, 2006.

DE NOVA G., *Il contratto alieno*, Torino, 2010.

DE NOVA G., *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *Trust*, 2000, 2, pp. 169 ss.

DE ROSA G., *Atti di destinazione e successione del disponente*, in AA.VV., *Atti notarili di destinazione dei beni: art. 2645-ter c.c.*, Milano, 2006.

DI CIOMMO F., *La convenzione dell'Aja del 1°luglio 1985 e il c.d. trust interno*, in *Temi Romana*, 1999, pp. 787 ss.

DI CIOMMO, *Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno*, in *Trusts*, 2003, 2, pp. 178 ss.

DI LANDRO A.C., *Trust e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, Napoli, 2010.

- DI LANDRO, A. C. *Trusts per disabili. Prospettive applicative*, in *Dir. fam.*, 2003, pp. 123 ss. ^[1] _[SEP]
- DI MAJO A., *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in M. Bianca (cur.), *La trascrizione dell'atto di destinazione*, Milano, 2007, pp. 118 ss.
- DI MAJO A., *La metamorfosi della causa del contratto*, in *Giur. it.*, 2015, 5, pp. 1064 ss.
- DI MAJO A., *Responsabilità e patrimonio*, Torino, 2005.
- DI MAURO N., *Profili generali del testamento*, Napoli, 2018.
- DI PROFIO M. C., *Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Giur. mer.*, 2007, pp. 3183 ss.
- DI RAIMO R., *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, pp. 946 e ss.
- DI RAIMO R., *L'atto di destinazione dell'art. 2645-ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, Milano, 2008.
- DI SABATO F., *Sui patrimoni destinati*, in C. MONTAGNANI (cur.), *Profili patrimoniali e finanziari della riforma*, Milano, 2004, pp. 51 ss.
- DORIA G., *Il patrimonio finalizzato*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 4, pp. 485 ss.
- DOGLIOTTI M., *La condizione dei disabili e la legge sul "dopo di noi"*, in *Fam. dir.*, 2018, 4, p. 425.
- DOGLIOTTI M., *La nuova filiazione fuori dal matrimonio: molti luci e qualche ombra*, in *Fam. dir.*, 2014, pp. 480 ss.

E

- ERRANI G., *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione di beni conferiti*, in *Cont. Imp.*, 2020, 2, pp. 946 ss.

F

- FALZEA A., *Introduzione e considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo*, Milano, 2003, pp. 27 ss.
- FALZEA A., *Riflessioni preliminari*, in M. BIANCA (cur.), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter c.c. del codice civile*, Milano, 2007, pp. 3 ss.
- FANTICINI G., *Relazione generale sullo sviluppo della giurisprudenza civile italiana*

- (seconda parte), in *Trusts*, 2015, 6, pp. 554 ss.
- FEDERICO A., *Tecniche di tutela degli interessi nella circolazione delle provenienze donative: la fideiussione del donante e del legittimario*, in *Dir. fam. pers.*, 2, 2012, pp. 852 ss.
- FERRANDO G., *La nuove legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. Giur.*, 2013, pp. 526 ss.
- FERRARA F. sr., *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, pp. 665 ss.
- FERRARA M., *Distruzione e ricostruzione del testamento olografo*, in *Foro it.*, 1937, I, c. 590.
- FERRARI V., *Successioni per testamento e trasformazioni sociali*, Milano, 1972, pp. 49 ss.
- FERRI G. B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966.
- FERRI L., *Dei legittimari, Art. 536-564 in Comm. cod. civ.*, Scialoja - Branca, Bologna Roma, 1981.
- FERRI L. – ZANELLI P., *La trascrizione immobiliare*, in *Comm. codice civile Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1995.
- FERRI L., *Successioni in generale*, 3, in SCIALOJA – BRANCA, *Comm. Cod. Civ.*, art. 456-511, Bologna-Roma, 1997.
- FICCARELLI B., *Revocazione della donazione per ingratitudine e ingiuria “indiretta”*, in *Dir. fam. pers.*, 4, 2017, pp. 1272 ss.
- FILAURO C., *Il trust e il c.d. “dopo di noi”: protezione delle persone affette da disabilità*, in *Familia*, 2020, 5, pp. 569 ss.
- FIMMANÒ A., *Destinazione patrimoniale e separazione delle masse*, in *Notariato*, 2010, 3, pp. 247 ss.
- FRANCESCHELLI, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1935.
- FRANCO R., *Il nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Notariato*, 2006, 3, pp. 316 ss.
- FRANCO R., *Trust testamentario e liberalità non donative: spiragli sistematici per una vicenda delicata*, in *Riv. not.*, 2009, 6, pp. 1449 ss.
- FREZZA G., *Appunti e spunti sull’art. 540 comma 2 c.c.*, in *Dir. fam. pers.*, 2008, 2, p. 955 ss.
- FURGIUELE G., *Libertà e famiglia*, Milano, 1979.
- FUSARO A., v. *Destinazione (vincoli di)*, in *Noviss. Dig., Disc. Priv.*, Torino, 1989.
- FUSARO A., *Del Fondo patrimoniale, commento agli articoli 167-171 del codice civile*, in E. GABRIELLI (dir.) *Commentario del Codice Civile*, L. BALESTRA (cur.),

- Della Famiglia*, Torino, 2010.
- FUSARO A., v. *Fondazione*, in *Noviss. Dig., Disc. Priv.*, Torino, 1992.
- FUSARO A., *Gli atti di destinazione nell'interesse della famiglia e dei disabili*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, n. 1, pp. 33 ss.
- FUSARO A., *I diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2012, n. 12, pp. 747 ss.
- FUSARO A., *I legittimari in Italia e negli ordinamenti stranieri. La riserva e altre tecniche di protezione successoria*, in AA. VV., *Libertà di disporre e pianificazione successoria*, Napoli, 2017, pp. 319 ss.
- FUSARO A., *I patti di famiglia*, in G. FERRANDO (dir.) *Il nuovo diritto di famiglia*, Bologna, vol. II, 2008, pp. 857 ss.
- FUSARO A., *Il diritto successorio inglese ed il trust*, in *Notariato*, 2010, 5, pp. 559 ss.
- FUSARO A., *Il fondo patrimoniale, i vincoli di destinazione e il trust in ambito familiare*, in A. FASANO – A. FIGONE (dir.), *Matrimonio, unione civile, convivenza. Costituzione della famiglia e regimi patrimoniali*, Milano, 2019, pp. 393 ss.
- FUSARO A., *Il Notaio indagatore della capacità di autodeterminazione*, in *Notariato*, 2020, 1, pp. 7 ss.
- FUSARO A., *Il numero chiuso dei diritti reali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, 3, pp. 439 ss.
- FUSARO A., *Il trust nell'esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2010, 12, pp. 813 ss.
- FUSARO A., *In tema di fondazioni: clausole di inalienabilità e vincoli di destinazione d'uso contenute in donazioni disposte a loro favore*”, in *Vita not.*, 1997, pp. 1616 ss.
- FUSARO A., *In tema di liberalità non donative: ricognizione della casistica e analisi della prassi*, in *Obb. e Contr.*, 2012, 6, pp. 864 ss.
- FUSARO A., *La nullità del testamento per difetto di forma*, in *Fam. dir.*, 12, 2013, p. 1141 ss.
- FUSARO A., *La responsabilità del notaio*, in G. Visintini (dir.), *Trattato della responsabilità contrattuale, vol. II, I singoli contratti. Applicazioni pratiche e disciplina specifica*, Padova, 2009, pp. 591 ss.
- FUSARO A., *La responsabilità disciplinare del notaio per la redazione di atti invalidi*, in *Riv. Not.*, 2012, I, pp. 1075 ss.
- FUSARO A., *La società semplice quale strumento per la pianificazione successoria*, in *Dir. Succ. Fam.*, 2017, 2, pp. 445 ss.

FUSARO A., *Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell'art. 2645-ter c.c.*, in AA. VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 34 ss.

FUSARO A., *Le Sezioni Unite rimarcano la differenza tra liberalità indirette e donazioni di valore non modico prive della forma pubblica*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 5, pp. 1336 ss.

FUSARO A., *Le – tre o troppe? – responsabilità del notaio*, in *Riv. Not.*, 2004, pp. 1313 ss.

FUSARO A., *Legge regolatrice del trust e ruolo del notaio*, in *Trusts*, 2001, 2, pp. 177 ss.

FUSARO A., *Profili privatistici della Legge 112/2016*, in *Riv. dir. priv.*, 2018, 3, pp. 255 ss.

FUSARO A., *Prospettive di impiego dell'atto di destinazione per i conviventi*, in *Riv. Not.*, 2014, I, pp. 3 ss.

FUSARO A., *Quale avvenire per i patti successori in Italia dopo il Regolamento europeo delle successioni?*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014, pp. 637 ss.

FUSARO A., *Una casistica in tema di pianificazione successoria*, in *Notariato*, 2008, 2, pp. 188 ss.

FUSARO A., *Vincoli temporanei di destinazione e pubblicità immobiliare*, in *Cont. e imp.*, 1993, p. 815.

G

GABRIELLI G., *La pubblicità immobiliare*, in R. SACCO (dir.) *Tratt. di dir. civ.* Torino, 2012.

GABRIELLI G., *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, pp. 321 ss.

GALLUZZO F., *Crisi coniugale e mantenimento della prole: trasferimento una tantum e art. 2645-ter c.c.*, in *Fam. Dir.*, 2008, pp. 627 ss.

GAMBARO A., *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trusts*, 2007, pp. 169 ss.

GAMBARO A., *Segregazione e unità del patrimonio*, in *Trusts*, 2000, pp. 155 ss.

GAMBARO A., *La proprietà*, in A. GAMBARO - U. MORELLO, *Trattato dei diritti reali*, I, *Proprietà e possesso*, 2008, pp. 336 ss.

GAMBARO A., *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, Milano, 2018.

GAMBARO A., v. *Trust*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1999, pp. 449 ss.

GAMBARO A., CANDIAN A., POZZO B., *Property – Propriété – Eigentum*, Padova, 1992.

GANGI C., *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano 1964.

GATT L., *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010.

GATT L., *La liberalità*, Torino, 2002.

GATT L., *La nullità della clausola di rinvio alla legge straniera nei trust interni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, pp. 622 ss.

GATT L., *La destinazione del patrimonio*, in Aa.Vv., *La Destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2016.

GATT L., *Il trust c.d. interno: una questione ancora aperta*, in *Notariato*, 2011, pp. 280 ss.

GATT L., *Il trust italiano*, in M. BIANCA – A. DE DONATO (cur.), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, Milano, 2013, *passim*.

GATT L., *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam., Pers. e Succ.*, 2009, 6, pp. 540 ss.

GAZZARA G., *Collazione*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, pp. 331 ss.

GAZZONI F., *Competitività e dannosità della successione necessaria (a proposito dei novellati art. 561 e 563 c.c.)*, in *Giust. Civ.*, 2006, II, pp. 3 ss.

GAZZONI F., *Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust*, in *Riv. Not.*, 2003, pp. 565 ss.

GAZZONI F., *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. Not.*, 2002, pp. 1107 ss.

GAZZONI F., *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle)*, in *Riv. Not.*, 2001, pp. 1247 ss.

GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, XVI ed., Napoli, 2013.

GAZZONI F., *Osservazioni sull'articolo 2645-ter c.c.*, in *Giust. Civ.* 2006, pp. 167 ss.

GAZZONI F., *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione)*, in *Riv. Not.*, 2001, pp. 11 ss.

GAZZONI F., *sub art. 2645*, in *La trascrizione immobiliare*, I, in *Il Codice civile. Commentario*, a cura di Schlesinger e continuato da Busnelli, Milano, 1998.

- GENTILI A., *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 2007, pp. 3 ss.
- GENTILI A., *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie* in *Riv. dir. priv.*, 2010, pp. 62 ss.
- GHEZZI S., *L'evoluzione del rapporto fra disponente e trustee: le lettere di desiderio*, in *Trusts*, 2020, 1, pp. 66 ss.
- GIAMPICCOLO G., *Atto mortis causa*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1959.
- GIAMPICCOLO G., *Il Contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1953.
- GIORGIANNI M.F., *Brevi note in tema di negozio di destinazione e meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. not.*, 2015, pp. 371 ss.
- GIORGIANNI M., *La causa del negozio giuridico*, Milano, 1974.
- GIRARDI D., *Il regolamento UE n. 650/2012 e la legge applicabile alla successione*, in <https://www.federnotizie.it>
- GORLA G., *Causa, consideration e forma dell'atto di alienazione inter vivos*, in *Riv. dir. comm.*, 1952, pp. 173 ss.
- GIULIANELLI A., *L'esecutore testamentario tra trust e affidamento fiduciario*, in *Trusts*, 2021, 2, pp. 165 ss.
- GIULIANI M., *Il trust "interno" (regolato da una legge "trust") e la Convenzione de l'Aja*, in *Contr. Impr.*, 2003, 1, pp. 433 ss.
- GIULIANO M., *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, in *Trusts*, 2017, 5, pp. 483 ss.
- GIUSTI G., *L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2019, 4, pp. 1524 ss.
- GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, 1864, trad. it. di V. PAUCHAIN e A. SCIALOJA, Torino, 1913.
- GORASSINI A., *Un nuovo fonema giuridico. Lo Stato unico di figlio nel tempo dell'eclissi del diritto civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, pp. 385 ss.
- GRANELLI C., *Donazioni e rapporto coniugale*, in *Giur. it.*, 6, 2002, pp. 1313 ss.
- GRANELLI C., *La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, pp. 508 ss.
- GRAZIADEI M., *Soggettività del trust e natura dell'attribuzione al trustee*, in VICARI C., *La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di Principia beneficiari*, in *Trusts*, 2011, 4, pp. 364 ss.
- GRAZIADEI M., v. *Trust nel diritto anglo-americano*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, XVI,

Torino, 1999, pp. 256 ss.

GROSSI P., *Il dominio e le cose: percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992.

GROSSI P., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006.

GROSSI P., *La proprietà nel sistema privatistico della seconda scolastica*, in P. GROSSI P. (cur.), *La seconda scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Milano, 1973.

GROSSI P., v. *Proprietà (dir. interm.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988, pp. 226 ss.

GROSSI P., *Un altro modo di possedere*, Milano, 2017.

GUASTINI R., *Interpretare e argomentare*, in A. CICU – F. MESSINEO, L. MENGONI, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011.

H

HOFBAUER E., *La revocazione delle donazioni per ingratitudine*, in *Fam. Pers. Succ.*, 11, 2009, pp. 919 ss.

I

IACCARINO G., *Donazioni indirette e "ars stipulatoria"*, Milano, 2008.

IACCARINO G., *La rinuncia anticipata alla azione di restituzione*, in *Notariato*, 2, 2015, pp. 191 ss.

IACCARINO G., *Le principali ipotesi di donazioni indirette*, in G. Iaccarino (dir.), *Successioni e donazioni*, II, Torino, 2017, pp. 2548 ss.

IACCARINO G., *Liberalità indirette*, *Codice delle successioni e delle donazioni*, Torino, 2014, pp. 1368 ss.

IACCARINO G., *Liberalità indirette. Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, Milano, 2011.

IACCARINO G., *Rinuncia all'azione di restituzione prima della morte del donante: soluzioni operative*, in *Notariato*, 2012, pp. 395 ss.

IAMICELI P., *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003.

IANNACCONE A., *Legittimari ed eredi legittimi nel diritto comparato*, in *Notariato*, 1997, pp. 469 ss.

IEVA M., *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008.

IEVA M., *I fenomeni parasuccessori*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, Padova, 2010, pp. 68 ss.

IEVA M., *La successione necessaria*, *Successioni, donazioni, beni*, vol. II, *Le successioni e le donazioni*, I, in N. LIPARI - P. RESCIGNO (dir.) *Tratt. dir. civ.*, Milano, 2009.

IEVA M., *Le successioni e le donazioni*, in N. LIPARI – P. RESCIGNO (dir.), *Tratt. dir. civ.*, 1, Milano, 2009, pp. 945 ss.

IEVA M., *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996.

IEVA M., *Retroattività reale dell'azione di restituzione e tutela dell'avente causa dal donatario tra presente e futuro*, in *Riv. not.*, 1998, pp. 1137 ss.

INDOLFI M., *Attività ed effetto nella destinazione dei beni*, Napoli, 2010.

J

JEMOLO A.C., *Il matrimonio*, in F. VASSALLI (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1961.

K

KROGH M., *Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie nel sistema delle donazioni e degli atti ricognitivi di liberalità*, Studio n. 107- 2009/C.

L

LA PORTA U., *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994.

LA PORTA U., *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. Not.*, 2007, 5, pp. 1069 ss.

LA PORTA U., *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in G. VETTORI (cur.), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, pp. 81 ss.

LASERRA G., *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966.

LAZZARELLI F., *Ragionevolezza e proporzionalità nella conservazione della garanzia*

- patrimoniale: nuovi profili applicativi dell'abuso del diritto*, in G. PERLINGIERI – A. FACHECHI (cur.), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017 pp. 563 ss.
- LAWSON F.H. –RUDDEN B., *The law of property*, Oxford, 2002.
- LENZI R., *Atto di destinazione*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2012.
- LENZI R., *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, p. 207 ss.
- LENZI R., *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, in *Cont. e imp.*, 2007, pp. 238 ss.
- LENZI R., *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Riv. not.*, 2003, 3, pp. 544 ss.
- LIPARI N., *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970.
- LIPARI N., *Prospettive della libertà di disposizione ereditaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 3, pp. 799 ss.
- LOCONTE S., *Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale*, Milano, 2019.
- LUMINOSO A., *Il mutuo dissenso*, Milano, 1980.
- LUPOI M., *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971.
- LUPOI M., *Esercizio di poteri fiduciari e norme antiriciclaggio*, in *Trust*, 2011, 2, pp. 121 ss.
- LUPOI M., *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. not.*, 2006, pp. 467 ss.
- LUPOI M., *I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust auto dichiarato*, in *Notariato*, 2002, 4, pp. 383 ss.
- LUPOI M., *Il contratto di affidamento fiduciario*, Milano 2014.
- LUPOI M., *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trusts*, 2016, 2, pp. 113 ss.
- LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2016.
- LUPOI M., *La metabolizzazione del trust*, in *Corr. Giur.*, 2017, 6, pp. 789 ss.
- LUPOI M., *Legittimità dei trust interni*, in *I Trusts, in Italia oggi*, Milano, 1996.
- LUPOI M., *Lettera a un notaio conoscitore di trust*, in *Riv. not.*, 2001, pp. 1158 ss.
- LUPOI M., *Si fa presto a dire trust*, in *Trusts*, 2017, 6, p. 585.
- LUPOI M., *The Shapeless trust – Il trust amorfo*, in *Vita Not.*, 1995, pp. 51 ss.

LUPOI M., *Trusts*, Milano, 2001.

LUPOI M., *Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*, in *Trusts*, 3, 2019, pp. 239 ss.

LUZZATTO R., *Legge applicabile e riconoscimento di trust secondo la Convenzione dell'Aja*, in *Trust*, 2000, p. 16;

M

MACARIO F., *La responsabilità patrimoniale oltre il dogmatismo. Spunti per una concezione moderna e funzionalistica di principi e regole a tutela del patrimonio e dei diritti dei creditori*, in N. LIPARI (cur.), *Rosario Nicolò*, Napoli, 2011, pp. 307 ss..

MAITLAND F. W., *Equity*, Londra, 1949.

MAGLIULO F., *I poteri del testatore nella composizione della legittima*, in Aa. V.v, *Tradizione e modernità nella prassi notarile*, Milano, 2017.

MAGLIULO F., *Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale*, in *Riv. not.*, 1992, pp. 1418 ss.

MAGLIULO F., *La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Contributo ad una moderna teoria della successione necessaria*, in *Riv. not.*, 2010, pp. 533 ss.

MAGNANI A., *La risoluzione per mutuo dissenso totale e parziale di immobili trascritta da meno di vent'anni*, in *Riv. Not.*, 2, 2017, pp. 397 ss.

MANES P., *Il Trust abitativo, l'art. 2645-ter come norma sugli effetti e prove di un trust giudiziale*, in *Contr. e impr.*, 2013, pp. 614 ss.

MANES P., *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. e impr.*, 2006, pp. 626 ss.

MANES P., *Trust interni*, in *Noviss. Dig. Disc. Priv.*, Torino, 2013, *passim*.

MANULI M., *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, in *Vita Not.*, 2007, 1, pp. 384 e ss.

MARICONDA F., *Constrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità*, in *Riv. dir. int. Priv. Proc.*, 2003.

MARINI R., *La revocazione delle donazioni e tutela del donante*, Napoli, 2010.

MARINI R., *Infedeltà coniugale e danno*, in *Dir. fam. pers.*, 2018, 3, pp. 1021 ss.

MARINI R., *Ingiuria grave e revocazione delle donazioni per ingratitudine*, in *Giust. civ.*, 1, 2009, pp. 148 ss..

- MARMOCCHI E., *Forma dei testamenti*, in P. RESCIGNO (cur.), *Trattato Breve*, cit., pp. 845 ss.
- MARTINO M., *Le sezioni unite e le liberalità non donative: dalla donazione indiretta alla donazione tipica ad esecuzione indiretta*, in *Corr. giur.*, 2017, 10, pp. 1216 ss.
- MARTONE, *Il trust nella crisi coniugale come ufficio privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 1, 1, pp. 78 ss.
- MARUFFI F., *La composizione qualitativa della quota di riserva*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, p. 157, del giudice.
- MASTROPIETRO B., *L'atto di destinazione tra codice civile italiano e modelli europei di articolazione del patrimonio*, in *Riv. Not.*, 2012, 2, pp. 319 ss.
- MATANO E., *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*; in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2007, I, pp. 524 ss.
- MATTEI U., *Regole sicure. Analisi economico-giuridica comparata per il notariato*, Milano, 2006.
- MAZZÙ C., *La facoltà di commutazione riconosciuta agli eredi legittimi resiste all'usura del tempo*, in <http://www.comparazionedirittocivile.it>
- MIRAGLIA, v. *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991.
- MENGGONI L., *Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria*, in A. CICU – F. MESSINEO, *Trattato diritto civile e commerciale*, Milano, 2000.
- MENGGONI L., *Proprietà e libertà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, pp. 427 ss.
- MERLO A., *Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione*, in *Riv. Not.*, 2007, pp. 510 ss.
- MEUCCI S. *La destinazione dei beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009.
- MESSINEO F., *Il contratto in generale*, in A. CICU- F. MESSINEO (cur.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1968, p. 724).
- MILONE P., *L'ingiuria grave nella revocazione per ingratitudine delle donazioni e la violazione del dovere di fedeltà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 4, pp. 337 ss.
- MINERVINI E., *In tema di conto corrente bancario cointestato e di morte del cointestatario*, in *Banca Borsa*, 2017, 6, pp. 746 ss.
- MORACE PINELLI A., *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007.
- MORACE PINELLI A., *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua*

disciplina, in *Riv. dir. civ.*, 2008, pp. 456 ss.

MORACE PINELLI A., *Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche*, in SCIALOJA – BRANCA – GALGANO, *Comm. cod. civ.*, Bologna Roma, 2017.

MORACE PINELLI A., *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, pp. 1377 ss.

MORACE PINELLI A., *Vicende e declino della par condicio creditorum*, in *Civitas et Iustitia*, 2004, pp. 161 ss.

MORANDI E., *Gli atti di destinazione nell'esperienza degli Stati Uniti d'America*, in AA. VV., “*Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*”, I quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2007.

MORELLI M.R., *Materiali per una configurazione del conto corrente bancario come contratto legalmente tipico*, in *Giust. Civ.*, 1998, pp. 139 ss.

MORELLI M.R., *Il conto corrente bancario, in Contratti bancari, nella Giurisprudenza Bigiavi*, Torino, 2002, pp. 260 ss.

MORELLO U., *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in A. GAMBARO – U. MORELLO, (cur.), *Trattato dei diritti reali*, vol. I, Milano, 2008.

MORETTI, *Art. 809*, in Gabrielli (dir.), *Commentario del codice civile*, 2010, pp. 591 ss.

MOSCATI E., *Il testamento quale fonte di vincoli di destinazione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2015, 2, pp. 253 ss.

MOSCATI E., *Trust e tutela dei legittimari*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, pp. 13 ss.

MOSCHETTI O., *Affidamento fiduciario e trascrizione*, in *Trusts*, 2017, 5, pp. 469 ss.

MOTTOLA M.R., *Famiglia di fatto*, in *Noviss. Dig., Disc. Priv.*, Torino, 2017.

MUCCIOLI N., *Le sezioni unite sull'esecuzione indiretta della donazione tipica: brevi osservazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 12, pp. 1685 ss.

MURGO C., *Accordi tra coniugi separati e vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., tra autonomia negoziale e segregazione patrimoniale nell'interesse della prole*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2008, p. 114 ss.2007, *passim*.

MURITANO D., *La destinazione testamentaria tra fondo patrimoniale, trust e vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in AA. VV., *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, Milano, 2016, p. 59.

MURITANO D., *Il c.d. trust interno prima e dopo l'art. 2645 ter c.c.* in AA.VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano.

MURITANO D. –BARTOLI S., *Note sul trust interno*, in *Notariato*, 2009, 1, pp. 40 ss.;

MURITANO D. – PISCHETOLA A., *Accordi patrimoniali tra conviventi e attività notarile*, in G. LAURINI (dir.) *Lecture notarili*, Milano, 2009.

MURITANO D. - ROMANO C., *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, Milano, 2014.

MUSOLINO G., *Diritto di abitazione del coniuge superstite. Il trasferimento in altro alloggio non è causa di estinzione*, in *Riv. not.*, 2020, 5, pp. 913 ss.

MUSOLINO G., *I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite nella fattispecie del coniuge separato*, in *Riv. not.*, 2014, pp. 1034 ss.;

MUSOLINO G., *La revoca per distruzione del testamento olografo*, in *Riv. not.* 2010, pp. 806 ss.

MUSOLINO G., *La revocazione della donazione per ingiuria grave*, in *Riv. Not.*, 2, 2017, pp. 530 ss.

MUSOLINO G., *Uso, abitazione e servitù irregolari*, Bologna, 2012.

MUSTO A., *Il conto corrente cointestato: da fattispecie "tipica" a tipologia di liberalità non donativa?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, pp. 549 ss.

N

NARICI A., *Le liberalità non donative*, in P. FAVA (cur.), *Successioni e donazioni*, Milano, 2017, pp. 2641 ss.

NERVI A., *La responsabilità patrimoniale dell'imprenditore. Profili civilistici*, Padova, 2001.

NICODEMO G.F., *Donazione indiretta e cointestazione del libretto bancario al portatore. La difficile prova dell'animus donandi*, in *Riv. not.*, 2009, 5, pp. 1215 ss.

NICOLÒ R., *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita not.*, 1971, pp. 153 ss.

NICOLÒ R., v. *Adempimento. L'adempimento del terzo*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, *passim*.

NICOLÒ R. v. *Diritto civile*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964.

NICOLÒ R., *Della responsabilità patrimoniale*, in M. SCIALOJA E BRANCA (cur.), *Comm. cod. civ., Art. 2740*, Bologna – Roma, 1955.

NICOLÒ R. – STELLA RICHTER M. (dir.), *Rassegna di giurisprudenza sul codice civile*, Milano, 1969.

NONNE L., *Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria*, Napoli, 2018.

NUZZO M., *L'evoluzione del principio di responsabilità patrimoniale illimitata*, in M.BIANCA – CAPALDO (cur.), *Gli strumenti di articolazione del patrimonio*, pp. 307 ss.

NUZZO M., *L'interesse meritevole di tutela tra liceità dell'atto di destinazione e opponibilità dell'effetto della separazione patrimoniale*, in *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale*, in Aa. Vv., *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale*, Milano, 2010, *passim*.

O

OBERTO G., *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in www.geocities.com.

OBERTO G., *Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione*”, Relazione presentata al convegno sul tema “*Donazioni e successioni nell'evoluzione civilistica e fiscale. Tutela dei legittimari e circolazione dei beni. Assetti patrimoniali e pianificazione fiscale*”, svoltosi a Milano nei giorni 3 e 4 ottobre 2006 e a Roma nei giorni 20 e 21 novembre 2006.

OBERTO G., *Le destinazioni patrimoniali nell'intreccio dei rapporti familiari*, in R. CALVO – CIATTI (cur.), *I contratti di destinazione patrimoniale*, Torino, 2014, pp. 232 ss.

OBERTO G., *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 bis c.c. Dalla Pauliana alla Renziana?*, Torino, 2015.

OPPO G., *Le grandi opzioni della riforma e le società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, pp. 474 ss.

P

PAGLIANTINI S., *Responsabilità patrimoniale e proporzionalità: vademecum minimo per l'uso*, in *Europa e diritto privato*, 2018, 3, pp. 891 ss.

PALAZZO A., *Le donazioni, sub. artt. 769-809*, in P. SCHLESINGER (cur.), *Il codice civile, Commentario*, Milano, 2000.

- PALAZZO A., *Le donazioni*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, VI, Milano, 2009, pp. 88 ss.
- PALAZZO A., *Vicende delle provenienze donative dopo la legge n. 80/2005*, in *Vita not.*, 2005, I.
- PALAZZO M., *Autonomia privata e trust protettivi*, in *Trusts*, 2003, 2, pp. 195 ss.
- PALAZZO M., *L'autonomia patrimoniale nella vicenda successoria*, in *Giust. Civ.*, 3, 2019, pp. 537 ss.
- PALAZZOLO A., *Le nuove regole della legge 80/2005 in tema di opposizione, riduzione e restituzione nelle donazioni*, in *Vita not.*, 2006, pp. 542 ss.
- PALERMO G., *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione*, in *Destinazione di beni allo scopo*, Milano, 2007.
- PALERMO G., *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in M. BIANCA (cur.), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2007, pp. 74 ss.
- PANICO F., *Trust di scopo*, in P. ZANCHI (cur.), *Il trustee nella gestione dei patrimoni*, Milano, 2009.
- PARADISO M., *I rapporti personali tra coniugi*, in *Comm. Schlesinger*, Artt. 143-148, sub art. 143, Milano, 1990.
- PARENTE F., *Tecniche acquisitive dei diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite*, in *Giur. it.*, 1982, II, pp. 152 ss.
- PATANÉ A., *Sulla natura giuridica del testamento segreto e sull'efficacia probatoria della scheda*, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, pp. 809 ss.
- PATRONE M., *Il trust "sham" e il diritto civile*, in *Trust*, 2019, 1, pp. 34 ss.
- PATTI F., *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Vita not.*, 2006, pp. 980 ss.
- PATTI S., *Trust, quota di riserva e causa concreta*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, pp. 526 ss.
- PENE VIDARI F. – G. MARCOZ, *La mini-riforma delle donazioni immobiliari: per una tutela obbligatoria della legittima*, in *Riv. Not.*, 3, 2006, pp. 669 ss.
- PEPE S., *Il vincolo di destinazione in funzione successoria*, in *Riv. Not.*, 2017, 6, pp. 1115 ss.
- PEREGO E., *"Favor legis" e testamento*, Milano, 1970.
- PERLINGIERI G., *Il controllo di "meritevolezza" degli atti di destinazione ex art. 2645-*

- ter c.c.*, in *Notariato*, 2014, 1, pp. 91 ss.
- PERLINGIERI G., *La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, pp. 341 ss.
- PERLINGIERI G., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015.
- PERLINGIERI G., *Sulla costituzione di fondo patrimoniale su beni futuri*, in *Dir. fam. e pers.*, 1977, pp. 277 ss.
- PERLINGIERI P., *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 1970.
- PERLINGIERI P., *Relazione conclusiva*, in AA.VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, pp. 515 ss.
- PERTOT T., *I diritti di abitazione ed uso nella successione legittima del coniuge: la soluzione delle sezioni unite*, *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, pp. 748 ss.
- PETRELLI G., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 2, pp. 161 ss.
- PETRELLI G., *Trust interno, Art. 2645-ter c.c. e trust Italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1, pp. 167 ss.
- PICCININI S., *Gli atti di liberalità*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, Padova, 2010, pp. 361 ss.
- PICCIOTTO A., *Brevi note sull'art. 2645-ter: il trust e l'araba fenice*, in *Cont. e imp.*, 2006, 4-5, pp. 1318 ss.
- PICCIOTTO A., *Orientamenti giurisprudenziali sull'art. 2645 ter c.c.*, in G. VETTORI (cur.), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, pp. 297 ss.
- PINO A., *La tutela del legittimario*, Padova, 1954.
- PISCHETOLA A., *Il dovere di consiglio del notaio in ambito fiscale*, in *Notariato*, 2020, 3, pp. 328 ss.
- PISCHETOLA A., *Expressio causae nelle liberalità non donative*, in *Notariato*, 2017, 4, pp. 475 ss.
- POLETTI D., *A proposito del diritto di abitazione del coniuge superstite (e di interessi creditor)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2015, pp. 403 ss.
- PORCELLI M., *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2011.
- PRIORE C., *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi e clausole* in AA. Vv. *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

PROSPERI F., *Unicità dello status filiationis e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, pp. 282 ss.

PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà*, in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954.

PUTORTÌ V., *Il divieto dei patti successori istitutivi alla luce del regolamento UE 650/2012*, in *Diritto delle Successioni e della famiglia*, 3, 2016.

Q

QUADRI R., *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e impr.*, 2006, 6, pp. 1717 ss.

QUADRI R., *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004, pp. 282 ss.

R

REALI A., *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la Convenzione de l'Aja. Parte prima: i principi generali*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2017, pp. 408 ss.

REALI A., *Sull'attuale irrinunciabilità all'azione di restituzione*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1, 2020, pp. 268 ss.

REALI A., *Il trust tra tutela e frode ai creditori*, in *Contratti*, 2008, 1, pp. 15 ss.

RESCIGNO M., *Contributo allo studio della par condicio creditorum*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, pp. 359 ss.

RESCIGNO P., *La successione a titolo universale e particolare*, in P. RESCIGNO (cur.), *Trattato breve successioni e donazioni*, I e II, Padova, 2010, pp. 3 ss.

RESCIGNO P., *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, pp. 1 ss.

RESCIGNO P., *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, 1988, pp. 254 ss.

RESCIGNO P. (cur.), *Trattato breve successioni e donazioni*, I e II, Padova, 2010.

REVIGLIONE P., *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale*, Milano, 1998.

RIDDAL J. C., *The Law of Trusts*, Londra, 2002.

RISSO L.F., *Destinazioni, affidamenti e trust. Una premessa alle destinazioni esposte al convegno*, in AA.VV., *La Destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2016.

RISSO L.F. –MURITANO D., *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in S. BARTOLI, M. GRAZIADEI, D. MURITANO, L.F. RISSO, I

trust interni e le loro clausole, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007.

RIVA I., *Il conto corrente bancario cointestato nel quadro delle donazioni indirette*, in *Corr. Giur.*, 2018, 2, pp. 192 ss.

RIVA I., *Patto di famiglia*, in SCIALOJA, BRANCA, GALGANO, *Cod. Civ. Comm.*, Bologna 2021.

RIZZUTI M., *Le responsabilità del Notaio e il dovere di consiglio*, in *Corriere Giur.*, 2018, 11, pp. 1391 ss.

RODOTÀ S., v. *Diligenza*, in *Enc. Dir.*, Milano, XII, 1964, pp. 539 ss.

RODOTÀ S., *Il terribile diritto*, Bologna, 1992.

RODOTÀ S., *Ipotesi sul diritto privato*, in *Il diritto privato nella società odierna*, Bologna, 1971.

RODOTÀ S., *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, pp. 1252 ss.

RODOTÀ S., v. *Proprietà (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig., it.*, XIV, 1957, pp. 125 ss.

ROJAS ELGUETA G., *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in AA. VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 67 ss.

ROMANO C., *Gli effetti del trust oltre la morte del disponente: dal trust in funzione successoria al trust testamentario*, in *Notariato*, 2014, 6, pp. 611 ss.

ROMANO C., "Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: spunti per ulteriori riflessioni" in *Notariato*, 2014, 1, pp. 63 ss.

ROMANO C., *Riflessioni sul vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter*, in AA.VV., *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, Milano, 2007.

ROPPO V., *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 4, pp. 957 ss.

ROPPO V., *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in P. RESCIGNO (dir.), *Tratt. dir. priv.*, Torino, 1997.

ROPPO V., *Le liberalità fra disciplina civilistica e norme fiscali: una sfida per il ceto notarile*, in *Notariato*, 2002, 4, pp. 427 ss.

ROPPO V., v. *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988, pp. 1059 ss.

ROSSI S., *Alcune riflessioni sulla nozione di meritevolezza dell'art. 1322 del codice civile. L'art. 2645-ter*, in *Riv. not.*, 2010, pp. 649 ss.

- ROTA F. BIASINI G., *Il trust in Italia e gli istituti affini*, Milano 2017.
- ROVELLI L., *Libertà di scelta della legge regolatrice*, in *Trusts*, 2001, 4, pp. 505 ss.
- RUOTOLO A., *Gli interessi riferibili alle pubbliche amministrazioni*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 301 ss.
- RUSSO E., *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, in *Vita not.*, 2006, pp. 1238 ss.

S

- SABATINI I. *Ancora sul trust interno: un passo indietro (e confuso) della giurisprudenza di merito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 10, pp. 975 ss.
- SACCO R., *Autonomia nel diritto privato*, in *Dig. disc. priv.*, IV, sez. civ. I, Torino, 1987, pp. 517 ss.
- SACCO R., *La proprietà*, Torino, 1968.
- SALVATORE L., *Il trust nella legge del "dopo di noi" e la tutela dei legittimari*, in *Trusts*, 2019, 1, pp. 15 ss.
- SALANITRO N., *Le banche e i contratti bancari*, in F. VASSALLI (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1983.
- SANTAMARIA F., *Il negozio di destinazione*, Milano, 2009.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generale del diritto civile*, Napoli, 2012.
- SANTORO PASSARELLI F., *Donazione per caso di morte e a causa di morte*, Saggi, II, pp. 849 ss.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dei legittimari*, in *Comm. cod. civ.*, M. D'AMELIO - E. FINZI (dir.), *Libro delle successioni per causa di morte e delle Donazioni*, Firenze, 1941.
- SARACENO M., *Le clausole regolative dei rapporti intergestori*, in AA. VV., *Dal Trust all'atto di destinazione patrimoniale; il lungo cammino di un'idea*, Milano, 2013.
- SCADUTO V., *Gli interessi meritevoli di tutela: "autonomia privata delle opportunità" o "autonomia privata della solidarietà"*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, pp. 115 ss.
- SCAGLIONE F., *I negozi successori anticipatori*, in *Riv. not.*, 2, 2012, pp. 347 ss.
- SCARSO A. P., *Il dovere di fedeltà coniugale*, in *Fam. pers. Succ.*, 2005, 3-4.
- SCHLESINGER P., *Atti istitutivi di vincoli di destinazione. Riflessioni introduttive*, Milano, 2007.

- SCHLESINGER P., *Una “novella” per il trust*, in *Notariato*, 2001, pp. 337 ss.
- SCHLESINGER P., v. *Successioni (diritto civile): parte generale*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, pp. 748 ss.
- SCIARRA B., *Il negozio di destinazione a struttura unilaterale*, in *Riv. not.*, 2014, pp. 1252 ss.
- SCOGNAMIGLIO C., *La dottrina della causa nel diritto italiano*, in *Revista de Derechode la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXVII*, 2006, pp. 153 ss.
- SCUCCIMARRA R., *Vincoli ex art. 2645-ter c.c.: inquadramento civilistico e aspetti fiscali*, in *Immobili e proprietà*, 2008, 6, pp. 377 ss.
- SEMPRINI A., *La progressiva erosione della legittima in natura*, in *Dir. fam. pers.*, 3, 2017, pp. 1054 ss.
- SEMPRONI A. (cur.), *Il giudice italiano e il trust*, Milano, 2019.
- SESTA M., *Lezioni di diritto di famiglia*, Padova, 1997.
- SESTA M., *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1, pp. 3 ss.
- SICCHIERO G., *La diligenza particolare del professionista: dall'obbligo informativo al dovere di consiglio (art. 1176 c.c.)*, in *Jus Civile*, 2017, 5, pp. 422 ss.
- SPADA P., *Articolazione del patrimonio di destinazione*, in AA. VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- SPADA P., *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, pp. 842 ss.
- SPELTA G., *Liberalità indirette e donazioni di non modico valore al vaglio delle Sezioni Unite*, in D'Angelo - Roppo (dir.), *Annuario del Contratto 2017*, pp. 222 ss.
- SPOTTI F., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in G. BONILINI - V. BARBA, *Le disposizioni testamentarie*, Torino, 2012, pp. 165 ss.
- SPOTTI F., *L'onere della forma ex art. 782 c.c. e l'elargizione liberale di denaro correlata ad un successivo acquisto*, in *Famiglia e Diritto*, 2020, 12, pp. 1148 ss.
- STANZIONE M. G., *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in www.comparazionecivile.com,
- STEFINI U., *Destinazione patrimoniale e testamento*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2019, II, pp. 838 ss.
- STEFINI U., *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645 - ter c.c.*, Padova, 2010.

T

- TALASSANO A., *Variazioni sul tema della donazione mortis causa*, in *Giur. it.*, 1960, IV, pp. 79 ss.
- TAMBURRINO G., v. *Successione necessaria (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, pp. 1348 ss.
- TASSINARI A., *Ipotesi dubbie di liberalità non donative*, in AA. VV., *Liberalità non donative e attività notarile*, Milano, 2008, pp. 23 ss.
- TATARANO M. C., *Il testamento*, in P. PERLINGIERI (dir.), *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, Napoli, 2003.
- TATARANO M., *La rinuncia all'azione di riduzione ed all'azione di restituzione*, in AA. VV., *Libertà di disporre e pianificazione successoria*, Napoli, 2017.
- TEDESCO G., *I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite nella successione legittima*, in *Giust. civ.*, 2001, I, pp. 2198 ss.
- TERRANOVA G., *Trust liquidatorio e trust familiare al vaglio giurisprudenziale*, in *Trusts*, 2018, 6, p. 593 ss.,
- TOMAT E., *Versamenti in conto corrente cointestato, animus donandi e donazione di beni futuri*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 7-8, pp. 594 ss.,
- TOMMASINI A. – LONGO A., *Gli istituti giuridici (vecchi e nuovi) della legge sul "dopo di noi" e la loro rilevanza sistematica*, in *Corr. Trib.*, 2016, 36, p. 2789.
- TOMMASINI M. F., *I rapporti familiari tra tradizione e attualità*, in *Dir. fam. pers.*, 1, 2018, pp. 259 ss.
- TONELLI A., *I nuovi negazionisti*, in *Trusts*, 2016, 3, pp. 250 ss.
- TORRENTE A., *La donazione*, in A. CICU – F. MESSINEO (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXII, Milano, 1956.
- TORRONI A., *La destinazione patrimoniale nella famiglia*, in *Riv. Not.*, 2017, 1, pp. 81 ss.
- TORRONI A., *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: un tentativo di inquadramento sistematico con lo sguardo rivolto al codice civile*, in *Riv. Not.*, 2013, pp. 480 ss.
- TOTI B., *Condizione testamentaria e libertà personale*, Milano, 2004.
- TRABUCCHI A., *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, 1, pp. 39 ss.,

TRIMARCHI G.A.M, *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, *passim*.

TRIMARCHI G.A.M., *Negozio di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Notariato*, 2009, pp. 426 ss.

TRIMARCHI P., v. *Patrimonio*, (nozione generale), in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, pp. 271 ss.

TRIOLA R., *Il testamento*, Milano, 1998.

TRIOLA R., *Osservazioni in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite*, in *Vita not.*, 2001, p. 141 ss.;

TRIOLA R., v. *Trascrizione* in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, pp. 952 ss.

TURCI M., *Basta la meritevolezza? I trust nella vita reale*, in *Trust*, 2019, 1, pp. 22 ss.

U

UNDERHILL A. –HAYTON D.J. (eds), *Law relating to Trusts and Trustees*, London, 1995.

UNGARI P., *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Roma, 1974.

V

VAIROLETTI F., *Infedeltà coniugale e revoca della donazione*, in *Giur. it.*, 2012, 8-9.

VETTORI G., *Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza*, Milano, 1983.

VETTORI G., *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645-ter*, in *Obbl. e contr.*, 2006, pp. 181 ss.

VETTORI G., *Atti di destinazione e trust*, in G. VETTORI (cur.), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, pp. 3 ss.

VICARI G., *I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite*, in *Riv. not.*, 1978, pp. 1309 ss.

VISMARA G., *Storia dei patti successori*, Milano, 1986, *passim*.

VITALE L., *Vincoli di destinazione e interessi meritevoli: 10 anni di confronto ed una soluzione ancora lontana*, in www.ilcaso.it.

Z

ZATTI P., *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1996.

ZOPPINI A., *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, pp. 569 ss.

ZOPPINI A., *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*”, in AA. VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata*, Milano, 2007.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 22.6.1949, n. 1561, in *Foro it.*, 1949, I, c. 467.

Cass., 20.4.1950, n. 1056, in *Foro it.*, 1950, I, c. 529.

Cass., 21.4.1956, n. 1277, in *Foro it.*, 1956, I, c. 2040.

Cass., 28.6.1963, n. 1771, in *Rep. Foro it.*, 1963, v. *Donazione*.

Cass., 9.1.1967, n. 92, in *Dir. giur.*, 1968, p. 671.

Cass., 28.6.1968, n. 2202 in *Giust. civ., Mass.*, 1968, p. 1127.

Cass., 29.7.1968, n. 2727, in *Foro pad.*, 1970, I, c. 46.

Cass., 3.5.1969, n. 1465, in *Mass. Giur. it.*, 1969, p. 599.

Cass., 16.10.1970, n. 2054, in *Giust. Civ. Mass.*, 1970, p. 1084.

Cass., 5.12.1970, n. 2565 in in *Giust. civ.*, 1971, 1, p. 585.

Cass., 28.1.1972, n. 201 in *Temi*, 1973, p. 161.

Cass., 29.5.1974, n. 1545, in *Giust. civ. Mass.*, 1974, p. 700.

Cass., 16.10.1976, n. 3526, in *Rep. Foro it.*, 1976, v. *Donazione*.

Cass., 11.10.1978, n. 4550.

Cass., 8.7.1983, n. 4618, in *Giust. Civ. Mass.*, 1983.

Cass., 30.7.1984 n. 4530.

Cass., 15.12.1984, n. 6581, in *Riv. Not.*, 1985, p. 724.

Cass., 19.2.1985, n. 1446, in *Giust. Civ. Mass.*, 1985.

Cass., 27.2.1986, n. 1266, in *Giust. Civ. Mass.*, 1986.

Cass., 25.2.1987, n. 2003, in *Arch. civ.*, 1987, p. 616.
Cass., 10.3.1987, n. 2474, in *Vita not.*, 1987, p. 759.
Cass., 27.2.1988, n. 2159, in *Giur. it.*, 1988, I, 1749.
Cass., 11.3.1988, n. 2403, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1121.
Cass., 28.11.1988, n. 6411, in *Giust. Civ. Mass.*, 1988.
Cass., SS.UU, 3.4.1989, n. 1611, in *Riv. not.*, 1989, pp. 890 ss.
Cass., 9.7.1989, n. 3241, in *Banca borsa*, 1991, 1.
Cass., 7.12.1989, n. 5410, in *Giur. It.*, 1990, p. 1590.
Cass., SSUU, 28.8.1990 n. 8878, in *Riv. Not.*, 1991, p. 490.
Cass., 5.11.1990, n. 10614, in *Giur. it.*, 1991, 1, p. 676.
Cass., 23.12.1992, n. 13630, in *Giust. Civ. Mass.*, 1992.
Cass., 22.10.1994, n. 8718, in *Giust. Civ. Mass.*, 1994.
Cass., 10.2.1997, n. 1214, in *Riv. not.*, 1997, p. 422.
Cass. 7.3.1997 n. 2040, in *Notariato*, 1997, p. 517.
Cass., 28.8.1997, n. 816.
Cass., 15.11.1997, n. 11327.
Cass., 27.2.1998, n. 2169, in *Giur. it.*, 1998, 1794.
Cass., 10.4.1999, n. 3499, in *Giur. it.*, 1999, p. 2017.
Cass., 15.6.1999, n. 5946. ^[L]_[SEP]
Cass., 21.1.2000, n. 642, in *Notariato*, 2000, p. 514.
Cass., 6.4.2000, n. 4329, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 739.
Cass., 23.5.2000, n. 6691, in *Rass. dir. civ.*, 2002, p. 396.
Cass., 20.6.2000 n. 8379.
Cass., 5.7.2000, n. 8961, in *Giust. Civ. Mass.*, 2000, p. 1493.
Cass., 29.3.2001, n. 4623, in *Giust. Civ. Mass.*, 2001.
Cass., 22.3.2001, n. 4130, in *Riv. not.*, 2001, p. 1503.
Cass., 5.11.2001, n. 13632.
Cass., 12.9.2002, n. 13310.
Cass., 15.1.2003, n. 502, in *Riv. Not.*, 2004, p. 711.
Cass., 5.6.2003, n. 8991.
Cass., 18.7.2003, n. 11230.
Cass., 24.2.2004, n. 3642, in *Giust. Civ. Mass.*, 2004.
Cass., 27.2.2004, n. 4015 in *Giust. Civ. Mass.*, 2004.
Cass., 16.3.2004, n. 5333, in *Giust. Civ.*, 2005, 1, p. 199.

Cass., 8.9.2004, n. 18065.
Cass., 9.2.2005, n. 2617.
Cass., 18.7.2005, n. 15130.
Cass., 13.12.2005, n. 27414 in *Giur. it., Mass.*, 2005.
Cass., 8.5.2006 n. 10490, in *Giur. It.*, 2007, 10, p. 2203.
Cass., 31.5.2006, n. 12998.
Cass., 7.6.2006, n. 13337 in *Obb. Contr.*, 2006, 12, p. 1033.
Cass., 30.1.2007, n. 1955, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007.
Cass., 6.11.2008, n. 26746, in *Giust. Civ.*, 2009, 11, p. 2384.
Cass. 29.3.2007, n. 7707, in *Riv. not.*, 2008, p. 167.
Cass., 26.3.2008, n. 7857.
Cass., 28.5.2008, n. 14093.
Cass., 24.6.2008, n. 17188, in *Giust. civ.*, 2009, 1, p. 147.
Cass., 30.10.2008, n. 26254, in *Giur. it., Mass.*, 2008.
Cass., 12.11.2008, n. 26983, in *Riv. not.*, 2009, 5, p. 1215.
Cass., 19.2.2009, n. 4066, in *Banca borsa*, 2011, 4.
Cass., 7.9.2009, n. 15862.
Cass., 12.11.2009 n. 23941.
Cass., 14.1.2010, n. 468, in *Giust. Civ.*, 2011, 2, p. 531.
Cass., 2.7. 2010, n. 15726, in *Notariato*, 2010, 4, pp. 606 ss.
Cass., 19.7.2010, n. 16873, in *Guida al diritto*, 2010, 39, p. 88.
Cass., 4.11.2011, n. 22936, in *Giust. civ.*, 2012, 2, p. 337.
Cass., 10.11.2011, n. 23545, in *Diritto e giustizia*, 15 novembre 2011.
Cass., 20.12.2011, n. 27770.
Cass., 30.4.2012, 6625, in *Fam. dir.*, 2012, p. 869.
Cass., 4.5.2012, n. 6784, in *Guida al diritto*, 2012, 24, p. 77.
Cass., 21.5.2012, n. 8018, in *Giust. civ.*, 3-4, p. 699.
Cass., 31.5.2012, n. 8752 in *Fam. dir.*, 2013, 2, pp. 138 ss.
Cass., 15.06.2012, n. 9915.
Cass., 1.10.2012, n. 16671, in *Foro it.*, 2013, I, c. 566.
Cass., 20.2.2013, n. 4262.
Cass., SS. UU., 27.2.2013, n. 4847, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, p. 748.
Cass., 9.5.2013, n. 10991, in *Giust. Civ., Mass.*, 2013.
Cass., 21.5.2013, n. 12462.

Cass., 30.5.2013, n. 13614, in *Guida al diritto*, 2013, 32, 46.
Cass., 2.12.2013, n. 26.991, in *Guida al diritto*, 2014, 9, p. 80.
Cass., 16.1.2014, n. 809, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 7-8.
Cass., 31.1.2014, n. 2149.
Cass., 9.5.2014, n. 10105, in *Notariato*, 2015, p.79.
Cass., 27.5.2014, n. 21621, in *Trust*, 2014, p. 411.
Cass., 12.6.2014, n. 13407.
Cass., 2.9.2014, n. 18541 in *Giust. Civ. Mass.*, 2014.
Cass., pen., 23.9.2014, n. 50672.
Cass., Pen., 3.12.2014, n. 50672 in *Trust*, 2015, p. 269.
Cass. 16.12.2014, n. 26369, in *Riv. not.*, 2015.
Cass., 20.2.2015, n. 3456.
Cass., 25.2.2015, n. 3819, in *Riv. Not.*, 2015, 4, p. 807.
Cass., SS.UU., 6.3.2015, n. 4628, in *Giur. it.*, 2015, 5, p. 1064.
Cass., 15.4.2015, n. 15449, in *Trust*, 2015, p. 611.
Cass. Pen., 16.4.2015, n. 15804, in *Trust*, 2015, p. 605.
Cass., 7.5.2015, n. 9194.
Cass. 5.6.2015, n. 11665.
Cass., 24.6.2015, n. 13087, in *Giust. Civ. Mass.*, 2015.
Cass., 21.10.2015, n. 21449, in *Resp. Civ. Prev.*, 2016, 6, p. 1993. ^[L]_[SEP]
Cass., 4.12.2015, n. 24755, in *Rep. Foro it.*, 2015.
Cass., 18.12.2015, n. 25478.
Cass., 22.12.2015, n. 25800.
Cass., 19.9.2016, n. 18280, in *Riv. not.*, 2017, 1, p. 123. ^[L]_[SEP]
Cass., 31.10. 2016, n. 22013, in *Fam. dir.*, 5, 2017, p. 413.
Cass., 4.1.2017, n. 106.
Cass., 27.1.2017, n. 2043.
Cass.,13.6.2017, n. 14618.
Cass., 20.3.2017, n. 7110, in *Giust. Civ. Mass.*, 2017.
Cass., 7.4.2017, n. 9063, in *Diritto & Giustizia*, 10 aprile 2017.
Cass., 20.6. 2017, n. 15240.
Cass., S.U., 27.7.2017, n. 18725, in *Giur. It.*, 2018, 1, p. 305
Cass., 28.2.2018 n. 4682. ^[L]_[SEP]

Cass., 19.4.2018, n. 9637, in *Giur. it.*, 7-8, 2019, pp. 1833 ss.
Cass., 4.10.2018, n. 24160, in *Guida al diritto*, 2018, 46 , p. 81.
Cass., 10.10.2018, n. 24965.
Cass., 12.2.2019, n. 3984, in *Notariato*, 3, 2020, pp. 328 ss.
Cass., 17.4.2019, n. 10759.
Cass., 7.6.2019, n. 15453.
Cass., 21.6.2019, n. 16701.
Cass., 21.6.2019, n. 16702.
Cass., 21.6.2019, n. 16703.
Cass., 21.6.2019, n. 16704.
Cass., 21.6.2019, n. 16705.
Cass., 17.7.2019, n. 19167.
Cass., SS.UU., 12.7.2019, n. 18831, in *Giust. civ. Mass*, 2019.
Cass., 18.7.2019, n. 19319.
Cass., 12.9.2019, n. 22755.
Cass., 12.9.2019, n. 22756.
Cass., 7.6.2019, n. 15453.
Cass., 7.6.2019, n. 15456.
Cass., 21.6.2019, n. 16705.
Cass., 10.2.2020, n. 3128.



Giurisprudenza di merito

App. Catania, 21.11.2012, in *Trusts*, 2014, p. 62.
App. Napoli, 27.5.2004, in *Trusts*, 2004, p. 570.
App. Trieste, 29.7.2016.
Trib. Belluno, 25.9.2002, in *Trusts*, 2003, p. 255.
Trib. Belluno, 12.2.2014, in www.ilcaso.it;
Trib. Bologna, 18.4.2000, in *Trusts*, 2000, p. 372.
Trib. Bologna, 16.6.2003, in *Trusts*, 2003, p. 580.
Trib. Bologna, 3.12.2003, in *Trusts*, 2004, p. 254.
Trib. Bologna, 2.3.2010, in *Trusts*, 2010, p. 267.
Trib. Bologna, 26.07.2010, in *Trusts*, 2010 p. 622.

Trib. Brescia, 12.10.2004, in *Riv. dir. int. Priv., proc.*, 2004, p. 1410.

Trib. Brindisi, 28.3.2011, in *Trusts*, 2011, 6, p. 639.

Trib. Chieti, 10.3.2000.

Trib. Firenze, 6.6.2002, in *Trusts*, 2004, pp. 256 ss.

Trib. Firenze, 23.10.2002, in *Trusts*, 2003, p. 406.

Trib. Firenze, 8.4.2004, in *Trusts*, 2004, p. 567.

Trib. Firenze, 2.7.2005, in *Trusts*, 2006, p. 89.

Trib. Firenze, 26.10.2006, in *Trusts*, 2007, p. 418.

Trib. Firenze, 17.11.2009, in *Trusts*, 2010, p. 174.

Trib. Genova, 1.4.2009, in *Trusts*, 2008, 4, p. 392.

Trib. Genova, 11.12.2012, in *Trusts*, 2013, pp. 542 ss.

Trib. Genova, 29.3.2010, in *Trusts*, 2010, p. 408.

Trib. Genova, 19.6.2016, in *Trusts*, 2017, 3, p. 180.

Trib. Lucca, 23.9.1997 in *Giur. it.*, 1999, p. 68.

Trib. Milano, 29.10.2002, in *Trusts*, 2003, p. 270.

Trib. Milano, 8.3.2005, in *Trusts*, 2005, p. 585.

Trib. Milano, 7.6.2006, in *Trusts*, 2006, p. 575.

Trib. Milano, 17.9.2009, in *Trusts*, p. 649.

Trib. Milano, 15.11.2011, in *Trusts*, 2012, p. 408.

Trib. Milano, 8.5.2015, in *Trusts*, 2015, p. 487.

Trib. Monza, 15.2.2012.

Trib. Monza, 13.10.2015, in *Rep. Foro it.*, 2016, v. *trust*, n. 43.

Trib. Napoli, 10.10.2003, in *Trusts*, 2004, p. 74.

Trib. Palermo, 22.5.2014, in *Trusts*, 2014, p. 633.

Trib. Parma, 21.10.2003, in *Trusts*, 2004, p. 73.

Trib. Parma, 3.3.2005, in *Trusts*, 2005, p. 409.

Trib. Perugia, 26.6.2001, in *Trusts*, 2002, p. 52.

Trib. Perugia, 16.4.2002, in *Trusts*, 2002, p. 584.

Trib. Pisa, 22.12.2001, in *Trusts*, 2002, p. 241.

Trib. Pordenone, 20.12.2005, in *Trusts*, 2006, p. 246.

Trib. Prato, 12.7.2006, in *Trusts*, 2007, p. 58.

Trib. Ravenna, 22.5.2015, in *Trusts*, 2014, p. 635.

Trib. Reggio Emilia, 23.3.2006, in *Riv. Dir. civ.*, 2008, pp. 451 ss.

Trib. Reggio Emilia, 26.3.2007, in *Giur. it.*, 2008, pp. 629 ss.

Trib. Reggio Emilia, 14.5.2007, in *Contratti*, 2008, 1, p. 729.

Trib. Reggio Emilia, 7.6.2012.

Trib. Reggio Emilia 22.6.2012, in *Giur. it.*, 2012, pp. 2274 ss.

Trib. Reggio Emilia 27.1. 2014.

Trib. Reggio Emilia, 12.5.2014.

Trib. Reggio Emilia 12.8.2014. in *Trusts*, 2014, p. 630.

Trib. Reggio Emilia, 11.3. 2015, in *Trusts*, 2015, p. 272.

Trib. Roma, 2.7.1999 in *Trusts*, 2000, p. 83.

Trib. Roma, 4.4.2003, in *Trusts*, 2003, p. 411.

Trib. Roma, 5.3.2004, in *Trusts*, 2004, p. 406.

Trib. Roma, 18.5.2013, in *Fam. Dir.*, 2013, p. 784.

Trib. Saluzzo, 9.11.2006, in *Giur. Comm.*, 2008, II, p. 206.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14.7.1999, in *Trusts*, 2000, pp. 251 ss.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28.11.2013, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2014.

Trib. Siracusa, 17.4.2013, in *Trusts*, 2014, p. 189.

Trib. Trieste, 23.9.2005, in *Corr. Mer.*, 2005, p. 1277.

Trib. Trieste 7.4. 2006, in *Riv. not.*, 2007, pp. 367 ss.

Trib. Trieste, 19.9.2007, in *Notariato*, 2008, 3, p. 251.

Trib. Udine, 28.2.2015, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 975.^[1]_[SEP]

Trib. Udine, 10.3.2015.

Trib. Urbino, 31.1.2012, in *Trust*, 2012, 4, p. 401.

Trib. Velletri, 29.6.2005, in *Corr. Giur.*, 2006, 5, p. 689.

Trib. Verona, 8.1.2003, in *Trusts*, 2003, p. 409.